



PROGRAMMI DEI CORSI CENTRALI 2025

Area: **civile**

Area: **comune**

Area: **linguistica**

Area: **penale**

Area: **onorari**

Indice corsi centrali

Cod. P25001

Il trasferimento delle partecipazioni sociali

Cod. P25002

Incolpazione preliminare e imputazione, tra controllo giudiziale e obbligatorietà dell'azione penale: soluzioni e dubbi dopo la c.d. Riforma Cartabia

Cod. P25003

La scena del crimine: contenuti e problemi medico legali del sopralluogo e dell'autopsia delle vittime di reato

Cod. P25004

Dalle indagini preliminari all'udienza preliminare: le novità della riforma Cartabia e del correttivo alla prova dell'esperienza giudiziaria

Cod. P25005

Le misure cautelari personali

Cod. P25006

La disciplina delle intercettazioni: novità e problematiche

Cod. P25007

Il bilancio: istruzioni per l'uso

Cod. P25008

La presa in carico della persona fragile: un dialogo tra giurisdizioni su questioni di diritto socio-sanitario e socio-assistenziale

Cod. P25009

La gestione dei beni sequestrati alla criminalità organizzata dall'immissione in possesso all'acquisizione definitiva da parte dello Stato: profili penali e risvolti civilistici

Cod. P25010

La mediazione nel pianeta familiare ed il ruolo del giudice

Cod. P25011

Casi e questioni attuali di diritto condominiale

Cod. P25012

I c.d. correttivi al Codice della crisi e dell'insolvenza: uno sguardo d'insieme, con i più recenti aggiornamenti di dottrina e giurisprudenza

Cod. P25013

Il punto sul processo di esecuzione forzata: le "parentesi" cognitive alla luce del principio di effettività

Cod. P25014

Le misure cautelari reali

Cod. P25015

I diritti delle persone, dei minori e delle famiglie fra disponibilità e indisponibilità: profili di diritto sostanziale e processuale

Cod. P25016

Casi e questioni attuali in tema di compravendita e appalto

Cod. P25017

Vizio di mente, imputabilità, pericolosità sociale e rimedi

Cod. P25018

Simulazione e frode alla legge nel contratto di lavoro

Cod. P25019

Diritto dell'immigrazione: le procedure accelerate - Corso Avanzato

Cod. P25020

Il contrasto alla criminalità organizzata tra diritto penale, processo ed esecuzione (corso Falcone)

Cod. P25021

Catene degli appalti e tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

Cod. P25022

Questioni in tema di adozione: laboratorio di autoformazione in tema di genitorialità sociale

Cod. P25023

Casi e questioni attuali di diritto locatizio

Cod. P25024

Giustizia penale e riparazione: dalle condotte risarcitorie alla giustizia riparativa

Cod. P25025

Il punto sulla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle Sezioni unite della cassazione in materia penale

Cod. P25026

La tutela giuridica degli animali

Cod. P25027

Alternative al carcere ed esecuzione penale esterna: nuove pene sostitutive, misure alternative alla detenzione e messa alla prova

Cod. P25028

I vizi degli atti processuali

Cod. P25029

I delitti contro la pubblica amministrazione

Cod. P25030

Successioni e donazioni: questioni sostanziali e processuali

Cod. P25031

Il giudice del registro delle imprese

Cod. P25032

Il procedimento per la convalida e la proroga del trattenimento amministrativo dello straniero - Corso Avanzato

Cod. P25033 (corso CM)

La cooperazione giudiziaria in materia penale nel quadro dei processi europei di digitalizzazione della giustizia

Cod. P25034

Le riforme del processo penale: problematiche e sviluppi giurisprudenziali

Cod. P25035

Le interazioni tra disciplina di contabilità pubblica e questioni civilistiche. Alcuni nodi problematici

Cod. P25036

Interpretazione, motivazione, massimazione dei provvedimenti giudiziari

Cod. P25037

Proporzionalità e diritto penale

Cod. P25038

Forme alternative di definizione del procedimento penale

Cod. P25039

Trasferimenti immobiliari: la pratica notarile, l'occhio del giudice

Cod. P25040

Le patologie della giustizia: irragionevole durata del processo, ingiusta detenzione ed errore giudiziario

Cod. P25041

Gli *smart contracts* e le app. Una nuova sistemica?

Cod. P25042

Figure e strumenti a tutela dei minori nel nuovo processo civile per le persone, i minorenni e le famiglie

Cod. P25043

Questioni attuali in materia di possesso ed azioni possessorie

Cod. P25044 (corso CP)

Insolvency law and human rights (Corso tenuto in lingua inglese)

Cod. P25045 (corso CM)

Bioetica e Biodiritto. Il diritto di fronte ai temi etici: alla fine della vita

Cod. P25046

Questioni in tema di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale

Cod. P25047

Interpretazione conforme alla Carta EU dei diritti fondamentali ed alla CEDU e ruolo della comparazione nelle pratiche giurisprudenziali

Cod. P25048

I licenziamenti illegittimi nella giurisprudenza costituzionale

Cod. P25049

Il punto sulla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle Sezioni unite della Cassazione in materia civile

Cod. P25050 (corso CM)

Giustizia e società: quando anche la comunicazione deve essere “giusta”

Cod. P25051

Giustizia penale e Corti europee (corso CM)

Cod. P25052 (corso CM)

Estradizione, MAE e riconoscimento delle sentenze penali straniere: i diritti fondamentali alla prova della cooperazione giudiziaria

Cod. P25053

Storia della magistratura nell'età contemporanea. Il reclutamento e la formazione dei magistrati in uno sguardo storico e comparatistico

Cod. P25054

La scienza e il processo penale

Cod. P25055 (corso CM)

La tutela civile e penale dei beni culturali

Cod. P25056 (corso CM)

Il contrasto al terrorismo (corso Galli e Alessandrini)

Cod. P25057

La responsabilità da reato degli enti: novità, soluzioni, problemi e prospettive evolutive

Cod. P25058 (corso CM)

L'«abuso del diritto» tra diritti e doveri

Cod. P25059

La riforma dell'ordinamento giudiziario: dalla legge n. 71/2022 al d.lgs. n. 44/2024 sino alla disciplina consiliare

Cod. P25060

La minaccia cibernetica

Cod. P25061

Formazione dell'aspirante magistrato, accesso in magistratura e metodologie di selezione

Cod. P25062

Il procedimento indiziario: valutazione della prova e motivazione della sentenza

Cod. P25063

Il processo penale telematico

Cod. P25064

Le misure di prevenzione personali e reali

Cod. P25065

Casi e questioni attuali in tema di trust

Cod. P25066

Ristrutturazioni aziendali ed operazioni societarie nella crisi d'impresa

Cod. P25067

La cittadinanza e le cittadinanze: spunti di riflessione

Cod. P25068

Le impugnazioni penali

Cod. P25069

Le prove e la c.t.u. nel processo civile: questioni attuali

Cod. P25070

La violenza di genere: dal codice rosso al suo rafforzamento

Cod. P25071

Complessità e problemi attuali della responsabilità colposa nel diritto penale

Cod. P25072

L'ordine pubblico internazionale nei rapporti privatistici

Cod. P25073

La disciplina multilivello dell'attività agricola tra normativa interna e dell'Unione europea

Cod. P25074 (corso CM)

La corruzione internazionale: tra fenomenologia criminale, analisi giuridica, esperienze giudiziarie e sviluppi internazionali

Cod. P25075 (corso CM)

Bioetica e Biodiritto. Il diritto di fronte ai temi etici: all'inizio della vita

Cod. P25076

La legittimazione del curatore alle azioni di responsabilità nella liquidazione giudiziale delle società

Cod. P25077

I principali problemi nella determinazione del trattamento sanzionatorio: dalla motivazione all'esecuzione.

Cod. P25078

Il procedimento disciplinare dei magistrati

Cod. P25079

Il contrasto al riciclaggio di capitali illeciti nell'era digitale: strumenti normativi, tecniche investigative e nuove sfide

Cod. P25080

Il procedimento semplificato di cognizione

Cod. P25081

La donna nell'ordinamento giuridico interno e internazionale

Cod. P25082

Il processo di ingiunzione

Cod. P25083 (corso CM)

Le sfide dell'intelligenza artificiale al diritto

Cod. P25084

La tutela cautelare

Cod. P25085 (corso CP)

Operazioni di pagamento in moneta bancaria, moneta digitale e crypto-attività. Tra regole europee per l'offerta di servizi di pagamento, arbitro bancario finanziario, MiCAR, TFR e nuove fenomenologie criminali

Cod. P25086

Il traffico illecito di rifiuti

Cod. P25087

Applicazione ed esecuzione della pena: giudice della cognizione e della sorveglianza

Cod. P25088

Tecniche investigative e standard probatori in materia di reati della crisi di impresa

Cod. P25089

La partecipazione dell'imputato al processo: le nuove frontiere dei processi in assenza tra garanzie europee e riforme normative

Cod. P25090

I "nuovi" illeciti tributari

Cod. P25091

Prescrizione del reato e improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione

Cod. P25092

Il diritto aeronautico (... e dello spazio)

Cod. P25093

La donna e il lavoro

Cod. P25094

Le garanzie personali e reali, tipiche e atipiche

Cod. P25095

"Le" responsabilità professionali

Cod. P25096

I reati in materia di immigrazione e di traffico di esseri umani: aspetti sostanziali e processuali

Cod. P25097

I reati in materia edilizia, urbanistica e paesaggio

Cod. P25001

Il trasferimento delle partecipazioni sociali

Il corso si propone di esaminare il «bene» partecipazione sociale e i modi in cui esso può essere trasferito. L'obiettivo del corso è approfondire le questioni, di diritto civile puro e di diritto societario specifico, anche nelle reciproche interazioni, afferenti il trasferimento delle partecipazioni sociali, secondo le molteplici tecniche negoziali, tipiche e no, che conducono a tale effetto, allo scopo di fornire i giudici civili di uno strumentario completo atto alla interpretazione normativa ed alla qualificazione, comprensione e soluzione dei casi pratici proposti.

Il trasferimento delle partecipazioni sociali è tema che interseca la materia classica del diritto civile e le specificità del diritto societario.

La circolazione delle partecipazioni sociali pone questioni del tutto peculiari, in ragione dell'oggetto dello scambio e della qualificazione di tale oggetto, essendo necessario distinguere tra vendita delle partecipazioni sociali e vendita dell'azienda o, comunque, del patrimonio sociale di proprietà della società le cui azioni o quote sono oggetto del trasferimento medesimo.

Infatti, sebbene l'interesse che muove le parti alla stipulazione del contratto di compravendita sia collegato ad una determinata consistenza del patrimonio societario, l'oggetto del contratto di compravendita è pur sempre costituito proprio dalla partecipazione sociale, quid diverso e distinto dal patrimonio o dall'azienda sociale e dalla corrispondente quota di questi. Ed è su di esso che si misurano le garanzie tipiche del negozio di compravendita, quali effetti naturali dello stesso, che l'ordinamento appresta a favore dell'acquirente, con la conseguenza che il patrimonio sociale o l'azienda restano, invece, sullo sfondo, non rientrando tradizionalmente all'interno delle suddette garanzie. Saranno, quindi, tema di approfondimento le garanzie contrattuali che vengono rilasciate in sede di vendita della partecipazione e, in particolare, la natura delle relative clausole ed i conseguenti effetti.

Il corso si propone, inoltre, di affrontare le tematiche relative all'efficacia ed alla pubblicità del trasferimento, alla stregua del disposto degli artt. 2355 e 2470 c.c., analizzando l'efficacia del trasferimento tra le parti e nei confronti della società.

Ulteriore argomento che sarà approfondito è la soluzione degli eventuali conflitti tra più acquirenti della medesima quota ed alle questioni relative all'iscrizione nel registro delle imprese degli atti traslativi. In particolare, su questo ultimo aspetto, merita di essere esaminato il principio di tipicità degli atti iscrivibili, che ha dato talvolta luogo a problemi operativi (ad esempio, l'iscrizione del trasferimento avvenuto con riserva di proprietà o delle domande aventi ad oggetto le partecipazioni sociali).

Particolare attenzione, data l'importanza, è rivolta alle clausole limitative del trasferimento, previste dagli artt. 2355-bis e 2469 c.c., rispettivamente per la società per azioni e per la società a responsabilità limitata: saranno, quindi, esaminate le clausole di intrasferibilità, le clausole di gradimento e le clausole di prelazione, con le conseguenze delle relative violazioni.

Il corso si propone, altresì, di analizzare particolari clausole diffuse nella prassi, essendo assai frequente l'inserimento – nello statuto di società, nei patti parasociali o nei singoli in contratti di compravendita – delle clausole di trascinarsi (c.d. drag-along), di accodamento (tag-along), di quelle ricollegate sovente ai finanziamenti alla società (call e put option) o della clausola volta a superare le situazioni di stallo che possono verificarsi specialmente nelle fifty-fifty companies, eliminando il dissenso all'interno della compagine ed i cui nomi fantasiosi alludono ai peculiari meccanismi di funzionamento della stessa (russian roulette, savoy clause, Texas shootout clause o laccio del cowboy, chinesisches Klausel, mexican shoot-out o dutch auction, ed ancora multi-choice

procedure).

Saranno considerati altri atti traslativi, diversi dalla compravendita, quali l'intestazione fiduciaria (con le differenze dalla intestazione simulata), la donazione e il trasferimento mortis causa delle partecipazioni sociali.

Una particolare attenzione sarà dedicata al momento della caducazione del negozio traslativo delle partecipazioni sociali – vuoi mediante annullamento, nullità, risoluzione o altro rimedio – per valutare se a tali vicende in generale, e nel diritto societario in particolare, male si attagliano le regole comuni degli artt. 2037 e 2038 c.c.

Saranno, infine, approfondite le questioni concernenti la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa.

Caratteristiche del corso

Area: civile

Metodologia Il corso, da svolgere in forma ibrida, prevederà relazioni frontali, alle quali seguiranno specifiche domande, la discussione e la formazione di sottogruppi di lavoro, per affrontare i casi pratici e con restituzione in forma plenaria dei singoli risultati **Organizzazione** Scuola superiore della Magistratura **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Ottanta in presenza **Composizione della platea** Magistrati ordinari che svolgono funzioni civili, di cui settantacinque magistrati di merito e cinque di legittimità **Postergazioni** Nessuna **Sede e data** Scandicci, Villa di Castel Pulci, 20 gennaio 2025 (apertura lavori ore 15.00) – 22 gennaio 2025 (chiusura lavori ore 13.00)

Cod. P25002

Incolpazione preliminare e imputazione, tra controllo giudiziale e obbligatorietà dell'azione penale: soluzioni e dubbi dopo la c.d. Riforma Cartabia

Crescente è la consapevolezza dell'influenza decisiva che può esercitare sulle sorti del procedimento e del processo penale la qualità, rispettivamente, dell'incolpazione preliminare sul quale si svolge l'incidente cautelare e del capo di imputazione che segna l'esercizio dell'azione. È una questione di economia delle risorse, oltretutto di garanzia effettiva dei diritti fondamentali coinvolti nell'esercizio della giurisdizione. Una corretta definizione dell'accusa delimita il campo del contendere, focalizza il tema della prova, evidenzia precocemente il potenziale livello di tenuta dell'addebito, modera il rischio di regressione totale o parziale del procedimento. È compito e responsabilità del pubblico ministero l'enucleazione, nel novero degli avvenimenti emersi dall'indagine, di tutti e solo gli elementi del fatto che ne consentono la riconduzione ad una figura incriminatrice ed alle eventuali fattispecie circostanziali. Imputazioni che tralascino elementi essenziali, o che si focalizzino sull'elenco delle prove raccolte piuttosto che sui fatti da provare, conducono plausibilmente il processo ad esiti improduttivi per l'accusa. Il danno provocato da imputazioni generiche supera ormai il vulnus recato al diritto di difesa dell'imputato, in un'epoca nella quale il principio del ne bis in idem, sul piano sostanziale come su quello processuale, richiede spesso una comparazione, con esiti dirompenti, tra l'oggetto di plurime contestazioni convergenti. La legge e la giurisprudenza vivono poi della tensione tra due esigenze fondamentali. La prima è quella della corrispondenza tra accusa e sentenza, che esige stabilità dell'imputazione almeno nella fase finale del giudizio, finanche in punto di qualificazione giuridica del fatto (basti ripensare alla celeberrima sentenza della Corte EDU, Drassich c. Italia, 11 dicembre 2007). La seconda è quella di conservare flessibilità per l'accusa, in un sistema che concepisce addirittura l'adozione di cautele a

monte dell'esercizio dell'azione, e per altro verso riserva al dibattito il modulo privilegiato di assunzione della prova quindi postulando che la definizione del fatto, in termini di precisione e completezza, interviene di norma a processo iniziato. A quest'ultimo proposito, il testo degli artt. 516, 517 e 518 c.p.p. documenta come il legislatore avesse concepito le modifiche della contestazione come un fatto assolutamente fisiologico (per non parlare dell'originaria adesione al principio iura novit curia). Va riconosciuto, però, che il bilanciamento operato dai compilatori del codice, tra esigenze di progressione del giudizio e recupero di garanzie per l'imputato, non ha retto alla prova dei fatti. Il profilo più vistoso riguarda la perdita di chances di accesso ai riti speciali, in favore dell'imputato, riguardo al fatto poi ritenuto in sentenza. Il corso sarà anche occasione per esaminare in termini sistematici il quadro complesso di pronunce di incostituzionalità che ha inciso sugli artt. 516 e 517 c.p.p., muovendo dall'idea di variazione patologica dell'accusa per sfondare, in tempi più recenti (ma solo parzialmente), il muro delle variazioni fisiologiche. Ma dovranno anche indagarsi i riflessi del mutamento sulla composizione del giudice (art. 521-bis c.p.p.), sulla competenza, sul diritto alla prova, ecc. Tutto ciò, naturalmente, avuto riguardo per un verso ai poteri di iniziativa del pubblico ministero e, per altro verso, ai presupposti ed ai limiti del sindacato giudiziale circa l'esercizio di quei poteri e, comunque, circa la struttura dell'imputazione, spaziando a quest'ultimo proposito dalle preclusioni tipiche dell'incidente cautelare alle questioni di nullità proposte per gli atti di vocatio in iudicium, fino ai provvedimenti previsti dall'art. 521 c.p.p.

Tra i molti argomenti più specifici che saranno approfonditi si possono sin d'ora annoverare: la qualificazione del fatto tra iscrizione della notizia di reato, atti di indagine ed esercizio dell'azione penale, anche in relazione alle richieste di proroga delle indagini, di autorizzazione alle intercettazioni telefoniche, all'invito a presentarsi per rendere interrogatorio, ai decreti di perquisizione e sequestro e all'avviso di conclusione delle indagini preliminari; il sindacato del giudice per le indagini preliminari sul reato oggetto di iscrizione in occasione delle richieste allo stesso sottoposte; la nullità dell'imputazione tra quadro normativo nazionale e giurisprudenza europea; l'informativa di reato nelle indagini complesse e il progetto di imputazione in senso alla richiesta cautelare; il controllo provvisorio nell'incidente cautelare e nei riti premiali, il contraddittorio e il controllo dell'imputazione nel dibattito e nel processo di appello, le criticità ricorrente emergenti in sede di giudizi di legittimità; la redazione del capo di imputazione, con analisi delle tecniche operative e degli errori da evitare; la struttura e contenuto dell'imputazione con particolare riferimento alle fattispecie più problematiche della responsabilità medica (dolo, colpa, preterintenzione) e alla bancarotta; gli spazi del ne bis in idem quanto al divieto di una nuova imputazione per lo stesso fatto; la discussa persistente praticabilità di imputazioni alternative o imputazioni aperte, alla luce della necessità di delimitare il thema decidendum nel rispetto dei diritti difensivi e di conservare un margine di flessibilità del tema decisorio; l'emenda dell'imputazione in udienza preliminare, tra giurisprudenza e novità legislative. I temi ora sommariamente ripercorsi saranno trattati sia con relazioni frontali, ispirate da metodologia dialogica e di attenzione delle istanze e delle osservazioni della platea sia in seno a gruppi di lavoro.

Caratteristiche del corso

Area: penale

Metodologia A fianco di relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi e seguite da dibattito, saranno di norma previsti lavori tra gruppi ristretti di partecipanti con esame di casistica; tavola rotonda **Organizzazione** Scuola superiore della magistratura **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Centocinquanta (ottanta in presenza e settanta da remoto) **Composizione della platea** Sessanta pubblici ministeri,

quaranta gip/gup, quaranta giudici penali dibattimentali **Partecipanti c.d. fuori lista** Cinque avvocati del libero foro, due avvocati dello Stato, due magistrati militari, un magistrato della Repubblica di San Marino **Postergazioni** Ammessi ai corsi P23056 e P24043 **Sede e data** Scandicci, Villa di Castel Pulci, 22 gennaio 2025 (apertura lavori ore 15.00) – 24 gennaio 2025 (chiusura lavori ore 13.00)

Cod. P25003

La scena del crimine: contenuti e problemi medico legali del sopralluogo e dell'autopsia delle vittime di reato

Nei casi di morte sospetta il sopralluogo medico legale e l'autopsia rappresentano due momenti fondamentali per la raccolta di elementi cruciali per chiarire l'epoca della morte, l'identità della vittima, le cause, le dinamiche e le modalità del decesso e, eventualmente, l'identità dell'autore del reato. Le nuove applicazioni tecnologiche, così come lo svilupparsi di diverse figure "ancillari" al medico legale, negli ultimi anni hanno accresciuto il potenziale cognitivo del sopralluogo e dell'autopsia nel recupero degli elementi di prova, purché tali attività vengano non soltanto avviate, ma anche effettuate con efficacia e nel rispetto delle garanzie. Il corso intende attivamente coinvolgere i discenti nelle fasi pratiche e decisionali del sopralluogo medico legale e dell'autopsia di vittime da reato, in scenari differenti.

Dopo una breve introduzione, la prima parte sarà costituita da tre lezioni teoriche corredate da immagini e video, che descrivono anche attraverso esempi di casi reali: i) il sopralluogo medico legale e le sue diverse modalità di esecuzione; ii) le modalità di esecuzione dell'autopsia, le ragioni della sua imprescindibilità e le informazioni e i prelievi da effettuare; iii) le figure ausiliarie del medico legale e le loro attività di laboratorio. In un secondo momento i partecipanti verranno suddivisi in tre gruppi e ciascuno di essi, sotto la guida di esperti, prenderà parte ad un sopralluogo simulato. Gli ambienti ricostruiti saranno: i) un appartamento con vittima ben conservata; ii) una macchina carbonizzata che contiene una vittima; iii) un cadavere sepolto in avanzato stato di decomposizione. Ciascuna vittima presenterà modalità lesive diverse e i partecipanti contribuiranno attivamente all'esecuzione e alla raccolta di prove. All'inizio e alla fine del sopralluogo ciascun gruppo potrà esaminare quanto effettuato dagli altri gruppi negli altri scenari. Gli stessi gruppi nel pomeriggio assisteranno e parteciperanno all'autopsia della vittima rappresentata dal manichino del "loro" sopralluogo, approfondendo l'importanza delle varie fasi di esame degli indumenti, dell'esame esterno, dell'esame interno del corpo e dei prelievi effettuati. Verranno poi forniti i risultati delle indagini dei vari laboratori ai quali si è deciso di inviare i reperti (genetica, tossicologia, istopatologia, balistica, antropologia, entomologia).

Verranno approfondite le modalità di risposta ai quesiti su epoca, causa, modalità di morte, identità della vittima e tracce relative all'identità dell'autore. Infine, i gruppi restituiranno in sede plenaria i risultati delle loro indagini. Seguirà una discussione finale sulle best practices da seguire e sugli errori da evitare soprattutto all'inizio delle operazioni.

Caratteristiche del corso

Area: penale

Metodologia Relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi, seguite da dibattito; gruppi ristretti di partecipanti con laboratori pratici ed esame di casistica; discussione tra i partecipanti; eventuale tavola rotonda **Organizzazione** Scuola superiore della magistratura in collaborazione con l'Istituto di Medicina Legale dell'Università degli Studi di Milano **Durata** Quattro

sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Sessanta, tutti in presenza **Composizione della platea** Quaranta magistrati ordinari requirenti e venti magistrati ordinari giudicanti penali **Postergazione** Ammessi al corso P24001 **Sede e data** Milano, Istituto di Medicina Legale, via Mangiagalli 37, 22 gennaio 2025 (apertura lavori ore 15.00) – 24 gennaio 2025 (chiusura lavori ore 13.00)

Cod. P25004

Dalle indagini preliminari all'udienza preliminare: le novità della riforma Cartabia e del correttivo alla prova dell'esperienza giudiziaria

Dopo l'entrata in vigore della Riforma Cartabia (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), il "Correttivo" (d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31) è intervenuto con l'obiettivo di rendere l'intervento riformatore maggiormente coerente con i principi e i criteri della legge delega (l. 27 settembre 2021, n. 134, recante «delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari») cercando di operare, al contempo, una semplificazione del dettato normativo e la risoluzione dei problemi di coordinamento emersi in fase di prima applicazione della riforma "Cartabia", anche tenendo conto «dei contributi provenienti dal mondo accademico, dall'avvocatura e dalla magistratura, che hanno segnalato profili problematici emersi in sede di applicazione della normativa».

Il corso coglie l'occasione di un'esperienza già significativa maturata presso gli uffici giudiziari per approfondire i risultati degli interventi, esaminando con approccio scientifico e secondo visione critica ed esperienziale, i miglioramenti apportati e le difficoltà applicative originate dalla recente riforma, stimolando un confronto costruttivo rispetto alle risultanze statistiche e ad ulteriori adeguamenti normativi ipotizzabili. Il d.lgs. n. 150/2022, infatti, ha inciso sulle fase delle indagini preliminari e su quelle preposte ai primi controlli giurisdizionali sull'inazione o l'azione penale, riconnettendo anche gli interventi su tali materia all'ispirazione più complessiva dell'intervento riformatore, orientatosi in triplice direzione: i) la riduzione dei tempi del processo, cui si ispirano alcune delle novità della fase delle indagini preliminari; ii) l'estensione delle garanzie di controllo giurisdizionale sull'attività d'indagine, come la verifica delle tempistiche dell'iscrizione e sulla legittimità di alcuni atti investigativi di tipo invasivo (come le perquisizioni non seguite da sequestro); iii) la generale aspirazione alla deflazione in ragione del rafforzamento di istituti sostanziali e processuali alternativi all'esercizio dell'azione penale, tra i quali va annoverato la parametrizzazione dell'archiviazione sull'innovativo criterio delineato dall'art. 408, comma 1, c.p.p. ("quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca") specularmente a quello della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere in esito all'udienza preliminare ex art. 425, commi 3 e 4, c.p.p. nonché a chiusura della udienza di comparizione predibattimentale (c.d. "udienza filtro") ex art. 554-ter comma 1 c.p.p. Si tratta di principi che manifestano, in senso più ampio, un'aspirazione a ricondurre l'ambito della verifica dibattimentale ai casi in cui le fonti di prova acquisite nelle indagini rendano plausibile una condanna estromettendovi situazioni in relazione alle quali si "azzardi" il tentativo di sperimentare una prova dall'esito incerto: in armonia con l'idea di un procedimento di indagini preliminari nel quale, per quanto possibile, si anticipano le verifiche in contraddittorio con la conseguente acquisizione di consapevolezza di tenuta della prova in sede dibattimentale, bandendo il comodo rinvio ("alla cieca") al corso del dibattimento del vaglio dell'attendibilità dell'ipotesi accusatoria. Anche nelle prime fasi processuali, peraltro, traendo

spunto da prassi giurisprudenziali virtuose, si innestano meccanismi per una loro razionalizzazione, premessa necessaria per un accorciamento dei tempi di definizione (si pensi, all'istituzionalizzazione dell'udienza di smistamento, attuale «udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta», in funzione non solo e non tanto della programmazione delle udienze di trattazione successiva quanto, in primo luogo – segnatamente, nel processo monocratico – di definizione alternativa anticipata rispetto al dibattimento). In linea con tale impostazione per l'udienza preliminare vengono ridefiniti alcuni poteri del Gup sull'esatta conformazione naturalistica e giuridica dell'imputazione e definita, come detto, un'innovativa regola di giudizio, ritenuta speculare a quella introdotta per l'archiviazione.

Il corso si propone di esaminare le molteplici novità nella fase delle indagini preliminari, anzitutto, definendo ulteriori doveri del pubblico ministero ed approfondendo le aree di controllo del giudice. Si consideri la precisazione della nozione di notitia criminis (contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice) suscettibili di attivare l'obbligo di iscrizione a cura del PM, agli spazi di «retrodatazione» dell'iscrizione, a istanza di parte o ex officio, alla disciplina dei criteri di priorità, alla nuova disciplina dei termini delle indagini nonché della decorrenza e della proroga degli essi, dei termini “di riflessione”, dei presupposti per l'avocazione, del deposito degli atti, dell'autorizzazione a ritardare l'avviso ex art. 415-bis c.p.p.; sino alla nuova disciplina della regola di giudizio per la richiesta di archiviazione, dei presupposti per la riapertura delle indagini e del controllo giurisdizionale sulla legittimità della perquisizione, oltre che la definizione dei complessi regimi intertemporali. Inoltre, si esamineranno le novità in materia udienza preliminare, con particolare riferimento alla costituzione di parte civile, ai rimedi ai vizi dell'imputazione e la nuova regola di giudizio per l'udienza preliminare. Al temi passati in rassegna saranno dedicate puntuali relazioni frontali, gruppi di lavoro e tavole rotonde.

Caratteristiche del corso

Area: penale

Metodologia *A fianco di relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi e seguite da dibattito, saranno di norma previsti lavori tra gruppi ristretti di partecipanti con esame di casistica; tavola rotonda* **Organizzazione** *Scuola superiore della magistratura* **Durata** *Quattro sessioni* **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** *Centocinquanta (ottanta in presenza e settanta da remoto)* **Composizione della platea** *Sessanta pubblici ministeri, quaranta gip/gup, quaranta giudici penali dibattimentali* **Partecipanti c.d. fuori lista** *Cinque avvocati del libero foro, un avvocato dello Stato, tre magistrati militari, un magistrato della Repubblica di San Marino* **Postergazione** *Nessuna* **Sede e data** *Scandicci, Villa di Castel Pulci, 3 febbraio 2025 (apertura lavori ore 15.00) – 5 febbraio 2024 (chiusura lavori ore 13.00)*

Cod. P25005

Le misure cautelari personali

La privazione della libertà personale disposta dall'autorità giudiziaria prima dell'accertamento della responsabilità penale continua a costituire uno dei momenti più delicati ed impegnativi delle vicende processuali per gli operatori del diritto oltre che, sovente, quello con le maggiori ricadute sociali. L'approfondimento delle tematiche più rilevanti in materia di misure cautelari personali resta, dunque, un momento centrale nella tradizione della riflessione dell'offerta formativa della Scuola. Nel corso saranno esaminate le principali questioni e le criticità rilevate sia dall'analisi

dottrinale che nella concreta attuazione delle norme nell'esperienza giudiziaria, con un'attenzione particolare alle ricadute delle numerose leggi di modifica intervenute negli ultimi anni, dalla l. 16 aprile 2015, n. 47 alla l. 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. "riforma Orlando") passando per il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 sino alla l. 9 agosto 2024 n. 114 che ha ridefinito i diritti della persona sottoposta alle indagini preliminari rispetto all'eventuale applicazione di misura cautelare, disponendo l'obbligatorietà dell'interrogatorio preventivo, da documentare integralmente mediante riproduzione audiovisiva o fonografica, nonché stabilito la collegialità della decisione circa l'applicazione della custodia in carcere o di una misura di sicurezza detentiva nel corso delle indagini preliminari. Scelta che ha imposto modifiche all'ordinamento giudiziario (R.D. n. 12 del 1941, con modifica dell'art. 7-bis, sulle tabelle infra-distrettuali, e dell'art. 7-ter, sui criteri per l'assegnazione degli affari penali al giudice per le indagini preliminari, al fine di garantire la costituzione di un collegio anche nell'ambito delle tabelle infra-distrettuali), conseguenti all'introduzione della composizione collegiale del giudice per le indagini preliminari prevista, in materia di decisione circa l'applicazione della custodia in carcere o di una misura di sicurezza detentiva. Tale procedura partecipata non si applica se sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lettere a) e b), c.p.p. oppure in presenza dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lettera c), in relazione ad uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), c.p.p. o all'articolo 362, comma 1-ter, c.p.p. ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale. Ciò in direzione opposta, tra l'altro, alla l. 24 novembre 2023, n. 168 («Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica»), in vigore dal 9 dicembre 2023, che nei casi delineati dall'art. 362-bis c.p.p. e comunque specificati nel codice di rito rafforza le misure cautelari e l'uso del braccialetto elettronico, potenzia le misure di trattazione spedita degli affari nella fase cautelare e fissa termini normativi per la valutazione delle esigenze cautelari; definendo un'ulteriore diversificazione di regole procedurali in ragione della diversa tipologia di reati secondo una tendenza che continua ad ostacolare la possibilità di operare una unitaria ricostruzione sistematica del processo penale e delle sue regole fondamentali.

Nel corso saranno affrontati i profili dei "pericula", in relazione al significato che assume il valore dell'attualità degli stessi, i nuovi criteri di scelta delle misure in caso di trasgressione alle prescrizioni, le ipotesi di applicazione cumulativa, il carcere come extrema ratio, i nuovi orizzonti delle preclusioni assolute e relative. Elemento centrale di riflessione sarà costituito dai nuovi oneri motivazionali dei provvedimenti cautelari, contrassegnati dal criterio dell'autonomia, anche in relazione ai nuovi poteri di controllo in materia assegnati al giudice del riesame, il cui ruolo, a seguito di significative modifiche della disciplina, è destinato ad assumere un rilievo dirimente non solo nella dimensione cautelare, ma anche con riferimento al nuovo divieto di reiterazione della misura in caso di perdita di efficacia. Un particolare approfondimento sarà dedicato alla dialettica tra le parti processuali ed al particolare atteggiarsi del contraddittorio in questa fase delicata del procedimento penale in esito alla ricordata riforma del 2024: dall'accesso agli atti prima e dopo la misura cautelare all'incidenza della privazione della libertà personale sulla possibilità di svolgere indagini, dalla strategia delle indagini del pubblico ministero e del difensore in conseguenza dell'adozione della misura allo squilibrio tra le parti nel processo a carico di imputato detenuto o, ancora, le soluzioni emerse nell'esperienza pratica in presenza di richieste per titoli reati diversificate, tra reati che esigono la collegialità del giudice per le indagini preliminari che decide l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere ex art. 328 comma 1-quinquies c.p.p. e quelli che ne prescindono. Attenzione particolare sarà poi dedicata alla scelta delle misure cautelari, al controllo sull'ordinanza operato in sede di riesame e di legittimità, sugli oneri motivazionali della richiesta e dell'ordinanza cautelare.

Caratteristiche del corso

Area: penale

Metodologia A fianco di relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi e seguite da dibattito, saranno di norma previsti lavori tra gruppi ristretti di partecipanti con esame di casistica; tavola rotonda **Organizzazione** Scuola superiore della magistratura **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Centocinquanta (ottanta in presenza e settanta da remoto) **Composizione della platea** Sessanta pubblici ministeri, ottanta giudici penali **Partecipanti c.d. fuori lista** Cinque avvocati del libero foro, un avvocato dello Stato, tre magistrati militari, un magistrato della Repubblica di San Marino **Postergazioni** Ammessi ai corsi P22063, P23053 **Sede e data** Napoli, Castel Capuano, 5 febbraio 2025 (apertura lavori ore 15.00) – 7 febbraio 2025 (chiusura lavori ore 13.00)

Cod. P25006

La disciplina delle intercettazioni: novità e problematiche

Il corso si propone di fare il punto sulle principali questioni interpretative connesse alla disciplina delle intercettazioni nonché all'attuazione della relativa normativa, connotata da regimi intertemporali di difficile raccordo, promuovendo un confronto sia sui temi propriamente giuridici che sulle questioni tecniche ed organizzative poste, specie per le Procure, dalla normativa in vigore; saranno esaminati, ancora, i riflessi delle eventuali irregolarità delle acquisizioni nella fase delle indagini ma anche sulla tenuta della legittimità delle prova captativa in relazione agli atti e dalle attività nelle quali si snodano le successive fasi processuali. Inoltre, al di là dell'esigenza di aggiornare lo stato della dottrina e della giurisprudenza (anche sovranazionale) sulle principali questioni giuridiche della materia, saranno poste al centro dell'attenzione le modalità tecniche di funzionamento dei nuovi strumenti di intercettazione ma anche i nuovi doveri e oneri motivazionali imposti al pubblico ministero e al giudice. Non mancherà, poi, l'esame delle tematiche dei tabulati telefonici e del c.d. "pedinamento informatico", al centro di pronunce giurisprudenziali e di interventi normativi (l. 23 novembre 2021, n. 178, che ha modificato il d.l. 30 settembre 2021, n. 132) che continuano ad alimentare discussioni sulla portata dell'ultima riforma.

Più in generale, la disciplina delle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni resta al centro di un vivace dinamismo normativo che origina anche continui arresti giurisprudenziali. Le ragioni della parziale discontinuità del quadro disciplinare in materia sono da ricercare nell'efficacia dello strumento di indagine - mezzo di ricerca della prova indispensabile per il disvelare molti illeciti penali - ma anche nella sua peculiare invasività. In effetti, il progresso delle tecniche digitali ed informatiche ha messo a disposizione nuovi strumenti intrusivi (si pensi al c.d. "captatore informatico") e ha aperto a nuove possibilità di gestione dei dati, consentendo una "visione diretta" sulla scena del crimine; parallelamente, però, sono cresciuti i timori per l'inedita capacità intrusiva dei mezzi captativi, così sofisticati e pervasivi da ingenerare preoccupazioni sulla salvaguardia di diritti personalissimi assistiti da solide garanzie di ordine costituzionale; ciò ha reso centrale la ricerca di un punto di equilibrio tra le esigenze di accertamento dell'illecito penale e quelle di salvaguardia della riservatezza e della libertà dei cittadini; ad essa si sono aggiunte, inoltre, inquietudini rispetto ai pericoli di diffusione incontrollata degli esiti delle intercettazioni attraverso il circuito mediatico, soprattutto quando le captazioni riguardano conversazioni inerenti ad argomenti diversi da quelli oggetto di indagine e soggetti estranei a queste ultime. L'assetto normativo in continua evoluzione, come si anticipava, è segnato da successive riforme legislative nutrite di ispirazioni disarmoniche che

hanno suscitato diversi apprezzamenti nella riflessione giuridica e tra gli operatori. Se la l. 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. "riforma Orlando") è stata attuata con il d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, ulteriori interventi si sono attestati su linee dissonanti rispetto alla prospettata riduzione del ricorso a metodi intrusivi di indagine; si pensi, in particolare, alla l. 9 gennaio 2019, n. 3, che ha esteso il ricorso al captatore informatico per i delitti contro la pubblica amministrazione. Su questo assetto è intervenuto, dapprima, il d.l. 3 dicembre 2019, n. 161 convertito, con modifiche, dalla l. 28 febbraio 2020, n.7, e, successivamente, il d.l. 10 agosto 2023, n. 105, convertito dalla l. 9 ottobre 2023, n. 137 prevedendo l'istituzione di infrastrutture digitali centralizzate per le intercettazioni, limiti all'uso dei captatori informatici e misure per tutelare la privacy dei dati non rilevanti ai fini investigativi. Significativi, tra gli altri, i seguenti interventi: i) la definizione dell'ambito di applicazione dell'art. 13 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, che riserva un regime speciale per tale mezzo di ricerca della prova ai procedimenti per delitti "di criminalità organizzata"; ii) le modifiche della disciplina delle intercettazioni mediante captatore informatico che hanno rafforzato l'intensità del vaglio giudiziale richiedendo che il decreto di autorizzazione del GIP contenga una «autonoma valutazione», da svolgere «in concreto», delle ragioni che rendono necessario l'impiego di tale strumento; iii) le novità della disciplina dell'utilizzabilità delle intercettazioni in un procedimento diverso da quello nel cui ambito sono state disposte, operate caducando il comma 1 dell'art. 270 c.p.p. del segmento aggiunto dal d.l. 161/2019 così da limitare tale utilizzabilità al caso in cui nel diverso procedimento si stia procedendo per «delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza» (consentendo, invece, di utilizzare i risultati delle intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile anche per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione qualora risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti indicati dall'art. 266, comma 2-bis c.p.p., con richiamo ai reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater c.p.p. ed ai delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni); iv) la previsione per cui l'importo delle spese relative alle operazioni di intercettazione è specificamente annotato nel foglio delle notizie di cui all'art. 280 (così il nuovo comma 3-bis dell'art. 168-bis d.P.R. 115/2002), ossia nel fascicoletto in cui, per ogni procedimento, sono riepilogate le spese sostenute ritenute ripetibili dall'erario. Da ultimo, la l. 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024, introduce una serie di modifiche al codice di procedura penale volte a: i) rafforzare la tutela della libertà e della segretezza delle comunicazioni del difensore, estendendo il divieto di acquisizione delle comunicazioni da parte dell'autorità giudiziaria anche ad ogni altra forma di comunicazione, diversa dalla corrispondenza, intercorsa tra l'imputato ed il proprio difensore e imponendo di interrompere immediatamente le operazioni di intercettazione, quando risulta che la conversazione o la comunicazione rientrano tra quelle vietate; ii) assicurare una maggiore tutela al terzo estraneo al procedimento rispetto alla circolazione delle comunicazioni intercettate. E' stato così introdotto il divieto di pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni in tutti i casi in cui quest'ultimo non sia riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento; è stato escluso il rilascio di copia delle intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori; è stato introdotto il divieto di riportare nei verbali di trascrizione delle intercettazioni espressioni che consentano di identificare soggetti diversi dalle parti; è stato introdotto, infine, l'obbligo per il PM di stralciare dai c.d. brogliacci espressioni lesive della reputazione o riguardanti dati sensibili di soggetti diversi dalle parti. Perdura, invece, il silenzio legislativo su profili essenziali dell'indagine con mezzi telematici, primo fra tutti quello delle videoriprese, che ancora si regge sulla partizione fra luoghi di privata dimora e luoghi pubblici o aperti al pubblico e sulla distinzione, anche

essa di origine pretoria, tra comunicazioni non verbali e comportamenti non comunicativi. Si esamineranno anche le più aggiornate linee di intervento connesse a progetti e disegni di legge che tuttora animano ulteriori prospettive riformatrici nel settore.

Ai temi sopra passati in rassegna saranno dedicate puntuali relazioni frontali, gruppi di lavoro e tavole rotonde favorendo soluzioni che privilegiano il confronto dialogico con i partecipanti, chiamati a interagire con la complessità dell'impegno esegetico che richiede il competente utilizzo dello strumento di indagine in considerazione nonché con le difficoltà applicative della disciplina di settore.

Caratteristiche del corso

Area: penale

Metodologia A fianco di relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi, seguite da dibattito, saranno di norma previsti lavori tra gruppi ristretti di partecipanti con esame di casistica; tavola rotonda **Organizzazione** Scuola superiore della magistratura **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Centocinquanta (ottanta in presenza e settanta da remoto) **Composizione della platea** Sessanta pubblici ministeri, sessanta giudici penali di merito, venti giudici penali di legittimità **Partecipanti c.d. fuori lista** Cinque avvocati del libero foro, due avvocati dello Stato, due magistrati militari, un magistrato della Repubblica di San Marino **Postergazioni** Ammessi ai corsi P21023, P22021, P23026, P24005 **Sede e data** Scandicci, Villa di Castel Pulci, 10 febbraio 2025 (apertura lavori ore 15.00) – 12 febbraio 2025 (chiusura lavori ore 13.00)

Cod. P25007

Il bilancio: istruzioni per l'uso

L'obiettivo del corso è consentire ai partecipanti di comprendere le regole ed i principi che permettono di effettuare una analisi dei bilanci e dei collegamenti esistenti tra le diverse componenti, fornendo loro nozioni contabili che meritano di essere adeguatamente conosciute per poter esercitare con competenza talune importanti funzioni giurisdizionali. L'approccio pratico costituirà quindi caratteristica precipua del corso, che si avvarrà di professori esperti nella materia contabile e finanziaria.

Il corso sul bilancio fa parte dell'offerta formativa da molti anni, rappresentando una delle fonti principali di informazione sullo stato economico dell'impresa per tutti gli stakeholders che gravitano intorno ad essa.

Il bilancio di esercizio è un documento aziendale di sintesi, di derivazione contabile, che rappresenta in termini consuntivi e con periodicità annuale le modalità di determinazione del reddito prodotto e la consistenza del patrimonio di funzionamento.

Il bilancio è redatto, prima di tutto, con finalità giuridiche, in quanto è un documento obbligatorio, nel rispetto delle norme contenute nel codice civile ed ha la primaria funzione di fornire informazioni ai soggetti esterni all'impresa, interessati soprattutto a conoscere il patrimonio netto, ma anche la gestione dell'impresa.

Per offrire un quadro completo verrà fatto cenno anche alle altre finalità del bilancio, prima fra tutte quella fiscale, atteso che le norme fiscali impongono di predisporre il documento al fine di determinare il reddito imponibile e gestionale, utile per valutare l'andamento dell'impresa, dunque rivolto all'interno. Si parla quindi di bilancio civilistico e fiscale.

Verrà affrontato il tema dell'analisi del documento nella prospettiva dei corretti principi contabili dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), senza dimenticare la necessità, per alcune imprese legislativamente individuate, di redigere il bilancio di esercizio e consolidato secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS – International Accounting Standard (emanati fino al 2001) e International Reporting Standard (a partire dal 2001).

Verrà dedicata attenzione ai principi di contabilità aziendale utili per permettere una maggiore comprensione della raccolta delle informazioni relative ai rapporti di scambio tra l'impresa e l'ambiente esterno e quindi dei fenomeni economici sottesi al bilancio.

La lettura dei dati contabili relativi all'azienda, ed all'amministrazione degli enti (anche pubblici), rappresenta una esigenza primaria per tutti i magistrati che si occupano di materie a contenuto economico.

L'esercizio della giurisdizione in questi ambiti comporta un contatto con le tecniche e le discipline extra-giuridiche di tipo contabile ed aziendale, tecniche che il corso si propone di approfondire, fornendo gli strumenti essenziali per una lettura critica dei dati presenti nel bilancio di esercizio, attraverso una impostazione pratica dell'attività formativa tramite la realizzazione di laboratori.

Caratteristiche del corso

Area: comune

Metodologia Il corso, tenuto conto dell'esigenza di offrire nozioni di economia aziendale, sarà essenzialmente pratico, dopo la spiegazione teorica di tutte le componenti del bilancio

Organizzazione Scuola superiore della Magistratura **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Centoquaranta (ottanta in presenza e sessanta da remoto) **Composizione della platea** Cinquanta magistrati con funzioni di giudice civile, cinquanta magistrati con funzioni di giudice penale, quaranta magistrati con funzioni requirenti **Postergazioni** Ammessi ai corsi P17044, P18053, P19019, P21011, P23018, P24047 **Sede e data** Napoli, Castel Capuano, 10 febbraio 2025 (apertura lavori ore 15.00) – 12 febbraio 2025 (chiusura lavori ore 13.00)

Cod. P25008

La presa in carico della persona fragile: un dialogo tra giurisdizioni su questioni di diritto socio-sanitario e socio-assistenziale

Il sistema della presa in carico delle persone fragili, con disabilità e anziane, è stato investito da alcune riforme epocali, che mettendo al centro la persona, con le sue necessità, aspettative e volontà, da indagare in concreto anche in presenza di limitazioni della capacità, aprono sfide interpretative che attraversano trasversalmente la magistratura ordinaria e amministrativa.

A seguito del PNRR, infatti, sono intervenute e stanno intervenendo in materia importanti novità: basti pensare alla c.d. legge delega sulla disabilità, la l. 22 dicembre 2021, n. 227 cui hanno fatto seguito diversi decreti attuativi (ultimo, solo in ordine di tempo, il d.lgs. 3 maggio 2024, n. 62), o alla legge delega per la riforma del sistema di assistenza agli anziani, la l. 23 marzo 2023, n. 33, in attuazione della quale, da ultimo, va richiamato il d.lgs. 15 marzo 2024, n. 29.

Si tratta di testi normativi che ridisegnano profondamente i rapporti tra obblighi privatistici e presa in carico di carattere pubblicistico, nonché, più in generale, tra le competenze dell'assistenza e quelle della sanità. Così, l'introduzione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, con la nozione di accomodamento ragionevole e del budget di progetto, richiedono di rinnovare stratificati orientamenti sui diritti finanziariamente condizionati. Le questioni che

intersecano i diritti fondamentali dell'individuo, al quale deve essere garantito quel nucleo indefettibile di garanzie idoneo a promuovere l'autorealizzazione della persona e il superamento di ogni condizione di esclusione sociale.

Tra le sfide economicamente più significative che gli enti locali, gli utenti, le famiglie, le case di cura si trovano ad affrontare nell'attuale contesto economico occupa senza dubbio un ruolo di primo piano quello dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate.

Non è un caso se il settore in oggetto, intersecando quello della compartecipazione alla spesa socio-sanitaria e socio-assistenziale dei Comuni e degli utenti (ma anche delle loro famiglie), rappresenti oggi uno dei principali terreni di scontro – innanzi ai giudici civili, amministrativi, costituzionali e, talvolta, anche penali – sul piano dell'attuazione dei diritti sociali: da un lato, infatti, viene in rilievo il bisogno di servizi a costi ragionevoli da parte delle persone con disabilità e, nelle situazioni più gravi, delle persone non autosufficienti, nonché delle loro famiglie; dall'altro, non possono trascurarsi le esigenze di bilancio delle amministrazioni coinvolte, nonché quelle delle strutture assistenziali.

A fronte del notevole incremento del contenzioso, il corso persegue l'obiettivo di effettuare una ricognizione completa della materia sociosanitaria e socio-assistenziale sul piano teorico e pratico, soffermandosi sull'applicazione giurisprudenziale di principi, non sempre chiari, che coinvolgono a vario titolo la giustizia civile e amministrativa, le cui decisioni, tuttavia, hanno un impatto socio-economico considerevole, riverberandosi sui diversi soggetti coinvolti nel sistema, con riferimento all'utente e ai suoi familiari, alla pubblica amministrazione (in particolare, Regioni e Comuni), alle strutture assistenziali, financo nei rapporti transfrontalieri.

Sarà dato uno sguardo anche alle questioni che si pongono, con riferimento alla cooperazione giudiziaria civile, secondo la proposta di Regolamento COM (2023) 280, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle misure e alla cooperazione in materia di protezione degli adulti, in corso di negoziazione, che intende disciplinare gli aspetti civili della protezione transfrontaliera degli adulti, atteso il numero crescente di adulti che necessitano (per ragioni varie, come l'età o altre situazioni) di sostegno per prendere decisioni, donde il sorgere di numerosi problemi cui devono far fronte adulti in situazioni transfrontaliere, dalla gestione di beni non solo immobiliari in un altro paese, all'assistenza medica programmata o di emergenza all'estero, o al trasferimento in un altro paese per vari motivi.

Il corso, promosso in collaborazione con il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, mira, pertanto, a esaminare i temi che concernono il sistema ordinamentale attuale, il rapporto tra cittadini e pubbliche amministrazioni, le misure di protezione nei confronti dei soggetti privi di autonomia ed il rapporto tra il cittadino e gli enti gestori delle strutture assistenziali (il contratto di ospitalità, la natura, il contratto a favore di terzo, la fideiussione, i profili di nullità e annullabilità, le clausole vessatorie, i rapporti con la disciplina consumeristica, la prescrizione, l'inadempimento e il "problema" delle dimissioni dell'ospite; la corretta ascrizione del costo di ricovero per i malati di Alzheimer ospitati in strutture sociosanitarie).

Caratteristiche del corso

Area: civile

Metodologia Il corso prevede relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi, con successivo dibattito, gruppi di lavoro e laboratori, per l'esame di materie specifiche e di casistiche, con discussione tra i partecipanti **Organizzazione** Scuola superiore della Magistratura in collaborazione con il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Centoventi (ottanta in presenza

e quaranta da remoto) **Composizione della platea** Magistrati che svolgono le funzioni civili
Postergazioni Nessuna **Sede e data** Scandicci, Villa di Castel Pulci, 12 febbraio 2025 (apertura lavori
ore 15.00) – 14 febbraio 2025 (chiusura lavori ore 13.00)

Cod. P25009

La gestione dei beni sequestrati alla criminalità organizzata dall'immissione in possesso all'acquisizione definitiva da parte dello Stato: profili penali e risvolti civilistici

Il corso si propone di ripercorrere ed approfondire le numerose tematiche connesse alla gestione dei beni sequestrati e confiscati, sia nel processo penale che in quello di prevenzione, nonché alle questioni di natura societaria e processuale civile implicate, dall'immissione in possesso all'acquisizione definitiva da parte dello Stato, ed oltre.

I beni, fra cui le partecipazioni sociali, possono essere posti nella titolarità dello Stato a seguito della confisca dei beni dei soci, divenuta definitiva dopo la condanna penale, con intestazione del bene o dell'intera partecipazione alla pubblica amministrazione.

La legislazione antimafia mira alla «sottrazione del bene al "circuito economico" di origine, per inserirlo in un altro, esente dai condizionamenti criminali che caratterizzavano il primo» (cfr. Corte cost. 19 ottobre 2012, n. 234; Corte cost. 23 febbraio 2012, n. 34; Corte cost. 8 ottobre 1996, n. 335, sulla ratio della disciplina).

Si tratta, all'evidenza, non di un'ipotesi di ordinario intervento dello Stato nell'economia, ma di una titolarità ope legis ed "imposta", nell'ambito delle misure di repressione della criminalità organizzata da profitto, le quali prevedono la confisca definitiva e la gestione dei beni da parte dell'ANBSC, "Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata". Invero, il legislatore ha ritenuto necessario un gestore nazionale e specializzato, munito di competenze professionali ed autonomia organizzativa, al fine della gestione efficiente del bene dinamico e non reputando sufficiente la gestione ordinaria propria di un patrimonio statico (come quella tipica dell'Agenzia del demanio).

Il corso intende indagare sulle funzioni di tale ente, istituito dal d.l. 4 febbraio 2010, n. 4, convertito con modificazioni dalla l. 31 marzo 2010, n. 50, che vanno dall'«ausilio» nella gestione dei beni, alla loro «gestione temporanea», sino alla «gestione definitiva», con il compito di curarne la destinazione finale (art. 110 d.lgs. n. 159 del 2011), a seconda delle diverse fasi che caratterizzano la situazione dei beni nell'ambito delle misure adottate dal giudice penale (sequestro preventivo, confisca che segua alla pronuncia di primo grado, confisca definitiva). Dovrà, quindi, anzitutto esaminarsi la natura, originaria o derivativa, dell'acquisto in capo allo Stato.

Inoltre, si esaminerà la particolare situazione della titolarità dei beni o delle partecipazioni sociali in capo allo Stato, il quale interviene non già quale soggetto imprenditore ai fini della intrapresa economica, ma con lo scopo di evitare la disgregazione del patrimonio aziendale per il tempo necessario a che si realizzi una delle destinazioni prefissate dal legislatore: ciò rende la proprietà dello Stato e la gestione dell'Agenzia differente dalla partecipazione dello Stato nell'economia con una holding pubblica.

Sul versante penale, particolare attenzione sarà dedicata alle problematiche connesse all'applicazione del titolo IV del d.lgs. n. 159/2011 ai sequestri penali, al fine di implementare prassi operative comuni tra Autorità Giudiziarie ed amministratori giudiziari.

Sul versante civile, molte le questioni di natura societaria e processuale che si pongono: ad esempio, in presenza dell'esercizio delle azioni di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci

della società, ai sensi degli artt. 2393 ss., 2407, 2476 c.c., le quali sono attratte alla sfera di giurisdizione ordinaria e con piena difesa in giudizio ad opera dell'Avvocatura dello Stato (Cass. n. 191/2022, principio enunciato nell'interesse della legge ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c.; Cass. n. 6068/2021), mentre per esse non opera la clausola compromissoria contenuta nello statuto della società oggetto della misura, clausola che resta inopponibile allo Stato (Cass. n. 6068/2021); il giudice di legittimità ha altresì affermato che l'Agenzia non può essere convenuta in giudizio per il pagamento dei debiti contratti nell'esercizio dell'attività di impresa (Cass. n. 3971/2024).

In tempi recenti il giudice penale, il giudice della prevenzione ed il giudice civile si sono trovati sempre più spesso ad affrontare complesse questioni relative alla messa a reddito dei beni, alla prosecuzione delle attività imprenditoriali, alla tutela dei diritti dei terzi, alla verifica dei crediti, ai rapporti con le procedure esecutive e concorsuali, alla destinazione dei beni confiscati, all'interlocuzione con gli amministratori giudiziari e con l'ANBSC, accompagnati da un'evoluzione giurisprudenziale e legislativa che ha segnato la progressiva "giurisdizionalizzazione" dell'intera attività gestoria.

Si considerino, tra i numerosi interventi legislativi, quelli che si sono succeduti nel tempo dopo il varo del codice delle misure di prevenzione del 2011, apportando ripetute modifiche dell'art. 104 disp. att. c.p.p., sino a quelle operate dal d.lgs. n. 14/2019 (codice della crisi di impresa).

Sarà ripercorsa la giurisprudenza sui rapporti tra sequestri preventivi funzionali alla confisca e fallimento, con analisi delle soluzioni "giudiziali" emerse sino all'entrata in vigore del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza che ha affermato il principio di prevalenza del sequestro preventivo finalizzato alle confische penali rispetto alla gestione concorsuale liquidatoria attraverso il rinvio al Titolo IV del Codice antimafia.

Si procederà all'esame dell'attuazione dei sequestri preventivi finalizzati alla confisca nella nuova disciplina dell'art. 104-bis disp. att. c.p.p., della disciplina della tutela dei terzi in buona fede, anche nelle ipotesi di cessione del credito (Cass., sez. I pen., n. 37108/2024) e delle disposizioni generali al procedimento di accertamento dei diritti dei terzi.

Si chiariranno anche i rapporti tra liquidazione giudiziale e misure cautelari, secondo il nuovo assetto in base all'antioriorità o posteriorità del vincolo penale, chiarendo le soluzioni escogitate per i procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore del nuovo assetto normativo.

Un complesso di disposizioni innovative che ha condotto alla teorizzazione di un vero e proprio statuto generale della gestione dei beni sottoposti a vincoli penali e di prevenzione e che continua a rappresentare un banco di prova impegnativo per interpreti ed operatori in un settore nevralgico per il contrasto della criminalità da profitto.

Caratteristiche del corso

Area: comune

Metodologia Nel corso, articolato su quattro sessioni, lo sviluppo dei singoli temi è affidato a relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica, con successivo dibattito, così da stimolare il confronto nella platea di magistrati, nonché con gruppi di lavoro/laboratori per l'esame di materie specifiche e di casistiche **Organizzazione** Scuola superiore della Magistratura **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Centoventi (ottanta in presenza e quaranta da remoto) **Composizione della platea** Venti magistrati con funzioni giudicanti civili, sessantacinque con funzioni giudicanti penali **Partecipanti c.d. fuori lista** Trentacinque amministratori giudiziari **Postergazioni** Ammessi ai corsi P22074 e P23034 **Sede e data** Scandicci, Villa di Castel Pulci, 17 febbraio 2025 (apertura lavori ore 15.00) – 19 febbraio 2025 (chiusura lavori ore 13.00)

Cod. P25010

La mediazione nel pianeta familiare ed il ruolo del giudice

Il corso intende procedere su un duplice percorso: per un verso, volto ad approfondire la conoscenza, da parte di giudici e avvocati, della mediazione familiare, come riconosciuta dalla c.d. riforma Cartabia, e del suo ruolo rispetto al contenzioso che involge le relazioni familiari; per altro verso, mirato ad offrire ai partecipanti una riflessione complessiva sul tema dei poteri del giudice in funzione di mediazione e conciliazione nella gestione dei procedimenti in cui sono coinvolte le persone, per questo inquadrando l'istituto della mediazione nel più ampio contesto delle modalità alternative di risoluzione delle controversie. Si intende altresì favorire il confronto fra le diverse voci coinvolte nel processo dalla mediazione familiare, anche per ragionare su alcune delle criticità, quali costi della mediazione, sfiducia per il sistema della negoziazione assistita, complessità della mediazione familiare transnazionale.

La mediazione familiare, nel senso polisemico che essa evoca, rappresenta uno strumento di sostegno della genitorialità e dell'interesse superiore del minore ed al contempo misura che l'ordinamento ha introdotto, destinata a favorire quella "cultura della mediazione in ambito familiare", alla quale fa cenno l'art. 3, lett. o), della legge.

Essa evoca, per un verso, gli ormai tradizionali ambiti della negoziazione assistita – art. 6 d.l. n. 132/2014, conv. nella l. n. 162/2014 (ove pure compare l'obbligo dei difensori di notificare le parti circa la possibilità di fare ricorso alla mediazione familiare di cui appresso si dirà) – e, per altro verso, l'art. 473-bis, n. 10 ed anche n. 14, c.p.c. riformato, secondo cui il giudice può, in ogni momento, informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare ed invitarle a rivolgersi a un mediatore, da loro scelto tra le persone iscritte nell'elenco formato ai sensi dell'art. 12-bis disp. att. c.p.c., per ricevere informazioni circa le finalità i contenuti e le modalità del percorso per valutare se intraprenderlo.

Accanto a questa forma di mediazione disciplinata dal d.m. n. 151/2023 – svolta dai mediatori che sono indicati nell'elenco costituito presso ciascun tribunale, per i quali è previsto un percorso formativo determinato a livello normativo – vi è l'ulteriore e diversa, ipotesi disciplinata dal n. 26 dell'art. 473-bis c.p.c.

Vi è, infine, il ruolo "di mediatore" svolto dal giudice, ove la figura del giudice nell'ambito della crisi familiare emerge in tutta la sua complessità, dovendo lo stesso dismettere l'abito del decisore ed indossare, invece, quello del mediatore-conciliatore quando appunto tenta la conciliazione. Con l'evidente particolarità che l'oggetto della mediazione del conflitto è rappresentato da diritti personalissimi, come detto, spesso facenti capo a soggetti particolarmente deboli.

L'incontro di studio intende misurarsi con le complessità di approccio al tema della mediazione da parte degli operatori del diritto – giudici, avvocati – visto che la mediazione familiare si muove su un terreno che non è prettamente giudiziario, ma è appunto ad esso alternativo, tanto più che è appunto il giudice ad invitare le parti alla mediazione quando c'è il loro consenso.

Per tali ragioni si intende favorire la conoscenza dell'istituto della mediazione, delle sue caratteristiche, di come operano i mediatori, di quale linguaggio sono portatori, di quali tecniche essi si avvalgono per gestire il conflitto e, ancora, di quale può essere il ruolo effettivo della mediazione nel contenzioso in materia familiare e/o minorile.

Dall'altro lato, gli approfondimenti tenderanno a favorire una conoscenza diffusa del tema della mediazione familiare, inteso nel senso ampio già illustrato, in modo da mettere a confronto le diverse esperienze realizzate anche sulla base di progetti formativi a livello di singoli Tribunali attraverso le

sinergie di diverse professionalità. Tutto questo in una prospettiva pluridisciplinare nella quale, anche attraverso il confronto con esperienze maturate in altri Paesi europei, gli operatori della giustizia possano cogliere le potenzialità della cultura della mediazione, non già unicamente proiettata in modo esclusivo sul profilo della riduzione/alleggerimento del contenzioso, pur vitale per l'intero sistema giustizia ma, al contempo, orientata a considerare la centralità della persona e della famiglia nella società e perciò stesso collegata alla rilevanza dei valori in gioco e all'esigenza di effettività ed efficacia delle misure che un Paese deve garantire e salvaguardare. Ciò nella consapevolezza, di recente espressa dalla Prima Presidente della Cassazione in occasione della inaugurazione dell'anno giudiziario 2024, che «il valore della mediazione non risiede soltanto nella sua capacità deflattiva, quanto piuttosto nella sua idoneità a realizzare la coesione sociale, a porre al centro la persona, prima ancora che la “parte”, a restituire agli individui l'opportunità di comprendere le ragioni del conflitto e di acquisirne la consapevolezza, a promuovere l'ascolto empatico dell'altro, a gestire relazioni efficaci attraverso il confronto». Tali principi non possono che rappresentare l'auspicio dell'intera magistratura, di merito e di legittimità, contenendo la giusta valorizzazione dei concetti di dignità e centralità delle persone fragili che, innervati nella Costituzione, meritano ogni sforzo cooperativo e collaborativo da parte di tutte le istituzioni e gli organi che hanno a cuore il valore della persona. E fra queste anche l'Autorità garante per l'infanzia, che ha giustamente sottolineato, facendosene promotore, la centralità della “cultura della mediazione familiare”.

Il tutto in una prospettiva complessiva rivolta, per un verso, a registrare prassi e indirizzi delle diverse sedi giudiziarie e, per altro verso, a disseminare non solo il formante giurisprudenziale nazionale e sovranazionale, ma anche i saperi extragiuridici coinvolti sui piani psicologico e sociologico.

Caratteristiche del corso

Area: civile

Metodologia Relazioni frontali, dialoghi e tavole rotonde, in sede centrale, con seguito presso le formazioni decentrate di Napoli, Roma, Milano e Palermo **Organizzazione** Scuola superiore della Magistratura con l'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Cento (settanta in presenza e trenta da remoto) **Composizione della platea** Ottantasei magistrati che esercitano funzioni civili, cinque giudici onorari e quattro magistrati da individuare all'interno delle formazioni decentrate di Napoli, Roma, Milano e Palermo **Partecipanti c.d. fuori lista** Cinque avvocati **Postergazioni** Ammessi ai P24042, P24046 **Sede e data** Scandicci, Villa di Castel Pulci, 19 febbraio 2025 (apertura lavori ore 15.00) – 21 febbraio 2025 (chiusura lavori ore 13.00)

Cod. P25011

Casi e questioni attuali di diritto condominiale

Il condominio negli edifici rappresenta una realtà complessa, non solo sotto il profilo sociale, ma anche dal punto di vista giuridico.

La stessa natura del condominio è, infatti, ancora oggetto di discussione, oscillandosi continuamente tra chi dà per scontato che, a seguito della riforma del 2012, esso abbia acquisito una embrionale forma di soggettività giuridica (cfr. Cass., sez. un., 18 settembre 2014, n. 19663) e chi, al contrario, ne discorre in termini di ente di mera gestione sfornito di personalità (cfr. Cass., sez. un., 19 aprile 2019, n. 10934). La questione è resa, poi, ancora più complessa dalla non perfetta

sovrapponibilità tra gli approdi della giurisprudenza civile e penale (a proposito, ad esempio, della individuazione di chi sia legittimato a proporre querela, ovvero a costituirsi parte civile, in ipotesi di comportamenti delittuosi che coinvolgano i beni comuni) e dai recenti interventi della C.G.U.E. la quale, chiamata a pronunciarsi sull'applicabilità, ai contratti conclusi dall'amministratore, della disciplina consumeristica, ha individuato delle soluzioni (C.G.U.E., 2 aprile 2020, causa C-329/19 e C.G.U.E., 27 ottobre 2022, C-485/21) che sembrano stridere sia con il dato positivo (cfr. l'art. 33 cod. consumo), sia con le considerazioni che sono, invece, alla base della soluzione offerta, al riguardo, dalla giurisprudenza nazionale (cfr. Cass. 23 maggio 2024, n. 14410 e Cass. 22 maggio 2015, n. 10679).

Le difficoltà ricostruttive non si fermano, però, a questo primo fronte di indagine.

La legge di riforma ha, infatti, riscritto l'art. 1129 c.c., in maniera sì radicale da attribuire al contratto che lega l'amministratore al condominio l'attributo della tipicità (Cass. 19 marzo 2021, n. 7874), con il conseguente superamento delle teorie – pure sviluppate con fortuna nel passato – del negozio o dell'ufficio di diritto privato assimilabile al mandato. Resta a questo punto da indagare, però, il nuovo statuto di diritti e doveri (e correlative responsabilità) dell'amministratore che, nonostante la vigenza ormai decennale della nuova disciplina, non sempre risulta chiaro né tiene conto, nelle soluzioni offerte nella pratica (sovente ripropositive di principi non più in linea con il dato positivo), del mutato quadro normativo: così è, ad esempio, per la necessità della forma scritta per la conclusione (o il rinnovo) del contratto, per la regolamentazione del rinnovo tacito alla prima scadenza, ovvero per la disciplina della prescrizione (da dovere probabilmente rivedere, una volta ricondotta la figura all'ambito delle professioni c.d. "non albizzate") ovvero, ancora, per la nuova regolamentazione della prorogatio (inclusa la dibattuta questione concernente la possibilità di revocare un amministratore che versi in tale stato) o, non ultima, per la possibilità, ora riconosciuta all'amministratore, di attivare e partecipare autonomamente al procedimento mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda, senza necessità di una previa delibera assembleare.

Non minori difficoltà ricostruttive si incontrano a proposito dell'uso delle parti comuni e private: se un'attenzione particolare sarà riservata alla tematica delle modificazioni, innovazioni e mutamento della destinazione d'uso dei beni comuni (istituto, quest'ultimo, che, introdotto dalla l. n. 220/2012, si colloca a metà strada tra le prime due e che, tuttavia, ancor oggi registra una scarsa applicazione pratica), saranno nondimeno oggetto di focus specifici i molteplici "usi esclusivi" presenti in ambito condominiale, nonché, da un lato, la destinazione ad uso condominiale di beni privati e, dall'altro, il divieto di destinazione, ad un determinato uso o finalità, di beni in proprietà individuale (con i connessi problemi di opponibilità delle relative clausole regolamentari, cfr. Cass. 14 ottobre 2022, n. 30302, Cass. 9 agosto 2022, n. 24526 e Cass. 17 ottobre 2023, n. 28779).

Di impatto non minore sul contenzioso (e, paradossalmente, non completamente risolte dalla l. n. 220/2012, se non, addirittura, da questa ulteriormente complicate) sono, ancora e tra le altre, le questioni in tema di recupero dei crediti nei confronti dei condomini inadempienti, da parte tanto dell'amministratore, quanto dei terzi – tematica oggetto di recente sistemazione da parte della Corte di cassazione (Cass. 17 febbraio 2023, n. 5043, Cass. 24 luglio 2023, n. 22116, Cass. 6 dicembre 2023, n. 34220 e Cass. 28 dicembre 2023, n. 36283) – di nullità ed annullabilità delle delibere (cfr. Cass., sez. un., 14 aprile 2021, n. 9839), di formazione, modifica e revisione delle tabelle millesimali e riparto delle spese, di rapporti tra amministratore e terzi creditori ai sensi dell'art. 63, comma 1, ult. periodo, disp. att. c.c., di responsabilità (civile e penale) dei condomini e dell'amministratore per danni conseguenti all'omessa manutenzione di parti comuni, di distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato e di rendicontazione preventiva, consuntiva ed infrannuale.

Caratteristiche del corso

Area: civile

Metodologia Relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi, con successivo dibattito e gruppi di lavoro/laboratori per l'esame di materie specifiche e di casistiche, con discussione tra i partecipanti **Organizzazione** Scuola superiore della Magistratura **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Centoventi (ottanta in presenza e quaranta da remoto) **Composizione della platea** Ottanta magistrati ordinari e quaranta magistrati onorari **Postergazioni** Ammessi ai corsi P21027, P22017, P24009 **Sede e data** Napoli, Castel Capuano, 19 febbraio 2025 (apertura lavori ore 15.00) – 21 febbraio 2025 (chiusura lavori ore 13.00)

Cod. P25012

I c.d. correttivi al Codice della crisi e dell'insolvenza: uno sguardo d'insieme, con i più recenti aggiornamenti di dottrina e giurisprudenza

Obiettivo del corso è approfondire la conoscenza delle questioni più complesse, ricorrenti ed attuali concernenti le recenti modifiche al codice della crisi e dell'insolvenza, di cui al d.lgs. n. 14 del 2019, il quale, in ragione dei numerosi rimaneggiamenti, palesa nuove tendenze e discipline, che occorre approfondire.

Il c.d. terzo "correttivo" al Codice della crisi e dell'insolvenza, dopo il primo decreto correttivo (d.lgs. n. 147/2020) ed il secondo (d.lgs. n. 83/2022) ha avuto lo scopo non solo di correggere alcuni difetti di coordinamento normativo, emersi a séguito dei precedenti interventi normativi, ma soprattutto – come si legge nella bozza di relazione di accompagnamento – quello di «venire incontro alle esigenze di chiarimento e di coordinamento sorte tra gli operatori della materia (giudici, professionisti e altre parti interessate) ma anche emendare quelle disposizioni in cui sono stati riscontrati errori materiali», nonché «migliorare la comprensione dei nuovi istituti» e «agevolare, in tal modo, l'effettività e l'efficienza del sistema di gestione della crisi e dell'insolvenza tenendo presente, in particolare, la prospettiva adottata dal legislatore europeo» con la direttiva UE 2019/1023 (c.d. direttiva Insolvency), cui si è già data attuazione con il d.lgs. n. 83/2022.

Tra i tanti punti interessati dal decreto legislativo, il corso si propone di illustrare, in uno sguardo d'insieme, i più importanti, fra i quali:

- *l'aggiornato accesso alla composizione negoziata;*
- *la definizione di consumatore e dei soggetti minori d'impresa; il piano di ristrutturazione del consumatore e le sue novità; l'esdebitazione; la liquidazione controllata;*
- *la prededucibilità dei crediti;*
- *il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione ("PRO");*
- *la c.d. transazione fiscale nella composizione negoziata, nel piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione e nel concordato dei gruppi di imprese, nonché la riforma della sua disciplina negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nel concordato preventivo, accanto alla introduzione del c.d. cram down fiscale anche nel concordato nella liquidazione giudiziale;*
- *il sistema delle misure protettive e cautelari;*
- *il procedimento unitario;*
- *il concordato minore;*
- *il concordato preventivo, con riguardo al ruolo del commissario giudiziale nel concordato in continuità aziendale, alle proposte concorrenti specie in continuità aziendale, alla definizione del valore di liquidazione, al "classamento" dei crediti derivanti da rapporti di fornitura delle PMI come*

definite a livello europeo, alla sistemazione della disciplina dei finanziamenti, alla ristrutturazione trasversale anche con riferimento alla nozione di “valore riservato ai soci”; la nuova disposizione sulla liquidazione nel concordato in continuità, le operazioni straordinarie nel concordato, le modifiche del piano nella fase esecutiva del concordato omologato, gli effetti dell’omologazione sull’assetto societario della debitrice;

- la disciplina della liquidazione coatta amministrativa.

Sarà dato conto, infine, dei più recenti aggiornamenti, normativi e giurisprudenziali, sui temi esposti.

Caratteristiche del corso

Area: civile

Metodologia *Il corso prevederà brevi relazioni frontali, sempre concepite in termini di presentazione dialogica dei temi, con successivo dibattito, gruppi di lavoro e laboratori, per l’esame di materie specifiche e di casistiche, con discussione tra i partecipanti, che appartengono tutti ad una comunità di idee* **Organizzazione** *Scuola superiore della Magistratura* **Durata** *Quattro sessioni* **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** *Centoventi (ottanta in presenza e quaranta da remoto)* **Composizione della platea** *Giudici delegati nelle procedure concorsuali* **Postergazioni** *Ammessi ai corsi P24026, P24033, P24056* **Sede e data** *Scandicci, Villa di Castel Pulci, 24 febbraio 2025 (apertura lavori ore 15.00) – 26 febbraio 2025 (chiusura lavori ore 13.00)*

Cod. P25013

Il punto sul processo di esecuzione forzata: le “parentesi” cognitive alla luce del principio di effettività

Il corso si propone di approfondire i recenti approdi della giurisprudenza di legittimità in materia di giudizio di esecuzione, che orientano verso un modello poliforme in cui la componente cognitiva, seppur in una logica di strumentalità, appare fortemente potenziata.

La Scuola reputa opportuno approfondire la possibile attenuazione del rigore di alcuni principi (autonomia, astrattezza e autosufficienza del titolo esecutivo) che hanno contraddistinto il processo esecutivo, quale mero strumento di attuazione del comando, rimasto inadempito, finalizzato a tradurre nella realtà materiale la regola sancita dal titolo esecutivo.

Invero, al fine di assicurare l’osservanza del principio di effettività della tutela, avente fondamento costituzionale nell’art. 24 Cost. e fondamento sovranazionale negli artt. 6 e 13 CEDU, negli ultimi tempi la giurisprudenza, sin dalle note pronunce delle Sezioni unite nn. 11066 e 11067 del 2012 in punto di integrazione giudiziale del titolo esecutivo da parte del G.E., appare favorevole ad ampliare le cc.dd. “parentesi cognitive” nell’ambito del processo di esecuzione.

Pertanto, nell’ambito di una generale rimodulazione dei poteri del giudice dell’esecuzione, si ammette la verifica della permanenza e persistenza del titolo esecutivo sotto il profilo dell’effettiva titolarità della posizione soggettiva in esso incorporata: aspetto che, in quanto riconducibile al novero degli elementi costitutivi del diritto azionato, è suscettibile di essere rilevato ex officio (Cass., sez. un., 16 febbraio 2016, n. 2951). Nell’ambito di tale generale problematica si inserisce il tema della prova della cessione “in blocco” ex art. 58 t.u.b., le cui disposizioni derogano all’ordinario schema codicistico della cessione di credito e sono ispirate ad un chiaro favor per la circolazione dei crediti.

I più estesi poteri cognitivi del giudice dell’esecuzione emergono anche con riferimento alla figura del titolo “complesso”, sia giudiziale sia stragiudiziale, sul quale ha già avuto modo di pronunciarsi la giurisprudenza, e che è rappresentato dal titolo esecutivo integrato da una pluralità

di elementi, esterni al titolo, che il giudice dell'esecuzione è chiamato ad accertare.

Il giudice dell'esecuzione è chiamato, poi, secondo il nuovo disposto della norma, novellata dalla Riforma Cartabia, alla determinazione delle misure coercitive ex art. 614-bis c.p.c., che ne sancisce l'applicabilità anche in sede esecutiva, nonché all'eventuale riduzione delle stesse su istanza di parte o, eventualmente, anche d'ufficio. Sul punto, il giudice di legittimità ha avuto modo di affermare che «nell'opposizione all'esecuzione promossa in forza di un'ordinanza ex art. 614-bis c.p.c. (nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149/2022) non è consentito dedurre la scarsa importanza dell'inadempimento o del ritardo nell'adempimento con l'effetto di ottenere una riduzione del "quantum" della misura coercitiva, risolvendosi altrimenti quest'ultima in un'inammissibile modificazione della portata precettiva del titolo esecutivo giudiziale, permessa unicamente nel processo di cognizione e attraverso il rituale esperimento dei mezzi di impugnazione» (Cass. 26 luglio 2023, n. 22714). Sulla possibilità di fissazione ex post di un limite quantitativo alla misura coercitiva non constano specifiche pronunce in termini, ma la questione è suscettibile di essere sottoposto all'attenzione dei giudici dell'esecuzione, tenuto conto, nell'ambito della giurisdizione amministrativa, l'arresto con cui l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sent. 9 maggio 2019, n. 7) ha ammesso che il giudice dell'ottemperanza possa, a causa dell'indeterminata progressività del criterio dettato, provvedere a fissare il tetto massimo della penalità, ogniqualvolta la progressione temporale ne abbia fatto emergere, a causa proprio della mancanza del tetto, la manifesta iniquità, facendo, primariamente, riferimento al danno da ritardo nell'esecuzione del giudicato.

Infine, un ulteriore margine cognitivo è stato riconosciuto al giudice dell'esecuzione da Cass., sez. un., 6 aprile 2023, n. 9479, che, in accoglimento del principio sancito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea con la pronuncia del 17 maggio 2022, ha sancito il potere del giudice dell'esecuzione di sospendere la vendita forzata, anche se il titolo esecutivo su cui essa si fonda sia passato in giudicato, qualora accerti la nullità delle clausole abusive contenute nel contratto tra professionista e consumatore.

Molti, quindi, i temi da trattare, fra i quali si indicano: l'attuale ambito del potere di cognizione del giudice nel processo esecutivo; la valutazione della titolarità soggettiva del titolo esecutivo; la cessione in blocco dei crediti ex art. 58 t.u.b.; l'applicazione dell'art. 614-bis c.p.c. da parte del giudice dell'esecuzione; l'accertamento della nullità delle clausole abusive da parte del giudice dell'esecuzione; lo stato della giurisprudenza in punto di opposizione all'esecuzione e di opposizione agli atti esecutivi; l'esecuzione dei provvedimenti cautelari.

Caratteristiche del corso

Area: civile

Metodologia Il corso prevederà relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi, con successivo dibattito, gruppi di lavoro e laboratori, per l'esame di materie specifiche e di casistiche, con discussione tra i partecipanti **Organizzazione** Scuola superiore della Magistratura **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Centoventi (ottanta in presenza e quaranta da remoto) **Composizione della platea** Magistrati ordinari con funzioni civili **Postergazioni** Ammessi ai corsi P21052 P22050, P23044, P24028 **Sede e data** Scandicci, Villa di Castel Pulci, 26 febbraio 2025 (apertura lavori ore 15.00) – 28 febbraio 2025 (chiusura lavori ore 13.00)

Cod. P25014

Le misure cautelari reali

L'importanza del sequestro e della confisca nell'aggressione ai patrimoni frutto di illecito arricchimento (c.d. contrasto patrimoniale), oggi indiscussa, si è affermata in tempi sorprendentemente recenti nel nostro ordinamento. Basti pensare che ancora nel codice di procedura penale adottato nel 1989 (d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447) il modello di sequestro era quello probatorio, cui il sequestro preventivo doveva uniformarsi quanto alle regole sull'attuazione e gestione dei beni (l'originaria stesura dell'art. 104 disp. att. c.p.p. prevedeva un rinvio all'art. 85 disp. att. c.p.p.), in una visione dell'istituto statica e nell'ottica del mero travolgimento dei diritti dell'indagato e dei terzi in ragione dell'esigenza pubblica di cautela.

Progressivamente la materia delle confische è stata interessata da un intenso sviluppo normativo e da un'estesa riflessione giurisprudenziale. In esito a tale quadro evolutivo non può che prendersi atto di alcune irrisolte incertezze qualificatorie che hanno tradizionalmente accompagnato tali misure patrimoniali. Le confische – con espressione sempre più spesso declinata al plurale – identificano, infatti, istituti di natura diversa, con differenti funzioni, alle quali corrispondono regimi diversificati, anche quanto a garanzie costituzionali e convenzionali. Per ciascuna di esse un peso dirimente appare riconnesso alla funzione che si associa all'ablazione: prevenzione, ripristino e riequilibrio, punizione. Il termine "confisca" nell'ordinamento italiano è associato a varie misure ablativo la cui natura si diversifica a seconda del contesto normativo in cui l'espressione viene utilizzata, come sottolineato in più occasioni dalla Corte costituzionale. Sull'argomento la Cassazione, parimenti, ha mostrato di muovere da una valutazione casistica, proprio tenendo conto della varietà di opinioni (dottrinarie, giurisprudenziali e di fonte sovranazionale) circa la natura - o le nature - della confisca, sempre che al nomen possa corrispondere davvero una figura unitaria o non piuttosto un caleidoscopio di istituti, ciascuno dei quali iscritto in un differenziato regime, fortemente condizionato dalla specifica natura della res da assoggettare alla misura, al reato cui la cosa pertiene, e, da ultimo ma non certo per ultimo, dagli esiti del processo in cui la confisca viene applicata (Cass. pen., sez. un., 27 marzo 2008, n. 26654, Fisia Italimpianti Spa e altri; Id., 26 giugno 2015, n. 31617, Lucci, Rv. 264436). Se si allarga lo sguardo alla pletora di figure di confisca presenti nel sistema (facoltative, obbligatorie, per equivalente, allargate, di prevenzione) il solo tratto unificante è riconoscibile nella loro portata ablativa di beni altrui in dipendenza della consumazione di un illecito, con espropriazione a favore dello Stato. Del resto, in linea con una forte responsabilizzazione del c.d. diritto giudiziale, scaturente dall'elaborazione delle Corti europee, la mancata previsione della pericolosità sociale del reo tra i presupposti della confisca, la trasposizione di alcuni riflessi di essa sulla pericolosità delle cose, che resta pur sempre concetto relazionale tra bene e reo, sino agli stessi confini della pertinenzialità della res rispetto al reato, utile a delineare l'oggetto dell'ablazione, sono aspetti per i quali, in presenza di un quadro normativo avaro di dettagli, è affidata all'interprete la definizione di vasti aspetti della disciplina; non escluso, il contenuto e la portata dell'oggetto della confisca. Situazione che origina non poche ragioni di tensione rispetto al principio di legalità in materia penale, almeno restando all'accezione tradizionale di esso. L'uso sempre più intenso della confisca come mezzo di lotta alla criminalità del profitto, sulla scia dello slogan per cui "il delitto non paga" è connotato della recente politica criminale in punto di misure di contrasto ai patrimoni illeciti. Numerosi stimoli europei (sulla scia la direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea) hanno offerto sostanza e conforto alle letture domestiche, non restate esenti da critiche in dottrina per le aree di tensione con principi costituzionali e convenzionali. Tra gli approdi più certi ci si può limitare a censire il fatto che il diritto moderno non registra un modello unico di confisca penale, ma

una pluralità di tipologie, distinte per l'oggetto, la disciplina e le finalità perseguite; la natura della confisca, poi, dipende dalla specifica disciplina e dalla natura dell'oggetto come insegna anche la sentenza n. 112/2019 della Corte costituzionale.

Il corso si propone di ripercorrere l'attuale sistema delle misure cautelari reali, anche attraverso un parallelo con le misure di prevenzione ed un'analisi delle principali differenze esistenti tra i due istituti. Saranno altresì affrontati i temi della progressiva adozione in tema di misure cautelari reali dei principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di misure cautelari personali (in primo luogo il c.d. fumus boni iuris), l'espansione del sequestro finalizzato alla confisca allargata, nonché le specifiche questioni generate dall'introduzione del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente e all'individuazione del profitto, nozione parimenti segnalata da una dilatazione ben riconoscibile. Ulteriori approfondimenti saranno riservati ad alcune ipotesi speciali di sequestro (usura, riciclaggio, reati tributari, illeciti amministrativi dipendenti da reato disciplinati dal d.lgs. n. 231 del 2001 ecc.). Infine, uno specifico focus sarà riservato alle regole dettate dalla giurisprudenza europea in tema di sequestro e confisca.

Caratteristiche del corso:

Area: penale

Metodologia Relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi, con successivo dibattito; gruppi di lavoro/laboratori per l'esame di materie specifiche e di casistiche, con discussione tra i partecipanti **Organizzazione** Scuola Superiore della Magistratura **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti/modalità di partecipazione** Centosessanta (ottanta in presenza e ottanta da remoto) **Composizione della platea** Settanta pubblici ministeri, settanta giudici penali, dieci magistrati onorari addetti a funzioni penali **Partecipanti c.d. fuori lista** Sei avvocati del libero foro, un avvocato dello Stato, tre magistrati militari **Postergazione** Ammessi al corso P22074 **Sede e data** Napoli, Castel Capuano, 26 febbraio 2025 (apertura lavori ore 15.00) – 28 febbraio 2025 (chiusura lavori ore 13.00)

Cod. P25015

I diritti delle persone, dei minori e delle famiglie fra disponibilità e indisponibilità: profili di diritto sostanziale e processuale

Scopo del corso è approfondire il tema del sempre più labile discrimine tra diritti disponibili e indisponibili in ambito familiare e la sua ricaduta sotto il profilo sostanziale e processuale.

Sotto il profilo patrimoniale, il corso si propone di tornare su alcuni temi "tradizionali" del diritto di famiglia, ma suscettibili di nuovi approfondimenti in rapporto all'evoluzione normativa e giurisprudenziale riguardante sia i regimi patrimoniali della famiglia, sia le modalità di definizione delle controversie patrimoniali tra coniugi in sede di separazione personale o (anche con riguardo agli uniti civili) di divorzio.

Il tema della disponibilità e indisponibilità dei diritti in ambito personale e familiare ha trovato nuovo vigore grazie alla c.d. Riforma Cartabia sul processo civile che, agli artt. 473-bis.19 e 473-bis.35 c.p.c., ha sancito la non applicabilità delle preclusioni e delle decadenze alle domande e ai mezzi di prova aventi ad oggetto diritti indisponibili, per i quali, pur in presenza di una solida base giurisprudenziale (cfr., ad esempio, Cass. n. 21178/2018), nondimeno manca una compiuta definizione normativa.

Le nuove norme processuali offrono l'occasione per cercare di individuare tali diritti attraverso il filo rosso che lega tra loro fattispecie eterogenee, pervase tutte dalla medesima ratio di tutela che,

se non si rappresenta come assoluta, tuttavia mostra significativi margini di sottrazione alla volontà (anche) del titolare.

I diritti indisponibili sono stati riferiti tradizionalmente a situazioni esistenziali diversificate e di carattere “personalissimo” non assoggettabili a meccanismi di rappresentanza (es. fine vita) o di negoziabilità, ricondotte ad un ambito di non cedibilità in senso lato (es. in tema di alimenti), di inderogabilità dei diritti (v. art. 160 c.c.) oppure all’alveo degli status (personae, civitatis, filiationis, coniugalis).

Nel tempo, l’evoluzione normativa, giurisprudenziale e dottrinale ha recepito il progresso scientifico e la mutata sensibilità sociale, rendendo sempre più sottile il confine tra diritti indisponibili e disponibili, con riferimento agli ambiti più vari della dimensione autodeterminativa: dagli atti di disposizione del corpo alle tecniche procreative, dagli accordi prematrimoniali ai patti di convivenza, sino allo scioglimento del vincolo matrimoniale senza ricorso al giudice.

La corretta interpretazione delle norme di diritto sostanziale tiene dunque conto di più piani di interesse, su cui il corso vuole indagare.

In chiave di disponibilità dei “diritti sul corpo”, il corso si soffermerà sulle questioni aperte in tema di fine-vita, sulla identità di genere e sulle forme di transizione sessuale e di intersessualità, anche alla luce della recente sentenza n. 143/2024 della Corte costituzionale; sulle molteplici forme di procreazione assistita e sulle “disposizioni corporali” inter vivos e mortis causa, fino ai nuovi confini dello human enhancement (trapianto d’utero, ectogenesi, selezioni e correzioni genetiche).

Quanto alla disponibilità dei diritti dei soggetti nella “crisi” del rapporto di coppia, il corso affronterà gli aspetti più attuali della privatizzazione delle soluzioni economiche (accordi prematrimoniali, a latere ed in corso di causa), anche rispetto ai nuovi ambiti della degiurisdizionalizzazione (negoiazione assistita e definizione in sede amministrativa), fino alla cumulabilità della domanda di separazione e divorzio (Cass. n. 28727/2023) come portato di questa evoluzione.

Per altro verso, e in necessaria continuità, il corso dedicherà attenzione anche ai diritti indisponibili dei soggetti vulnerabili, sia nel riflesso della crisi della coppia genitoriale, quanto agli accordi in materia di diritti personali e patrimoniali dei minori e dei figli maggiorenni non autosufficienti, sia al di fuori di essa, con riferimento al pregiudizio minorile.

L’indisponibilità dei diritti ha ricadute anche sotto il profilo processuale, perché genera un rito speciale accanto al rito “unificato” introdotto dalla Riforma Cartabia in materia di persone, minorenni e famiglie: il corso dedicherà un approfondimento, quindi, anche all’incidenza che i diritti indisponibili hanno sulle dinamiche processuali (quali: il sindacato del giudice circa gli accordi sul piano genitoriale; i poteri d’ufficio a tutela dei minori e nei procedimenti con allegazioni di violenza; le deroghe al principio della domanda e la disposizione d’ufficio di mezzi istruttori anche al di fuori dei tradizionali limiti di ammissibilità; la possibilità di disporre o ammettere prove atipiche o illecite; le preclusioni processuali tra limiti e aperture alle nuove domande e ai nuovi mezzi di prova).

Dovrà inoltre tenersi conto del c.d. “correttivo” al d.lgs. n. 149/2022 e delle eventuali modifiche che apporterà alle sue disposizioni, ove in grado di dare una soluzione diversa ai punti prospettati.

Non saranno, infine, trascurate le questioni che sorgono nell’applicazione di istituti tradizionali come la comunione legale e il fondo patrimoniale, nel cinquantesimo anniversario dell’entrata in vigore della riforma del 1975, la quale introdusse la comunione come regime legale: contrasti giurisprudenziali e difficoltà applicative si constatano, ad esempio, in tema di acquisti personali, in particolare sugli acquisti per donazione indiretta e sul contenuto della dichiarazione resa dal coniuge non acquirente ai sensi dell’art. 179, comma 2, c.c. Aspetti sui quali la giurisprudenza di legittimità ha assunto posizioni chiare (comunione de residuo, esecuzione forzata per obbligazioni personali del

coniuge) che non sempre trovano applicazioni coerenti nella giurisprudenza di merito.

Anche l'istituto del fondo patrimoniale ha subito notevoli modifiche per effetto dell'evoluzione della nozione di "bisogni della famiglia" e della giurisprudenza in punto di onere della prova in capo al coniuge debitore; al fondo patrimoniale e alla comunione convenzionale la prassi sembra preferire strumenti come il vincolo di destinazione e il trust. A sua volta, l'impresa familiare ha subito importanti modifiche da parte sia del legislatore sia della Corte costituzionale (sent. n. 148/2024).

La riforma processuale del 2022 ha riproposto la delicatezza dei trasferimenti patrimoniali in sede di separazione e divorzio, con particolare riferimento all'ipotesi del ricorso congiunto cumulativo e al problema dei rapporti tra le attribuzioni patrimoniali disposte nelle rispettive fasi che conducono allo scioglimento del vincolo patrimoniale e fondano obblighi di mantenimento nei confronti di uno dei coniugi o nei confronti dei figli. Ancora incerto è, invero, il confine tra trasferimento oneroso a titolo di mantenimento e attribuzione liberale, specie con riguardo al profilo della conseguente tutela dei creditori del coniuge disponente.

Per tali profili, il corso ha lo scopo, quindi, di analizzare la disciplina sostanziale, tenendo conto dell'evoluzione giurisprudenziale, sia quanto a principi oramai ribaditi dal giudice di legittimità, ma tuttora dibattuti in dottrina ovvero disattesi da una parte della giurisprudenza di merito; sia quanto alle questioni che ancora presentano margini di incertezza delle soluzioni offerte dalle pronunce edite. Ha altresì l'obiettivo di favorire il confronto sull'interpretazione delle norme e sull'applicazione delle prassi in ambito processuale, anche riguardo allo scioglimento della comunione e alla divisione dei beni comuni che venga disposta consensualmente in sede di ricorso per separazione consensuale o divorzio congiunto.

Caratteristiche del corso

Area: civile

Metodologia Brevi relazioni dialogiche di inquadramento della tematica con approfondimento dei temi in gruppi di lavoro, seguiti da una discussione in una tavola rotonda conclusiva **Organizzazione** Scuola superiore della Magistratura **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Centoventi (ottanta in presenza e quaranta da remoto) **Composizione della platea** Ottanta magistrati che svolgono le funzioni civili e quaranta magistrati requirenti **Postergazioni** Ammessi ai corsi T18010, P19003, T20011, T21006, P22045, T22006, T23004 **Sede e data** Scandicci, Villa di Castel Pulci, 3 marzo 2025 (apertura lavori ore 15.00) – 5 marzo 2025 (chiusura lavori ore 13.00)

Cod. P25016

Casi e questioni attuali in tema di compravendita e appalto

Compravendita ed appalto continuano a rappresentare un banco di prova importante per la speculazione giuridica, anche in considerazione della moltiplicazione dei "tipi" contrattuali che sono gemmati dalla originaria disciplina codicistica: vendita di beni di consumo, vendita di immobili da costruire, vendita internazionale di merci, rent to buy e buy to rent, oltre alle varie declinazioni in cui si presenta l'appalto pubblico ed alle problematiche connesse al subappalto consegnano al giurista un quadro complessivo in cui, per effetto delle peculiarità delle discipline di dettaglio, sarebbe forse più attuale discorrere di "compravendite" e di "appalti".

È, tuttavia, dalla disciplina codicistica di base che occorre muovere, imponendosi, anzitutto, una riflessione sugli elementi che – non sempre agevolmente – consentono di distinguere i due contratti e, conseguentemente, di ricondurre la fattispecie concreta all'uno piuttosto che all'altro tipo: le

diversità strutturali riverberano, infatti, i propri effetti sulla disciplina dei vizi, sul riparto dell'onere della relativa prova (cfr. Cass., sez. un., n. 11748/2019, Cass. n. 19146/2013) e sui conseguenti rimedi a disposizione dei contraenti (cfr., ad es., Cass. n. 21188/2022).

Non sempre, peraltro, è possibile operare una distinzione netta, frequenti essendo le ipotesi di contratti misti, rispetto ai quali l'indagine si sposta, piuttosto, sull'individuazione della disciplina da applicare in concreto (cfr. Cass. n. 17855/2023).

Sul versante della compravendita, un'attenzione particolare sarà, anzitutto, dedicata alla disciplina della vendita dei beni di consumo (cfr. Cass. n. 13148/2020) ed a quella relativa agli immobili da costruire (cfr. Cass. n. 497/2021, Cass. n. 19510/2020), in uno alle relative tutele "speciali"; saranno, inoltre, approfonditi il tema delle interferenze tra la normativa urbanistico-edilizia e gli atti di trasferimento della proprietà (cfr. Cass., Sez. Un., n. 8230/2019, Cass. n. 879/2018 e Cass. n. 27599/2023) e quello delle modalità di opponibilità della servitù costituita contestualmente alla vendita di un immobile, a favore di questo ed a carico di altro immobile di proprietà del venditore (cfr. Cass. n. 28694/2023, Cass. n. 16853/2019).

Un focus sarà, poi, dedicato alle tematiche più attuali – di carattere sostanziale e processuale – in tema di contratto preliminare ed alla disciplina della mediazione immobiliare.

Quanto all'appalto, muovendo dalla definizione dell'oggetto del contratto e dalla sua distinzione rispetto a figure affini (diverse dalla compravendita), vanno anzitutto individuate le responsabilità dell'appaltatore, in un confronto fra la disciplina dell'appalto d'opera e quella della somministrazione (sulla differenza tra i due contratti cfr. Cass. n. 18179/2019), alla quale si fa rimando dal codice, per regolare l'appalto di servizi.

Una particolare attenzione sarà inoltre rivolta alla perimetrazione delle responsabilità delle figure professionali (direttore dei lavori e progettista) che intersecano la propria attività con quella dell'appaltatore (cfr. Cass. n. 13157/2024, Cass. n. 18839/2023), ai diritti-doveri del committente (ius variandi, diritto di verifica e controllo, pagamento del prezzo), al rischio che connota la posizione dell'appaltatore-imprenditore per fatto degli ausiliari e, simmetricamente, agli eventuali limiti delle sue responsabilità in caso di subappalto, anche autorizzato.

I focus saranno incentrati sul rapporto tra appalto e subappalto (con una particolare attenzione al tema del subappalto non autorizzato, pubblico e privato), sulla responsabilità dell'appaltatore ex art. 1669 c.c. (cfr. Cass., sez. un., n. 2284/2014), invocabile anche in ipotesi di ristrutturazione edilizia (Cass., sez. un., n. 7756/2017) e, a determinate condizioni, perfino nei confronti del venditore (cfr. Cass. n. 23470/2023) ed ai profili di interesse, per il G.O., relativamente agli appalti (cfr. Cass., sez. un., n. 25427/2023) ed ai subappalti (Cass., sez. un., n. 32148/2022) pubblici.

Caratteristiche del corso

Area: civile

Metodologia Relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi, con successivo dibattito e gruppi di lavoro/laboratori per l'esame di materie specifiche e di casistiche, con discussione tra i partecipanti **Organizzazione** Scuola superiore della Magistratura **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Ottanta in presenza **Composizione della platea** Sessantacinque magistrati ordinari, quindici magistrati onorari **Postergazioni** Nessuna **Sede e data** Napoli, Castel Capuano, 3 marzo 2025 (apertura lavori ore 15.00) – 5 marzo 2025 (chiusura lavori ore 13.00)

Cod. P25017

Vizio di mente, imputabilità, pericolosità sociale e rimedi

Il corso è finalizzato all'analisi ed all'approfondimento delle questioni più rilevanti in tema di incidenza della malattia psichiatrica sul reato e sul processo penale, indagando altresì sugli aspetti risarcitori collegati alla violazione dei diritti fondamentali del detenuto affetto da malattia psichiatrica anche alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (da ultimo, Corte EDU, 24 gennaio 2022, SY c. Italia, ric. n. 11971/20) e delle successive misure adottate dallo Stato italiano in seno al procedimento di esecuzione della sentenza da parte del Comitato dei Ministri.

Si intende, quindi, offrire un punto di riflessione rispetto a diversi bisogni formativi che richiedono l'apertura della formazione dei magistrati alla conoscenza di saperi non giuridici, in modo da rendere più facilmente accessibile e conoscibile il quadro normativo complessivo e di dettaglio in un settore che caratterizzato da un processo spinto di delegificazione, nonché alla forte multidisciplinarietà, in modo da favorire un approccio avvertito e consapevole da parte del magistratura e dell'avvocatura nella relazione con la scienza psichiatrica e con modelli strutturati di collaborazione con i servizi territoriali.

Si partirà dall'accertamento della capacità di intendere e di volere alla luce delle Sezioni unite Raso (Cass. pen., sez. un., 25 gennaio 2005, n. 9163), sia in relazione ai profili tecnico-giuridici, che a quelli psichiatrico-forensi, attraverso la descrizione degli stati psicopatologici statisticamente più ricorrenti e l'analisi delle criticità generali, anche con riferimento alla tematica dei disturbi di personalità, dell'affettività e degli stati emotivi e passionali.

Si intende così favorire una riflessione, da condurre anche attraverso il confronto con esperti psichiatri forensi, sul ruolo del giudice e del pubblico ministero di fronte alla scienza psichiatrica, in relazione ad alcuni snodi delicati della gestione del caso rappresentati dalla scelta dell'esperto, dalla formulazione del quesito e dalle prassi sul punto formatesi.

Si svilupperà, al contempo, il tema della pericolosità sociale e del suo accertamento, anche alla luce della l. n. 81/2014, approfondendo la nuova nozione di pericolosità sociale psichiatrica e la relazione tra pericolosità sociale e malattia mentale.

Uno specifico focus sarà poi dedicato alle misure di sicurezza sanitarie, con specifico riferimento ai principi ispiratori della riforma, alle problematiche in materia di scelta della misura e di elaborazione del progetto terapeutico riabilitativo individualizzante e di collaborazione con i servizi territoriali. Le Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza Detentive (R.E.M.S.) hanno sostituito da alcuni anni ormai gli ospedali psichiatrici giudiziari e le case di cura e di custodia, ma pongono problemi gestionali e organizzativi, a principiari da una scarsità di strutture a fronte dei potenziali destinatari, con ripercussioni sulle condizioni degli autori di reato socialmente pericolosi che, trovandosi in lista d'attesa, sono detenuti in carcere in attesa di collocamento presso R.E.M.S.; inoltre, si pone il più generale tema dei rapporti tra servizi sanitari ed esecuzione penale. Alla luce di un quadro problematico così articolato e complesso, che coinvolge la tutela di diritti fondamentali e pone il problema dei servizi sanitari in carcere, della funzionalità effettiva delle R.E.M.S., dei limiti al rinvio dell'esecuzione della pena e del ricorso a misure alternative alla detenzione per ragioni di salute, il corso si propone di condurre l'indagine su norme e prassi nell'esecuzione delle misure di sicurezza sanitaria, cui seguirà l'esame del delicato tema dei rimedi civilistici in caso di violazione dei diritti fondamentali delle persone detenute.

Ulteriori approfondimenti dovranno riservarsi alle buone prassi nel trattamento dell'autore di reato affetto da patologia psichiatrica socialmente pericoloso, alla gestione delle liste d'attesa nelle R.E.M.S. e la sentenza Corte costituzionale n. 22/2022. Anche in specifici gruppi di lavoro andranno esaminate le questioni sull'accordo Stato-Regioni, sugli strumenti operativi per l'applicazione e la

gestione della misura di sicurezza sanitaria e la collaborazione fra i servizi territoriali e la magistratura.

Caratteristiche del corso

Area: comune

Metodologia Relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi, con successivo dibattito; gruppi di lavoro/laboratori per l'esame di materie specifiche, di casistica e delle esperienze nei vari distretti, con confronto e discussione tra i partecipanti anche in funzione della diffusione delle buone prassi, protocolli e accordi siglati dagli uffici giudiziari **Organizzazione** Scuola Superiore della Magistratura in collaborazione con Società Italiana Psichiatria Forense **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Centoquaranta (ottanta in presenza e sessanta da remoto) **Composizione della platea** Dieci magistrati giudicanti con funzioni civili, quaranta con funzioni giudicanti penali, venti con funzioni requirenti, quaranta magistrati di sorveglianza **Partecipanti c.d. fuori lista** Cinque avvocati dello Stato, quindici avvocati del libero foro, dieci medici psichiatri **Postergazioni** Ammessi al corso P24011 **Sede e data** Scandicci, Villa di Castel Pulci, 5 marzo 2025 (apertura lavori ore 15.00) – 7 marzo 2025 (chiusura lavori ore 13.00)

Cod. P25018

Simulazione e frode alla legge nel contratto di lavoro

Obiettivo del corso è approfondire la conoscenza delle questioni più complesse, ricorrenti ed attuali concernenti le clausole che – si atteggino come una o l'altra di quelle che i contraenti vogliono escogitare, sovente nell'intento delle imprese di attrarre risorse o di assicurarsi la continuità della prestazione di lavoro mediante l'offerta di adeguati trattamenti economici – finiscano, in realtà, per dissimulare la vera causa dell'accordo, pur quando, come è frequente, il compenso abbia invece a tutti gli effetti la natura di superminimo, con le relative (ed eluse) conseguenze di disciplina.

Nel diritto del lavoro, l'esistenza degli interessi generali e la necessità di tutela del contraente debole restringono notevolmente l'ambito dell'autonomia negoziale privata.

Ne è espressione il principio generale dell'art. 2077, comma 2, c.c., secondo cui l'accordo individuale non può determinare un trattamento peggiorativo rispetto al contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro.

Peraltro, in un momento in cui il dibattito attorno alla necessità del ricorso al metodo civilistico come strumento ermeneutico del diritto del lavoro assume una rinnovata centralità, si impone particolare attenzione al giudizio di meritevolezza di cui all'art. 1322 c.c., quanto al giudizio sull'esplicazione del potere di creazione di nuove clausole contrattuali. Particolarmente proficua si prospetta, altresì, l'applicazione della disciplina generale in tema di frode alla legge e di simulazione dei patti negoziali.

Il corso intende indagare le tipologie di clausole individuali, più diffuse nella prassi, pattuite dai contraenti nei singoli contratti di lavoro, con le quali le parti regolano i loro particolari interessi. Infatti, accanto alle ordinarie politiche retributive, l'intento delle imprese di attrarre risorse o di assicurarsi la continuità della prestazione di lavoro mediante l'offerta di adeguati trattamenti economici – il c.d. "investimento in capitale umano" – ha condotto alla creazione di svariati strumenti negoziali individuali.

Occorre, dunque, valutare i limiti di liceità di tali clausole derogatorie, i casi più frequenti di simulazione e di frode alla legge, nonché i tentativi, all'inverso, del datore di lavoro di vanificarle

arbitrariamente ex post.

In ragione dell'atipicità di tali clausole rispetto agli accordi collettivi, il giudice è chiamato ad indagare con particolare attenzione la sostanza, o "causa concreta", dell'operazione, ossia il regolamento degli interessi che davvero le parti abbiano inteso realizzare e sul quale si sia formato il consenso.

Tutti i criteri di interpretazione del patto devono all'uopo concorrere: in particolare, il criterio letterale, del comportamento delle parti anche successivo e l'interpretazione complessiva delle clausole, dalla Cassazione ritenuta particolarmente rilevante, nonché il canone fondamentale della buona fede.

La nozione di "causa concreta", accolta ormai dalla Cassazione, ha raggiunto una importanza centrale negli accordi tra privati: la "realtà viva" ed individuale del contratto ha riconquistato importanza, permettendo agli interessi rilevanti di entrare nel contratto, cosicché l'intero regolamento descrive l'operazione negoziale realizzata come unitaria.

Ciò anche per evitare – come spesso accade dall'esame dei repertori giurisprudenziali – che talune clausole pattizie, grazie alla loro configurazione apparente ed equivoca, nascondano l'autentica natura dell'accordo, nonché di alimentare la tendenza datoriale a sciogliersi dai vincoli assunti, ora accampando un inesistente diritto di recesso unilaterale ad nutum (Cass., sez. lav., 17 gennaio 2024, n. 1842, ha ribadito che solo la previsione convenzionale del diritto di recesso lo legittima; Cass., sez. lav., 7 marzo 2002, n. 3296, ha esemplarmente chiarito la pretesa contrarietà dell'ordinamento ai vincoli perpetui riguarda il contratto collettivo di lavoro, non certamente quello individuale; ed ancora Cass., sez. lav., 30 gennaio 2023, n. 30090, Cass., sez. lav., 30 settembre 2022, n. 28550), ora eccependo in modo pretestuoso la nullità nell'equivoco della non determinabilità: in tutti i casi, con abuso della posizione di potere del datore di lavoro, quale species del genus dell'abuso del diritto, condotta contraria alla buona fede e correttezza negoziale.

Tra le varie tipologie di clausole, potranno essere indagati, anche per svelarne la possibile simulazione e frode alla legge:

a) gli accordi retributivi individuali: anzitutto, saranno oggetto di studio i c.d. bonus individuali o "superminimi", la loro natura e il loro regime giuridico (inclusione nella retribuzione globale di fatto, non riducibilità unilaterale da parte del datore di lavoro, possibilità solo per il lavoratore di rinunciarvi, principio dell'assorbimento e sua esclusione convenzionale); la forfetizzazione degli straordinari e le questioni implicate; la rinuncia all'incidenza dell'anzianità maturata ad una certa data del rapporto di lavoro; il patto intertemporale di conservazione del trattamento più favorevole, in caso di successione di contratti collettivi;

b) i patti incidenti sulla c.d. stabilità del rapporto di lavoro: la clausola del contratto individuale che fissi una durata del patto di prova maggiore di quella stabilita dalla contrattazione collettiva); il patto di durata minima garantita del contratto; il "patto di stabilità" convenzionale; il patto di ricostituzione del rapporto di lavoro; il patto di prolungamento del preavviso e la rilevanza ai fini del calcolo del TFR; il patto di riconoscimento di un'anzianità di servizio convenzionale al fine di assicurare un'indennità maggiore di quella prevista a tutele crescenti in funzione della durata del rapporto di lavoro; la cessione del contratto individuale di lavoro infragruppo e nel trasferimento d'azienda; le c.d. clausole paracadute o di "buonauscita";

c) il patto di non concorrenza e i suoi requisiti di validità, analizzando vicende concrete quali: la pattuizione della clausola che stabilisce la corresponsione del compenso con cadenza periodica, in via anticipata rispetto al momento in cui l'accordo inizierebbe a produrre effetti, indagando la ragione concreta del pagamento del compenso prima dell'esecuzione della prestazione di non facere, quindi con la singolare previsione della cessazione del compenso proprio al momento della

risoluzione del rapporto di lavoro; la liceità o no della determinazione del corrispettivo del patto in ragione di una misura corrisposta periodicamente nel corso del rapporto senza fissazione di un minimo garantito; la previsione della risoluzione del patto di non concorrenza rimessa all'arbitrio del datore di lavoro; il diritto al compenso esposto all'unilaterale esercizio dello ius variandi del datore; la determinatezza del compenso, laddove la clausola preveda che il datore cessi di pagare il corrispettivo in caso di assegnazione a mansioni diverse, ma con perdurante vincolo per il dipendente discendente dal patto ancor dopo il mutamento di mansioni.

Più in generale, si dovrà riflettere sulla frequenza di clausole che – si atteggiino come una o l'altra di quelle sopra menzionate – servano in realtà a dissimulare la vera causa del patto, pur quando, come è frequente, il compenso del patto abbia invece a tutti gli effetti la natura di superminimo, con tutte le conseguenze di disciplina.

Infine, si potranno approfondire tutti i necessari profili del diritto normativo e giurisprudenziale dell'Unione europea, delle più corrette tecniche di redazione dei provvedimenti giudiziari e del possibile uso degli strumenti di A.I. nella materia.

Caratteristiche del corso

Area: civile

Metodologia *Il corso prevederà una sessione dedicata a relazioni frontali alla quale seguirà la formazione di sottogruppi di lavoro, esternazione di dubbi e domande, relazione in forma plenaria dei risultati* **Organizzazione** *Scuola superiore della Magistratura* **Durata** *Quattro sessioni* **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** *Centocinquantotto (ottanta in presenza e quaranta da remoto)* **Composizione della platea** *Centocinquantotto magistrati di merito e di legittimità con funzioni di giudice del lavoro* **Partecipanti c.d. fuori lista** *Otto avvocati del libero foro, due magistrati della Repubblica di San Marino* **Postergazioni** *Nessuna* **Sede e data** *Napoli, Castel Capuano, 5 marzo 2025 (apertura lavori ore 15.00) – 7 marzo 2025 (chiusura lavori ore 13.00)*

Cod. P25019

Diritto dell'immigrazione: le procedure accelerate - Corso Avanzato

Il corso ha l'obiettivo di far conseguire una formazione avanzata ai magistrati che trattano il diritto della immigrazione quali componenti della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea in tema di esame della domanda di protezione internazionale con procedura amministrativa accelerata, nei casi previsti dall'art. 28-bis d.lgs. n. 25 del 2008, con particolare focus sulla provenienza del richiedente asilo da un "paese sicuro".

Nella prima sessione sarà riassunto il quadro giuridico della materia, principalmente disciplinato dall'art. 28-bis d.lgs. n. 25/2008, letto alla luce della corrispondente disciplina dettata dalla direttiva UE n. 33/2013 (c.d. direttiva procedure), con particolare riferimento ai termini previsti per tali procedure nella fase amministrativa ed alle principali conseguenze procedurali ove essi vengano superati.

Verrà inoltre esaminata la nozione di "paese sicuro", come declinata dalla legislazione nazionale nonché alla luce della più recente giurisprudenza di merito, di legittimità e della Corte di giustizia, quale presupposto per l'applicazione della procedura accelerata, anche di frontiera, e verranno enucleate le categorie di richiedenti asilo esclusi dalla procedura accelerata in quanto vulnerabili.

Nelle ulteriori sessioni saranno quindi approfonditi temi specifici, quali: la scansione delle fasi della procedura amministrativa e la decorrenza dei termini previsti dall'art. 28-bis cit., il superamento dei termini nel caso previsto dal comma 5 del medesimo art. 28-bis, i principi interpretativi fissati da Cass., sez. un, n. 11399 del 2024 a seguito di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c., le zone di frontiera o di transito e lo status di persona respinta alla frontiera o non formalmente autorizzata a fare ingresso nell'area Shengen, la manifesta infondatezza quale presupposto per l'applicazione della procedura accelerata alla luce dei corrispondenti principi della c.d. direttiva procedure, la domanda presentata dal richiedente asilo che proviene da paese di origine designato "sicuro" ai sensi dell'art. 2-bis d.lgs. n. 25/2008, la clausola condizionale contenuta nel comma 5 dell'art. 2-bis, l'invocazione dei gravi motivi previsti dal comma 5 dell'art. 2-bis in fase amministrativa o con il ricorso giurisdizionale.

Una sessione sarà dedicata allo studio laboratoriale di uno o più casi condivisi con i partecipanti prima dello svolgimento del corso, mediante la loro suddivisione in gruppi ristretti guidati da un coordinatore e report finale in sede plenaria, con lo scopo di dare applicazione pratica delle nozioni teoriche, con particolare approfondimento delle problematiche che possono sorgere in caso di esame della domanda con procedura amministrativa accelerata e di quelle relative alla nozione di "paese sicuro".

Un approfondimento sarà infine dedicato all'esperienza applicativa del cosiddetto "Protocollo Italia/Albania", nonché alla presentazione dei contenuti del nuovo Patto UE su migrazione e asilo.

Caratteristiche del corso

Area: civile

Metodologia *La metodologia prevede lo svolgimento del corso, in parte in presenza, ma anche on line, e vede partecipanti che, in quanto esperti, non necessitano di specifiche sessioni preparatorie; prima dell'avvio degli incontri saranno distribuiti materiali di studio utili a inquadrare le questioni giuridiche, nonché casi pratici che saranno oggetto di approfondimento durante i laboratori; il corso sarà articolato in quattro sessioni con partecipazione estesa anche agli avvocati dello Stato stante la necessità di formazione comune, essendo gli stessi coinvolti nel procedimento impugnatorio in Corte di cassazione* **Organizzazione** *Scuola superiore della Magistratura* **Durata** *Quattro sessioni* **Numero complessivo dei partecipanti** *Centodieci (ottanta in presenza e trenta da remoto)* **Composizione della platea e modalità di partecipazione** *Novanta magistrati di merito, cinque magistrati di legittimità* **Partecipanti c.d. fuori lista** *Dieci componenti delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, cinque avvocati dello Stato* **Postergazioni** *Ammessi ai corsi FFPF 20004, P21042, P22009, FFPF22026* **Sede e data** *Scandicci, Villa di Castel Pulci, 10 marzo 2025 (apertura lavori ore 15.00) – 12 marzo 2025 (chiusura lavori ore 13.00)*

Cod. P25020

Il contrasto alla criminalità organizzata tra diritto penale, processo ed esecuzione (corso Falcone)

La fenomenologia della criminalità organizzata, nelle molteplici forme, ha indotto il legislatore penale a prevedere un corpus di norme di carattere sostanziale e procedurali che aprono a eccezioni o regole peculiari per adattare la complessità di questo tipo di procedimenti alla realtà delle indagini e del processo. La necessità di trattazione unitaria di fenomeni criminali complessi ed articolati, in più occasioni, si è scontrata con un modello di procedimento penale pensato per la definizione di

singole condotte di reato e che, almeno nelle intenzioni, avrebbe dovuto abbinare la certezza del diritto con la rapida trattazione del processo; per contro, la consapevolezza di dover fornire una adeguata risposta sanzionatoria e processuale a fenomeni associativi criminali che coinvolgono centinaia di persone ha imposto l'adeguamento del processo tradizionale con introduzione, ad esempio, di previsioni derogatorie ai termini di indagine ed a quelli processuali. Per altro verso, l'eccezionale situazione di allarme sociale provocato dalle tradizionali organizzazioni criminali e più di recente da fenomeni associativi di origine esogena ha indotto a rimodulare alcuni degli strumenti di indagine più importanti per aumentarne l'efficacia: sono conseguentemente stati previsti standard diversi da quelli ordinari per eseguire operazioni di intercettazione telefonica ed ambientale (nonché, più di recente, di captazione informatica) e per l'adozione di misure cautelari personali.

Dall'insieme degli interventi di innesto sulle regole del codice di procedura penale di cui si è detto è di fatto derivato un corpus di regole per i procedimenti per reati di criminalità organizzata tali da indurre molti osservatori a ritenere che oggi il nostro processo sia dotato di un "doppio binario". Le leve dello scambio di questo immaginario snodo ferroviario sono in massima parte affidate alla magistratura inquirente, che nel momento dell'iscrizione di una notizia di reato ha la facoltà, connotando il fatto su cui indagare delle caratteristiche di (potenziale) reato di criminalità organizzata, di indirizzare il treno delle indagini sul particolare binario anzidetto e dotarsi degli strumenti particolari che la legge gli consente.

Il corso vuole essere un'occasione di formazione e di riflessione sulle opportunità e le eventuali criticità di questa tipologia di procedimento penale, senza trascurare gli aspetti sostanziali e quelli esecutivi, divenuti di strettissima attualità a causa del recente dibattito riaccessosi sia in dottrina che in giurisprudenza sull'ergastolo ostativo. Saranno esaminate, tra le altre, le regole per l'iscrizione di un procedimento per reati di criminalità organizzata e le norme previste in tema di termini di indagine e di proroga, anche alla luce della riforma Cartabia; la competenza distrettuale e le sue declinazioni nonché il ruolo della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, le norme previste per le intercettazioni e il captatore informatico e quelle per l'adozione di una misura cautelare personale ed approfondite le ulteriori differenze riscontrabili in fase di indagine preliminare. Inoltre, saranno affrontate le peculiarità del dibattimento nei reati di criminalità organizzata, a partire dalla rilevantissima norma (art. 190-bis c.p.p.) in tema di ripetibilità della prova e ai suoi riflessi sulla tenuta del sistema accusatorio. Infine, saranno affrontati i delicati ed attualissimi temi dell'esecuzione della pena per i condannati per i reati in esame disciplinati dall'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario.

Caratteristiche del corso:

Area: penale

Metodologia A fianco di relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi e seguite da dibattito, saranno di norma previsti lavori tra gruppi ristretti di partecipanti con esame di casistica; tavola rotonda **Organizzazione** Scuola superiore della magistratura **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Centoquaranta (ottanta in presenza e sessanta da remoto) **Composizione della platea** Centoventi magistrati ordinari con funzioni penali, di cui sessanta requirenti **Partecipanti c.d. fuori lista** Dieci avvocati del libero foro, cinque magistrati militari, due magistrati di San Marino, tre avvocati dello Stato **Postergazioni** Ammessi al corso P24015 **Sede e data** Napoli, Castel Capuano, 10 marzo 2025 (apertura lavori ore 15.00) – 12 marzo 2025 (chiusura lavori ore 13.00)

Cod. P25021

Catene degli appalti e tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

Il corso mira ad indagare le varie problematiche connesse alla salute e alla sicurezza dei lavoratori coinvolti negli appalti considerando, da un lato, la distinzione tra i rischi interferenziali e i rischi specifici, con ciò che ne consegue in ordine alle responsabilità datoriali rispettivamente del datore di lavoro committente e dei datori di lavoro appaltatori e subappaltatori, e analizzando, da un altro lato, le tecniche e gli strumenti mediante cui rendere maggiormente effettivi i sistemi di prevenzione aziendale a fronte della disarticolazione del ciclo produttivo.

La perdurante e spesso drammatica attualità del fenomeno degli infortuni sul lavoro appare sempre più spesso legata alle peculiari modalità mediante cui le imprese organizzano la produzione e, in particolare, alla crescente frammentazione dei cicli produttivi, come si verifica nelle catene degli appalti.

Se, come da tempo è ormai acclarato, la fonte dei rischi per la salute e la sicurezza delle persone che lavorano si annida nelle modalità con cui il loro datore di lavoro ne organizza la prestazione, dal coinvolgimento di imprese appaltatrici e subappaltatrici, oltre ai rischi specifici connessi alle attività che vi si svolgono, emergono altri rischi. Infatti, specialmente quando l'appalto o il subappalto si inserisce nello stesso ciclo produttivo "interno" dell'impresa committente, sia i lavoratori dell'impresa committente sia quelli delle imprese appaltatrici e subappaltatrici risultano esposti anche ai rischi derivanti dalle interferenze tra le attività delle varie imprese coinvolte nell'appalto.

Il corso mira pertanto ad indagare le varie problematiche connesse alla salute e alla sicurezza dei lavoratori coinvolti negli appalti considerando, da un lato, la distinzione tra i rischi interferenziali e i rischi specifici, con ciò che ne consegue in ordine alle responsabilità datoriali rispettivamente del datore di lavoro committente e dei datori di lavoro appaltatori e subappaltatori, e analizzando, da un altro lato, le tecniche e gli strumenti mediante cui rendere maggiormente effettivi i sistemi di prevenzione aziendale a fronte della disarticolazione del ciclo produttivo.

L'inestricabile intreccio tra i profili penalistici e quelli lavoristici ed il fatto che i principi fondamentali della materia emergono sia nei procedimenti penali sia in quelli civili relativi alle richieste del danno differenziale o alle azioni di regresso, inducono a proporre che al corso partecipino contemporaneamente magistrati penalisti e lavoristici.

Al fine di contestualizzare adeguatamente i vari profili degli obblighi e delle connesse responsabilità datoriali, la prima sessione sarà dedicata, da un lato, a focalizzare su di un piano più generale il fondamentale rilievo della dimensione organizzativa nella disciplina della sicurezza sul lavoro e, da un altro, ad inquadrare più in particolare i vari fenomeni/strumenti mediante i quali nella realtà si manifesta la frammentazione dei cicli produttivi delle imprese nonché i loro riflessi sui rapporti di lavoro e sulle relative tutele.

La seconda sessione sarà specificamente indirizzata all'analisi della disciplina della prevenzione dei rischi negli appalti, concentrandosi innanzitutto sulle responsabilità del datore di lavoro committente, obbligato dall'art. 26 d.lgs. n. 81/2008 a promuovere la cooperazione e il coordinamento tra tutti i datori di lavoro coinvolti nell'appalto in merito agli interventi di prevenzione e di protezione mediante l'elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi interferenziali (Duvri). Per meglio cogliere la portata precettiva delle vigenti disposizioni, tale analisi si avvarrà della ricostruzione dell'evoluzione della specifica normativa in materia, esito di un processo di progressiva definizione, essendo emersa in virtù della direttiva quadro europea 89/391/CEE, per approdare, via via, alle varie versioni dell'art. 7 d.lgs. n. 626/1994 e, infine, dell'art. 26 d.lgs. n. 81/2008.

Per cogliere i contorni della responsabilità del datore di lavoro committente appare altresì fondamentale dipanare alcune questioni definitorie, relative ai presupposti per l'applicazione dell'art. 26, nonché i suoi rapporti con il Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 relativo alla disciplina prevenzionistica nei cantieri temporanei e mobili: tema, quest'ultimo, che, per la complessità dei rapporti tra norma generale e norma speciale, merita di essere trattato in un'apposita relazione.

Per quanto attiene alle questioni definitorie, emerge innanzitutto quella relativa allo stesso concetto di interferenza di diversi plessi organizzativi, privo di definizione legislativa, ma rilevante per la giurisprudenza che pare intenderlo in senso necessariamente funzionale, vale a dire, per l'appunto, come interferenza non di soli lavoratori, ma derivante dalla coesistenza in un medesimo contesto di più organizzazioni, ciascuna delle quali facente capo a soggetti diversi.

Un'altra questione attiene al formale riferimento dell'art. 26 ai rapporti di appalto o di somministrazione, dovendosi chiarire se ciò attribuisca rilievo solo alle tipologie negoziali desumibili dalle relative norme civilistiche o consenta di considerare anche altri rapporti in cui le attività di imprese diverse si trovino ad interferire le une con le altre per lo svolgimento di determinate attività lavorative e nel medesimo luogo di lavoro.

La terza questione definitoria concerne il fatto che l'art. 26 configura la responsabilità prevenzionistica del datore di lavoro committente a condizione che egli abbia "la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto", così evocandosi un serissimo problema interpretativo (anche per le implicazioni penali connesse alla violazione dell'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008), rispetto al quale nella giurisprudenza di legittimità sono state elaborate interessanti ricostruzioni come, in particolare, quella fondata sulla teoria della c.d. competenza per il rischio emersa nel caso ThyssenKrupp.

Un ulteriore nodo non ancora del tutto risolto anch'esso attinente alla responsabilità del datore di lavoro committente riguarda il rilievo o meno a tal fine della sua ingerenza rispetto all'esecuzione dell'appalto, non dovendosi trascurare che, a fronte di sentenze che rilevano la responsabilità del committente a prescindere dal fatto di essersi ingerito nell'esecuzione delle opere, altre fondano la sua responsabilità sulla sua effettiva ingerenza nell'esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione di opera, finendo quindi nella sostanza per circoscrivere alquanto l'applicazione degli obblighi posti dalla legge in capo al datore di lavoro committente.

Infine, per quanto attiene agli obblighi che gravano tanto sul datore di lavoro committente quanto su tutti i datori di lavoro coinvolti, occorre concentrare l'attenzione sull'esatto significato degli obblighi di cooperazione e di coordinamento fra tutti i datori di lavoro per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione, dovendosi esaminare a tale proposito anche i riflessi della previsione di cui all'art. 26, comma 8-bis, d.lgs. n. 81/2008 che, alla luce del più generale obbligo datoriale di individuare i preposti (art. 18, comma 1, lett. b-bis), obbliga i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori ad indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.

In virtù dei lavori svolti nella sessione mattutina, i Gruppi di lavoro potranno essere dedicati ad approfondire alcune delle specifiche questioni illustrate, vale a dire: 1) il concetto di rischio interferenziale; 2) la disponibilità giuridica del luogo dell'appalto; 3) la rilevanza dell'ingerenza del committente nell'esecuzione dell'appalto.

La Terza sessione mira ad analizzare gli strumenti di sostegno alla organizzazione della prevenzione dei rischi nelle catene degli appalti – tanto per la sicurezza quanto per la salute, anche mentale, dei lavoratori – ed i riflessi penalistici e lavoristici del mancato ricorso ad essi.

In tale quadro occorre considerare sia i sistemi di gestione previsti dalle norme internazionali volontarie (come la UNI ISO 45001 del 2018) sia ovviamente i modelli di organizzazione e di gestione

(MOG) la cui adozione ed efficace attuazione è evocata dall'art. 30 d.lgs. n. 81/2008 ai fini dell'esonero della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui all'art. 25-septies d.lgs. n. 231/2001. L'analisi pertanto si concentrerà su come tali modelli organizzativi debbano atteggiarsi nel caso degli appalti – a maggior ragione nel caso di appalti “a cascata” che allontanano sempre più la fase esecutiva da quella decisionale – tenendo anche conto della previsione normativa che assume a premessa la frequente fragilità dei sistemi di prevenzione aziendale delle piccole imprese appaltatrici e subappaltatrici, ovvero le Procedure semplificate per l'adozione dei modelli di organizzazione e gestione nelle piccole e medie imprese di cui al d.m. 13 febbraio 2014.

Una particolare attenzione sarà dedicata anche agli altri strumenti volontari di sostegno ai sistemi di prevenzione, vale a dire le buone prassi ed i codici di condotta e etici caldeggiati dallo stesso d.lgs. n. 81/2008 (art. 6, comma 8, lett. h; art. 15, comma 1, lett. t; art. 35, comma 3, lett. a) che possono orientare i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente: strumenti volontari di sostegno rispetto ai quali un ruolo importante può essere assunto dalla contrattazione collettiva sia nazionale sia di secondo livello.

Il Corso si concluderà con una Tavola rotonda che, traendo spunto da quanto emerso nelle precedenti Sessioni, mirerà ad evidenziare le possibili connessioni tra i sistemi degli appalti ed i vari fenomeni di illegalità che emergono nel sistema economico-produttivo, con particolare riferimento alle imprese di più ridotte dimensioni che operano essenzialmente grazie agli appalti. Fenomeni in cui si intrecciano profili tanto penalistici quanto lavoristici e che appaiono caratterizzati dall'interazione tra lavoro irregolare e lavoro insalubre e insicuro, come il caporalato, la somministrazione illecita ecc.

A tale proposito, appare interessante considerare anche i recenti interventi contenuti nell'art. 29 del d.l. n. 19/2024, conv. dalla l. n. 56/2024, come l'introduzione della patente a crediti nel settore dei cantieri (comma 19) e la previsione che mira a riequilibrare almeno in parte la posizione di particolare debolezza dei lavoratori delle imprese appaltatrici e subappaltatrici per quanto riguarda il loro trattamento economico e normativo (comma 2).

Caratteristiche del corso

Area: comune

Metodologia Il corso prevederà relazioni frontali, presentazione dialogica dei temi, successivo dibattito, gruppi di lavoro con discussione tra i partecipanti, tavola rotonda conclusiva

Organizzazione Scuola superiore della Magistratura **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Centoventi (ottanta in presenza e quaranta da remoto)

Composizione della platea Cinquanta magistrati con funzioni di giudici del lavoro, cinquanta magistrati con funzioni giudicanti penali, venti magistrati con funzioni requirenti

Postergazioni Ammessi ai corsi P13033, P16072, P20075 **Sede e data** Scandicci, Villa di Castel Pulci, 12 marzo 2025 (apertura lavori ore 15.00) – 14 marzo 2025 (chiusura lavori ore 13.00)

Cod. P25022

Questioni in tema di adozione: laboratorio di autoformazione in tema di genitorialità sociale

Lo scopo del corso è quello di favorire un senso di accresciuta fiducia tra i diversi gradi della giurisdizione in temi particolarmente delicati, soprattutto quando entrano in gioco interessi di natura personale che coinvolgono soggetti vulnerabili.

L'idea è dunque quella di alimentare forme di nomofilachia "orizzontale", in modo che le relazioni fra merito e legittimità possano vicendevolmente arricchirsi e rinsaldarsi, collaborando vicendevolmente, ciascuno nel proprio ruolo, ad una risposta di giustizia sempre più rispondente ai bisogni, sempre cangianti, del corpo sociale.

La Scuola intende farsi promotrice di un luogo di dibattito e di autoformazione fra giudici minorili e della famiglia, di primo e di secondo grado, insieme a magistrati di legittimità, in tema di adozioni, al fine di affrontare il deficit di dialogo che, a volte, trasmoda in diffidenza reciproca circa le decisioni di merito e di legittimità: le prime, per un verso, talvolta troppo orientate su aspetti fattuali che sembrano competere, a volte addirittura prevalendo, con i principi di diritto, e le seconde, per altro verso, non sempre pronte a cogliere fino in fondo gli aspetti peculiari della vicenda.

Questa complessità si accresce quando la Corte di cassazione applica principi di diritto che provengono dalla giurisprudenza della Corte EDU, rispetto ai quali il confine fra fatto e diritto si attenua, dovendo il giudice di legittimità conformare il diritto giurisprudenziale interno ai canoni convenzionali che proprio per la natura casistica delle pronunzie di Strasburgo – solo esemplificativamente, v. Cass. n. 22022/2023 e Cass. n. 32526/2023 – offre indicazioni in ordine alla protezione dei diritti di matrice convenzionale molto spesso collegate ad aspetti specifici e, dunque, fattuali.

Le difficoltà di cui si è detto si riproducono anche in sede giudizio di rinvio, laddove la Corte di cassazione offre indicazioni precise in punto di diritto, non sempre considerate nel giudizio di rinvio, ai sensi degli artt. 383 e 394 c.p.c., quando pure occorra rivisitare e rivalutare all'attualità le valutazioni fattuali alla luce dei principi espressi dal giudice di legittimità.

Vi è, dunque, un'esigenza forte di incrementare il dialogo, la collaborazione e la cooperazione fra merito e legittimità, anche sul tema della genitorialità sociale, alla luce delle recenti aperture della giurisprudenza di legittimità, sulla spinta delle istanze provenienti dalle fonti sovranazionali e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia UE e della Corte EDU, a nuove forme di adozioni "aperte" destinate a moltiplicare, in funzione della migliore salvaguardia del superiore interesse del minore, le relazioni fra nuclei familiari diversi, scardinando il tradizionale modello familiare nucleare che vedeva nei genitori adottivi gli unici responsabili del minore e che oggi, per converso, li chiama ad un confronto continuo, per nulla agevole, a volte, con la famiglia di origine.

Caratteristiche del corso

Area: civile

Metodologia Nel corso, della durata di due sessioni esclusivamente in presenza, lo sviluppo dei singoli temi è affidato ad alcuni facilitatori con successivo dibattito guidato, così da stimolare il confronto tra una platea di magistrati in forma di laboratorio **Organizzazione** Scuola superiore della Magistratura **Durata** Due sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Settanta in presenza **Composizione della platea** Sessanta magistrati che svolgono le funzioni di magistrati minorili e della famiglia di primo e secondo grado, cinque magistrati di legittimità **Partecipanti c.d. fuori lista** Cinque avvocati **Postergazioni** Ammessi ai corsi P19014, P19066 **Sede e data** Napoli, Castel Capuano, 12 marzo 2025 (apertura lavori ore 15.00) – 13 marzo 2025 (chiusura lavori ore 13.00)

Cod. P25023

Casi e questioni attuali di diritto locatizio

Quella locatizia rappresenta, da sempre, una materia generatrice di vasto contenzioso,

confrontandosi, tanto le scelte del legislatore, quanto quelle dell'autorità giudiziaria, non solo con un alto tasso di tecnicismo, ma anche con esigenze socio-economiche contrapposte: locatori e conduttori sono, infatti, portatori di interessi (apparentemente) collimanti (solo) nella fase genetica del rapporto, laddove le differenze emergono con tutta evidenza durante lo svolgimento di esso e, soprattutto, nella sua fase conclusiva del medesimo.

D'altra parte, che plurime siano le vicende (e le connesse tutele) è reso evidente dai numerosi interventi "vincolistici" adottati dal legislatore nel corso degli anni, dalle peculiarità che connotano le locazioni che coinvolgono la P.A. e, non ultimo, dalla diversa disciplina riservata alle locazioni ad uso abitativo rispetto a quella destinata a regolare, da un lato, le locazioni ad uso diverso e, dall'altro, quelle integralmente soggette al codice civile: tanto da potersi ipotizzare di essere al cospetto di una tipologia contrattuale che, muovendo da uno schema base, in realtà contiene e sviluppa, al suo interno, più sotto-specie anche estremamente distanti tra loro.

Così, ad esempio, a fronte di regole comuni alle diverse tipologie di locazioni (si pensi agli obblighi del locatore e del conduttore o alla disciplina dei vizi della cosa locata), ve ne sono altre applicabili solo ad alcune di esse (forma scritta, obbligo di registrazione, durata minima legale, sublocazione, cessione del contratto), con la conseguente necessità per l'interprete, al fine di ricavarne la disciplina di dettaglio, di ricostruire analiticamente la singola operazione conclusa in concreto.

Le diverse esigenze delle parti contrattuali si devono necessariamente misurare, poi, con il trascorrere del tempo, quale elemento certamente estraneo al tipo contrattuale, ma nondimeno idoneo, di per sé, ad incidere sensibilmente tanto sui soggetti, quanto sull'entità del canone pattuito: sotto il primo profilo, oltre al caso della morte del conduttore o del locatore, si possono verificare il fallimento dell'uno o dell'altro, come la vendita (volontaria o forzata) del bene locato, con ulteriori complicazioni a proposito dell'operatività del rinnovo tacito in pendenza di pignoramento immobiliare.

Relativamente al canone, invece, oltre ai noti problemi di diritto intertemporale sorti a seguito dell'entrata in vigore della l. n. 431/1998, si presentano con insistenza, nelle aule giudiziarie e nell'elaborazione della dottrina, le questioni dell'ammissibilità del canone c.d. a scalare o "a scaletta" (cfr. Cass. 26 settembre 2019, n. 23986), la sua simulabilità (Cass., sez. un., 17 settembre 2015, n. 18213 e Cass., sez. un., 9 ottobre 2017, n. 23601), nonché – ultima in ordine di tempo – della sua rinegoziabilità.

Anche sotto il profilo processuale la materia espone all'interprete un sottosistema, che vive di regole parzialmente proprie: al rito "ordinario-speciale", disciplinato dall'art. 447-bis c.p.c. (e che, secondo alcuni, potrebbe essere affiancato dal nuovo rito semplificato), si accompagna, infatti, per le ipotesi di sfratto o licenza, un procedimento parallelo ed "accelerato", che tuttavia necessita di essere ancora approfondito, non solo in relazione a questioni classiche (sanatoria della morosità, introducibilità di domande nuove nelle memorie ex art. 426 c.p.c., sorte dell'ordinanza ex art. 665 c.p.c. in caso di estinzione del giudizio, tempistica di svolgimento della mediazione a seguito del mutamento di rito), ma anche questioni emerse a seguito delle novelle legislative (perentorietà del termine di registrazione ex art. 13, comma 1, l. n. 431/1998, utilizzabilità del domicilio digitale professionale per la notifica dell'intimazione relativa ad un contratto concluso per finalità estranea all'attività professionale, estensibilità della disciplina dello sfratto per morosità all'affitto di azienda).

D'impatto non minore sul contenzioso sono, ancora e tra le altre, le questioni in tema di locazione con parti plurisoggettive e di contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato, le intersezioni tra diritto locatizio e diritto condominiale (sia in relazione all'applicabilità degli artt.

1102 c.c. e 67 disp. att. c.c., sia avuto riguardo alla complessa materia delle case-vacanza e dei bed and breakfast, nell'intreccio con le limitazioni dei regolamenti di condominio), le interazioni tra la disciplina della locazione e quella dell'esecuzione forzata, le problematiche connesse all'indennità di avviamento commerciale (dalla sua negoziabilità in pendenza di rapporto, alle interferenze con il rilascio dell'immobile).

Caratteristiche del corso

Area: civile

Metodologia Relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi, con successivo dibattito e gruppi di lavoro/laboratori per l'esame di materie specifiche e di casistiche, con discussione tra i partecipanti **Organizzazione** Scuola superiore della Magistratura **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Centoventi (ottanta in presenza e quaranta da remoto) **Composizione della platea** Ottanta magistrati ordinari e quaranta magistrati onorari **Postergazioni** Ammessi ai corsi P17022, P18027, P20015, P21033 **Sede e data** Scandicci, Villa di Castel Pulci, 17 marzo 2025 (apertura lavori ore 15.00) – 19 marzo 2025 (chiusura lavori ore 13.00)

Cod. P25024

Giustizia penale e riparazione: dalle condotte risarcitorie alla giustizia riparativa

Il paradigma della 'riparazione', conseguente al reato si fa sempre più strada dentro e fuori il processo penale. È crescente, da parte del legislatore, la consapevolezza di come, per la soddisfazione delle vittime e dei danneggiati dal reato, e della società nel suo complesso, sia utile non una giustizia meramente sanzionatoria, bensì una giustizia che sia anche capace di favorire la riparazione dell'offesa e, per quanto possibile, la riconciliazione tra autore e vittima del reato. L'idea centrale della giustizia riparativa è quella di favorire la comprensione e la saturazione della ferita causata dal reato favorendo l'incontro tra autore e vittima e la narrazione dell'accaduto, dai reciproci punti di vista. Mettere al centro della scena le persone, i loro vissuti e le loro rispettive prospettive, con l'ausilio di mediatori appositamente formati e organizzati, grazie al sostegno del territorio, promette rilevanti effetti di riconciliazione e pacificazione nei rapporti interpersonali e sociali, con notevoli ricadute anche sull'attività giudiziaria. Secondo il d.lgs. n. 150/2022, l'esito dei programmi di giustizia riparativa può essere tenuto in considerazione dal giudice al fine della commisurazione della pena, dell'applicazione di circostanze attenuanti e della remissione della querela. La giustizia riparativa, d'altra parte, può avere effetti in ogni fase del procedimento penale: dalle indagini all'esecuzione.

Con ritmo incessante si stanno delineando, nel sistema, per effetto di interventi normativi anche recenti, due diverse concezioni della riparazione penalmente rilevante.

Da un lato vengono in rilievo le tradizionali condotte risarcitorie, riparatorie e ripristinatorie, che il legislatore, secondo logiche di incentivo premiale, tende a valorizzare in vario modo: quali circostanze attenuanti (es., art. 61, n. 6 c.p.), quali cause di estinzione del reato (es., artt. 162, 162-bis, 162-ter c.p.) o di non punibilità (es. art. 323-ter c.p.), ovvero tra i presupposti per l'accesso al patteggiamento (art. 444, comma 1-ter c.p.p.), alla sospensione condizionale della pena (art. 165, commi 5 e 7 c.p.) e alle misure alternative alla detenzione (art. 4-bis ord. penit.), nonché tra i contenuti della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato (art. 168-bis c.p.). Dall'altro lato, di più recente emersione è lo sviluppo della c.d. giustizia riparativa, che ha di recente ricevuto una disciplina organica ad opera della c.d. riforma Cartabia (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150).

Tale forma di giustizia, che non si sostituisce a quella penale, ma vi si può affiancare e intrecciare, è così definita dall'art. 42 del d.lgs. n. 150/2022: «ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell'offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore».

Con il Correttivo del 2024 si è intervenuti anche in materia di giustizia riparativa (art. 2, comma 1, lett. b), i), s), d.lgs. n. 31 del 2024 in riferimento all'art. 1, comma 18, lett. c), d), l. n. 134 del 2021) modificando l'art. 129-bis c.p.p. che, sotto la rubrica «Accesso ai programmi di giustizia riparativa», disciplina i tratti essenziali dell'innovativo istituto. Viene interamente riscritto il comma 4 ed aggiunti, a seguire, gli inediti commi 4-bis e 4-ter. Con il riscritto comma 4 viene integralmente revisionata la disciplina che regola il meccanismo di sospensione del procedimento in corrispondenza dell'avviso del percorso di restorative justice: si prevede che durante la sospensione del processo finalizzata a consentire lo svolgimento del programma di giustizia riparativa (massimo di 180 giorni), il giudice possa acquisire, a richiesta di parte e con le modalità stabilite per il dibattimento, le prove non rinviabili; quanto ai soppressi rinvii all'applicabilità degli artt. 159 c.p., 344-bis e 304 c.p.p., il correttivo sostituisce tali riferimenti con l'espressa previsione, inserita nel nuovo comma 4-ter, per cui durante il tempo di sospensione del procedimento o del processo sono altresì sospesi tanto il corso della prescrizione quanto i termini di cui all'art. 344-bis c.p.p. Col nuovo comma 4-bis, allo scopo di «meglio definire alcuni profili procedurali che avevano suscitato qualche dubbio applicativo», si chiarisce che la competenza a decidere in ordine alla sospensione del procedimento appartiene al giudice per le indagini preliminari sino al momento dell'esercizio dell'azione penale. Ancora, col nuovo comma 4-ter in sostanza si opta per un'espressa previsione della sospensione dei termini di custodia cautelare previsti dall'art. 303, con il richiamo alla disciplina dettata dall'art. 304, comma 6, c.p.p. Sempre in tema di giustizia riparativa, la lett. i) dell'art. 2 d.lgs. n. 31/2024 sopprime il riferimento, contenuto nel secondo periodo del comma 3 dell'art. 408 c.p.p., in tema di richiesta di archiviazione, alla persona sottoposta alle indagini quale soggetto destinatario dell'avviso della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa: viene, dunque, rimosso questo refuso e mantenuto il solo onere informativo a favore della persona offesa. Infine, con la lett. r) dell'art. 2 viene inserito un inedito comma 2-bis in seno all'art. 456 c.p.p. recante l'avvertimento nel decreto di giudizio immediato – ulteriore rispetto a quello coevo introdotto nel comma 2 in tema di giudizio in assenza, con annessa causa di nullità – che informa l'imputato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa anche per questa specifica forma di vocatio in iudicium.

La Scuola continua a dedicare un corso ai nuovi paradigmi della riparazione, utile per inquadrare le nuove logiche e i nuovi istituti delineati dal diritto vigente, compresi quelli, in tema di giustizia riparativa che sono già stati oggetto di alcuni primi provvedimenti giudiziari. A tutte le questioni passate in rassegna il corso cercherà di dare risposte, con relazioni frontali e momenti laboratoriali, favorendo il confronto delle esperienze tra i partecipanti.

Caratteristiche del corso

Area: penale

Metodologia Relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi, con successivo dibattito; gruppi di lavoro/laboratori per l'esame di materie specifiche e di casistiche, con discussione tra i partecipanti **Organizzazione** Scuola Superiore della Magistratura **Durata** quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Centoquaranta (ottanta in presenza e sessanta da remoto) **Composizione della platea** Centoventi magistrati

ordinari con funzioni penali, dieci magistrati onorari con funzioni penali **Partecipanti c.d. fuori lista sette avvocati e tre magistrati militari Postergazioni** Ammessi al corso P24022 **Sede e data** Napoli, Castel Capuano, 17 marzo 2025 (apertura lavori ore 15.00) – 19 marzo 2025 (chiusura lavori ore 13.00)

Cod. P25025

Il punto sulla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle Sezioni unite della cassazione in materia penale

La Scuola rinnova la tradizione dei corsi di aggiornamento sulla giurisprudenza che da molti anni fanno parte della formazione dei magistrati e che sono divenuti oggi ancor più importanti alla luce del ruolo crescente del formante giurisprudenziale, nonché della complessità e del numero delle questioni in materia penale oggetto di decisioni della Corte costituzionale e delle Sezioni unite della Corte di cassazione.

Il corso, in modalità a distanza, si articolerà su due pomeriggi e sarà dedicato a una rassegna ragionata delle pronunce della Corte costituzionale e delle Sezioni unite della Corte di cassazione in materia penale. L'esame si concentrerà sulle decisioni dell'ultimo anno, sia in materia di diritto penale sostanziale, sia in materia di diritto processuale penale. Il corso sarà articolato in distinte sessioni tematiche al fine di conferire ordine sistematico all'esposizione delle novità giurisprudenziali.

La rassegna concilierà la sintesi, imposta dalla necessità di informazione e di aggiornamento, con l'approfondimento di alcuni profili problematici ed applicativi, oltre alla valutazione di possibili ulteriori sviluppi giurisprudenziali.

Caratteristiche del corso:

Area: penale

Metodologia Relazioni webinar **Organizzazione** Scuola Superiore della Magistratura **Durata** Due sessioni **Numero complessivo dei partecipanti** Illimitato **Composizione della platea** Magistrati ordinari ed onorari con funzioni penali **Postergazione** Nessuna **Sede e data** Webinar, 19 marzo 2025 (apertura lavori ore 15.00, chiusura lavori ore 18.00) – 20 marzo 2025 (apertura lavori ore 15.00, chiusura lavori ore 18.00)

Cod. P25026

La tutela giuridica degli animali

Una pluralità di disposizioni, di livello sovranazionale ed interno, delinea la tutela degli animali, sia con riguardo al loro benessere, sia quanto al rapporto di affezione che instaurano con le persone.

La legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, ha aggiunto un comma all'art. 9 cost., disponendo ora che la Repubblica «[t]utela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali». Si tratta allora di un "principio fondamentale".

Inoltre, l'art. 41 Cost. è stato modificato nei suoi commi 2 e 3, di talché ora viene meglio precisato che l'iniziativa economica privata non può svolgersi recando danno anche alla salute e all'ambiente.

Il corso, di natura interdisciplinare, si propone di rinvenire le fonti nel diritto positivo, e nella

realtà le esigenze, direttamente ricollegate alla posizione degli animali nel diritto civile, penale, amministrativo e dello specifico bene costituito dal “valore di affezione” per le persone, nell’ambito del “nucleo” di affetti di cui esse si circondano, per la stessa qualità della loro vita. Si intende, dunque, riflettere se sia giunto il tempo per il diritto di modificare la visuale sugli animali come semplici res.

Dopo una ricognizione dei contenuti e delle rationes delle discipline, il corso mira ad evidenziarne la duplice portata nell’ordinamento positivo.

Da un lato, la tutela degli animali per sé stessi, per i quali ci si chiederà se possano essere intesi non più come res, ma come esseri coscienti e senzienti, cui le norme apprestano protezione nel loro stesso interesse, sulla base delle disposizioni che ne riconoscono le «esigenze fisiologiche ed etologiche» ed alla luce dei «delitti contro il sentimento per gli animali» (rubrica del Titolo IX-bis del Libro II del codice penale, inserito sin dal 2004). Alcuni ordinamenti, segnatamente quelli svizzero e tedesco, si sono spinti a proclamare nei rispettivi codici che «gli animali non sono cose»: ma, in difetto di disposizioni ad hoc, anche là continuano ad applicarsi le norme sulle cose (art. 641a, comma 2, c.c. svizzero, § 90a, ultimo periodo, BGB).

Dall’altro lato, la tutela del valore di affezione verso gli animali comporta la considerazione del sentimento delle persone che con essi abbiano instaurato una relazione affettiva. Sin dalla “Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia”, approvata dal Consiglio d’Europa a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata con l. 4 novembre 2010, n. 201, nei considerando si menziona il rispetto dei «vincoli esistenti tra l’uomo e gli animali da compagnia» e si sottolinea il «contributo che essi forniscono alla qualità della vita e dunque il loro valore per la società»: come la dottrina rileva, invero, gli animali sono “capaci di arricchire moralmente un’intera famiglia”.

Saranno, pertanto, passate in rassegna le situazioni di rilevanza giuridica del tema, per tracciare un quadro completo nei vari settori del diritto.

In ambito civile, saranno esaminate, così, la situazione giuridica dell’animale, sia di compagnia che appartenente alle specie selvatiche protette rientranti nel patrimonio indisponibile alla luce delle norme che li contemplano: l’art. 820 c.c., che include gli animali tra i “frutti naturali”, in quanto derivanti dal parto; l’art. 923 c.c., il quale pone quali “cose suscettibili di occupazione” gli animali oggetto di caccia o di pesca; l’art. 925 c.c. sugli “animali mansuefatti”, i quali appartengono a chi se ne impossessa, se non reclamati dal proprietario.

Ancora, si esamineranno la possibilità per il giudice di dettare disposizioni in caso di separazione personale dei coniugi in presenza di animali domestici; il regime nel condominio ex art. 1138, u.c., c.c.; gli artt. 1490 ss. c.c. sulla vendita di animali e la garanzia per i vizi, valutando se l’animale sia “bene di consumo” (Cass. n. 35844/2022, n. 26770/2018, n. 22728/2018) e bene giuridico oggetto di diritti (cfr. la definizione ex art. 128, comma 2, lett. “e”, punto 3, del codice del consumo, che tra i beni pone gli “animali vivi”); la fattispecie di responsabilità di cui all’art. 2052 c.c.; l’impignorabilità degli animali ed il suo fondamento normativo.

Un tema importante da indagare è la possibile responsabilità civile per la lesione del valore di affezione e del sentimento per gli animali (negata dalla Cassazione, ma ammessa dalla giurisprudenza di merito): non sulla base del mero titolo di acquisto – perché il legame con l’animale, contrariamente a quello familiare, non potrebbe essere stimato secondo un parametro comune e socialmente tipico, essendo soggettivamente variabile in base al valore rivestito per il danneggiato – ma in ragione di indici che evidenzino il peculiare rapporto con l’animale; situazione già qualificata come interesse a copertura costituzionale ex art. 2 Cost. ed ora emersa nell’art. 9 Cost.

A fronte delle tradizionali disposizioni, gli interventi legislativi sovranazionali ed interni indicano segnali di “disagio” rispetto alla mancata affermazione del principio di riparazione integrale del

pregiudizio patito, avendo ormai la S.C. (in altri ambiti) affermato che, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, il giudice del merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve compiere una valutazione sul piano della prova, sia dell'aspetto interiore del danno, sia del suo impatto modificativo in peius sulla vita quotidiana (fra le altre, Cass. n. 677/2023, n. 676/2023, n. 7344/2022, n. 4878/2019; n. 23469/2018; n. 23134/2018; n. 901/2018). Paradossalmente, se non si discute di danno non patrimoniale, l'attenzione verso il rapporto con gli animali appare più scontata (si è scritto che se "abbaia, non è un affetto risarcibile" fra i danni ingiusti alla persona): ci si dovrà, in definitiva, chiedere se il sentimento umano verso l'animale di affezione emerga nel diritto vivente quale diritto inviolabile della persona, come tale risarcibile indipendentemente dalla commissione di un reato.

Per il diritto penale, saranno considerate le fattispecie degli artt. 544-bis a 544-sexies c.p., inserite nel Titolo IX-bis c.p. denominato "Dei delitti contro il sentimento per gli animali" e le pronunce giurisprudenziali più importanti al riguardo.

Nonché, fra le altre: la fattispecie dell'art. 131-bis c.p., che, nell'escludere la punibilità per particolare tenuità del fatto, reputa l'offesa non qualificabile come di particolare tenuità, quando l'autore ha agito con crudeltà in danno di animali; gli artt. 452-bis e 452-quater c.p., che sanzionano i reati di inquinamento e disastro ambientale, prevedendo l'aggravante del danno a specie animali o vegetali protette; l'art. 624 c.p. sul furto, per valutare l'animale rientri se nel concetto di "cosa mobile"; l'art. 727 c.p., sul reato di abbandono di animali; l'art. 19-quater disp. coord. c.p., secondo cui gli animali oggetto di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta; l'art. 18 l. 26 luglio 1975, n. 354 sull'ordinamento penitenziario, per valutare se il favor familiae porti ad ammettere il detenuto a ricevere la visita del proprio animale domestico.

Riguardo all'attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fauna selvatica, vanno rammentate le norme, sin dalla l. 11 febbraio 1992, n. 157, con i numerosi aggiornamenti (sino al d.l. 16 settembre 2024, n. 131), e dalla direttiva 2009/147/CE, con le relative sentenze del giudice delle leggi (Corte cost., sentt. n. 69/2022, 114/2022, 126/2022, 254/2022), al fine di comprendere come si atteggi il controllo e il contenimento della fauna selvatica, astretto tra "tutela dell'ambiente" e "tutela degli animali", in una prospettiva ancora antropocentrica.

Nel diritto amministrativo e della regolamentazione delle attività private, il regime giuridico diviene ancora più complesso, riguardando molteplici previsioni: il no animal testing, ossia il divieto ai prodotti cosmetici di essere testati sugli animali (Regolamento Ce n. 655/13); le norme sull'utilizzo degli animali, in particolare equidi o altri ungulati, nell'ambito di manifestazioni pubbliche sportive o per pubblico divertimento, come le attività circensi; il controllo del randagismo, anche nel rapporto tra competenze statali e legislazione regionale, con la regolamentazione del servizio di attività di ricovero e cura; il divieto, contenuto in molti regolamenti comunali, di utilizzo di animali come premio per le vincite ai giochi, al fine di prevenire l'abbandono di animali acquistati non in base ad una scelta consapevole e meditata, ma per effetto di una vincita occasionale; la posizione delle associazioni nel controllo del randagismo e nella gestione degli animali di affezione per l'affidamento di servizi di gestione di canili.

È di qualche tempo fa la notizia di una start up americana, costituita al fine di riportare in vita il "mammut lanoso", dopo averne sequenziato il DNA dal materiale genetico estratto in Siberia, a cinquemila anni dalla sua estinzione, progetto peraltro condiviso anche da gruppi di ricerca giapponesi, russi e cinesi. Donde il nuovissimo problema, che in futuro si porrà, della condizione degli animali c.d. de-estinti, quali esseri senzienti coinvolti in sperimentazioni scientifiche dall'esito incerto. Insomma, occorre riflettere se Tiere sind keine sachen e si possa parlare, come fa qualche interprete, di «insostenibile patrimonializzazione dell'essere».

Caratteristiche del corso

Area: comune

Metodologia Lo sviluppo del corso viene affidato a sessioni in cui si alterneranno relazioni ricostruttive ed interventi dialogici sui temi, con successivo dibattito, seguiti da gruppi di lavoro e laboratori per l'esame di materie specifiche e di casistiche, con discussione tra i partecipanti

Organizzazione Scuola Superiore della Magistratura Durata Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Cento (settanta in presenza e trenta da remoto)

Composizione della platea Cinquanta magistrati ordinari con funzioni civili, venticinque con funzioni giudicanti penali, quindici magistrati con funzioni requirenti, dieci giudici onorari **Postergazioni**

Nessuna Sede e data Napoli, Castel Capuano, 19 marzo 2025 (apertura lavori ore 15.00) – 21 marzo 2025 (chiusura lavori ore 13.00)

Cod. P25027

Alternative al carcere ed esecuzione penale esterna: nuove pene sostitutive, misure alternative alla detenzione e messa alla prova

L'esecuzione penale esterna sta sempre più diventando, in Italia come in altri paesi, una realtà di dimensione maggiore rispetto a quella del carcere, che rappresenta l'extrema ratio nel sistema punitivo. A ottobre 2023 gli adulti in carico agli U.E.P.E. per l'esecuzione di misure erano 83.569 (altri 50.014 erano in carico per indagini e consulenze); le persone in carcere erano, invece, 59.715. È d'altra parte da tempo patrimonio comune della cultura e della scienza penalistica internazionale quanto espiare nella comunità pene di breve durata – inflitte ab initio o quali residuo di pene di maggiore durata – favorisca la rieducazione e il reinserimento sociale, in linea con il dettato costituzionale, e abbatta altresì i tassi di recidiva. La pena "nella comunità" (semilibertà, detenzione domiciliare, affidamento in prova al servizio sociale, lavoro di pubblica utilità) serve vuoi a evitare gli effetti dannosi di una detenzione breve, vuoi a favorire il graduale e progressivo reinserimento sociale di quanti escano dal carcere, attraverso misure alternative, dopo avere espiato per un certo tempo una pena intramuraria. Con queste consapevolezze, la Scuola, sollecitata da recenti modifiche normative apportate dalla riforma Cartabia (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), che hanno in particolare interessato le pene sostitutive delle pene detentive di cui alla l. 24 novembre n. 689 e la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, dedica anche quest'anno un corso alla realtà e alla prassi dell'esecuzione penale esterna. Il corso metterà a fuoco la disciplina delle nuove pene sostitutive delle pene detentive inflitte in misura non superiore a quattro anni (oltre 1.300 già in esecuzione, al 31 ottobre 2023), sottolineando i profili di rapporto con le misure alternative alla detenzione previste dalla legge sull'ordinamento penitenziario. La riforma Cartabia sollecita un dialogo tra giudici di cognizione, chiamati ad applicare le pene sostitutive in una nuova udienza di sentencing (art. 545-bis c.p.p.), con intervento dell'U.E.P.E., e magistrati di sorveglianza, che da tempo hanno familiarità e dimestichezza con l'esecuzione penale esterna e ai quali la recente riforma affida nuovi compiti, in sede di esecuzione delle pene sostitutive. Il c.d. correttivo (artt. 2, comma 1, lett. u), z), nn. 1, 2 e 3, lett. aa), 5 d.lgs. n. 31 del 2024 in riferimento all'art. 1, comma 17, legge n. 134 del 2021) è poi intervenuto con disposizioni in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi: in particolare rilevanti sono le modifiche alla materia delle pene sostitutive delle pene detentive brevi ex art. 20-bis c.p. Con riferimento alla fase applicativa nei giudizi di merito si registrano due direttrici di intervento: l'una riguardante il meccanismo di sentencing nel giudizio di primo grado, che viene oggi ridimensionato con talune interpolazioni operate sia sulla norma

processuale di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen. che su quella sostanziale di cui all'art. 58 legge n. 689 del 1981; l'altra volta a coordinare lo stesso meccanismo, come ora reso eventuale, col rito cartolare in appello e col concordato in appello. A queste due novelle riguardanti la fase di accesso alle pene sostitutive, se ne aggiunge una terza riguardante invece il potere di revoca delle pene sostitutive per fatti sopravvenuti. La dimensione del giudice di cognizione quale "giudice della pena" e dell'esecuzione esterna, d'altra parte, è già da anni una realtà a seguito dell'introduzione e del successo applicativo della messa alla prova ex art. 168-bis c.p. Di qui l'opportunità di una riflessione ad ampio raggio, che valga a mettere a fuoco le nuove disposizioni, i più recenti approdi della giurisprudenza e, non ultimo, la realtà degli uffici preposti all'esecuzione penale esterna. Nel corso sia delle relazioni frontali, sia dei gruppi di lavoro, sarà infatti valorizzato l'intervento di funzionari e assistenti sociali per simulare il contatto con l'U.E.P.E. e la predisposizione di programmi di trattamento per le diverse misure. Ciò nella convinzione della necessità di un proficuo e continuo scambio tra magistrati e amministrazione dell'esecuzione penale esterna, che coinvolga anche gli avvocati, la cui collaborazione è quanto mai di particolare rilievo.

Caratteristiche del corso

Area: penale

Metodologia Relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi, con successivo dibattito; gruppi di lavoro/laboratori per l'esame di materie specifiche e di casistiche, con discussione tra i partecipanti **Organizzazione** Scuola Superiore della Magistratura **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Centocinquanta (ottanta in presenza e settanta online) **Composizione della platea** Cento magistrati giudicanti penali e quaranta requirenti **Partecipanti c.d. fuori lista** sette avvocati del libero foro, tre magistrati militari **Postergazioni** Ammessi ai corsi P23068, P24020 **Sede e data** Scandicci, Villa di Castel Pulci, 24 marzo 2025 (apertura lavori ore 15.00) – 26 marzo 2025 (chiusura lavori ore 13.00)

Cod. P25028

I vizi degli atti processuali

L'ordinato e corretto progredire degli atti del processo penale richiede l'osservanza di regole la cui violazione comporta conseguenze negative sull'attività compiuta connotate da diversificata gravità e portata. L'autorità giudiziaria è custode di tali regole e responsabile della loro corretta applicazione da parte dei protagonisti della fase processuale e, prima, delle indagini preliminari e delle investigazioni difensive; per altro ordine di considerazioni, essa è anche la prima destinataria di tali norme, dovendo ogni atto emesso dal pubblico ministero o dal giudice essere improntato al rigoroso rispetto della disciplina processuale, anche quando la loro inosservanza non comporta nullità o sanzione processuale (art. 124 c.p.p.).

Il corso si propone di realizzare una riflessione sui vizi degli atti del procedimento e del processo, partendo dall'iscrizione della notizia di reato nel registro degli indagati (con le possibili patologie temporali connesse alla ritardata iscrizione) fino al deposito della sentenza ed al suo passaggio in giudicato, non tralasciando l'esame dei vizi della prova dichiarativa e l'esatta perimetrazione della c.d. prova "incostituzionale". Saranno analizzate le caratteristiche che rendono un atto inesistente, nullo o inutilizzabile ed i rimedi avverso ciascuna di tali patologie. In particolare, si approfondiranno le distinzioni tra nullità assolute, relative e a regime intermedio nonché i rispettivi diversi regimi in punto di conseguenze; specifica attenzione sarà riservata alla distinzione tra preclusione, decadenza, inammissibilità e irregolarità degli atti, nonché alla categoria – in forte espansione in dottrina e in

giurisprudenza – dell’abnormità; infine, saranno esaminate le impugnazioni avverso gli atti viziati ed i relativi regimi, compreso il rimedio della revisione europea ex art. 628-bis c.p.p. recentemente introdotto dalla riforma Cartabia (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150). Più in generale si ripercorreranno anche tutte le previsioni che nel contesto del recente intervento riformatore (arricchito anche dal d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31) hanno tipizzato ulteriori ipotesi suscettibili di integrare vizi, quali nuove cause di nullità, di inutilizzabilità o di inammissibilità, procedendo ad un’analisi che valga a chiarirne la natura, le conseguenze, gli eventuali rimedi e le possibili sanatorie.

Caratteristiche del corso

Area: penale

Metodologia Relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi, con successivo dibattito e discussione in chat **Organizzazione** Scuola Superiore della Magistratura **Durata** Tre sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Centosettanta, tutti da remoto **Composizione della platea** Cinquanta pubblici ministeri, sessanta giudici penali di merito, trenta giudici penali di legittimità, dieci magistrati onorari con funzioni penali **Partecipanti c.d. fuori lista** Dieci avvocati del libero foro, cinque avvocati dello Stato, cinque magistrati militari **Postergazioni** Ammessi ai corsi P21021 e P23079 **Sede e data** Online su piattaforma Microsoft Teams, 26 marzo 2025 (apertura lavori ore 15.00) – 27 marzo 2025 (chiusura lavori ore 17.00)

Cod. P25029

I delitti contro la pubblica amministrazione

I delitti contro la pubblica amministrazione sono stati interessati, nell’ultimo decennio, da rilevanti interventi normativi, che all’esito di una prolungata stagione di riforme ne hanno mutato sensibilmente l’assetto e la disciplina, muovendo da stimoli e orientando verso direzioni non sempre omogenee; solo nell’ultimo quinquennio si consideri la diversa ispirazione della l. 9 gennaio 2019, n. 3 e quella che sostiene la recente l. 9 agosto 2024, n. 114, il cui articolo 1 ha abrogato il delitto di abuso d’ufficio, previsto dall’art. 323 c.p., e modificato l’art. 346-bis c.p., che disciplina il reato di traffico di influenze illecite, precisando che le relazioni del mediatore con il pubblico ufficiale devono essere esistenti (non solo asserite) ed effettivamente utilizzate (non solo vantate) intenzionalmente allo scopo di farsi dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altre utilità economica per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis c.p., in relazione all’esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un’altra mediazione illecita (ovvero, come specificato dal neo introdotto secondo comma, quella finalizzata ad indurre il pubblico ufficiale o uno degli altri soggetti sopra indicati a compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio costituente reato). Molte delle riforme sono state per lo più sollecitate dall’impulso delle diverse convenzioni internazionali per il contrasto della corruzione e del malaffare nella pubblica amministrazione, nella consapevolezza della dannosità sociale delle relative condotte, che incidono negativamente su una gamma particolarmente ampia di interessi: l’etica pubblica, la fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni, le regole della democrazia, la fiducia nella politica e nella giustizia, l’economia pubblica, la concorrenza, e molto altro ancora.

Non meno importante è stato d’altra parte in questi anni il ruolo della giurisprudenza, chiamata ad applicare le nuove disposizioni e a confrontarsi con una realtà criminologica in continua evoluzione (basti pensare alla diversa fenomenologia della corruzione nell’attività politica, dai tempi della c.d. Tangentopoli ad oggi, dopo l’abolizione del finanziamento pubblico dei partiti; oppure ai

nessi sempre più evidenti tra corruzione e criminalità organizzata, emersi in inchieste in primo piano negli anni recenti).

Alla tradizionale azione repressiva, spesso frustrata, in termini di effettività, da elevati tassi di prescrizione del reato, si è affiancata negli ultimi anni una sempre più rilevante azione preventiva, valorizzata soprattutto a partire dalla legge n. 190 del 2012, istitutiva dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Alla generale tendenza verso l'inasprimento punitivo si è associato un trend diretto alla amministrativizzazione della materia, che per prevenire il malaffare nella p.a. e ridurre l'incidenza ha valorizzato strumenti diversi da quelli penalistici (come ad esempio la trasparenza, l'accesso pubblico, la rotazione negli incarichi, la nuova disciplina degli appalti, la segnalazione anonima degli illeciti – c.d. whistleblowing). La logica della prevenzione informa oggi i piani anticorruzione, nella p.a., come i modelli organizzativi nel settore privato, in conformità alla disciplina dettata dal d.lgs. n. 231/2001. Il corso rappresenterà l'occasione per una riflessione d'insieme sullo stato attuale della prevenzione e della repressione della corruzione e degli illeciti di rilievo penale nella pubblica amministrazione, attenta ai sempre più rilevanti profili di intersezione con il diritto amministrativo, che per gli aspetti rilevanti in rapporto ai delitti contro la p.a. (si pensi ad es. anche solo al tema della discrezionalità amministrativa) deve oggi far parte del bagaglio di conoscenze del magistrato con funzioni penali.

Alla riflessione d'insieme si accompagnerà naturalmente l'approfondimento di novità normative e questioni applicative relative alle principali figure di reato: le diverse ipotesi di corruzione, la concussione, l'induzione indebita a dare o promettere utilità, il peculato, la malversazione e la turbativa d'asta, il rivisitato traffico d'influenze illecite. Saranno altresì considerati i profili sanzionatori (pene principali, sospensione condizionale della pena, pene accessorie, riparazione pecuniaria), le novità in tema di regole processuali (patteggiamento) e di esecuzione penale (disciplina dell'art. 4-bis ord. penit.), oltre che di strumenti investigativi (intercettazioni e operazioni sotto copertura). Una riflessione sarà dedicata anche a temi di attualità come la corruzione internazionale, alla luce dei report dell'OCSE sull'Italia e le conseguenze dell'abrogazione dell'abuso d'ufficio.

Caratteristiche del corso

Area: penale

Metodologia Relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi, con successivo dibattito e gruppi di lavoro/laboratori per l'esame di materie specifiche e di casistiche, con discussione tra i partecipanti **Organizzazione** Scuola Superiore della Magistratura **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Centoquaranta (ottanta in presenza e sessanta da remoto) **Composizione della platea** Centoventi magistrati ordinari con funzioni penali, di cui sessanta requirenti **Partecipanti c.d. fuori lista** dieci avvocati del libero foro, cinque magistrati militari, due magistrati di San Marino, tre avvocati dello Stato **Postergazione** ammessi al corso P22084 **Sede e data** Napoli, Castel Capuano, 26 marzo 2025 (apertura lavori ore 15.00) – 28 marzo 2025 (chiusura lavori ore 13.00)

Cod. P25030

Successioni e donazioni: questioni sostanziali e processuali

Obiettivo del corso è approfondire la conoscenza della materia successoria nella sua fase patologica; in particolar modo, si esamineranno le questioni che i chiamati all'eredità si trovano a

dover affrontare prima di aver potuto valutare il contenuto delle disposizioni testamentarie e la loro potenzialità lesiva dei diritti successori e le implicazioni processuali delle condotte poste in essere ai fini dell'esperimento dell'azione di riduzione. Saranno esaminati, inoltre, alcuni profili processuali problematici in tema di masse plurime, di imputazione delle donazioni, della operatività della divisione di immobili abusivi.

Il corso, che si pone in continuità con le precedenti iniziative formative della Scuola, affronterà tanto gli aspetti immediatamente successivi al decesso del de cuius e, in particolar modo, le ipotesi peculiari di atti che comportano l'accettazione tacita di eredità, quanto gli aspetti processuali emergenti al momento del radicarsi dell'azione di riduzione.

Sotto il primo profilo, saranno esaminate ipotesi particolari, quali quelle che si possono verificare in materia di gestione della partecipazione societaria oggetto di disposizione testamentaria o di contratti preliminari di compravendita stipulati dal testatore.

Riguardo il secondo profilo, si tratteranno i recenti orientamenti giurisprudenziali di legittimità in materia di cumulabilità di azione di riduzione e di collazione con le implicazioni emergenti in tema di preclusioni e di atti istruttori; si esamineranno, inoltre, aspetti problematici in tema di masse plurime (tanto con riguardo alla competenza, quanto alla ricostruzione del relictum ereditario); da ultimo, particolare attenzione sarà dedicata alle frequenti ipotesi di giudizi di divisione aventi ad oggetto immobili abusivi ed alle connesse criticità riguardo alla formazione delle quote.

Riguardo il secondo profilo, si tratteranno i recenti orientamenti giurisprudenziali di legittimità in materia di cumulabilità di azione di riduzione e di collazione (cfr. Cass. n. 17856/2023), con le implicazioni emergenti in tema di preclusioni e di atti istruttori; si esamineranno, inoltre, aspetti problematici in tema di masse plurime (tanto con riguardo alla competenza ed alla configurabilità di un giudizio unitario, quanto alla ricostruzione del relictum ereditario); da ultimo, particolare attenzione sarà dedicata alle frequenti ipotesi di giudizi di divisione aventi ad oggetto immobili abusivi ed alle connesse criticità per la divisione tra coeredi e la formazione delle quote (cfr. Cass., sez. un., n. 25021/2019, sull'ambito applicativo della l. n. 47/1985).

Caratteristiche del corso

Area: civile

Metodologia Il corso prevede relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi, con successivo dibattito, gruppi di lavoro e laboratori, per l'esame di materie specifiche e di casistiche, con discussione tra i partecipanti

Organizzazione Scuola superiore della Magistratura

Durata Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Centoventi (ottanta in presenza e quaranta da remoto)

Composizione della platea Magistrati ordinari addetti alle sezioni civili

Postergazioni Ammessi ai corsi P24047, P21046, P24070 **Sede e data** Scandicci, Villa di Castel Pulci, 31 marzo 2025 (apertura lavori ore 15.00) – 2 aprile 2025 (chiusura lavori ore 13.00)

Cod. P25031

Il giudice del registro delle imprese

L'incontro intende indagare alcune delle più interessanti questioni che i giudici del registro delle imprese si trovano ad affrontare quotidianamente nel loro lavoro. Esso si rivolge, dunque, specificamente ai giudici che svolgono tale funzione, per favorire l'individuazione delle questioni e lo scambio delle esperienze.

Il Registro delle imprese è tenuto, a norma dell'art. 2188 c.c., dall'Ufficio del registro delle imprese, che opera sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale, il Giudice del registro.

Ai sensi dell'art. 2189, comma 2, c.c., prima di procedere all'iscrizione l'ufficio accerta l'autenticità della sottoscrizione e «il concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione». Dalla interpretazione più o meno lata di tale espressione dipende l'ampiezza del sindacato demandato al Conservatore dell'Ufficio del registro e, di conseguenza, al Giudice del registro delle imprese.

Contro il decreto di questo organo, quindi, all'interessato è dato reclamo, ai sensi dell'art. 2192 c.c., al tribunale in composizione collegiale.

Anzitutto, il tema è quello accennato dei poteri di controllo dell'Ufficio al momento della domanda di iscrizione: se si limiti alla verifica formale dei documenti, in quanto il conservatore del registro delle imprese non possa sindacare la validità, sotto il profilo civilistico, degli atti da iscrivere, essendo tenuto all'iscrizione obbligatoria previo il mero esercizio del controllo di regolarità formale; oppure, se sia ammesso il controllo di tipicità di corrispondenza dell'atto al suo schema legale tipico, secondo le risultanze documentali del procedimento di iscrizione, o addirittura sia più ampio, sino a ricomprendere altri profili.

Tra le questioni che potranno essere affrontate vi sono, quindi: i controlli in fase di costituzione della società; le deliberazioni di aumento e di riduzione del capitale; le operazioni straordinarie; i trasferimenti di partecipazioni sociali, il recesso del socio; le iscrizioni in tema di cancellazione della società, volontaria o legale ex art. 2490, ultimo comma, c.c.; lo strumento della cancellazione d'ufficio ex art. 2191 c.c., per il caso in cui l'iscrizione si reputi avvenuta senza il rispetto delle condizioni che la legittimano; nonché le interferenze tra i procedimenti in questione ed il giudizio ordinario di cognizione.

Non saranno trascurate le più recenti novità, come d.m. del Ministero delle imprese e del made in Italy 17 settembre 2024, n. 159, recante il «Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 6 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, relativo alla formazione e gestione del fascicolo informatico d'impresa», concernente il fascicolo informatico d'impresa, di cui all'art. 2, comma 2, lett. b), l. della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

Caratteristiche del corso

Area: civile

Metodologia Il corso, in presenza soprattutto per i giudici delle imprese, e con una partecipazione possibile da remoto per altri magistrati civili, come avviene in quelli vertenti sulla materia specialistica, prevederà brevi relazioni frontali, sempre concepite in termini di presentazione dialogica dei temi, con successivo confronto tra i partecipanti per l'esame di questioni specifiche e di casistiche **Organizzazione** Scuola superiore della Magistratura **Durata** Due sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Sessanta (trenta in presenza, trenta da remoto) **Composizione della platea** Magistrati ordinari con funzioni civili, preferiti in partecipazione in presenza ove abbiano svolto, svolgano o siano in procinto di svolgere le funzioni di giudice del registro delle imprese **Postergazioni** Nessuna **Sede e data** Roma, Fontana di Trevi, Via di San Vincenzo 32, 3 aprile 2025 (apertura lavori ore 15.00) – 4 aprile 2025 (chiusura lavori ore 13.00)

Cod. P25032

Il procedimento per la convalida e la proroga del trattenimento amministrativo dello straniero - Corso Avanzato

Il corso ha l'obiettivo di far conseguire una formazione avanzata ai magistrati togati che trattano il diritto della immigrazione quali componenti della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, nonché ai giudici di pace che trattano la materia del trattenimento amministrativo dello straniero, su questioni particolarmente dibattute anche in relazione a sviluppi della giurisprudenza di legittimità, di sentenze della Corte EDU, della Corte di giustizia, od a significativi interventi legislativi nella materia, caratterizzata da frequenti modifiche.

Esaminato, anzitutto, il complessivo quadro giuridico di riferimento, con un focus specifico dedicato ad alcuni istituti di recente introduzione (quali il trattenimento amministrativo del richiedente asilo nelle procedure di frontiera ed il trattenimento amministrativo nel contesto della procedura di trasferimento ai sensi del Regolamento Dublino, ex artt. 6-bis e 6-ter d.lgs. n. 142/2015 e succ. mod. e int.), sarà, altresì, ripercorso l'attuale quadro giuridico generale di riferimento delle procedure di convalida e proroga ai sensi degli artt. 13 e 14 T.U. immigrazione, con specifico riferimento all'introduzione, anche per il giudice di pace, delle udienze da remoto, disciplinate dal comma 5-bis.1 dell'art. 13 T.U.I., introdotto dall'art. 7-quater del d.l. n. 20/2023.

Verranno, inoltre, affrontati, in forma di dibattito guidato, alcuni temi specifici, quali la nomina dell'avvocato di fiducia e la nomina da parte dell'ufficio, il luogo da cui può collegarsi l'avvocato in caso di udienza da remoto, il ruolo e il luogo da cui può collegarsi l'interprete, il colloquio riservato trattenuto/avvocato prima dell'udienza e durante l'udienza, la presentazione della richiesta di convalida con strumenti diversi rispetto all'uso del P.C.T. da parte delle Questure, al fine di confrontare le diverse prassi esistenti.

Un approfondimento sarà, inoltre, dedicato ad ulteriori tematiche di rilievo, quali la decorrenza dei termini in relazione all'atto del trattenimento e della presentazione della richiesta di convalida da parte della Questura, l'oggetto della convalida, in particolare nei casi di cui all'art. 6 d.lgs. n. 142/2015 e succ. mod., quando il richiedente presenta la domanda essendo già trattenuto in base a un provvedimento di espulsione, la vincolatività dei motivi per i quali il trattenimento è disposto, l'esame delle fattispecie più problematiche dell'art. 6 cit., gli effetti, sulla procedura, delle dichiarazioni del trattenuto che intende presentare domanda di protezione nel contesto di una procedura di trattenimento finalizzato all'espulsione, il computo dei termini del trattenimento, anche ai fini della verifica del rispetto del termine massimo, l'ambito delle verifiche officiose da parte del giudice, le differenze ed i confini dello strumento della revisione della convalida e dell'impugnazione in sede di legittimità, la proroga del trattenimento, il computo dei termini massimi e le verifiche sullo stato del procedimento amministrativo "sottostante".

La terza sessione sarà svolta integralmente in forma laboratoriale, con la suddivisione dei partecipanti in gruppi ristretti, guidati da un coordinatore e con un report finale riversato nella sessione plenaria, basati su uno o più casi di studio, condivisi con i partecipanti due settimane prima dello svolgimento dei laboratori, con lo scopo di applicare in concreto le nozioni teoriche acquisite e, in particolare, in merito all'ambito di controllo riservato al giudice, all'eventuale istruttoria compatibile con i tempi della procedura (acquisizione di documenti, eventuali verifiche mediche) ed agli standard per la redazione del verbale e della motivazione sintetica.

Sarà infine svolta una tavola rotonda a più voci sui temi più controversi emersi e maggiormente dibattuti durante la fase laboratoriale, che si concluderà con l'individuazione delle prassi – anche organizzative – più virtuose nella gestione dei procedimenti di convalida e di proroga, nonché delle questioni sulle quali sono emerse maggiori divergenze interpretative nella giurisprudenza di merito.

Caratteristiche del corso

Area: civile

Metodologia La metodologia prevede lo svolgimento del corso interamente in presenza per favorire la massima interazione dei partecipanti che, in quanto esperti, non necessitano di specifiche sessioni preparatorie; prima dell'avvio degli incontri saranno distribuiti materiali di studio utili a inquadrare le questioni giuridiche nonché casi pratici che saranno oggetto di approfondimento durante i laboratori **Organizzazione** Scuola superiore della Magistratura **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Novanta in presenza **Composizione della platea** Quarantacinque magistrati di merito, cinque magistrati di legittimità, venti giudici onorari di pace, tutti con funzioni di giudice della protezione internazionale **Partecipanti c.d. fuori lista** Dieci componenti delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, cinque avvocati iscritti alla tabella prevista dall'art. 13, comma 5-bis, T.U.I. oppure che esercitano attività professionale in materia di immigrazione e nei procedimenti di convalida, cinque avvocati dello Stato che si occupano della materia **Postergazioni** Ammessi ai corsi FFPF 20004, P21042, P22009, FFPF22026 **Sede e data** Scandicci, Villa di Castel Pulci, 7 aprile 2025 (apertura lavori ore 15.00) – 9 aprile 2025 (chiusura lavori ore 13.00)

Cod. P25033 (corso CM)

La cooperazione giudiziaria in materia penale nel quadro dei processi europei di digitalizzazione della giustizia

Il corso si propone di ricostruire il complesso quadro della disciplina in materia di cooperazione giudiziaria penale, chiarendone premesse storiche e i principi di funzionamento. Verranno illustrati il ruolo ed i compiti della autorità e delle agenzie preposte ad un'opera di "compensazione" delle difficoltà operative che, nella collaborazione giudiziaria ed investigativa, possono emergere nella prassi a livello multilaterale (Eurojust) o bilaterale (magistrati di collegamento e punti di contatto della Rete giudiziaria europea); non mancherà un'analisi del ruolo centrale che in questo quadro ha la Procura europea (EPPO) rispetto alle indagini su reati contro gli interessi finanziari dell'UE.

A partire dalla conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 15-16 ottobre 1999, si è assistito ad una trasformazione radicale degli istituti tradizionali della cooperazione intergovernativa: quantomeno in seno allo spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia si è passati dall'estradizione alla nuova procedura di consegna basata sul mandato di arresto europeo, dalla commissione rogatoria all'ordine europeo di indagine penale e dagli strumenti convenzionali che inizialmente regolavano le procedure di trasferimento delle persone condannate ai nuovi meccanismi di riconoscimento ed esecuzione delle sentenze di condanna pronunciate dalle autorità degli Stati membri UE ai sensi della decisione quadro 2008/909/GAI del 27 novembre 2008, recepita nel nostro ordinamento con il d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161. L'intera architettura della cooperazione giudiziaria europea ha registrato così un rapido ed intenso cambiamento, prevedendo forme di dialogo diretto fra le autorità giudiziarie nazionali e la tendenza ad un progressivo superamento di alcuni dei limiti tradizionali della cooperazione politico-governativa (con limitazione del principio della doppia incriminazione e tassativa delimitazione dei motivi di rifiuto). Ciò è avvenuto per effetto di un complesso percorso di adeguamento normativo che ha consentito di trasporre nel nostro ordinamento, attraverso decreti legislativi fra loro non sempre coordinati, una serie di atti di diritto derivato (decisioni quadro e direttive) che il legislatore aveva tardato a recepire: tra il biennio 2015-2017 hanno fatto il loro ingresso nel sistema interno i provvedimenti europei di sequestro e confisca

(d.lgs. 7 agosto 2015, n. 137; d.lgs. 15 febbraio.2016, n. 35; d.lgs. 29 ottobre.2016, n. 202), l'ordine di protezione europeo (d.lgs. 11 febbraio.2015, n. 9), gli strumenti di prevenzione e composizione dei conflitti di giurisdizione (d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 29), le decisioni di condanna alle sanzioni pecuniarie e le decisioni di sospensione condizionale della pena (d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 37; d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38), le ordinanze cautelari personali di tipo non detentivo (d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 36), le squadre investigative comuni (d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 34), lo scambio dei dati estratti dai casellari giudiziari (d.lgs. 12 maggio 2016, n. 74) e numerosi altri istituti della cooperazione, a seguito della ratifica ed attuazione in virtù del d.lgs. 5 aprile 2017, n. 52 della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione Europea, firmata a Bruxelles il 29 maggio 2000. Con il d.lgs. 21 giugno 2017, n. 108, ancora, è stata recepita la direttiva 41/2014/UE del 3 aprile 2014 in tema di ordine europeo di indagine penale, che si è prefisso l'obiettivo di dar vita, attraverso il superamento del tradizionale meccanismo rogatorio, ad «un sistema generale di acquisizione delle prove nelle cause aventi dimensione transfrontaliera», fondato sulla estensione del principio del reciproco riconoscimento anche alle decisioni giudiziarie in materia di prova. L'obiettivo è rafforzare la collaborazione giudiziaria ed investigativa attraverso una più efficace e spedita circolazione di "eurordinanze" oggettivamente riconoscibili ed eseguibili da parte delle autorità giudiziarie direttamente interessate al caso, ma anche, e soprattutto, valorizzare il principio di disponibilità delle informazioni e delle notizie acquisite (ad es., con le squadre investigative comuni ed il ricorso alle possibilità offerte dal casellario giudiziario europeo), nella formazione di nuovi modelli di accordo e reciproca consultazione fra le autorità coinvolte, come pure nella sollecitazione ad un più ampio e frequente coinvolgimento di organismi preposti ad un'opera di "compensazione" delle difficoltà operative che nella prassi possono emergere a livello multilaterale (Eurojust) o bilaterale (magistrati di collegamento e punti di contatto della Rete giudiziaria europea). La successiva adozione del d.lgs. 3 ottobre 2017, n. 149, ha radicalmente trasformato le forme di cooperazione disciplinate dal Libro XI del codice di procedura penale, dedicato ai rapporti giurisdizionali con le autorità straniere. La novella, infatti, ha modificato secondo criteri di maggiore efficacia e tempestività la disciplina in materia di estradizione, di assistenza giudiziaria internazionale, di effetti delle sentenze penali straniere e di esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane, ridisegnandola alla luce del principio generale del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie, la cui cornice di riferimento (ex artt. 696-bis – 696-decies c.p.p.) vi è delineata attraverso un nucleo di disposizioni volte ad introdurre, da un lato, i presupposti di un meccanismo di costante ed automatico adattamento del sistema processuale alla normativa europea, dall'altro lato le necessarie condizioni di coerenza ed unitarietà di indirizzo interpretativo nell'applicazione dei relativi istituti. Tale riforma ha confermato, sia pure all'interno di uno scenario più ampio e dettagliato rispetto al precedente sistema di cooperazione, il carattere sussidiario della nuova disciplina processuale, unitamente al tradizionale principio di prevalenza delle fonti normative esterne, rappresentate, come in cerchi concentrici, dal diritto dell'Unione europea, dalla normativa convenzionale e dal diritto internazionale generale. Anche in tempi più recenti il panorama normativo si è arricchito di nuovi strumenti di cooperazione o comunque rilevanti per la stessa, quali il regolamento UE (2018/1805) sul riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca, che ha offerto concrete prospettive di esecuzione anche alle nostre "confische di prevenzione", normativa da leggere in diretta correlazione con la direttiva (UE) 2024/1260, con consolidamento dell'interpretazione estensiva; si considerino, ancora, le direttive in materia di protezione dei mezzi di pagamento diversi dai contanti (direttiva (UE) 2019/713) e di whistleblowing (direttiva (UE) 2019/1937) nonché il recente regolamento (Ue 2023/1543) relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove

elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione e la direttiva Ue 2023/1544, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali (e-evidence). Non vanno dimenticate, tra le altre: la nuova normativa europea concernente la tratta di esseri umani, sino alla direttiva (UE) 2024/1712 del Parlamento europeo e del Consiglio; la nuova direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell'ambiente; la direttiva relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione. Un panorama che risulta, dunque, oggetto di costante rinnovamento ed aggiornamento, nel quale agli strumenti di natura generale si accompagnano quelli settoriali delineando un quadro complesso dove l'operatore non sempre riesce a orientarsi con sicurezza ed efficienza anche in ragione delle concrete esigenze delle investigazioni dirette a fronteggiare forme di criminalità transazionale sempre più ramificate ed insidiose.

Ruolo centrale in questo quadro, nelle indagini su reati contro gli interessi finanziari dell'UE, è rivestito dalla Procura europea (EPPO) del cui funzionamento saranno chiariti gli aspetti pratici connessi al suo operato e ai rapporti con le autorità giudiziarie nazionali e gli altri partner istituzionali. Nell'ottica del migliore e più efficace utilizzo ed applicazione degli strumenti in esame, poi, va rafforzandosi la centralità del ruolo dell'Eurojust quale agenzia deputata a favorire la cooperazione transfrontaliera in relazione ai reati gravi ed alla criminalità organizzata. In tale prospettiva vanno letti il regolamento (UE) 2018/1727, in vigore il 12 dicembre 2019, che istituisce l'Agazia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI, che modifica in via sostanziale i poteri dell'Agazia e le attribuisce ulteriori compiti; si pensi alla modifica regolamentare che attribuisce ad Eurojust la raccolta, la conservazione e l'analisi delle prove di crimini di guerra, e al regolamento (UE) 2023/969, che istituisce una piattaforma di collaborazione come ausilio al funzionamento delle squadre investigative comuni e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726. Sui poteri dell'Ufficio italiano di Eurojust e sul relativo coordinamento è, infine, intervenuto di recente il D.lgs. 7 dicembre 2023, n. 203 avente ad oggetto "Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca. La creazione del c.d. Registro europeo contro il terrorismo presso Eurojust (mediante il regolamento del 4 ottobre 2023 che modifica il regolamento UE 2018/1727 e la decisione 2005/671/GAI del Consiglio, per quanto riguarda lo scambio digitale di informazioni nei casi di terrorismo) offre piena conferma del ruolo centrale che l'Agazia ha assunto nel perimetro UE ed extra UE. Tale composito quadro si aggiunge agli strumenti già collaudati quali, in primis, la ricordata direttiva 41/2014/UE in tema di ordine europeo di indagine che pone all'interprete importanti sfide interpretative.

Si pone, inoltre, la questione dell'utilizzo in sede penale dei dati e delle informazioni scambiate tra autorità fiscali nazionali per effetto dei molteplici strumenti di cooperazione tributaria previsti a livello unionale. Esigenze di tutela delle persone coinvolte hanno suggerito, anche sul piano internazionale (convenzioni contro le doppie imposizioni) l'introduzione di procedure volte a coordinare i due ambiti, in modo che le informazioni scambiate a fini fiscali possano essere utilizzate nei procedimenti penali salvaguardando i diritti individuali. Il corso si propone anche di offrire una concreta e pragmatica lettura del ruolo di strumenti e meccanismi di cooperazione di polizia, quali, fra gli altri l'Europol, al fine di consentire all'operatore di cogliere sinergie e dinamiche operative non del tutto esplorate a livello di autorità giudiziaria.

Non mancherà, infine, una panoramica generale degli strumenti regolamentari in via di affinamento e di attuazione nel quadro della strategia europea di digitalizzazione della giustizia in

continuo arricchimento (regolamento UE 2022/850 del 30 maggio 2022 relativo a un sistema informatizzato per lo scambio elettronico transfrontaliero di dati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, c.d. sistema e-codex; regolamento UE 2023/2131 del 4 ottobre 2023, per lo scambio digitale di informazioni nei casi di terrorismo; regolamento UE 2023/2844 del 13 dicembre 2023 sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria; regolamento UE 2024/1183 dell'11 aprile 2024 per l'istituzione del quadro europeo relativo ad un'identità digitale) orientato a modernizzare le procedure transfrontaliere dell'Unione in materia anche diversa da quella penale, in linea con il principio del «digitale per default», assicurando nel contempo tutte le garanzie necessarie per evitare l'esclusione sociale e garantire la fiducia reciproca, l'interoperabilità e la sicurezza. Al fine di rafforzare la cooperazione giudiziaria e l'accesso alla giustizia, si sta strutturando un processo che affida grande importanza al miglioramento delle competenze digitali attraverso una formazione a tutti i professionisti della giustizia, compresi i pubblici ministeri, i giudici e il personale amministrativo, nonché alle autorità competenti, al fine di garantire un uso efficace e competente dei sistemi informatici decentrati, per facilitare l'accesso alla giustizia mediante la digitalizzazione dei canali di comunicazione esistenti. Da questo processo sono attesi grandi benefici anche nel settore dei procedimenti penali transfrontalieri e nel contesto della lotta dell'Unione contro la criminalità, nella piena tutela del diritto a un accesso effettivo alla giustizia, del diritto a un equo processo, del principio di non discriminazione, del diritto al rispetto della vita privata e familiare e del diritto alla protezione dei dati personali.

Il corso consentirà ai partecipanti di esaminare tale variegato quadro regolamentare e di confrontarsi con gli strumenti di cooperazione internazionale, esaminando, anche attraverso relazioni di taglio pratico, le migliori prassi per un corretto utilizzo degli strumenti di cooperazione internazionale, trattando casi pratici con redazione di appositi provvedimenti (richieste di rogatoria, compilazione formulari OIE e MAE, etc.) nel contesto dei gruppi di lavoro.

Caratteristiche del corso

Area: penale

Metodologia Relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi, con successivo dibattito; gruppi di lavoro/laboratori per l'esame di materie specifiche e di casistiche, con discussione tra i partecipanti **Organizzazione** Scuola Superiore della Magistratura **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Centosessanta (ottanta in presenza e ottanta da remoto) **Composizione della platea** Centoquaranta magistrati ordinari con funzioni penali, dei quali settanta pubblici ministeri, cinquanta giudici penali di merito, venti giudici penali di legittimità **Partecipanti c.d. fuori lista** Dieci avvocati, dieci magistrati selezionati nell'ambito delle rete EJTN **Postergazione** Ammessi ai corsi P24024 e P24075 **Sede e data** Scandicci, Villa di Castel Pulci, 9 aprile 2025 (apertura lavori ore 15.00) – 11 aprile 2025 (chiusura lavori ore 13.00)

Cod. P25034

Le riforme del processo penale: problematiche e sviluppi giurisprudenziali

Dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), di attuazione della L. 27 settembre 2021, n. 134, recante «delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti

giudiziari» e dopo il varo del d.lgs. 19 marzo 2024 n. 31 recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150» il corso costituisce una preziosa occasione per fare il punto sui risultati conseguiti dalla più ampia riforma del processo penale, con particolare riferimento all'obiettivo della riduzione dei tempi dei processi, perseguito attraverso diverse linee di azione: da un lato, la ridefinizione delle tempistiche delle indagini, l'ampliamento della platea dei reati procedibili a querela, il potenziamento delle forme alternative alla definizione del procedimento, l'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione; dall'altro, gli interventi organizzativi, come l'introduzione del processo penale telematico e dell'ufficio per il processo. Sotto quest'ultimo profilo, un percorso di analisi coinvolgerà i magistrati nella ricostruzione delle finalità e della struttura di quest'ultima importante innovazione organizzativa; saranno ripercorse le esperienze dei vari uffici giudiziari ed approfondite le principali criticità e le possibili soluzioni nonché le applicazioni concrete, con analisi delle migliori prassi, delle attività c.d. trasversali e delle mansioni degli AUPP soffermandosi sulle attività di supporto alla giurisdizione.

Il corso esaminerà, dunque, le più recenti modifiche legislative relative al processo penale e si articolerà in sessioni dedicate alle diverse fasi del procedimento: le indagini preliminari, il giudizio di primo grado, l'appello ed il giudizio davanti alla Corte di cassazione. In particolare, l'incontro sarà l'occasione per mettere a fuoco le principali questioni interpretative ed i più recenti sviluppi giurisprudenziali in tema di diritto processuale penale. Si analizzeranno, altresì, i riflessi, positivi o critici, che l'applicazione delle recenti riforme hanno determinato sull'organizzazione del lavoro giudiziario nei diversi uffici, anche con riferimento all'ufficio per il processo.

Nei gruppi di lavoro saranno infine valorizzati, fra gli altri temi, momenti volti alla condivisione delle migliori prassi organizzative.

Caratteristiche del corso:

Area: penale

Metodologia relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi, con successivo dibattito; gruppi di lavoro/laboratori per l'esame di materie specifiche e di casistiche, con discussione tra i partecipanti **organizzazione** Scuola Superiore della Magistratura **durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Centoquaranta (ottanta in presenza e sessanta da remoto) **Composizione della platea** Centodieci magistrati ordinari penali, venti magistrati onorari con funzioni penali **Partecipanti c.d. fuori lista** Sette avvocati e tre magistrati militari **Postergazione** Ammessi al corso P24055 **Sede e data** Scandicci, Villa di Castel Pulci, 14 aprile 2025 (apertura lavori ore 15.00) – 16 aprile 2025 (chiusura lavori ore 13.00)

Cod. P25035

Le interazioni tra disciplina di contabilità pubblica e questioni civilistiche. Alcuni nodi problematici

Il corso si propone di fornire ai giudici civili un approfondimento nelle questioni concernenti le obbligazioni della p.a., caratterizzate da requisiti e peculiarità loro proprie.

Il giudice ordinario si trova spesso, nel percorso decisorio sotteso alle controversie per le quali è competente, ad esaminare norme e disposizioni che rientrano nell'ampio genus della c.d. contabilità pubblica.

L'incidenza di tale quadro normativo sul contenzioso nel quale sono coinvolti diritti patrimoniali

non è sempre agevole, in ragione della specialità della normativa contabile rispetto alla normazione operante nei rapporti fra privati, risultando ad essa sottesa l'esigenza di salvaguardare interessi sussumibili nel concetto dell'interesse pubblico.

È, dunque, l'interazione fra normativa comune e disciplina contabile a determinare un sistema regolatorio in parte diverso da quello ordinario che, appunto, richiede al giudice una conoscenza complessiva del sistema di contabilità di Stato.

In questo contesto si inseriscono specifiche discipline, riguardanti i rapporti negoziali del privato con la pubblica amministrazione rispetto alle questioni che riguardano i diritti soggettivi dei privati coinvolti. Un coinvolgimento che può, dunque, riguardare il privato contraente con la pubblica amministrazione sotto il profilo dell'insorgenza del vincolo contrattuale e della sua validità come anche gli effetti che la natura pubblica dell'altro contraente produce rispetto all'adempimento delle obbligazioni.

Il seminario non ha la pretesa di esaminare tutti i molteplici aspetti riconducibili in astratto al tema accennato, invece misurandosi con alcune delle questioni più spinose incidenti sulle obbligazioni della p.a. contratte con soggetto privato: quali l'assenza di titolo negoziale e la copertura delle spese nei rapporti con enti, locali e non; le connesse questioni di operatività dell'art. 2041 c.c., con le responsabilità degli amministratori e funzionari in caso di assenza di impegno di spesa o di invalidità del titolo ed arricchimento imposto (Cass., sez. un., n. 10798/2015); la disciplina degli interessi nei rapporti con la pubblica amministrazione e la natura querabile dell'obbligazione di pagamento (Cass., ord. interl., n. 32405/2023); le strutture sanitarie, contratto di accreditamento e tetti di spesa, disciplina dei debiti fuori bilancio e natura del riconoscimento (Cass. n. 12608/2017); numerose discipline introdotte in tema di impignorabilità dei crediti della p.a.; ed altro.

Il corso, organizzato insieme alla Scuola di Alta Formazione della Corte dei conti, include anche problematiche di competenza della Corte dei conti, emergendo profili che coinvolgono non soltanto la responsabilità amministrativo-contabile, ma anche le funzioni di controllo affidate alle Sezioni regionali.

Caratteristiche del corso

Area: civile

Metodologia Il corso prevederà una sessione dedicata a relazioni frontali alla quale seguirà la formazione di sottogruppi di lavoro e restituzione in forma plenaria dei singoli risultati

Organizzazione Scuola Superiore della Magistratura, in collaborazione con la Scuola di Alta Formazione della Corte dei conti

Durata Quattro sessioni

Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione Ottanta magistrati in presenza

Composizione della platea Settanta magistrati ordinari

Partecipanti c.d. fuori lista Dieci magistrati della Corte dei conti

Postergazioni Nessuna

Sede e data Napoli, Castel Capuano, 14 aprile 2025 (apertura lavori ore 15.00) – 16 aprile 2025 (chiusura lavori ore 13.00)

Cod. P25036

Interpretazione, motivazione, massimazione dei provvedimenti giudiziari

L'obiettivo del corso è consentire ai partecipanti di comprendere le regole ed i principi che presidiano la funzione svolta, con riguardo alla interpretazione dei testi – che è, anzitutto, al centro de loro mestiere – e, quindi, alla tecnica di motivazione delle sentenze, senza trascurare altresì la capacità di trarre, dal proprio stesso provvedimento, la corretta “massima” o principio di diritto, anche quale “autoverifica” della correttezza della decisione raggiunta.

Il corso intende costituire un ausilio per i magistrati, specie nei primi anni del loro percorso, nell'esercizio dei loro poteri e doveri di iuris dicere, all'interno dell'ordinamento giuridico proprio dello Stato costituzionale di diritto.

Saranno, quindi, in primo luogo esaminati i temi dell'interpretazione giuridica – della legge, degli atti privati, della sentenza – mediante una ricognizione avvertita delle regole positive al riguardo e dei compiti interpretativi del giudice, civile e penale.

Sarà, in secondo luogo, offerta una ricognizione delle modalità di progressiva “costruzione” del provvedimento giudiziario – sentenza, ordinanza o decreto – a partire dal ragionamento decisorio, sul fatto e sul diritto, evidenziando i rischi di distorsione decisionale che presenta. Quindi, si esamineranno la scelta degli argomenti che connotano una motivazione razionale, le tecniche di motivazione e le conseguenze legate alla scelta delle medesime, per le parti e per il giudice dell'impugnazione, sino alla scrittura del testo, che deve essere necessariamente limpido, conciso ma insieme completo.

Un cenno sarà, infine, dedicato alle tecniche di massimazione: dato che non vi è migliore autoverifica – la “prova del nove” – per l'estensore che redigere egli stesso il principio di diritto affermato nella decisione, al fine di valutarne la “tenuta” complessiva: noto essendo che un'eccessiva difficoltà a riassumere il principio di diritto espresso costituisce il primo indice che il ragionamento decisorio non sia corretto.

L'illustrazione dei principî che regolano la massimazione ufficiale propria della Corte di cassazione – dove l'apposito ufficio è deputato, nella sostanza, a “filtrare” le sentenze di legittimità individuando le pronunce alle quali attribuire una valenza interpretativa (art. 65 ord. giud.) – sarà, altresì, uno strumento proficuo da offrire ai partecipanti al corso, in quanto permetterà di chiarire i pregi ed i limiti della ricerca per “massime” nella prospettiva del precedente giudiziale.

Caratteristiche del corso

Area: comune

Metodologia Il corso prevederà sia relazioni frontali, esplicative delle regole e dei criteri, ma concepite in termini di presentazione dialogica dei temi, sia il successivo dibattito, con gruppi di lavoro/laboratori per l'esame di tecniche specifiche e della casistica **Organizzazione** Scuola superiore della Magistratura **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Centoquaranta (ottanta in presenza e sessanta da remoto) **Composizione della platea** Ottanta magistrati con funzioni giudicanti civili, cinquanta magistrati con funzioni giudicanti penali **Partecipanti c.d. fuori lista** Tre magistrati militari, sette avvocati **Postergazioni** Nessuna **Sede e data** Scandicci, Villa di Castel Pulci, 28 aprile 2025 (apertura lavori ore 15.00) – 30 aprile 2025 (chiusura lavori ore 13.00)

Cod. P25037

Proporzionalità e diritto penale

Secondo una puntualizzazione che ormai rappresenta un dato acquisito della riflessione giuridica, tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile, pertanto, individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. Come chiarito, ad es., da Corte cost. 85 del 2013, la Costituzione italiana, come le altre Costituzioni democratiche e pluraliste contemporanee, richiede un continuo e vicendevole bilanciamento tra principi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi. Il punto di equilibrio, proprio perché dinamico e non prefissato in anticipo, deve essere valutato

secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, tali da non consentire un sacrificio del loro nucleo essenziale. La proporzionalità emerge, pertanto, come principio di fondo dell'ordinamento, suscettibile di operare secondo plurime direzioni di rilevanza.

Nell'ambito del diritto penale, l'esperienza giurisdizionale interna e sovranazionale ha dimostrato la pervasività della regola, in quanto idonea ad incidere sui modi di esercizio del potere autoritativo che si manifesta nella reazione punitiva all'illecito. La consapevolezza che l'attribuzione di un potere si giustifica in relazione ad un fine impone una costante verifica della sussistenza dei suoi presupposti e della congruità del suo esplicarsi rispetto agli interessi coinvolti.

Siffatta consapevolezza comporta evidenti ricadute sul significato del dovere motivazionale imposto al giudice.

In una prima prospettiva applicativa, la proporzionalità rileva sotto il profilo dell'esercizio del potere giurisdizionale di valutare la coerenza delle norme da applicare alle regole sovraordinate: in particolare, di apprezzare la non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale o la rispondenza delle regole interne alla disciplina eurounitaria.

In una seconda direzione, la proporzionalità spiega la sua incidenza sul piano dell'interpretazione e dell'applicazione delle norme: a) nella valutazione della rilevanza penale dei fatti, ossia della concreta sussumibilità delle condotte nelle fattispecie incriminatrici, soprattutto quando esse presentino confini incerti; b) nella verifica della assoggettabilità a sanzione (anche sotto il profilo della applicabilità delle scriminanti o delle cause di non punibilità) delle condotte; c) nella determinazione della sanzione, anche sotto il profilo della applicabilità delle attenuanti e della pluralità di risposte punitive rispetto all'illecito (si pensi alle questioni sollevate dal ne bis in idem quando l'ordinamento opti per la coesistenza di sanzioni da ritenersi tutte sostanzialmente penali, alla luce dei criteri delineati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo); d) in materia esecutiva, anche quando vengano in gioco interessi patrimoniali o comunque non solo personali (si pensi alle questioni sollevate dagli ordini di sgombero e demolizione, di esecuzione); e) in materia penitenziaria (e, a puro titolo esemplificativo, si pensi all'elaborazione giurisprudenziale in tema di verifica delle circolari del D.A.P. ai valori costituzionali nel delicato bilanciamento con i valori della sicurezza sottesi ai regimi detentivi anche speciali); f) nella materia delle misure di prevenzione; g) nell'area dei rapporti giurisdizionali con gli Stati esteri, sia in tema di mandato di arresto europeo che di ordine di indagine europeo.

Peraltro, la dimensione processuale penalistica pone una serie di questioni ruotanti attorno ai principi di adeguatezza e proporzionalità che conoscono vari risvolti applicativi non solo nell'ambito cautelare personale, ma anche in quello reale, ogniqualvolta si ponga il problema di correlare la portata del vincolo agli specifici pericula giustificativi. La materia dei sequestri, in questa prospettiva, sta consentendo di sviluppare una amplissima e variegata casistica, al pari delle misure in tema di responsabilità degli enti, dove viene in gioco il bilanciamento con le esigenze produttive.

Altro terreno operativo del principio di proporzionalità è rappresentato dall'interpretazione della normativa processuale orientata ad una costante verifica della rispondenza delle regole ad identificabili obiettivi coerenti con la struttura e la funzione del processo, nella sua dimensione costituzionale. In questa prospettiva, la problematica distinzione tra rispetto delle forme e superamento del formalismo passa all'evidenza attraverso l'individuazione di un bilanciamento del quale, ancora una volta, è la motivazione dei provvedimenti giurisdizionali a dover dar conto.

Caratteristiche del corso

Area: penale

Metodologia A fianco di relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi e

seguite da dibattito, saranno di norma previsti lavori tra gruppi ristretti di partecipanti con esame di casistica; **Organizzazione** Scuola superiore della magistratura **Durata** quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Centoquaranta (ottanta in presenza e sessanta da remoto) **Composizione della platea** Centoventi magistrati ordinari con funzioni penali, di cui sessanta requirenti **Partecipanti c.d. fuori lista** Quindici avvocati del libero foro, due magistrati di San Marino, tre avvocati dello Stato **Postergazione** nessuna **Sede e data** Napoli, Castel Capuano, dal 28 aprile 2025 (apertura lavori ore 15.00) al 30 aprile 2025 (chiusura lavori ore 13.00)

Cod. P25038

Forme alternative di definizione del procedimento penale

L'esigenza di ridurre i tempi medi del processo penale – secondo l'obiettivo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che prevede una riduzione di quei tempi pari al 25%, entro il 2026 – ha indotto a ritenere che le forme alternative di definizione del procedimento penale potessero rappresentare una delle chiavi di volta della riforma Cartabia (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) e del c.d. correttivo (d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31). È sempre più chiaro, infatti, come modalità alternative di definizione del procedimento penale non possano non appartenere alla fisiologia di un sistema caratterizzato dall'ipertrofia del diritto penale, dall'obbligatorietà dell'azione penale e da un numero esorbitante di procedimenti. Una giustizia efficiente e un processo di ragionevole durata esigono una pluralità di strade alternative e più spedite, rispetto a quella ordinaria. L'esperienza segnala la necessità di implementare dati statistici sufficientemente estesi e attendibili sui quali impostare eventuali correzioni di rotta, tenuto conto che molti dei riti favoriscono logiche riparatorie e di reintegrazione sociale che implicano tempistiche incoerenti con l'aspirazione a raggiungere gli obiettivi PNRR affidati al comparto della giustizia penale, continuando a tenere impegnati i ruoli di udienza; se il numero delle persone detenute presso strutture carcerarie non accenna a flettere è anche vero che la situazione di sovraffollamento carceraria potrebbe insostenibile in assenza di molti riti speciali che attualmente prevedono e consentono l'affidamento a strutture comunitarie; soluzioni che hanno beneficiari in numero equivalente alle persone detenute. La disfunzionalità di alcuni riti speciali, inoltre, posta la loro naturale complementarità rispetto al rito ordinario, è anche figlia di una difficoltà di quest'ultimo di procedere con cadenze solerti e ordinate nello smaltimento degli affari penali, continuando ad alimentare scelte strumentali finalizzate a lucrare il risultato utilitaristico della prescrizione del reato o dell'improcedibilità per superamento del termine di durata massima del giudizio di impugnazione.

Con queste consapevolezza, la Scuola organizza un corso che mira ad approfondire, con sguardo sinottico e taglio critico, istituti e procedimenti tra loro diversi, alcuni dei quali oggetto di recenti modifiche normative, nell'ambito della c.d. riforma Cartabia (d.lgs. n. 150/2022) e del correttivo (d.lgs. n. 31/2024). Saranno prese in esame, in particolare, le novità normative e giurisprudenziali relative ai procedimenti speciali (patteggiamento, giudizio abbreviato, giudizio immediato, procedimento per decreto) e alla sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato. Saranno altresì approfondite alcune ipotesi di estinzione del reato dipendenti dall'oblazione, da condotte riparatorie, da adempimento di prescrizioni dell'organo accertatore (in materia di ambiente, sicurezza sul lavoro e, dopo la riforma Cartabia, di alimenti). L'estensione della procedibilità a querela a reati contro la persona e contro il patrimonio, realizzata dal d.lgs. n. 150/2022, nonché il rilievo che la giustizia riparativa può avere, ai fini della remissione della querela, suggeriscono una riflessione anche a questo riguardo. Tanto le classiche condotte riparatorie, quanto la giustizia riparativa, danno vita a nuove modalità di definizione alternativa del

procedimento, sulle quali il legislatore sempre più ha puntato negli ultimi anni, e giustificano pertanto una riflessione sistematica nell'ambito della formazione dei magistrati. Uno spazio sarà dedicato all'esame critico dei dati statistici disponibili, anche con riferimento all'andamento delle pendenze e all'incidenza dei riti alternativi e, in genere, delle forme alternative di definizione del procedimento.

Caratteristiche del corso

Area: penale

Metodologia *Relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi, con successivo dibattito; gruppi di lavoro/laboratori per l'esame di materie specifiche e di casistiche, con discussione tra i partecipanti* **Organizzazione** *Scuola Superiore della Magistratura* **Durata** *Quattro sessioni* **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione:** *centocinquanta (ottanta in presenza e settanta da remoto)* **Composizione della platea** *Novanta giudici penali e cinquanta requirenti* **Partecipanti c.d. fuori lista:** *otto avvocati del libero foro, due magistrati militari* **Postergazioni** *Ammessi ai corsi 23035 e P24052* **Sede e data** *Scandicci, Villa di Castel Pulci, 5 maggio 2025 (apertura lavori ore 15.00) – 7 maggio 2025 (chiusura lavori ore 13.00)*

Cod. P25039

Trasferimenti immobiliari: la pratica notarile, l'occhio del giudice

Da anni la Scuola organizza, con la Fondazione Italiana del Notariato, un corso di approfondimento su tematiche di comune interesse, con il dichiarato fine di sviluppare, attraverso lo scambio delle reciproche esperienze, soluzioni operative condivise.

Dopo avere affrontato le problematiche legate alla volontaria giurisdizione, al mondo delle fragilità ed alla materia successoria, questo anno l'attenzione sarà focalizzata sulla disciplina dei trasferimenti immobiliari, avuto particolare riguardo, tra l'altro: 1) agli immobili da costruire (cfr. Cass. n. 497/2021 e Cass. n. 19510/2020), in uno alle relative tutele "speciali"; 2) alle interferenze tra la normativa urbanistico-edilizia e gli atti di trasferimento della proprietà (cfr. Cass., sez. un., 8230/2019, Cass. n. 879/2018 e Cass. n. 27599/2023); 3) alla compravendita di beni di interesse culturale o sottoposti a vincolo di interesse artistico o storico (Cass. n. 40179/2021).

Uno spazio sarà, inoltre, riservato alla pubblicità degli atti di trasferimento immobiliare e di costituzione di diritti reali parziari agli stessi inerenti, avuto riguardo, in particolare, alle modalità di opponibilità della servitù costituita contestualmente alla vendita di un immobile, a favore di questo ed a carico di altro immobile di proprietà del venditore (cfr. Cass. n. 28694/2023, Cass. n. 16853/2019).

La materia presenta un elevato tasso di tecnicismo, in alcuni casi trattandosi di tipologie di compravendita regolate da una disciplina speciale, in altri implicando la conoscenza di discipline e materie di non sempre facile padronanza: così è, ad esempio, per il caso degli immobili da costruire, la cui circolazione impone, a mente del d.lgs. n. 122/2005 e succ. mod., la conformazione delle parti a schemi negoziali predeterminati dal legislatore, oltre a garanzie in favore dell'acquirente; così è da dirsi per le dichiarazioni di conformità richieste al venditore e per la "lettura" delle note di trascrizione.

Discorso a parte merita, poi, la complessa disciplina della vendita dei "beni culturali", regolata dal d.lgs. n. 42/2004, in cui si intrecciano – quasi inestricabilmente – profili civilistici, penalistici e di diritto amministrativo e rispetto ai quali resta (ancora) vivace la discussione circa la operatività dell'usucapione, quale modo di acquisto della proprietà relativamente a beni di proprietà pubblica

che non siano stati, tuttavia, formalmente assoggettati a vincolo culturale (Cass. n. 28792/2023).

Un approfondimento sarà, inoltre, dedicato alle responsabilità del notaio per le patologie che dovessero colpire gli atti di compravendita rogati.

Caratteristiche del corso

Area: civile

Metodologia Relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi, con successivo dibattito e gruppi di lavoro/laboratori per l'esame di materie specifiche e di casistiche, con discussione tra i partecipanti **Organizzazione** Scuola superiore della Magistratura in collaborazione con la Fondazione Italiana del Notariato **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Ottanta in presenza **Composizione della platea** Cinquanta magistrati ordinari **Partecipanti c.d. fuori lista** Trenta notai **Postergazioni** Ammessi ai corsi P13009, P15008 **Sede e data** Napoli, Castel Capuano, 5 maggio 2025 (apertura lavori ore 15.00) – 7 maggio 2025 (chiusura lavori ore 13.00)

Cod. P25040

Le patologie della giustizia: irragionevole durata del processo, ingiusta detenzione ed errore giudiziario

Il corso, con l'intento di realizzare una ricostruzione in chiave sistematica della giurisprudenza di legittimità in materia, intende approfondire i principali orientamenti relativi a due settori che rappresentano alcune delle maggiori criticità del sistema giustizia, quali l'equa riparazione per l'irragionevole durata del processo ai sensi della l. n. 89/2001, c.d. legge Pinto, e la riparazione per l'ingiusta detenzione e l'errore giudiziario, ai sensi degli artt. 314, 315, 643 ss. c.p.p.

I settori di interesse sono devoluti alla competenza delle corti d'appello, e talvolta trascurati, ma che rivestono un primario rilievo non solo per la loro incidenza sui principi costituzionali del "giusto processo" (artt. 24 e 111 Cost., art. 6 CEDU) e della tutela della libertà personale (art. 13 Cost., art. 5 CEDU), ma anche per l'impatto che hanno sulle finanze dello Stato e sull'efficienza complessiva del sistema giustizia, nonché per gli eventuali risvolti di responsabilità contabile e disciplinare del magistrato.

A fronte delle modifiche normative che, nell'ultimo ventennio, hanno contribuito a creare e riconfigurare i contenuti dell'indennizzo per l'eccessiva durata delle liti giudiziali, si sono susseguiti senza sosta gli interventi nomofilattici e di costituzionalità, nel tentativo di tenere allineate le regole interne al reticolo multilivello di tutela dei diritti, nel rispetto dei principi convenzionali europei. Faticosa e continua è, dunque, l'opera di raccordo che spetta all'interprete.

Saranno affrontati, tra gli altri argomenti, i temi legati al termine di decadenza per la proposizione del ricorso, le condizioni di proponibilità della domanda di equa riparazione, la durata "ragionevole" del giudizio presupposto, la presunzione di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, il diritto all'indennizzo e la sua misura.

Riguardo alla regolamentazione del procedimento di riparazione per l'ingiusta detenzione, il legislatore si limita a fissare i termini per la proposizione della domanda, il giudice competente a decidere, l'entità massima liquidabile, richiamando, nei limiti della compatibilità, le norme sulla riparazione dell'errore giudiziario.

In ordine ai criteri di determinazione del quantum debeatur, il parametro «equitativo», che compare nell'art. 314, comma 1, c.p.p., non è riempito in alcun modo di significato. Le lacune normative emergenti dall'architettura processuale dell'istituto hanno pertanto indotto il giudice di

legittimità a rivestire un significativo ruolo di «supplenza».

Saranno approfondite le problematiche collegate all'individuazione dei presupposti dell'indennizzo (comportamento gravemente colposo o doloso che abbia contribuito eziologicamente all'adozione e mantenimento della misura cautelare), anche alla luce della modifica dell'art. 314 c.p.p., in virtù del d.lgs. n. 188/2021, alle differenze tra ingiustizia formale e sostanziale ed all'eventuale incidenza del nuovo istituto dell'improcedibilità dell'azione penale sull'indennizzo in esame. Anche in questo ambito, pertanto, saranno affrontati, con taglio pratico, i principali snodi della materia attraverso un confronto diretto tra merito e legittimità.

Si discuterà, infine, delle best practices idonee a prevenire l'irragionevole durata del processo e l'ingiusta detenzione, quantomeno formale.

Caratteristiche del corso

Area: comune

Metodologia Lo sviluppo del corso viene affidato a sessioni in cui si alterneranno relazioni ricostruttive ed interventi dialogici sui temi, con successivo dibattito, seguiti da gruppi di lavoro e laboratori per l'esame di materie specifiche e di casistiche, con discussione tra i partecipanti

Organizzazione Scuola Superiore della Magistratura **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Centoventi (ottanta in presenza e quaranta da remoto) **Composizione della platea** Quarantacinque magistrati con funzioni penali, quarantacinque magistrati con funzioni civili, dodici magistrati onorari **Partecipanti c.d. fuori lista** Tre magistrati militari, quindici avvocati **Postergazioni** Ammessi ai corsi P21055 e P22088 **Sede e data** Scandicci, Villa di Castel Pulci, 7 maggio 2025 (apertura lavori ore 15.00) – 9 maggio 2025 (chiusura lavori ore 13.00)

Cod. P25041

Gli smart contracts e le app. Una nuova sistemica?

Scopo del corso, che si inserisce nel novero degli approfondimenti che la Scuola da sempre destina ai nuovi orizzonti della pratica giuridica, è fornire una panoramica definitoria del funzionamento degli smart contracts e delle applicazioni informatiche (le c.d. app), nonché degli scopi per cui tali strumenti vengono realizzati e delle modalità negoziali attraverso cui essi entrano nella pratica quotidiana.

Gli strumenti negoziali delle nuove tecnologie informatiche tendono ad essere edificati all'interno di un "ambiente" virtualizzato ed automatizzato in cui, nonostante una diversa apparenza, l'attività umana dell'operatore-costruttore è concreta e determinante.

Infatti, se è vero che il funzionamento di tali strumenti postula un notevole grado di personalizzazione, è altrettanto vero che l'automazione è resa possibile da diversi soggetti agenti: quello, o quelli, che forniscono il servizio e quello cui il servizio è destinato; individuare gli strumenti negoziali attraverso cui il predetto rapporto si costituisce è il secondo obiettivo del corso.

Nel corso verrà dapprima illustrata, da un punto di vista tecnico, anche attraverso il contributo di tecnici informatici ed esperti del settore, la natura e il funzionamento degli smart contracts e delle app; successivamente, si procederà con l'individuazione dei legami negoziali attraverso cui determinati attori collaborano all'edificazione della piattaforma del servizio erogato (sviluppatore dello strumento, sistemi di AI, fornitore del servizio).

In tale ambito alcuni cenni saranno in particolare riservati anche all'approfondimento del ruolo degli Store informatici (Google Play, App Store, etc.), quali mercati virtuali in cui parte di tali strumenti vengono resi disponibili.

Un'ulteriore sessione verrà dedicata alla illustrazione sommaria della natura dello smart contract code (programma software edificato e gestito su un registro distribuito) per poi passare all'analisi della declinazione legale del predetto code: lo smart legal contract (cioè lo strumento costruito su uno specifico codice al fine articolare, verificare e applicare un accordo tra le parti), con la definizione normativa di cui alla l. 11 febbraio 2019, n. 12 e, soprattutto, derivante dal Regolamento 30 maggio 2022, n. 2022/858/UE e le sue applicazioni concrete.

Chiariti gli aspetti tecnici e le applicazioni pratiche, verranno analizzate le fonti normative che disciplinano la materia sia livello nazionale, che europeo ed extraeuropeo.

Da ultimo, si passerà ad illustrare il tema delle "App" (strumenti ascrivibili ai "servizi della società dell'informazione" secondo la Direttiva 2000/31/CE e il d.lgs. 70/2003) con particolare riguardo a quelle attive in campo medicale che presentano notevoli aspetti critici, tanto per la loro qualificazione giuridica (quali sono gli elementi per qualificarle come dispositivi medici o no), quanto per le problematiche che presentano in tema di privacy e di responsabilità del medico.

Una tavola rotonda finale darà conto degli aspetti problematici emergenti dal dibattito svolto nelle precedenti sessioni.

L'automazione del risultato conseguito attraverso l'uso di tali strumenti, invero, porta alcune criticità. Gli strumenti (siano essi algoritmi o piattaforme di intelligenza artificiale) attraverso cui sono generati i risultati richiesti dall'utente possono essere, infatti, di proprietà di determinati soggetti i quali, nel mettere a disposizione l'infrastruttura tecnica, possono riservarsi alcuni diritti relativi agli ambiti di utilizzo della stessa (sia territoriali, sia contenutistici, sia di riservatezza) la cui legittimità e ampiezza meritano un approfondimento da parte dell'interprete.

I predetti ambiti pongono l'interprete di fronte alla necessità di inquadrare tali situazioni giuridicamente rilevanti all'interno degli istituti e delle norme giuridiche positive; di fatto, verosimilmente, entro breve tempo, si chiederà al giurista di integrare l'automatismo della macchina all'interno del diritto che è, secondo i più, la fondamentale architettura dell'uomo.

È, pertanto, in questa dialettica tra automatismo e paradigma proprietario che si può intravedere l'orizzonte di un nuovo ambito sistematico del diritto.

Caratteristiche del corso

Area: civile

Metodologia Relazioni frontali, anche con l'apporto di esperti tecnico-informatici ed esperti del settore, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi, con successivo dibattito; gruppi di lavoro e laboratori per l'esame di materie specifiche e di casistiche, con discussione tra i partecipanti

Organizzazione Scuola superiore della Magistratura **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Novantacinque (settanta in presenza e venticinque da remoto) **Composizione della platea** Settantacinque magistrati ordinari addetti alle sezioni civili, dieci magistrati onorari con funzioni civili **Partecipanti c.d. fuori lista** Dieci avvocati **Postergazioni** Nessuna **Sede e data** Scandicci, Villa di Castel Pulci, 12 maggio 2025 (apertura lavori ore 15.00) – 14 maggio 2025 (chiusura lavori ore 13.00)

Cod. P25042

Figure e strumenti a tutela dei minori nel nuovo processo civile per le persone, i minorenni e le famiglie

Il corso, che si pone in continuità con le precedenti iniziative formative della SSM sulla riforma del diritto processuale civile in materia di persone, minorenni e famiglie, si focalizza sulle “nuove” figure a tutela dei minori di età introdotte per dare completa attuazione alla “giurisdizionalizzazione” dei procedimenti che li coinvolgono, così concretizzando l’assoluta centralità nell’ordinamento delle esigenze di tutela del “superiore” interesse morale e materiale del minore, quale soggetto debole per eccellenza.

Obiettivo del corso è l’approfondimento dei nuovi strumenti a disposizione del giudice civile per realizzare il best interest del minore di età, suo malgrado coinvolto nella crisi del rapporto genitoriale, sia con riguardo alle figure di riferimento introdotte per la sua tutela nel nuovo processo civile in materia di persone, minorenni e famiglie e all’applicazione pratica dei relativi istituti, sia con riguardo alla novellata disciplina relativa agli ordini di protezione contro gli abusi familiari quali misure di coordinamento con gli interventi previsti in sede penale per il contrasto alla violenza domestica.

Il corso affronta, in primo luogo, gli aspetti processuali in cui si traduce la tutela del minore (a cui è equiparato il figlio maggiorenne portatore di handicap grave), la cui sicura portata pubblicistica giustifica la deroga ai principi del processo dispositivo (sia all’art. 112 c.p.c. che agli art. 2721 ss. c.c.) e l’ampiezza dei poteri officiosi del giudice, che “come soggetto super partes, è chiamato espressamente, in via del tutto eccezionale, a ingerirsi nella vita privata della famiglia, adottando i provvedimenti relativi alla prole, in luogo dei genitori che non siano stati in grado di comporre i propri dissidi ideologici-culturali e di stabilire di comune accordo, le linee educative” (come espressamente affermato da Cass. 19 settembre 2023, n. 28620).

Esamina poi i “vecchi” strumenti normativi che il legislatore ha “raffinato” e quelli nuovi che ha introdotto che consentono al giudice di intervenire in situazioni familiari e genitoriali sempre più complesse e conflittuali, tramite l’adozione di provvedimenti che meglio rispondano alle esigenze del caso concreto ed evitino soluzioni standardizzate, con particolare riferimento alle novellate misure di protezione che il giudice può adottare in favore dei figli minori di età o “vulnerabili” nel contrasto alla violenza domestica (art. 473-bis.69 - 473 bis.71 c.p.c.).

Il corso esamina tali strumenti, partendo dallo snodo centrale della riforma, costituito dall’ascolto da parte del giudice – senza possibilità di delega – del minore nei procedimenti che lo riguardano e che possano incidere sulla sfera dei suoi diritti e interessi, con ciò rendendo fondamentale il profilo della comunicazione del giudice con il minore.

Viene poi approfondito il tema “rivisitato” del curatore speciale del minore – di nomina obbligatoria e facoltativa, anche d’ufficio – che è divenuto una figura chiave per poter garantire la partecipazione, seppur mediata, del minore al processo e proteggere i suoi interessi. Il curatore speciale, infatti, oltre alla rappresentanza processuale del minore, al quale deve fornire informazioni e spiegazioni se dotato di capacità di discernimento e riportarne l’opinione, deve interagire con i molti protagonisti endo- ed esoprocessuali (genitori, loro difensori, tutore, servizi territoriali, casa famiglia, affidatari, CTU, etc.) ed esserne totalmente indipendente. Quale strumento più duttile e celere per l’adozione di decisioni rilevanti nella vita del minore, al curatore speciale possono ora essere anche conferiti circoscritti e speciali compiti di rappresentanza sostanziale, così riconoscendo che il minore non ha solamente interessi processuali, ma anche extraprocessuali che debbono essere tutelati.

Viene inoltre esaminata la figura, di nuovo “conio”, del curatore del minore, nominato all’esito del giudizio, chiamato a esercitare i poteri attribuiti dal provvedimento del giudice ove siano state disposte limitazioni all’esercizio della responsabilità genitoriale, con il fine di superare situazioni di

stallo e di nuovi ricorsi all’Autorità Giudiziaria dovuti all’alta conflittualità dei genitori, o a causa di altre difficoltà.

Viene approfondito anche il “delicato” tema dell’affidamento del minore ai servizi sociali di cui nel passato si è fatto un largo uso con provvedimenti non sempre specifici e “personalizzati”, tanto da aver determinato la ripetuta condanna dell’Italia da parte della Corte europea per i diritti dell’uomo (CEDU) per l’abuso incondizionato dell’affidamento ai servizi sociali con provvedimenti del giudice eccessivamente generici e senza limitazioni temporali.

Dopo la riforma, ed in presenza di alta conflittualità tra i genitori o di altre situazioni problematiche, la scelta del giudice potrebbe ancora ricadere sull’affidamento ai servizi sociali con vigilanza del Giudice tutelare, ma il giudice dovrà indicare in modo specifico l’attività demandata, che può essere anche in funzione di monitoraggio, controllo e accertamento.

Viene inoltre esaminato uno dei profili più innovativi della riforma, e cioè l’introduzione della figura dell’“esperto”, nominato su richiesta delle parti, quale ausiliario del giudice, con l’incarico di compiere specifiche attività necessarie alla risoluzione del conflitto familiare o a fini di ausilio o sostegno alla relazione genitori-figli.

Il corso affronta infine il tema della consulenza tecnica d’ufficio innovativamente disciplinata e tipizzata dalla riforma.

Caratteristiche del corso

Area: civile

Metodologia Dopo un inquadramento generale affidato ad una breve relazione frontale, lo sviluppo dei singoli temi avviene attraverso presentazioni dialogiche (dialoghi a due voci tra giudice e figura professionale di riferimento, quali l’avvocato, in quanto di regola viene nominato curatore un avvocato; lo psicologo; l’assistente sociale; il professionista iscritto all’albo dei CTU; il professore universitario) con successivo dibattito; previsti gruppi di lavoro su singole aree tematiche

Organizzazione Scuola superiore della Magistratura **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Centoventi (ottanta in presenza e quaranta da remoto) **Composizione della platea** Magistrati ordinari che svolgono le funzioni di giudici minorili, giudici tutelari e giudici addetti alla materia della famiglia **Postergazioni** Ammessi ai corsi P21058, P22058, FPFP22005, T23004, P23041, T24009, P24042, P24044 **Sede e data** Scandicci, Villa di Castel Pulci, 14 maggio 2025 (apertura lavori ore 15.00) – 16 maggio 2025 (chiusura lavori ore 13.00)

Cod. P25043

Questioni attuali in materia di possesso ed azioni possessorie

Il corso ha lo scopo di delineare un panorama completo ed esauriente delle azioni possessorie (e quasi possessorie) e di individuare una casistica ragionata delle controversie di maggiore impatto giuridico.

Lo studio delle situazioni possessorie costituisce un capitolo fondamentale del diritto civile e le controversie correlate al possesso ed alle modalità del suo esercizio, da sempre, sono numerose ed oggetto di radicata litigiosità su tutto il territorio nazionale.

La tipologia di tali controversie è varia ed investe molti ambiti del diritto civile: condominio, servitù prediali, locazioni, eredità, controversie in materia di famiglia, tutela dell’ambiente, onde elettromagnetiche e bande di frequenza, ecc. Recente è, peraltro, l’intervento delle Sezioni unite (Cass., sez. un., n. 3925/2024) in tema di servitù di parcheggio, il cui riconoscimento anticipa lo sviluppo, a breve, di un ampio contenzioso possessorio al riguardo.

La materia è intrisa di questioni giuridiche rilevanti, a partire dalla tradizionale distinzione tra la detenzione e il possesso (non sempre di agevole lettura, cfr. es. Cass. n. 4047/2024, Cass. n. 10377/2017, Cass. n. 7/2014), sino alle questioni relative alla legittimazione attiva e passiva nelle azioni possessorie, alla individuazione dell'elemento soggettivo, alle presunzioni in materia possessoria, alle spinose questioni in tema di compossesso (ancor più complesse allorché la materia si intrecci con quella condominiale), alla protrazione della detenzione qualificata dopo la cessazione del contratto di locazione ed alle questioni relative alla vendita del possesso ed al risarcimento del c.d. "danno possessorio" (Cass. n. 34540/2023). Essa si intreccia anche con la c.d. riforma Cartabia, dovendosi indagare sulla natura del provvedimento con cui il giudice, ai sensi dell'art. 703, comma 4, c.p.c., è chiamato, su richiesta di una delle parti, a fissare l'udienza per la trattazione del merito possessorio.

Occorrerà inoltre verificare se ed in che limiti siano applicabili alle azioni possessorie le regole del procedimento cautelare uniforme, non a caso richiamate dall'art. 703, comma 2, c.p.c. "in quanto compatibili" ed approfondire il tema dei rapporti tra giudizio possessorio e petitorio, anche avuto riguardo: a) all'eventuale efficacia che il giudicato formatosi rispetto al primo possa svolgere nel secondo (Cass. n. 10905/2024); b) all'interferenza sul tempus ad usucapionem (Cass. n. 14829/2024).

Una particolare attenzione verrà poi riservata alla fase di attuazione del provvedimento possessorio ed alle delicate questioni giuridiche che insorgono in proposito.

La giurisprudenza di merito e di legittimità si è, d'altronde, sempre occupata di tale settore con decisioni a tutto campo; per tale ragione, il corso ha l'obiettivo di fare il punto della situazione in una materia di così grande impatto sociale, nella quale si richiede una profonda ed attenta conoscenza delle regole che la governano per disciplinare i rapporti tra gli individui e per assicurare una convivenza pacifica, nel rispetto del tradizionale principio "ne cives ad arma ruant".

Caratteristiche del corso

Area: civile

Metodologia Relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi, con successivo dibattito e gruppi di lavoro/laboratori per l'esame di materie specifiche e di casistiche, con discussione tra i partecipanti **Organizzazione** Scuola superiore della Magistratura **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Centoventi (ottanta in presenza e quaranta da remoto) **Composizione della platea** Magistrati ordinari con funzioni civili **Postergazioni** Ammessi al corso P19102 **Sede e data** Napoli, Castel Capuano, 14 maggio 2025 (apertura lavori ore 15.00) – 16 maggio 2025 (chiusura lavori ore 13.00)

Cod. P25044 (corso CP)

Insolvency law and human rights (Corso tenuto in lingua inglese)

The course will equip participants with the ability to identify and apply the legal framework about insolvency, in the particular key of HR, developing a comprehensive understanding of the key concepts and analysing real-world cases and their outcomes for practical insights.

Learning objectives are:

- understand the legal framework governing insolvency, including relevant statutes and regulations;

- analyse real-world insolvency cases and their outcomes for practical insights;

- develop a comprehensive understanding of the key concepts, legal framework and procedures that govern insolvency law, enabling participants to navigate complex insolvency cases with confidence;

- stay informed about the latest legal developments and trends in insolvency law, ensuring that participants remain at the forefront of this dynamic field and implement best practices in their daily work.

The seminar will allow participants to delve into the complexities and nuances of EU insolvency regulations, procedures and best practices.

They will gain valuable insights into restructuring, bankruptcy and debt recovery strategies, while staying abreast of the latest legal developments and case studies.

The seminar will also equip participants with the knowledge and tools to navigate the challenging landscape of insolvency effectively, enhancing their expertise in one of the most crucial areas of contemporary EU law and finance.

The impact of the EU Charter of Fundamental Rights and the European Convention on Human Rights on insolvency law (right to property, right of housing, freedom of enterprise) will be investigated.

Among the topics covered there are: fair trial and effective remedy; the rising of collective, social and general interests in recent EU Insolvency law; accessibility, effective information and debtor's self-responsibility in early warning, restructuring and discharge procedures; protection of workers in insolvency and restructuring proceedings consumer insolvency in ECtHR case law; insolvency proceedings and Environmental rights; right to housing in insolvency and over-indebtedness proceedings.

There will be an opportunity to discuss recent CJEU judgments: claims governed by public law (Court of justice 11 april 2024, C-687/22), tax and social security debts (Court of justice 8 may 2024, C-20/23) and others.

The new Proposal for directive on certain aspects insolvency law - 2022/0408 (COD) – will be considered.

Ultimately, participants will be able to reflect on finding the balance between the interests at stake.

Characters of the seminary

Area: civil law

Working methodology The course will include short frontal reports, always conceived in terms of dialogical presentation of the themes, with subsequent debate, working groups and workshops, for the examination of specific subjects and case studies, with discussion among the participants, who all belong to a community of ideas **Organization** Scuola superiore della Magistratura **Duration** Two sessions **Total number and modality of participation** Seventy-five judges (twenty-five judges in person, fifty on line) **Composition of the audience** Sixty-five Italian delegated judges in insolvency proceedings, ten European Judges in person chosen by EJTN **Postergation criteria** None **Location and date** Rome, Fontana di Trevi, May 15, 2025 (work starts at 14.30) – May 16, 2025 (end of works at 13.00)

Cod. P25045 (corso CM)

Bioetica e Biodiritto. Il diritto di fronte ai temi etici: alla fine della vita

Lo scopo del corso è di fornire il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento per

consentire al giudice di decidere correttamente e secondo il proprio ruolo, anche laddove la norma non sia adeguata agli eventi ed agli incalzanti progressi della scienza, che spostano sempre più avanti il discrimine della possibilità di diagnosi e di cura ed il confine stesso tra la vita e la morte.

Il termine bioetica è stato utilizzato per la prima volta nel 1970 nella letteratura per rappresentare la disciplina che, attraverso la combinazione tra la conoscenza biologica e quella del sistema dei valori umani ed etica, avrebbe consentito di garantire la sopravvivenza dell'umanità dinanzi al progresso delle scienze nei campi della biotecnologia, della biomedicina, dell'ingegneria eugenetica, che aprivano la strada alla possibilità di manipolazione della vita umana.

L'intento della bioetica era dunque esaminare criticamente i problemi morali, giuridici, sociali sollevati dallo straordinario sviluppo delle "scienze della vita" (medicina e biologia, ma anche ecologia ed etologia) proponendosi di definirne criteri e limiti di liceità affinché il progresso avvenisse nel rispetto di ogni persona umana e della sua dignità.

Negli ultimi decenni l'incalzare del progresso scientifico, unitamente all'evoluzione della società e all'affermarsi di una cultura laica sui temi cruciali dell'inizio e del fine vita ed alla cresciuta sensibilità sociale, hanno posto interrogativi di coscienza senza precedenti in merito ai possibili limiti e rischi delle ricerche biotecnologiche, alle loro applicazioni ed alle garanzie per i soggetti coinvolti (si pensi ad esempio all'ingegneria genetica, alla fecondazione artificiale, ai trapianti di organi, alla clonazione). Altri interrogativi sono poi nati dall'evoluzione dei costumi sociali come, ad esempio, in tema di adozione da parte dei single o di omogenitorialità.

Sono così nate nuove istanze di giustizia e la "metamorfosi" della bioetica in biodiritto. Termine quest'ultimo che indica l'insieme dei problemi posti dalla relazione tra diritto, bioetica e scienze della vita con particolare riferimento ai dilemmi di natura etica, prima ancora che giuridica, sollevati dalla medicina nelle sue varie branche e dalle tematiche connesse all'inizio e alla fine della vita. In estrema sintesi il biodiritto rappresenta la risposta giuridica a questioni bioetiche, sul "sottile", seppure ineludibile, confine tra diritto e morale.

In nessun settore si assiste ad un "diritto giurisprudenziale" dell'entità che ha connotato il campo del biodiritto. Di fronte alle lacune normative infatti il giudice, che ha comunque l'obbligo di decidere, è stato spesso chiamato ad un ruolo sussidiario, ricorrendo anche alla proposizione dell'incidente di costituzionalità, per dirimere questioni che coinvolgono la vita, il fine vita, la dignità della persona, e cioè i grandi temi fondamentali del biodiritto.

La vastità della materia, la necessità di approfondire le varie tematiche attraverso il confronto dialogico di relatori con diverse esperienze e di lasciare, al contempo, ampio spazio al dibattito ed a gruppi di lavoro tematici, hanno determinato la scelta di articolare gli argomenti su due distinti corsi, destinati rispettivamente all'inizio vita ed al fine vita.

Il presente corso, dedicato al fine vita, offrirà dapprima un inquadramento generale (schema normativo di riferimento: costituzionale, nazionale e sovranazionale; orientamenti giurisprudenziali, con particolare riguardo alle pronunce della Cedu e della Corte costituzionale; ruolo dei Comitati Etici ed individuazione delle questioni principali di interesse per il giudice civile e penale, compreso il diritto costituzionale alla salute e il suo bilanciamento con altri principi di rango costituzionale), per poi approfondire i più importanti temi specifici relativi al fine vita, sia sotto il profilo civile che quello penale.

Verranno approfondite, in particolare: le tematiche enucleate nella legge n. 219 del 2017, quali le nozioni di dignità umana, libertà e responsabilità, relazione medico paziente, consenso informato, decisioni di fine vita e connesse problematiche legate al c.d. testamento biologico-dichiarazioni anticipate di trattamento, all'accanimento terapeutico e alle cure palliative, nonché le

problematiche inerenti ai confini della ricerca scientifica e della sperimentazione clinica sugli esseri viventi

Si esamineranno le principali questioni pendenti presso la Corte costituzionale e quelle di recente definite con la sentenza 18 luglio 2024, n. 135, con la quale il giudice delle leggi, nel solco della storica decisione n. 242 del 2019, ha precisato i requisiti per accedere al suicidio assistito, specie in relazione alla nozione di trattamenti di sostegno vitale, pur dichiarando infondate una serie di questioni sollevate dal Gip di Firenze in relazione all'art. 580 c.p. Verrà ricapitolata la giurisprudenza costituzionale e convenzionale sui principi coinvolti dalle questioni relative al "fine vita", esaminata anche secondo prospettiva comparativa, con particolare approfondimento del significato del requisito della dipendenza del paziente da trattamenti di sostegno vitale e della nozione di "trattamenti di sostegno vitale".

Verranno inoltre focalizzate le problematiche che possono coinvolgere il giudice tutelare e l'amministratore di sostegno ed in genere i minori, con particolare riferimento alla volontà del beneficiario ed al rifiuto delle cure. Verrà infine esaminata la tematica del pregiudizio subito per la mancata cooperazione dell'autorità sanitaria alle attività di suicidio assistito, di recente esaminata dalla Corte dei conti nell'ambito delle vicende successive alla "sentenza Englaro" resa dalla Corte di cassazione.

Caratteristiche del corso

Area: comune

Metodologia *Nel corso, articolato su tre sessioni esclusivamente in presenza, lo sviluppo dei singoli temi è affidato a brevi relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica, con successivo dibattito guidato, così da stimolare il confronto tra una platea di magistrati ed altre figure professionali; confronto che, nel campo del biodiritto, è particolarmente opportuno perché si incrociano e spesso si scontrano concezioni etiche diverse, sentite come incompatibili dai loro portatori, per cui la scienza gioca un ruolo importante nel porre punti di riferimento tendenzialmente oggettivi; saranno organizzati gruppi di lavoro su specifici temi* **Organizzazione** *Scuola superiore della Magistratura* **Durata** *Tre sessioni* **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** *Ottanta in presenza* **Composizione della platea** *Trenta magistrati giudicanti civili, venti giudicanti penali, venti requirenti, dieci magistrati selezionati nell'ambito delle rete EJTN* **Postergazioni** *Nel caso di esubero delle domande verrà postergato chi ha partecipato ai corsi P15015, P16027, P18021, P19030, P20028, P20039, P21032* **Sede e data** *Scandicci, Villa di Castel Pulci, 20 maggio 2025 (apertura lavori ore 15.00) – 21 maggio 2025 (chiusura lavori ore 17.00)*

Cod. P25046

Questioni in tema di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale

Scopo del corso, che si inserisce nel novero degli approfondimenti che la Scuola da sempre destina ai nuovi orizzonti della pratica giuridica, è di approfondire il sistema, pur classico, della responsabilità civile, con particolare attenzione alle due forme che l'ordinamento conosce – contrattuale ed extracontrattuale – ed alle forme intermedie che le norme, la pratica o gli interpreti hanno elaborato.

Il particolare successo dei corsi organizzati negli anni precedenti su tale materia induce a proporre anche per il 2025 un approfondimento delle principali questioni in tema di responsabilità civile, intendendo quest'ultima, in tal caso, in senso ampio, comprensiva non soltanto della responsabilità extracontrattuale, ma anche di quella contrattuale, con particolare riferimento ai

settori della responsabilità sanitaria, degli appalti privati e della responsabilità professionale.

Una tale impostazione unitaria rende opportuna la trattazione anche di figure al confine tra gli ambiti delle due tipologie di responsabilità, spesso ricondotte in giurisprudenza alla categoria del contatto sociale, che – a far tempo dalla fine del secolo scorso – ha attratto all'interno della disciplina degli artt. 1218 ss. c.c. la responsabilità del medico (prima della legge n. 24/2017), dell'insegnante di scuola privata, degli istituti bancari e, più recentemente, la stessa categoria generale della responsabilità precontrattuale.

Anche in altri settori, tuttavia, può registrarsi l'estensione del c.d. contatto sociale, come risulta da alcune pronunce giurisprudenziali in materia di contratto di parcheggio, di mediazione o di responsabilità post-decennale dell'appaltatore.

Si ritiene utile, quindi, esaminare la linea di confine tra le varie forme di responsabilità sia con riguardo alla disciplina rispettivamente applicabile (sia per i diversi elementi costitutivi sia in virtù dei limitati richiami alle norme generali, da parte dell'art. 2056 c.c.), sia in riferimento ai rispettivi oneri probatori.

Particolare interesse presenta il tema del danno non patrimoniale e dei casi e modi in cui esso può essere domandato e ottenuto nell'ambito della responsabilità contrattuale.

Attuale e controverso è il problema dell'applicabilità della reintegrazione in forma specifica nella responsabilità contrattuale e, più in generale, delle modalità con cui disporre tra modalità risarcitoria anche in ambito extracontrattuale.

Il corso dovrà affrontare i temi descritti tanto con riguardo ai contratti tipici disciplinati dal codice civile, quanto con riferimento ai contratti atipici e a quelli regolati dai codici di settore, con possibilità di affrontare anche le questioni più nuove o controverse in tema di responsabilità extracontrattuale.

Caratteristiche del corso

Area: civile

Metodologia Relazioni frontali, anche con l'apporto di esperti tecnico-informatici ed esperti del settore, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi, con successivo dibattito; gruppi di lavoro e laboratori per l'esame di materie specifiche e di casistiche, con discussione tra i partecipanti

Organizzazione Scuola superiore della Magistratura **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Centoventi (ottanta in presenza e quaranta da remoto)

Composizione della platea Cento magistrati ordinari con funzioni civili, dieci magistrati onorari con funzioni civili **Partecipanti c.d. fuori lista** Cinque avvocati del libero foro, tre avvocati dello Stato, due magistrati della Repubblica di San Marino **Postergazioni** Ammessi al corso P24035

Sede e data Scandicci, Villa di Castel Pulci, 21 maggio 2025 (apertura lavori ore 15.00) – 23 maggio 2025 (chiusura lavori ore 13.00)

Cod. P25047

Interpretazione conforme alla Carta EU dei diritti fondamentali ed alla CEDU e ruolo della comparazione nelle pratiche giurisprudenziali

Il corso intende verificare in che misura la Carta UE dei diritti fondamentali e la CEDU abbiano influito ed inciso sugli orientamenti della giurisprudenza nazionale civile e penale, interessati dalle pronunzie dei giudici sovranazionali della Corte europea di giustizia e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, alla ricerca di un filo comune fra le due Carte, viste come "living instruments" nella dimensione applicativa fatta propria dalle rispettive giurisprudenze, anche con riguardo alla piena

attuazione che le stesse hanno dato ad ulteriori trattati internazionali che hanno al centro la tutela di diritti fondamentali (cfr., per es. Carta sociale europea, v. Corte cost. n. 120 e 198/2018; Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa conclusa ad Aarhus nel 1998; Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata e resa esecutiva con legge 27 giugno 2013, n. 77, c.d. Convenzione di Istanbul, su cui v., da ultimo, Corte giust. 16 gennaio 2024, C-621/21).

Si indagherà, quindi, sul giudicato interno in rapporto alle pronunce dette.

All'interno della riflessione, la sessione conclusiva sarà dedicata ad un approfondimento del ruolo della comparazione nell'attività giurisdizionale.

La riflessione, dopo avere ricostruito il cammino della giurisprudenza nazionale sulla strada dell'attuazione delle sentenze della Corte EDU, intende offrire ai partecipanti una visione di insieme delle ricadute degli strumenti volti ad eliminare le violazioni convenzionali accertate dalla Corte EDU.

Si prenderà dunque le mosse dall'inquadramento dei due strumenti di diritto sovranazionale nel sistema delle fonti interne e dalle principali questioni di natura teorico-ricostruttiva affrontate dalla dottrina e dalla giurisprudenza – costituzionale e della Corte di cassazione – in ordine alla struttura delle due Carte ed alla loro efficacia nell'ordinamento interno ed al ruolo dell'interpretazione conforme. Occorre infatti fornire ai partecipanti uno specifico approfondimento sul tema dell'applicazione dei principi affermati dalla Corte di giustizia a casi diversi da quelli all'esame del giudice nazionale, tenendo in considerazione l'identificazione della fattispecie, le differenze di legislazione tra gli Stati membri nonché lo specifico oggetto delle sentenze del giudice di Lussemburgo, a seconda che le stesse interpretino i principi e/o le c.d. nozioni autonome del diritto dell'Unione.

Verrà, quindi, esaminato il tema, assai rilevante, della revocazione civile e della fase esecutiva delle sentenze della Corte EDU, con gli effetti sul giudicato interno.

Il nuovo art. 391-quater c.p.c. ha previsto la cedevolezza del giudicato interno, ove la Corte EDU abbia riscontrato una violazione della Convenzione. Nuova è anche la disposizione dell'art. 628-bis c.p.p., introdotto dal d.lgs. n. 150/2022. Il seminario vuole indagare, perciò, sui modi con i quali l'ordinamento nazionale ha provato a comporre il contrasto fra la res iudicata e le pronunzie della Corte EDU, al fine di mettere a confronto i due istituti – art. 391-quater c.p.c. e art. 628-bis c.p.p. – in modo da coglierne i punti comuni, le analogie, le diversità. Occorre, infatti, verificare la tenuta dei canoni della certezza del diritto e del giudicato nell'ordinamento nazionale in caso di contrasto del giudicato interno con una pronunzia resa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo su impulso della parte soccombente nel giudizio concluso in ambito interno.

Si esamineranno, con riferimento agli effetti delle pronunzie della Corte EDU sui giudicati penali interni, la sentenza n. 49/2015 della Corte costituzionale italiana; mentre la Corte di cassazione ha utilizzato diversi strumenti processuali in ambito penale, fra i quali quelli della revisione della sentenza di condanna introdotta dalla sentenza n. 113/2011 della Corte costituzionale (seguita a Corte cost. n. 129/2008, che aveva ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bologna), dell'incidente di esecuzione e del ricorso straordinario per errore percettivo (Cass., sez. I, 1° dicembre 2006, n. 2800, Cass., sez. V, 11 febbraio 2010, n. 16507, Scoppola, Cass., sez. V, 15 novembre 2006, n. 4395).

Lo stesso tema dell'attuazione delle sentenze della Corte EDU ha poi assunto particolare rilevanza anche nei processi non penali (Corte cost. n. 123/2017) ove è stato espressamente affermato che la riapertura del processo civile e amministrativo, con il conseguente travolgimento

del giudicato interno, compete alle scelte del legislatore, al quale spetta in via prioritaria il compito di addivenire ad una «... delicata ponderazione, alla luce dell'art. 24 Cost., fra il diritto di azione degli interessati e il diritto di difesa dei terzi».

Con riguardo al tema della “anticomunitarietà” del giudicato interno per contrasto con il diritto UE e le sentenze della Corte di giustizia UE, la sentenza Kuhne & Heitz resa dalla Corte di giustizia il 13 gennaio 2004 (causa C-453/00), per la prima volta in modo articolato ebbe ad ipotizzare la possibilità di porre in discussione il principio dell'autorità di cosa giudicata in caso di acclarato contrasto della sentenza nazionale con il diritto comunitario. A tale pronuncia seguirono altre decisioni (Corte giust., 16 marzo 2006, C-234/04, Kapferer, Corte giust., 12 febbraio 2008, C-2/06, Kempter, Corte giust., 3 settembre 2009, C-2/08, Fall. Olimpiclub, Corte giust., 6 ottobre 2009, C-40/08, Asturcom Telecomunicaciones, Corte giust., 13 marzo 2008, Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening e a., Corte giust. 6 ottobre 2009, C-40/08).

In questo contesto, il poker di pronunzie rese dalla Grande Camera della Corte di giustizia dell'Unione europea il 17 maggio 2022, concernente i rapporti tra la Dir. 93/13 e il diritto processuale nazionale (Corte giust. in cause riunite C-693/19 e C-831/19, SPV Project e Banco di Desio e della Brianza, nonché cause C-725/19, Impuls Leasing România; C-600/19, Ibercaja Banco, C-869/19, Unicaja Banco) ha offerto nuovi spunti di riflessione sul tema della compatibilità del giudicato nazionale con i principi generali dell'ordinamento UE. Il piano del contrasto appena accennato si è di recente arricchito per effetto delle sentenze che hanno preso luogo dalla nota vicenda Randstad (Cass., sez. un., n. 19598/2020) e dai successivi seguiti della Corte di giustizia UE (Corte giust. 21 dicembre 2021, C-497/20) e del giudice nazionale (Cass., sez. un., n. 25503/2022), che pure involgono i rapporti fra il plesso della giustizia amministrativa e le Sezioni unite della Corte di cassazione.

I successivi approfondimenti saranno affidati a specifici gruppi di lavoro, nei quali verranno esaminate le pronunzie dei giudici sovranazionali con riguardo a specifici settori: processo civile, processo penale, diritto di famiglia, protezione dei dati personali, diritto delle obbligazioni, tutela delle persone vulnerabili. In quel contesto si cercherà di verificare l'effettivo grado di implementazione della Carta UE e della CEDU e dei rispettivi diritti viventi nel sistema interno, in modo che i risultati dei singoli gruppi vengano successivamente restituiti in sede plenaria.

Il corso sarà, infine, arricchito dall'approfondimento del ruolo della comparazione rispetto al ruolo del giudice, da sempre terreno di confronto dialettico sul piano dottrinale e giurisprudenziale. La comparazione, secondo Pizzorusso e Barak, è un metodo interpretativo che amplia la conoscenza dei sistemi stranieri e favorisce l'emersione di uno ius commune sui diritti fondamentali, pur senza vincolare i giudici a soluzioni straniere. Questo metodo è criticato, tuttavia, da autori come A. Scalia, che ne vedono un rischio per la certezza del diritto e l'autonomia nazionale. G. Calabresi avverte che la comparazione giuridica richiede attenzione, essendo, come i trapianti medici, “pericolosa e importante” ed implicando una convergenza di valori che, se assente, può renderla inadatta. Anche la Cassazione e la Corte costituzionale (v. Corte cost. n. 135 e n. 143/2024) fanno frequenti richiami a giurisprudenze estere per arricchire il diritto giurisprudenziale italiano.

Caratteristiche del corso

Area: comune

Metodologia L'utilizzazione di una metodologia formativa affidata a relazioni frontali verrà implementata con il ricorso a gruppi di lavoro tematici, i cui esiti saranno restituiti in sede plenaria in modo da stimolare il dibattito fra tutti i partecipanti; infine si prevede una tavola rotonda guidata dall'esperto formatore attraverso la formulazione, anteriore all'incontro, di domande da rivolgere ai relatori **Organizzazione** Scuola Superiore della Magistratura **Durata** Quattro sessioni **Numero**

complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione Ottanta in presenza **Composizione della platea** Ventisette magistrati con funzioni giudicanti civili, trenta magistrati con funzioni giudicanti penali, venti requirenti **Partecipanti c.d. fuori lista** Tre magistrati militari **Postergazioni** Ammessi ai corsi P13022, P13053, P14032, P15056, P16067, T18005, P19025, P20024, P22029, FP23002, FPFP24008, FP24034 **Sede e data** Napoli, Castel Capuano, 26 maggio 2025 (apertura lavori ore 15.00) – 28 maggio 2025 (chiusura lavori ore 13.00)

Cod. P25048

I licenziamenti illegittimi nella giurisprudenza costituzionale

Nell'arco temporale che va dal 26 settembre 2018 (sentenza n. 194) al 16 luglio 2024 (sentenza n. 129), la disciplina dei licenziamenti illegittimi è stata oggetto di ben 11 decisioni. Nel 2024, le sentenze sono state cinque (sentenze n. 7, n. 22, n. 44, n. 128 e n. 129).

L'intensità con cui la Corte costituzionale è stata investita di questioni di legittimità è direttamente proporzionale ai dubbi di conformità al sistema dei principi costituzionali subito evidenziati dalla dottrina e dal diritto vivente dopo la riforma introdotta dal governo Monti (l. n. 92/2012) e successivamente con il c.d. Jobs Act introdotto dal governo Renzi (d.lgs. n. 23/2015).

Come evidenziato nella sentenza n. 7/2024 il legislatore non ha tracciato in termini "del tutto precisi" la linea di demarcazione tra i tanti – almeno quattordici, ma anche di più, se si muta il criterio d'individuazione – regimi di tutela contemplati nella nuova normativa. A fronte di questa stratificazione delle modifiche intervenute e delle decisioni della Corte costituzionale, il corso intende offrire una narrazione diacronica della giurisprudenza costituzionale in materia di licenziamenti individuali e collettivi, con una suddivisione di questi temi in tre sessioni.

Delle cinque sentenze pronunciate nel 2024, la sentenza n. 44 dichiara non fondata una questione di legittimità costituzionale di diritto intertemporale; la sentenza n. 7 dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della normativa sui licenziamenti collettivi, laddove contempla l'applicazione di un regime differenziato in ragione della data di assunzione. Quest'ultima origina da una complessa vicenda giudiziale in cui il giudice di merito aveva operato un parallelo rinvio alla Corte di giustizia deciso con la pronunzia del 4 giugno 2020, causa-32/20, TJ c. Balga s.r.l.

La sent. n. 22, di accoglimento della questione, è stata originata da un ricorso promosso da un lavoratore autoferrotranviario che ha messo a nudo il mancato coordinamento del d.lgs. n. 23/2015 con il r.d. n. 148/1931, ovvero l'incompletezza della legge delega, in quanto non recante l'individuazione della tutela applicabile alle fattispecie di licenziamento nullo, perché in violazione di norme imperative, ma prive della espressa previsione della nullità dell'atto.

La sentenza obbliga, però, a ripensare la disciplina di una pluralità di fattispecie, oltre a quella particolare scrutinata nel giudizio principale, non escluso il licenziamento durante il periodo di comporto per malattia, il licenziamento per motivo illecito, il licenziamento intimato in costanza del blocco dei licenziamenti, il licenziamento in contrasto con la normativa sullo sciopero nei servizi essenziali e il licenziamento del lavoratore tossicodipendente.

Di particolare importanza risultano le ultime due sentenze del 2024. La sentenza n. 128 porta solo parzialmente a compimento quanto affermato in precedenti e introduce, laddove dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 23/2015, una nuova differenziazione tra fatto materiale allegato dal datore di lavoro e ricollocamento del lavoratore, così ponendo complesse questioni di ripensamento del diritto vivente. La sentenza n. 129 del 2024, interpretativa di rigetto, solleva nuove questioni interpretative, peraltro già in parte affrontate dalla giurisprudenza tedesca in tema di disponibilità collettiva del diritto giurisprudenziale. Una tale

prospettiva potrebbe essere di ausilio nella concretizzazione dell'apertura all'autonomia collettiva, suscettibile di generalizzazione all'intero campo delle norme elastiche, tanto frequenti nella legislazione del lavoro.

Comune a tutte le sentenze del 2024 è la connessione con il ciclo delle sentenze pronunciate a partire dal 2018, così come il loro impatto sull'intero sistema della disciplina sostanziale dei licenziamenti illegittimi. A questo quadro, sistematicamente riletto e interpretato, il corso intende dedicare attenzione, con particolare riferimento ai casi concreti e all'interpretazione delle norme che disciplinano le conseguenze dell'assenza ingiustificata del lavoratore (art. 19 del c.d. ddl lavoro, attualmente approvato da parte della Camera dei deputati).

Caratteristiche del corso

Area: civile

Metodologia *Il corso prevederà brevi relazioni frontali, sempre concepite in termini di presentazione dialogica dei temi, con successivo dibattito, gruppi di lavoro e laboratori, per l'esame di materie specifiche e di casistiche, con discussione tra i partecipanti, che appartengono tutti ad una comunità di idee* **Organizzazione** *Scuola superiore della Magistratura* **Durata** *Tre sessioni* **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** *Cento (settanta in presenza e trenta da remoto)* **Composizione della platea** *Novanta magistrati che esercitano funzioni di giudice del lavoro* **Partecipanti c.d. fuori lista** *Dieci avvocati* **Postergazioni** *Ammessi ai corsi P19017, P21022, P22044, P23019, P24014* **Sede e data** *Scandicci, Villa di Castel Pulci, Scandicci, Villa di Castel Pulci, 29 maggio 2025 (apertura lavori ore 15.00) – 30 maggio 2025 (chiusura lavori ore 17.00)*

Cod. P25049

Il punto sulla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle Sezioni unite della Cassazione in materia civile

Il corso intende offrire ad un'ampia platea una visuale aggiornata e chiara delle principali pronunce emesse dal giudice delle leggi e dal giudice di legittimità nell'ultimo anno, in modo da costituire per tutti i magistrati, ordinari ed onorari, interessati un concreto ausilio al proprio aggiornamento professionale su questioni varie, che possano comunque essere utili al concreto operare.

La Scuola rinnova la tradizione dei corsi di aggiornamento sulla giurisprudenza, che da molti anni fanno parte della formazione dei magistrati e che sono divenuti oggi ancor più importanti, alla luce del ruolo crescente del formante giurisprudenziale, nonché della complessità e del numero delle questioni in materia civile oggetto di decisioni della Corte costituzionale e delle Sezioni unite della Corte di cassazione.

Il corso, in modalità a distanza, sarà dedicato ad una rassegna ragionata delle pronunce della Corte costituzionale e delle Sezioni unite della Corte di cassazione in materia civile.

L'esame si concentrerà sulle decisioni dell'ultimo anno, sia in materia di diritto civile sostanziale, ove particolarmente incisive, sia in materia di diritto processuale civile.

Il corso sarà articolato in distinte sessioni tematiche, al fine di conferire ordine sistematico all'esposizione delle novità giurisprudenziali.

La rassegna concilierà la sintesi, imposta dalla necessità di informazione e di aggiornamento, con l'approfondimento di alcuni profili problematici ed applicativi, oltre alla valutazione di possibili ulteriori sviluppi giurisprudenziali.

Caratteristiche del corso:

Area civile

Metodologia Relazioni webinar **Organizzazione** Scuola superiore della Magistratura **Durata** Una sessione pomeridiana **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Illimitato, da remoto **Composizione della platea** Magistrati ordinari ed onorari con funzioni civili **Partecipanti c.d. fuori lista** Avvocati del libero foro, avvocati dello Stato **Postergazioni** Nessuna **Sede e data** Webinar, 29 aprile 2025 (inizio ore 14.30, fine ore 18.30)

Cod. P25050 (corso CM)

Giustizia e società: quando anche la comunicazione deve essere “giusta”

Il corso si propone di approfondire, grazie all’ausilio di professionisti del settore, le corrette tecniche di divulgazione delle vicende giudiziarie di rilevante interesse nel contesto mediatico, al fine di concretamente apprendere modalità, tempi, strategie per una comunicazione corretta ed efficace ed evitare gli errori in cui facilmente si può incorrere.

La comunicazione dell’attività giudiziaria, sia quella strettamente connessa ai processi, sia quella relativa alle problematiche della giustizia in genere, sta assumendo sempre più importanza nel nostro contesto sociale.

Saper trasmettere informazioni in questo campo è attività a cui bisogna prestare particolare attenzione sia perché si tratta di comunicare questioni complesse, anche tecnicamente, con le modalità semplificate richieste dai mezzi odierni, sia perché la magistratura sconta ancora una certa impreparazione.

A questo si aggiunge la rappresentazione mediatica della giustizia data dalla letteratura, dal cinema e dalla televisione, che influenzano la percezione da parte della società della figura del giudice e del sistema giudiziario.

Il corso si focalizzerà quindi sulle dinamiche e metodologie di divulgazione delle vicende giudiziarie di rilevante interesse nel contesto mediatico, partendo da un breve inquadramento delle fonti primarie e secondarie di diritto nazionale (con riguardo anche alla disciplina introdotta dal d.lgs. n. 188/2021 sulla c.d. presunzione di innocenza) e sovranazionale (che sottolineano la necessità di garantire ai media il corretto accesso alle notizie), con la individuazione dei soggetti che negli uffici giudiziari sono legittimati alla “comunicazione” esterna, in riferimento anche alle Linee Guida del CSM del 11 luglio 2018, dirette ad incoraggiare l’individuazione negli uffici giudiziari di figure di riferimento nelle relazioni con la stampa, al fine di dare una pubblicità precisa e istituzionale alle decisioni e ad ogni iniziativa di rilievo pubblico.

Verrà inoltre data attenzione alla deontologia.

Vi saranno sessioni dialogiche tra magistrati, giornalisti ed esperti di comunicazione e si organizzeranno gruppi di lavoro in cui si simulerà la redazione di comunicati stampa e l’effettuazione di interviste, conferenze stampa e simili.

Particolare attenzione verrà dedicata, per la sua peculiarità e diffusività, alla presenza di giudici e pubblici ministeri in televisione.

Si tratterà anche dell’uso dei social network da parte del singolo magistrato cercando di individuare una corretta modalità tra libertà di espressione e responsabilità disciplinare.

Alcune sessioni verranno anche dedicate all’immagine che della giustizia viene data nella letteratura e nel mondo cinematografico e televisivo, in modo che il giudice, pur nel suo doveroso essere terzo e non condizionato, sia consapevole del contesto in cui opera.

Caratteristiche del corso

Area: comune

Metodologia Lo sviluppo del corso, articolato su quattro sessioni, esclusivamente in presenza, viene affidato a sessioni dialogiche tra magistrati, giornalisti ed esperti di comunicazione ed a gruppi di lavoro in cui si simulerà la redazione di comunicati stampa, l'effettuazione di interviste e conferenze stampa **Organizzazione** Scuola Superiore della Magistratura **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Ottanta in presenza **Composizione della platea** Venti magistrati con funzioni giudicanti civili, ventisette con funzioni giudicanti penali, venti con funzioni requirenti, dieci magistrati selezionati nell'ambito delle rete EJTN **Partecipanti c.d. fuori lista** Tre magistrati militari **Postergazioni** Ammessi ai corsi P14024, P15066, P22080, P24032 **Sede e data** Scandicci, Villa di Castel Pulci, 4 giugno 2025 (apertura lavori ore 15.00) – 6 giugno 2025 (chiusura lavori ore 13.00)

Cod. P25051 (corso CM)

Giustizia penale e Corti europee

Il tema del rapporto tra il diritto europeo ed i principi costituzionali nazionali sta conoscendo in questi ultimi anni una "seconda giovinezza", proprio per effetto della crescente moltiplicazione e complicazione dei meccanismi di intersezione tra i diversi sistemi. Conseguentemente, anche il giudice domestico si trova a dover maneggiare un insieme sempre nuovo di attrezzi giuridici per dar corso alle sollecitazioni provenienti dall'universo giuridico sovranazionale. I profili di incidenza del diritto (prima comunitario, ora eurounitario) sono invero da tempo oggetto di attenzione sia da parte della dottrina sia da parte della giurisprudenza. Nondimeno, la costante evoluzione della dimensione sovranazionale comporta, a cascata, continui aggiustamenti nelle forme di collegamento tra i due sistemi e nei rapporti di forza tra ordinamenti. L'esperienza del dialogo tra le Corti, cuore pulsante dell'ordinamento multilivello di protezione dei diritti fondamentali, ha precipitato negli ultimi anni la giurisprudenza nazionale al cospetto di questioni nevralgiche per la tradizionale penalistica continentale così innescando un processo di profonda trasfigurazione del ruolo del giudice penale.

Il corso si propone di approfondire sia le dinamiche attraverso le quali viene realizzata la penetrazione per via giudiziaria del diritto europeo nell'ambito del diritto penale nazionale attraverso i canali dell'interpretazione conforme e della non applicazione della norma interna confliggente con quella euro unitaria, sia le ipotesi in cui il giudice nazionale, a fronte di un dubbio di compatibilità del diritto nazionale con il diritto europeo, decida di ricorrere al rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia o di sollevare questione di legittimità costituzionale. Una corretta comprensione delle questioni richiede che ci si confronti, infatti, con due distinti aspetti, che si intrecciano indissolubilmente nell'analisi dei problemi di cui ci si occuperà: in primo luogo, occorre muovere dalla straordinaria complessità che allo stato attuale caratterizza il c.d. diritto penale europeo, specie a mano a mano che si rafforzano i profili di osmosi tra parametri di giudizio UE e CEDU, nonché le prove di dialogo tra Corti e Carte, mentre in secondo luogo occorre soffermarsi sulla fisiologica diversità del diritto penale nel descritto crocevia di ordinamenti e di strumenti. Il giudice nazionale, dunque, deve saper conciliare diverse anime: quella di organo "soggetto alla legge" (nazionale) ai sensi dell'art. 101 Cost., di interprete ed esecutore del diritto euro unitario, nonché di garante dei diritti fondamentali così come forgiati dalla Convenzione e plasmati dalla giurisprudenza EDU.

Il corso si prefigge altresì di realizzare un esame approfondito del problema della recessività delle nostre fonti e dei nostri giudicati nel raffronto con le sentenze para-normative e vincolanti delle

Corte apicali (Lussemburgo e Strasburgo) e di evidenziare come sia mutato lo scenario in cui deve operare il giudice “comune”, integrato nel rivoluzionato sistema delle fonti e chiamato ad applicarle ed a tener conto non solo delle Corti domestiche (Corte costituzionale e Corte di cassazione) ma anche di quelle europee con cui potrà e dovrà “colloquiare”.

Caratteristiche del corso

Area: penale

Metodologia A fianco di relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi e seguite da dibattito, saranno di norma previsti lavori tra gruppi ristretti di partecipanti con esame di casistica **Organizzazione** Scuola superiore della magistratura **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Centosessanta (ottanta in presenza e ottanta da remoto) **Composizione della platea** Centoquaranta magistrati ordinari con funzioni penali **Partecipanti c.d. fuori lista** Cinque avvocati, cinque magistrati militari, dieci magistrati selezionati nell’ambito delle rete EJTN **Postergazioni** Ammessi ai corsi P24034 e P23028 **Sede e data** Napoli, Castel Capuano, 4 giugno 2025 (apertura lavori ore 15.00) – 6 giugno 2025 (chiusura lavori ore 13.00)

Cod. P25052 (corso CM)

Estradizione, MAE e riconoscimento delle sentenze penali straniere: i diritti fondamentali alla prova della cooperazione giudiziaria

La tutela dei diritti fondamentali ed il rispetto dei principi fondamentali in tema di cooperazione giudiziaria in ambito internazionale e nell’Unione Europea sono imprescindibili parametri di riferimento delle decisioni affidate alle diverse competenze delle corti di appello in materia di procedura di estradizione, di mandato di arresto europeo (decisioni quadro 2008/909/GAI, 2008/947/GAI, 2009/829/GAI), di riconoscimento delle sentenze penali straniere e connesse alla sospensione condizionale della pena, alla liberazione condizionale ed alle sanzioni sostitutive (d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38), di reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie (d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 37) nonché di “richiesta per l’eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali o dei Protocolli addizionali” (art. 628-bis c.p.p., introdotto dall’art. 36, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150).

Il corso mira ad offrire ai magistrati validi strumenti di lavoro per affrontare tematiche che richiedono la capacità di individuare punti di equilibrio e di temperamento tra diritto internazionale, europeo ed interno, la cui base oggettiva è affidata agli insegnamenti della giurisprudenza della Corte EDU in materia di diritti fondamentali nonché alla capacità di valida interlocuzione con il Ministero della Giustizia e con le Autorità straniere richiedenti al fine di acquisire informazioni indispensabili per la definizione dei procedimenti. Considerata la complessità della materia, il corso dovrebbe offrire una occasione di confronto tra le varie prassi operative delle varie corti di appello al fine di favorire un proficuo scambio di esperienze tra le varie realtà giudiziarie.

Dopo una parte teorica e generale relativa ai diritti fondamentali ed ai principi sanciti dall’articolo 6 del Trattato sull’Unione Europea, contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, si passerà a trattare i seguenti argomenti: i) i singoli istituti menzionati, alla luce delle linee evolutive della giurisprudenza europea e nazionale; ii) specifiche tematiche di particolare interesse pratico quali: l’extradizione, nell’alterativa tra strumento di cooperazione o di

conflitto tra sovranità nazionali; l'extradizione per l'estero e la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea quale causa ostativa alla consegna, con confronto tra giurisprudenza di legittimità e prassi; i rapporti tra estradizione e diritti fondamentali, come nel caso di estradizione passiva verso uno stato estero per un reato per il quale, secondo la legge di tale Stato, sono previsti i lavori forzati, la pena di morte, pene detentive non determinate nel massimo edittale; il reciproco riconoscimento delle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare in Europa (alla luce della decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, alla quale è stata data attuazione in Italia con il d.lgs., recante «Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare»); il MAE alla luce della Stockholm's Roadmap (direttive UE 2010/64, 2012/13, 2013/48, 2016/1919, 2016/800 e 2016/1919", 2016/343); il MAE nella procedura "passiva" di riconoscimento, esaminando i motivi di rifiuto della consegna ed i limiti all'esame nel merito della vicenda giudiziaria oggetto del MAE; il MAE "processuale" nella fase delle indagini preliminari, chiarendo le alternative per assicurare le fonti di prova, per scongiurare la reiterazione nel reato, per prevenire la fuga; il MAE "esecutivo" verso un altro Stato membro definendo l'alternativa tra eseguire la pena detentiva o la misura alternativa alla detenzione in altro Stato; tempistiche e forme di trasformazione della procedura "passiva" nel riconoscimento della sentenza emessa in altro Stato Membro; gli strumenti alternativi al MAE nel diritto UE; le decisioni quadro sull'ordinanza cautelare ed il reciproco riconoscimento di sanzioni alternative. Anche la materia del trasferimento dei detenuti riceverà approfondimento didattico, quale campo che registra una più che consistente applicazione pratica. Esso viene regolato da un complesso di strumenti normativi, che vanno dal d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161 (recante le Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea), alla Convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle persone condannate firmata a Strasburgo il 21 marzo 1983 e, infine, ai molteplici trattati bilaterali stipulati dall'Italia in questo specifico settore della cooperazione giudiziaria.

Anche attraverso la metodologia dei gruppi di lavoro potranno essere poi trattati, inoltre, i seguenti argomenti: - il pericolo di trattamenti disumani e degradanti, nel difficile contemperamento della difesa dei diritti e del principio di reciproca fiducia e mutuo riconoscimento in ambito europeo ed internazionale; alcuni casi pratici relativi a motivi di non esecuzione della consegna in caso di violazione dei diritti fondamentali (ad es. situazione carceraria nella Repubblica Popolare Cinese e ricorso a maltrattamenti e torture come strumento per ottenere confessioni dagli imputati, mancata ratifica del Protocollo addizionale alla Convenzione della Nazioni Unite contro la tortura; indipendenza della magistratura in Polonia); l'esecuzione del MAE nel caso di processi in absentia, anche alla luce della giurisprudenza della Corte Ue; MAE concorrenti riguardanti la stessa persona, con la decisione su quale dei MAE debba essere eseguito; il MAE e richieste di estradizione concorrenti per la stessa persona; precedente estradizione da uno Stato terzo e regola della specialità; le questioni relative all'assistenza di un legale, diritto alle informazioni, alle traduzioni, ad informare un terzo della privazione della libertà personale, di comunicare con terzi e con le autorità consolari durante il procedimento MAE; l'onere di provare il pericolo, individuale e concreto, di subire, se consegnato all'autorità richiedente, tortura e maltrattamenti; le fonti consultabili onde reperire i trattati di estradizione aggiornati e le molteplici fonti sovranazionali finalizzate a vagliare le informazioni fornite dalle autorità straniere sul rispetto dei diritti umani (ad es. osservazioni del

Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura, rapporti di Amnesty International e di Human Rights Watch, rapporti di Freedom House); le forme per interloquire efficacemente con il Ministero della Giustizia onde reperire le fonti necessarie alla definizione dei procedimenti; il confronto tra le prassi operative sulle modalità con le quali svolgere un'indagine mirata, da compiersi utilizzando elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati in merito alle condizioni di detenzione vigenti nello Stato richiedente, a fronte delle rassicurazioni fornite dall'autorità straniera producendo, nella maggior parte dei casi, la normativa astrattamente idonea a fungere da garanzia avverso il rischio di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti, in assenza, in concreto, dell'accertata effettività di specifiche forme di tutela e prevenzione; la soluzione da adottare in caso di comprovata impossibilità di ottenere ulteriori informazioni dall'autorità richiedente e necessità di chiedere, ab origine, informazioni qualora le criticità che affliggono il sistema di giustizia e di esecuzione penale dello stato richiedente siano conclamate da precedenti giurisprudenziali o da studi condotti da soggetti istituzionali qualificati; il radicamento in Italia, quale motivo di rifiuto della consegna tra strategie difensive ed oneri probatori.

Caratteristiche del corso

Area: penale

Metodologia Relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi, con successivo dibattito; gruppi di lavoro/laboratori per l'esame di materie specifiche e di casistiche, con discussione tra i partecipanti **Organizzazione** Scuola Superiore della Magistratura **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Centoquaranta (ottanta in presenza e sessanta da remoto) **Composizione della platea** Centoventi magistrati ordinari con funzioni penali, di cui sessanta di appello **Partecipanti c.d. fuori lista** Cinque avvocati, cinque magistrati militari, dieci magistrati selezionati nell'ambito delle rete EJTN **Sede e data** Scandicci, Villa di Castel Pulci, 9 giugno 2025 (apertura lavori ore 15.00) – 11 giugno 2025 (chiusura lavori ore 13.00)

Cod. P25053

Storia della magistratura nell'età contemporanea. Il reclutamento e la formazione dei magistrati in uno sguardo storico e comparatistico

Il corso, che continua il ciclo di incontri sulla Storia comparata della magistratura nei Paesi europei intrapreso nel 2023, intende approfondire i profili evolutivi, con riferimenti anche al modello nordamericano, dai modelli ottocenteschi degli stati nazionali e delle magistrature che in essi vennero modellate. Esso è quest'anno dedicato allo studio specifico dell'accesso in magistratura e della formazione dei magistrati nel corso della loro funzione.

L'obiettivo del corso è di far emergere analogie e differenze tra il nostro ordinamento e le esperienze di altri Paesi europei, come la Francia, la Spagna, il Portogallo, la Germania e il Regno Unito, al fine di contribuire al rafforzamento di una comune cultura giudiziaria europea.

Il programma del ciclo di incontri sulla Storia della magistratura prosegue con il corso rivolto allo studio dell'evoluzione dell'ordine giudiziario, con riguardo ai temi dell'accesso in magistratura e della formazione dei magistrati, sia proponendo un'analisi approfondita del fenomeno nelle soluzioni nazionali, sia proseguendo il confronto con la storia della magistratura degli altri Paesi, in particolare europei.

Ciò implica, per il giurista, di esperire conoscenze non tipicamente sue, come la storia, l'assetto

costituzionale e la cultura, non ultimo religiosa o laica, dei vari Paesi: ma proprio questo scambio permette di comprendere a fondo le rationes del sistema della giurisdizione.

Tale è la prospettiva del Regolamento UE 2021/693 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021, che ha istituito il “Programma Giustizia”, per la durata del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 (di cui al reg. UE, Euratom 2020/2093).

Così il regolamento delinea all’art. 3 gli obiettivi del programma: «contribuire all’ulteriore sviluppo di uno spazio europeo di giustizia basato sullo Stato di diritto, comprese l’indipendenza e l’imparzialità della magistratura, sul riconoscimento e sulla fiducia reciproci e sulla cooperazione giudiziaria, contribuendo in tal modo anche al rafforzamento della democrazia, dello Stato di diritto e della protezione dei diritti fondamentali».

In particolare, si precisano gli obiettivi specifici di: a) agevolare e sostenere la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale e promuovere lo Stato di diritto e l’indipendenza e l’imparzialità della magistratura, anche attraverso il sostegno degli sforzi per migliorare l’efficienza dei sistemi giudiziari nazionali e l’efficace esecuzione delle decisioni; b) sostenere e promuovere la formazione giudiziaria, nell’ottica di favorire una comune cultura giuridica e giudiziaria nonché una cultura basata sullo Stato di diritto, e sostenere e promuovere l’attuazione coerente ed efficace degli strumenti giuridici dell’Unione pertinenti nel contesto del programma; c) agevolare l’accesso effettivo e non discriminatorio alla giustizia per tutti e a mezzi di ricorso efficaci, anche per via elettronica (giustizia elettronica), promuovendo procedimenti efficienti in materia civile e penale nonché promuovendo e sostenendo i diritti di tutte le vittime di reato e i diritti processuali degli indiziati e degli imputati in procedimenti penali».

Perché, come recita il considerando 9, «L’indipendenza e l’imparzialità della magistratura costituiscono aspetti essenziali del diritto a un equo processo e sono fondamentali per la tutela dei valori europei. Inoltre il fatto di disporre di sistemi giudiziari efficienti, con limiti temporali ragionevoli per i procedimenti, contribuisce alla certezza giuridica per tutte le parti interessate».

Per il considerando 10 «L’offerta di formazione per gli operatori della giustizia è uno strumento importante per sviluppare una comprensione comune del modo migliore per attuare e difendere lo Stato di diritto e i diritti fondamentali. ... Tali attività dovrebbero comprendere la formazione in materia di terminologia giuridica, diritto civile e penale e diritti fondamentali e di riconoscimento reciproco oltre che di garanzie procedurali».

Il diritto comparato, è noto, è fautore di riflessione ed approfondimento. Saranno indagate le asimmetrie tra i diversi Paesi, scaturite da differenze storiche e culturali, obiettivamente ancora capaci di escludere l’assimilazione dei modelli organizzativi: tenendo conto che la comprensione dei diversi sistemi impone di partire, per una reale comprensione, del substrato filosofico che li caratterizza.

Il corso si occuperà anche della preparazione al concorso in magistratura, che il d.lgs. n. 44 del 2024 ha affidato alla Scuola superiore della magistratura, nonché, ancor prima, delle esigenze di aggiornamento del corso di laurea in giurisprudenza.

Caratteristiche del corso

Area: comune

Metodologia Nel corso lo sviluppo dei singoli temi è affidato a relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica, con successivo dibattito, così da stimolare il confronto nella platea di magistrati **Organizzazione** Scuola superiore della Magistratura **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Centoquaranta (ottanta in presenza e sessanta da remoto) **Composizione della platea** Cinquantacinque magistrati giudicanti civili,

cinquantacinque magistrati giudicanti penali, trenta magistrati con funzioni requirenti **Postergazioni**
Ammessi al corso P25011 **Sede e data** Napoli, Castel Capuano, 9 giugno 2025 (apertura lavori ore 15.00) – 11 giugno 2025 (chiusura lavori ore 13.00)

Cod. P25054

La scienza e il processo penale

Il corso si propone di approfondire specifici aspetti della prova scientifica, per favorire l'acquisizione di una maggiore consapevolezza del rapporto tra scienza e processo penale.

Si avvierà preliminarmente un confronto con alcune discipline scientifiche suscettibili di impiego forense nelle quali, tra l'altro, l'intelligenza artificiale può trovare diretta applicazione (indagini informatiche ed elettroniche).

Si tratterà, poi, il tema del rapporto tra indagini scientifiche e libertà fondamentali della persona, al fine di favorire l'avvicinamento culturale alla scienza ad applicazione forense.

Nella terza sessione, dedicata ai gruppi di lavoro, si approfondiranno alcuni ambiti della "prova scientifica" nei quali si annidano risvolti giuridici di particolare interesse ed attualità, come quelli connessi al ricorso alle indagini scientifiche che i più avanzati sviluppi della scienza e della tecnologia mettono a disposizione delle parti nel processo. con la conseguente compressione di diritti e libertà di rilievo costituzionale. Infine, verranno affrontate le tematiche connesse al rapporto con il perito ed il consulente tecnico (tra cui la scelta e la formulazione del quesito) e quelle concernenti il delicato tema delle leggi scientifiche di copertura su base probabilistica (in particolare, l'idoneità a dimostrare la sicura correlazione tra condotta ed evento di rilevanza penale), anche alla luce del complesso panorama giurisprudenziale stratificatosi nel tempo.

Caratteristiche del corso

Area: penale

Metodologia Relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi, con successivo dibattito; gruppi di lavoro/laboratori per l'esame di materie specifiche e di casistiche, con discussione tra i partecipanti **Organizzazione** Scuola Superiore della Magistratura **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Centocinquanta (ottanta in presenza e settanta da remoto) **Composizione della platea** Centoquindici magistrati ordinari penali, quindici magistrati onorari con funzioni penali **Partecipanti c.d. fuori lista** Quindici avvocati del libero foro, due avvocati dello Stato, due magistrati militari, un magistrato della Repubblica di San Marino **Postergazioni** ammessi ai corsi P22032, P23012, P24036 **Sede e data** Scandicci, Villa di Castel Pulci, 11 giugno 2025 (apertura lavori ore 15.00) – 13 giugno 2025 (apertura lavori ore 13.00)

Cod. P25055 (corso CM)

La tutela civile e penale dei beni culturali

L'Italia ospita uno dei più grandi ed estesi patrimoni artistici e culturali del mondo: con oltre 4000 musei attivi (fonte ISTAT 2022), sul nostro territorio è dislocato il maggior numero di siti inclusi nella lista dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO, con 55 riconosciuti "patrimonio dell'umanità" e 12 iscritti nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale.

Ben si comprendono, quindi, le ragioni del ruolo primario assegnato, dalla nostra Carta

fondamentale, alla salvaguardia ed alla promozione del patrimonio culturale, avendo i Padri costituenti inserito, tra i principi fondamentali e quale compito della Repubblica, lo “sviluppo della cultura e [del]la ricerca scientifica e tecnica” e la “tutela [del] paesaggio e [del] patrimonio storico e artistico della Nazione” (art. 9, commi 1 e 2, Cost.).

Ispirandosi a tali principi, l’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 42/2004 (c.d. Codice dei beni culturali) chiarisce che “la tutela [del patrimonio culturale] consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un’adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione”, mentre il successivo art. 6, comma 1, evidenzia che “la [sua] valorizzazione consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati”.

La materia, connotata da un alto tasso di tecnicismo e da una spiccata multidisciplinarietà, con interferenze non solo tra diritto civile, penale ed amministrativo, ma anche tra diritto interno e diritto convenzionale e sovranazionale, richiede un’iniziale illustrazione delle fonti e, quindi, un approfondimento mirato sulle singole discipline di settore, da realizzare anche mediante la suddivisione dei partecipanti in gruppi di lavoro omogenei per area di interesse (civile - penale).

Saranno esaminate, sul versante civile, le questioni problematiche connesse ai trasferimenti (mobiliari ed immobiliari) di beni culturali o sottoposti a vincolo di interesse storico ed artistico, coinvolgenti tanto i privati, quanto gli enti ed istituti pubblici e le persone giuridiche private senza fine di lucro; un approfondimento sarà dedicato al tema (ancora) vivace della operatività dell’usucapione, quale modo di acquisto della proprietà, relativamente a beni di proprietà pubblica che non siano stati, tuttavia, formalmente assoggettati a vincolo culturale (Cass. n. 28792/2023).

Sul versante penale, verranno delineate le condotte illecite che “qualificano” la materia, con un esame delle prime esperienze maturate a seguito dell’entrata in vigore della l. 9 marzo 2022, n. 22, recante «Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale».

La riforma, in primo luogo, in linea con la “riserva di codice”, aggiunge un Titolo VIII-bis al codice penale, rubricato «Dei delitti contro il patrimonio culturale», che contiene un consistente numero di norme incriminatrici (art. 518-bis – 518-quaterdecies), alcune delle quali di nuova introduzione, altre riprodotte di fattispecie già previste nella legislazione complementare; la riforma prevede anche circostanze speciali aggravanti e attenuanti, cause di non punibilità e ipotesi di confisca. A queste figure delittuose viene poi affiancato l’art. 707-bis, rubricato «Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli».

Alcune fattispecie sono poi state incluse nella c.d. confisca “allargata” di cui all’art. 240-bis, e si è ampliato il catalogo dei reati presupposto ai fini della responsabilità da reato degli enti, inserendo nel d.lgs. n. 231/2001 gli artt. 25-septiesdecies («Delitti contro il patrimonio culturale») e 25-duodevices («Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici»), mentre si è estesa la disciplina delle operazioni sotto copertura (art. 9 l. n. 146/2006) ad alcune delle nuove fattispecie (in particolare, riciclaggio e autoriciclaggio di beni culturali).

Saranno esplorati i profili più innovativi e problematici della riforma: dalla nozione “amministrativa” di bene culturale ai profili operativi ed investigativi in tema di traffico di beni culturali, dalla tematica dei “falsi d’arte” fino alla confisca senza condanna, con uno sguardo, per

concludere, alla responsabilità degli enti da reato contro il patrimonio culturale, senza tralasciare una riflessione sulle tecniche di indagine e di intervento a tutela del patrimonio culturale ed archeologico, anche a fronte del traffico internazionale di beni culturali.

Quale modalità innovativa di sviluppo del percorso formativo, la seconda sessione del corso sarà svolta presso il Parco archeologico di Ercolano ove, grazie all'ausilio di archeologi e di personale specializzato, sarà possibile calarsi nella materia attraverso un percorso esperienziale immersivo.

Caratteristiche del corso

Area: comune

Metodologia *Relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi, con successivo dibattito e gruppi di lavoro/laboratori per l'esame di materie specifiche e di casistiche, con discussione tra i partecipanti* **Organizzazione** *Scuola superiore della Magistratura in collaborazione con il Parco Archeologico di Ercolano* **Durata** *Quattro sessioni* **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** *Ottanta in presenza* **Composizione della platea** *Trenta magistrati ordinari con funzioni civili, venti con funzioni penali, venti con funzioni penali requirenti, dieci magistrati selezionati nell'ambito delle rete EJTN* **Postergazioni** *Ammessi al corso T23002* **Sede e data** *Ercolano (NA) e Napoli, Castel Capuano, 11 giugno 2025 (apertura lavori ore 15.00) – 13 giugno 2025 (chiusura lavori ore 13.00)*

Cod. P25056 (corso CM)

Il contrasto al terrorismo (corso Galli e Alessandrini)

Proseguendo la tradizione degli approfondimenti dedicati al terrorismo nella dimensione nazionale e internazionale, la Scuola, in collaborazione con l'Università Statale di Milano, ambienta questo corso nella città nella quale furono uccisi i magistrati Guido Galli e ad Emilio Alessandrini per mano di terroristi. Se è vero che la fenomenologia del terrorismo è cambiata dagli anni di piombo ad oggi, è anche vero che il bilanciamento tra l'efficacia dell'azione di prevenzione e di contrasto e il rispetto dei diritti fondamentali è ancora attuale e rappresenta una chiave di lettura del presente, che sarà al centro dell'attenzione del corso.

A far tempo dall'inizio di questo secolo si sono registrate importanti novità nel quadro delle disposizioni per il contrasto al terrorismo, che ha assunto una dimensione prevalentemente internazionale. Con la finalità di rafforzare la cooperazione internazionale in materia si è, infatti, registrata negli ultimi anni una continua evoluzione ed armonizzazione della normativa comunitaria, attuata con direttive e decisioni quadro del Consiglio, il tutto non solo con la finalità di tipizzare i reati terroristici e di presidiare sul piano normativo alcuni settori ritenuti maggiormente esposti al rischio di finanziamento delle organizzazioni terroristiche, ma anche di adottare misure specifiche di protezione e sostegno per le vittime del terrorismo.

Sul piano interno va ricordato che gli indirizzi strategici per il contrasto al terrorismo, definiti nelle sedi internazionali (ONU, Unione Europea, GAFI), sono stati principalmente tradotti nel nostro ordinamento con la l. 15 dicembre 2001, n. 438 che ha rinnovato l'art. 270-bis c.p., includendo il terrorismo internazionale nella fattispecie penale dell'associazione con finalità di terrorismo ed integrando le condotte sanzionate con altre fattispecie, tra cui il finanziamento delle organizzazioni terroristiche. La l. 31 luglio 2005, n. 155 (di conversione del d.l. 27 luglio 2005, n. 144) ha, poi, ampliato la portata degli strumenti normativi esistenti, introducendo, tra l'altro, nuove fattispecie delittuose (artt. 270-quater e 270-quinquies c.p.) ed esteso al contrasto al terrorismo alcune misure già esistenti per la lotta alla criminalità organizzata. Successivamente, il d.l. 18 febbraio 2015, n. 7

ha incriminato ulteriori condotte ed ampliato i poteri di polizia nonché le situazioni nelle quali sono applicabili misure di prevenzione. In particolare, l'art. 1 della l. 17 aprile 2015, n. 43 ha coniato nuove fattispecie di delitto in materia di terrorismo, aggiungendo un secondo comma all'art. 270-quater c.p., che punisce, fuori dai casi di cui all'articolo 270-bis c.p. e salvo il caso di addestramento (art. 270-quinquies c.p.), la persona che viene arruolata dai soggetti che commettono il delitto di cui al primo comma, giungendo in tal modo ad incriminare i c.d. "lupi solitari", soggetti i quali, pur non facendo tecnicamente parte delle associazioni di cui all'art. 270-bis c.p., arruolano e vengono arruolati al fine di commettere atti terroristici. È stata introdotto l'art. 270-quater.1 c.p. ("organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo") e modificato l'art. 270-quinquies c.p. La l. 28 luglio 2016 n. 153 ha introdotto ulteriori fattispecie di reato (art. 270-quinquies.1 c.p.) per chi, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, realizza finanziamenti di atti terroristici; inoltre, vengono introdotti gli artt. 270-quinquies.2 e 270-septies c.p., che mirano a reprimere i focolai terroristici alla base, sottraendo loro le disponibilità materiali ed economiche. Di rilievo, altresì, le modifiche in tema di destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali per persone di interesse intervenute tra il 2015 e il 2017 con estensione della categoria agli indiziati di uno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3-quater, c.p.p. e a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I del titolo VI del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice, nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all'art. 270-sexies del codice penale». Il regolamento (UE) 2023/2131 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 ottobre ha introdotto un'innovativa disciplina dello scambio digitale di informazioni nei casi di terrorismo. Si sono delineate sempre più tecniche investigative a disposizione delle autorità competenti dotate di speciali statuti (intercettazione di comunicazioni, accesso a sistemi informatici e operazioni sotto copertura) sino d.lgs. 24 luglio 2023, n. 107 avente ad oggetto «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici on-line», il cui art. 3 del d.lgs. 107/2023 disciplina l'autorità competente a emettere un ordine di rimozione nei confronti di un prestatore di servizi di hosting ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento, quando i contenuti terroristici di cui all'articolo 2, punto 7) del regolamento sono riconducibili a un delitto con finalità di terrorismo. In tale ambito, sono stati rafforzati i poteri delle forze di polizia, delle autorità di intelligence e della magistratura, e sono state assegnate nuove competenze in materia antiterrorismo alla Direzione e al Procuratore Nazionale Antimafia.

Procedendo all'esame di siffatto quadro complesso di normazione in continua evoluzione, il corso si propone anche un'analisi del diritto vivente, con richiami a casi concreti, esaminati dalla giurisprudenza di merito e di legittimità. Saranno approfonditi altresì profili processuali, tra i quali quello della ricerca e dell'uso in dibattimento di prove raccolte all'estero, sovente in Stati non appartenenti all'Unione Europea, nonché dei limiti all'uso di informazioni investigative provenienti da soggetti diversi dalla Polizia Giudiziaria.

Caratteristiche del corso

Area: penale

Metodologia Relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi, con successivo dibattito; gruppi di lavoro/laboratori per l'esame di materie specifiche e di casistiche, con

discussione tra i partecipanti **Organizzazione** Scuola Superiore della Magistratura in collaborazione con l'Università Statale di Milano **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Settanta, in presenza **Composizione della platea** Cinquanta magistrati ordinari con funzioni penali, di cui almeno venticinque requirenti **Partecipanti c.d. fuori lista** tre magistrati militari, sette avvocati, dieci magistrati designati dalla rete EJTN; **Postergazioni** Ammessi ai corsi P23043 e P24039 **Sede e data** Università degli studi di Milano, 16 giugno 2025 (apertura lavori ore 15.00) – 18 giugno 2025 (chiusura lavori ore 13.00)

Cod. P25057

La responsabilità da reato degli enti: novità, soluzioni, problemi e prospettive evolutive

Il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 ha introdotto la responsabilità amministrativa dell'ente in connessione con specifici fatti di reato commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da persone in relazione qualificata con la persona giuridica. Si tratta di materia rispetto alla quale la Scuola ha registrato una crescente esigenza di momenti di aggiornamento e di riflessione, per inquadrare i profili principali, anche sul piano applicativo, della disciplina e per esaminare le questioni più discusse a fronte di una continua espansione degli spazi di operatività. Infatti, il catalogo dei reati presupposto, originariamente piuttosto ristretto, si è progressivamente allargato, anche per l'influenza del diritto dell'Unione europea e comunque dell'emersione di nuove aree meritevoli di tutela attraverso un ampliamento dei confini e dell'ambito del debito organizzativo dell'ente e delle modalità innovative di adempimento di essi.

Il corso prenderà le mosse dalla ricostruzione dell'evoluzione della disciplina della responsabilità da reato dell'ente giungendo ad analizzare l'attuale assetto dei diversi reati presupposto, le ragioni dei criteri di imputazione e dei presupposti di deresponsabilizzazione offerti all'ente. Verrà esaminata anche la preziosa sedimentazione di esperienze e di precedenti, che ha portato a soluzione molte questioni inizialmente poste dalla disciplina, come la compatibilità della responsabilità dell'ente con il principio di colpevolezza, rassicurata da un'accertata colpa in organizzazione.

Sul versante della disciplina sostanziale, poi, dovranno essere valutati gli indirizzi della giurisprudenza con riguardo ai criteri di imputazione dell'interesse e del vantaggio dell'ente in relazione al compimento del reato presupposto, esaminando anche il caso -assai frequente nella pratica – di delega di funzioni.

Quanto ai profili procedurali, saranno messe in evidenza le caratteristiche dei modelli organizzativi idonee a rendere operante l'esclusione della responsabilità dell'ente per colpa organizzativa, in particolare valutando se ed in quale modo l'adozione "tardiva" dello stesso possa comunque essere valutata in sede penale ma anche le forme innovative di monitoraggio consentite dalle prime applicazioni dei sistemi di intelligenza artificiale. Il corso dedicherà pertanto a ciò momenti di approfondimento – anche nei gruppi di lavoro - utili per meglio approcciare tematiche quali quelle relative all'adozione e all'aggiornamento dei modelli organizzativi e alla costituzione e al funzionamento degli organismi di vigilanza. Di rilievo sempre maggiore, infine, il tema delle c.d. internal investigations e del loro possibile rilievo in sede processuale.

Altre questioni, però, pongono nuove esigenze di riflessione in concomitanza con la progressiva estensione della categoria dei reati-presupposto della responsabilità dell'ente e con il consolidamento della consapevolezza che la responsabilità ex d.lgs. n. 231/2001 costituisce un tertium genus (Cass., sez. un., 24 aprile 2014, n. 38343) con punti di contatto sia col sistema

penale che con quello amministrativo, senza applicazione automatica ed immediata di tutti gli istituti riferibili alla responsabilità penale. Vengono in mente questioni generali che animano l'attuale dibattito, anche in sede dottrinale, sia riguardo ai profili sostanziali che con riferimento a quelli processuali della disciplina; sotto quest'ultimo profilo i nodi da sciogliere sono numerosi e cruciali, a cominciare dalla portata effettiva delle garanzie per il diritto al contraddittorio ed all'equo processo in capo alla persona giuridica. A titolo di esempio, si considerino la contrastata applicabilità di istituti quali l'esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto (con la soluzione contraria sostenuta dalla giurisprudenza di legittimità; cfr. Cass. pen., sez. III, 10 luglio 2019, dep. 15 gennaio 2020, n. 1420) e la sospensione del procedimento con messa alla prova (ancora in senso contrario Cass., sez. un., 27 ottobre 2022, n. 14840).

Una consapevolezza sempre maggiore, emersa da corsi che la Scuola ha dedicato alla materia negli anni passati, è quella della opportunità, per il magistrato, di conoscere meglio la realtà dell'impresa approfondendo le dinamiche e le logiche dell'organizzazione aziendale.

Si esamineranno anche le aree di ineffettività della normativa palesatesi nella prassi giudiziaria; nonostante l'art. 55 del d.lgs. n. 231/2001 stabilisca in apparenza in modo inequivoco l'obbligo di iscrizione dell'illecito da reato presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, non di rado detta iscrizione stenta a registrarsi perfino presso gli uffici delle zone economicamente più vitali del Paese. Attraverso le relazioni frontali e i lavori dei gruppi di lavoro si svolgeranno approfondimenti collegati alle tipologie più ricorrenti e complesse di illeciti amministrativi degli enti dipendenti da reati tributari, da violazioni penali di normative antinfortunistiche ed ambientali e da reati contro la pubblica amministrazione, ivi compresi quelli di corruzione internazionale ex art. 322-bis c.p.

Sotto il primo profilo, alcuni reati tributari sono stati espressamente inseriti nel novero dei reati presupposto di cui al d.lgs. n. 231/2001 all'art. 25-quinquiesdecies: si tratta di una serie di fattispecie concernenti le frodi IVA transazionali (come definite nella direttiva 1371/2017, c.d. direttiva PIF) nonché di un gruppo di reati interni di tipo fraudolento (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, occultamento o distruzione di documenti contabili e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte) come previsti dalla l. 157/2019. In questo contesto, l'esigenza per l'operatore è quella di valutare nel modo più oggettivo possibile la sussistenza di un vantaggio per l'ente, quale conseguenza del fatto illecito posto in essere da uno dei suoi soggetti apicali, nonché verificare se ed in che modo la colpa possa essere esclusa a seguito dell'adozione e dell'effettiva attuazione di modelli organizzativi mirati proprio ad intercettare – e, quindi, a scongiurare – l'evenienza di una evasione fiscale nell'interesse dell'ente medesimo. La questione dell'idoneità del modello si intreccia con quella dei molteplici strumenti preventivi che, in tempi recenti, il legislatore ha introdotto in vari settori, con finalità assai simili a quelle perseguite con la disciplina del d.lgs. n. 231/2001 anche con riguardo alla materia tributaria: si pensi agli adeguati assetti previsti dalla disciplina della crisi d'impresa e al tax control framework di recente previsione nel contesto dell'attuazione della riforma fiscale. In assenza di una normativa che consenta un "dialogo" tra tali discipline, e quindi consenta di unificare i vari modelli organizzativi da ciascuna prevista, si deve verificare quale eventuale effetto scriminante possa avere l'adozione, da parte dell'ente, di un presidio organizzativo estraneo alla disciplina del d.lgs. n. 231/2001 ma idoneo, di fatto, a mappare e gestire i rischi fiscali connessi a reati tributari compresi nell'elenco del d.lgs. n. 231/2001. Si esaminerà la tematica del cumulo sanzionatorio che la "disciplina 231" può comportare essendo la sanzione pecuniaria ivi prevista in grado di affiancarsi alle normali sanzioni tributarie (a carico dell'ente) e penali (a carico del soggetto agente) con conseguenti dubbi sulla tenuta dei principi di proporzionalità e divieto di plurime sanzioni (ne bis in idem). Occorre, altresì,

vagliare la disciplina delle misure ablatorie (sequestro e confisca) che possono essere disposte nel corso del procedimento 231, in particolare analizzando gli orientamenti della giurisprudenza in tema di possibile estensione di tali misure agli amministratori dell'ente, laddove il patrimonio di quest'ultimo non appaia capiente.

Ancora, gli articoli 25-septies e 25-undecies del d.lgs. n. 231 del 2001 prevedono, quali reati presupposto della responsabilità degli enti, rispettivamente l'omicidio colposo e le lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché un numero elevato di reati ambientali. Il corso si propone di esaminare gli aspetti specifici della responsabilità degli enti su tali versanti, esaminando anzitutto i profili comuni, tra i quali vengono in evidenza i seguenti temi: l'individuazione dell'interesse e del vantaggio dell'ente nei reati colposi; il rapporto tra il modello organizzativo e la delega di funzioni; la determinazione del profitto confiscabile in danno dell'ente, specie con riferimento al risparmio di spesa nell'adozione delle misure di prevenzione. Sempre sul doppio versante della sicurezza del lavoro e della tutela ambientale, poi, saranno esaminate le varie figure soggettive che operano nel contesto dell'ente, quali possibili autori del reato presupposto, in riferimento agli artt. 6 (soggetti in posizione apicale) e 7 (soggetti sottoposti all'altrui direzione) del d.lgs. n. 231 del 2001. Saranno inoltre esaminate le numerose questioni che si pongono ai fini dell'individuazione di un modello organizzativo correttamente adottato ed efficacemente attuato, inclusi i profili concernenti l'organismo di vigilanza, avendo riguardo al rapporto con i sistemi dei certificati di gestione. Sarà infine toccato il tema della responsabilità dell'ente per le attività di ripristino dello stato dei luoghi, anche tenendo presente la specifica disciplina prevista dall'art. 452-duodecies c.p. con riguardo ai delitti ambientali.

Non mancherà un'analisi sulla responsabilità amministrativa degli enti da reati contro la pubblica amministrazione (art. 25 d.lgs. n. 231/2001) con un focus particolare su quella connessa ai reati di corruzione internazionale ex art. 322-bis c.p. anche alla luce delle osservazioni Working Group on Bribery dell'OCSE compendiate nel Rapporto di Fase IV avente ad oggetto l'implementazione in Italia della Convenzione sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, firmata a Parigi il 17 dicembre 1997, e ratificata dall'Italia con legge n. 300/2000.

Caratteristiche del corso

Area: penale

Metodologia A fianco di relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi e seguite da dibattito, saranno di norma previsti lavori tra gruppi ristretti di partecipanti con esame di casistica **Organizzazione** Scuola superiore della magistratura **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Centoquaranta (ottanta in presenza e sessanta da remoto) **Composizione della platea** Centoventi magistrati ordinari con funzioni penali **Partecipanti c.d. fuori lista** Quindici avvocati; due avvocati dello Stato; tre magistrati militari **Postergazioni** Ammessi ai corsi P23064 e P24040 **Sede e data** Napoli, Castel Capuano, 23 giugno 2025 (apertura lavori ore 15.00) – 25 giugno 2025 (chiusura lavori ore 13.00)

Cod. P25058 (corso CM)

L'«abuso del diritto» tra diritti e doveri

Obiettivo del corso è approfondire la conoscenza delle questioni più complesse, ricorrenti ed attuali concernenti il tema dell'«abuso del diritto», nelle sue più importanti applicazioni pratiche che interessano il giudice civile. In tal modo, si potrà verificare se dai singoli settori possano trarsi le fila di un principio generale, da ricondurre interamente nel canone della buona fede nell'obbligazione di

cui agli artt. 1175, 1337, 1366 e 1375 c.c., o se l'autonomia della nozione si giustifichi, come da taluno proposto, individuando il tratto specifico del principio dell'abuso del diritto sul piano del controllo di ragionevolezza dell'esercizio delle situazioni giuridiche soggettive, restando, invece, affidata alla clausola di buona fede la verifica dei comportamenti delle parti nella prospettiva della lealtà e della solidarietà.

Il concetto di "abuso del diritto", emerso durante i lavori preparatori del codice civile, non vi fu infine contemplato, in quanto si decise di non approvare l'art. 7 del progetto preliminare, il quale esplicitamente escludeva la possibilità di esercitare un proprio diritto in contrasto con lo scopo per il quale fosse stato attribuito.

Ma esso è, ciò nonostante, sovente evocato nel diritto oggettivo: ed il suo merito principale risiede nel mostrare il legame tra diritti e doveri.

Invero, l'enfasi posta sui diritti dalle Dichiarazioni storiche – la Dichiarazione di diritti del Buon Popolo della Virginia del 1776, la Dichiarazione d'Indipendenza degli Stati Uniti del 1776 e la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789 – discende dall'essere le medesime sorte in contrapposizione alle monarchie assolute: però, non induce affatto a trascurare il fatto che il fondamento autentico del "vincolo sociale" risiede specie nei doveri.

È attualissima la questione della "sostenibilità" di un'estensione assoluta e del possibile "abuso" di ogni diritto, nel bilanciamento vuoi con altri diritti individuali, vuoi – ancor più – con la tutela dei beni comuni, come la salute collettiva e l'ambiente. Torna, quindi, imperiosa la correlazione tra diritti e doveri, che già l'art. 2 Cost. preconizza come retti da reciproca interdipendenza: ponendosi libertà e doverosità in vetta alla Carta costituzionale e legando diritti e doveri mediante il principio di solidarietà.

Lo stesso criterio emerge nell'art. 29 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, secondo cui «ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità», prevedendo che la legge possa porre limiti all'esercizio dei diritti per il rispetto dei diritti altrui e del benessere generale in una società democratica; negli artt. 17 e 53 CEDU, i quali stabiliscono il dovere dell'individuo di esercitare i propri diritti e libertà in modo da non ledere o limitare quelli altrui; nel "Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici" siglato a New York il 16 dicembre 1966, il cui preambolo afferma che l'individuo «ha dei doveri verso gli altri e verso la collettività alla quale appartiene»; nella "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea", siglata a Nizza nel 2000, che all'art. 54 sancisce in modo solenne il divieto di abuso di diritto e, nel preambolo, ricorda che il «godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future».

Responsabilità e doveri sono, dunque, i concetti chiave. Si parla di diritti e di doveri "fondamentali": dove l'aggettivo allude alla loro particolare natura di costituire una priorità per la vita della società: pur essendone titolari – per riconoscimento o per attribuzione – singoli, gruppi, categorie o comunità, a fronte del dovere non vi è solo un beneficio per il diretto titolare del diritto, ma anche vantaggi ulteriori per la collettività nel suo insieme.

Accanto alle disposizioni speciali, come quelle sulle clausole abusive nei contratti del consumatore (artt. 33 ss. codice del consumo), sul divieto di abuso di posizione dominante (art. 3 l. n. 287/1990) e di abuso di dipendenza economica (art. 9 l. n. 192/1998), il concetto ha trovato applicazione – per lo più controversa – in molti specifici campi.

Si menzionano, ad esempio, quale possibile oggetto di indagine:

- il recesso ad nutum dal contratto (Cass. 18 settembre 2009, n. 20106, con le successive precisazioni in ordine a tale principio);

- l'abuso del diritto del consumatore, in particolare del diritto di recesso (Corte di giustizia UE

27 marzo 2019, C-681/17, Corte giustizia Comunità europee 3 settembre 2009, n. 489/07);

- la valutazione dell'inadempimento grave ai sensi dell'art. 1455 c.c. (Cass. 9 luglio 2021, n. 19579) e del potere unilaterale di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (Cass. 14 maggio 2024, n. 13267);
- l'ammissibilità dell'azione per il conseguimento dell'indennità da coltivazione del fondo in modo separato rispetto alla richiesta di indennizzo per la perdita del valore del terreno (Cass. 3 ottobre 2024, n. 25972);
- la richiesta di canoni locativi, pur dopo l'inerzia del locatore nell'esigerli (Cass. 26 aprile 2024, n. 11219);
- la concessione abusiva del credito bancario all'impresa in crisi (Cass. 30 aprile 2024, n. 11566, Cass. 30 giugno 2021, n. 18610);
- la c.d. nullità selettiva nei rapporti bancari e di intermediazione finanziaria (Cass., sez. un., 4 novembre 2019, n. 28314) e nel contratto preliminare di vendita di immobili da costruire per mancato rilascio della garanzia fideiussoria ex art. 2 d.lgs. n. 122/ 2005 (Cass. 8 febbraio 2023, n. 3817, Cass. 22 novembre 2019, n. 30555);
- il contratto autonomo di garanzia con l'exceptio doli (Cass. 4 dicembre 2023, n. 33866, Cass. 21 giugno 2018, n. 16345);
- la condotta del creditore fondiario che non cooperi con il terzo acquirente del bene ipotecato per il frazionamento o la riduzione dell'iscrizione gravante sullo stesso (Cass. 12 dicembre 2022, n. 36204);
- nei rapporti societari, l'abuso del diritto di voto del socio, anche in caso di delibere negative (Cass. 22 marzo 2024, n. 7874), la richiesta di rinvio della riunione assembleare ex art. 2374 c.c. (Cass. 12 dicembre 2017, n. 29792), la deliberazione assunta con abuso di potere della maggioranza (Cass. 14 febbraio 2024, n. 4034, Cass. 20 gennaio 2011, n. 1361 e Cass. 11 giugno 2003, n. 9353), l'abuso dei poteri di direzione e coordinamento nel gruppo ex art. 2497 c.c., anche con i casi in cui sia possibile ravvisarvi la c.d. supersocietà di fatto (Cass. 4 gennaio 2024, n. 204);
- la cessione d'azienda (Cass. 13 settembre 2023, n. 26450);
- l'abuso del diritto di proprietà intellettuale (abuso di brevetto, abuso di copyright, abuso di marchio e design);
- in materia di lavoro, l'attività antisindacale del datore di lavoro, pur lecita nella sua obiettività (Cass. 14 marzo 2024, n. 6876) o, da parte del lavoratore, l'abuso dei permessi retribuiti di cui all'art. 33 l. n. 104 del 1992 per lo sviamento sostanziale della funzione solidaristico-assistenziale cui sono preordinati (Cass., sez. lav., 14 maggio 2024, n. 13274, 24 agosto 2022, n. 25290, 19 giugno 2020, n. 12032 e 20 agosto 2019, n. 21529), l'abuso della tutela quando il lavoratore svolga altre attività durante il periodo di assenza per malattia od in presenza di una condotta volontaria del lavoratore medesimo, il quale scientemente assuma un rischio elettivo particolarmente elevato (Cass., sez. lav., 5 agosto 2015, n. 16465 e 25 gennaio 2011, n. 1699);
- nel diritto concorsuale, l'abuso del concordato per sviamento del fine della procedura in ragione dell'eccesso di sacrificio imposto al fallito non necessario al soddisfacimento dei creditori (Cass. 3 novembre 2023, n. 30703 e 11 novembre 2020, n. 15318); più in generale, l'art. 4 c.c.i.i. che, sotto il titolo "Doveri delle parti", impone al debitore, ai creditori e ad ogni soggetto interessato di comportarsi secondo buona fede e correttezza sia nell'ambito delle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza, sia nel corso delle precedenti trattative;
- nel diritto dei tributi, l'abuso dello schermo della società o di specifiche operazioni, quali costruzioni di puro artificio per conseguire un beneficio fiscale indebito (fra le tante, Cass. 25 luglio 2024, n. 20673, Cass. 16 aprile 2024, n. 10305 e Cass. 27 ottobre 2023, n. 29936).

Molte altre questioni potranno essere indagate, in relazione a concrete vicende che si presentino o siano sollecitate dai partecipanti.

Ed occorrerà interrogarsi sui limiti dell'intervento giudiziale nell'autonomia negoziale privata: in particolare, dovrà considerarsi se, nei contratti corrispettivi, quando la prestazione reciproca conservi significato trasparente e contenuto lecito, spetti ad un'autorità esterna alle parti – qual è quella giudiziale, priva dei poteri preventivi e generali del legislatore – il giudizio, singolare ed a posteriori, sull'equilibrio dei valori scambiati (come riflette Cass. 20 marzo 2024, n. 7447).

Infine, si tratterà dell'abuso del processo, con riguardo all'art. 88 c.p.c., alla possibilità di applicazione estesa dell'art. 94 c.p.c. alla difesa tecnica, alle condotte sanzionate dall'art. 96 c.p.c., nonché al nuovo art. 380-bis c.p.c., qualificato in termini di strumento processuale di agevolazione della definizione delle pendenze in sede di legittimità, anche tramite l'individuazione di strumenti dissuasivi di condotte rivelatesi ex post prive di giustificazione ed idonee a concretare, secondo una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore, un'ipotesi di abuso del diritto di difesa (Cass., sez. un., n. 19293/2024, Cass., sez. un., n. 10955/2024 e Cass., sez. un., n. 9611/2024; Cass. n. 25495/2024).

Caratteristiche del corso

Area: civile

Metodologia Il corso prevede relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi, con successivo dibattito, gruppi di lavoro e laboratori, per l'esame di materie specifiche e di casistiche, con discussione tra i partecipanti **Organizzazione** Scuola superiore della Magistratura **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Centoventi (ottanta in presenza e quaranta da remoto) **Composizione della platea** Cento magistrati ordinari con funzioni civili, dieci magistrati selezionati nell'ambito delle rete EJTN **Partecipanti c.d. fuori lista** Cinque avvocati del libero foro, quattro avvocati dello Stato, un magistrato della Repubblica di San Marino **Postergazioni** Nessuna **Sede e data** Scandicci, Villa di Castel Pulci, 25 giugno 2025 (apertura lavori ore 15.00) – 27 giugno 2025 (chiusura lavori ore 13.00)

Cod. P25059

La riforma dell'ordinamento giudiziario: dalla legge n. 71/2022 al d.lgs. n. 44/2024 sino alla disciplina consiliare

Il corso intende fornire una prima lettura critica della riforma dell'ordinamento giudiziario introdotta dalla legge n. 71/2022 (recante "deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura") e dal decreto legislativo attuativo n. 44/2024, riservando particolare attenzione all'analisi della disciplina elaborata in materia dal CSM.

La legge n. 71/2022, accanto alla introduzione di nuove norme immediatamente precettive, ha conferito un'ampia delega al Governo per riformare l'intero sistema ordinamentale, individuando, quali principi e criteri direttivi, la "trasparenza e l'efficienza dell'ordinamento giudiziario". Alla legge delega è stata data attuazione dal decreto legislativo n. 44/2024, che ha anche cristallizzato alcuni principi in precedenza contemplati dalla sola normativa secondaria, riservando un ruolo di grande importanza alla disciplina elaborata dal CSM, che verrà passata in rassegna.

Il corso si concentrerà in particolare sugli aspetti della riforma che investono la carriera del magistrato, quali la modalità di redazione della (auto)relazione, dei rapporti informativi e dei pareri, i nuovi criteri di valutazione periodica della professionalità. Saranno quindi approfonditi i contenuti del fascicolo personale del magistrato, i soggetti legittimati ad accedervi, il nuovo sistema di valutazione di professionalità dei magistrati, con la definizione della periodicità e del numero delle valutazioni, i nuovi contenuti degli indicatori, la disciplina del CSM nella definizione degli elementi in base ai quali è svolta la valutazione dei magistrati e i relativi parametri, le forme del giudizio positivo, il rilievo dei fatti accertati in via definitiva in sede di giudizio disciplinare.

Si approfondiranno i nuovi criteri per il conferimento e la conferma degli incarichi direttivi e semidirettivi, limiti per il conferimento di “nuovi” incarichi, le nuove fonti di conoscenza ai fini del loro conferimento e le nuove modalità procedurali.

Verranno esaminati, inoltre, gli aspetti della riforma incidono sull’organizzazione degli uffici giudiziari, quali la modifica del procedimento di redazione e di approvazione delle tabelle organizzative degli uffici giudicanti e la loro durata, il regime della esecutività delle variazioni tabellari e l’istituto del silenzio-assenso del CSM per la approvazione delle tabelle e delle loro variazioni, oltre alla disciplina dei programmi di gestione ex art. 37 d.l. n. 98 del 6 luglio 2011.

Si dedicheranno approfondimenti alle modifiche dell’organizzazione dell’ufficio del pubblico ministero, a partire dalla previsione di modelli standard stabiliti dal CSM, sulla cui base ha luogo l’adozione del progetto organizzativo dell’ufficio da parte del procuratore della Repubblica. Si esaminerà il procedimento di adozione, approvazione, modifica delineato dalla riforma, diretta a contemperare e superare le criticità del sistema per trovare una sinergia comune tra magistrati, professionisti e dirigenti per l’elaborazione e la conduzione di un progetto di lavoro comune finalizzato al miglioramento dell’attività giurisdizionale sotto le linee guida del CSM e la supervisione del Ministero della giustizia. La flessibilità e la collaborazione di ciascuna categoria consentono di eliminare automatismi e discrezionalità per ottimizzare i risultati prefissati, anche attraverso la specializzazione dei magistrati su materie individuate, così da velocizzare i carichi di lavoro e smaltire l’arretrato.

L’analisi riguarderà anche le modifiche del funzionamento dei Consigli giudiziari, quanto al riconoscimento della facoltà degli avvocati e dei professori universitari di partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni aventi ad oggetto i pareri per la valutazione di professionalità, così come alla facoltà dei componenti avvocati di partecipare alle deliberazioni, nel caso di segnalazioni di fatti specifici da parte dei consigli professionali, attenendosi alle indicazioni dei consigli medesimi. Infatti, con disposizioni volte a tutelare la trasparenza dei vari adempimenti e, regolamentando il diritto di tribuna dei componenti laici, si consente a questi ultimi di partecipare alle discussioni ed assistere alle deliberazioni delle sedute in cui vengono formulati i pareri sulle valutazioni di professionalità dei magistrati.

Caratteristiche del corso

Area: comune

Metodologia L’inquadramento degli argomenti viene affidato a relazioni frontali, seguite da gruppi di lavoro “guidati” per l’approfondimento di singole tematiche. L’ultima sessione prevede una tavola rotonda a più voci, coinvolgendo tutti i protagonisti coinvolti dalla riforma **Organizzazione** Scuola superiore della Magistratura **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Ottanta in presenza **Composizione della platea** Trenta magistrati con funzioni giudicanti civili, trenta con funzioni giudicanti penali, venti con funzioni requirenti **Postergazioni** Ammessi ai corsi P21009, P22080, P23001, T24006 **Sede e data** Scandicci, Villa di

Castel Pulci, 30 giugno 2025 (apertura lavori ore 15.00) – 2 luglio 2025 (chiusura lavori ore 13.00)

Cod. P25060

La minaccia cibernetica

La Scuola Superiore della Magistratura rinnova la collaborazione con il Dipartimento per la sicurezza della Presidenza del Consiglio dei Ministri per offrire un corso di formazione dedicato alla c.d. “minaccia cibernetica”, proposto sin dal 2023. L’esigenza di dedicare un corso a questo specifico argomento nasce dalla constatazione che gli attacchi informatici causano ogni anno ingenti danni economici e reputazionali e costituiscono ormai una delle più serie minacce per il nostro Paese. Si è assiste negli ultimi tempi ad un salto di qualità, attacchi informatici non più rivolti verso obiettivi economicamente vantaggiosi ma anche strutture amministrative e politiche, tanto da chiamare in causa il Dipartimento per la sicurezza, chiamato ad un nuovo delicato compito di intelligence. Già nel corso della pandemia è iniziata una preoccupante opera di aggressione informatica su istituti di credito, industrie, centri sanitari ma anche ministeri, dipartimenti pubblici, e si è profilata una focalizzazione di tali attacchi nel delicato settore dell’informazione, imponendo agli operatori del diritto una nuova consapevolezza e una risposta efficace.

Il corso, organizzato di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle informazioni per la Sicurezza, si propone di approfondire un tema di particolare attualità e di fornire ai magistrati e agli operatori dell’informazione per la sicurezza l’occasione di una riflessione comune su ruoli destinati necessariamente a convergere e collaborare per la realizzazione di un superiore interesse.

Si svolgerà un’analisi fenomenica delle principali fonti di minaccia cibernetica, dell’inquadramento giuridico delle condotte criminali di minaccia cibernetica e dei principali profili investigativi con considerazioni prospettive sull’utilizzo dell’A.I. nella prevenzione dei reati e la tutela della privacy dei cittadini e sul potenziamento degli strumenti normativi per il contrasto alla cyber threat.

Magistrati e relatori del Comparto intelligence avranno modo di approfondire i principali fenomeni di minaccia alla sicurezza nazionale e le attività degli organismi di informazione sul versante del controterrorismo, in tema di minaccia cyber e ibrida e sul fronte della tutela degli interessi economici nazionali.

Caratteristiche del corso

Area: penale

Metodologia Relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi, con successivo dibattito e gruppi di lavoro/laboratori per l’esame di materie specifiche e di casistiche, con discussione tra i partecipanti

Organizzazione Scuola Superiore della Magistratura e Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle informazioni per la Sicurezza

Durata Quattro sessioni

Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione Sessanta in presenza

Composizione della platea Magistrati ordinari con funzioni penali, di cui trenta requirenti

Postergazione Ammessi ai corsi P23022 e P24048 **Sede e data** Scandicci, Villa di Castel Pulci, 7 luglio 2025 (apertura lavori ore 15.00) – 9 luglio 2025 (chiusura lavori ore 13.00)

Cod. P25061

Formazione dell’aspirante magistrato, accesso in magistratura e metodologie di

selezione

Il legislatore ha recentemente riformato l'accesso in magistratura, novellando il d.lgs. n. 160/2006, sia in punto di requisiti per l'accesso al concorso (ora aperto ai laureati in giurisprudenza), sia nella parte relativa ai contenuti delle prove scritte e orali.

Inoltre, il d.lgs. n. 44/2024 ha attribuito alla Scuola Superiore della Magistratura il compito di organizzare corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario, riservati a laureati che svolgano o abbiano svolto il tirocinio formativo ex art. 73 d.l. n. 69/2013 (convertito con l. n. 98/2013), oppure che abbiano svolto la loro attività presso l'ufficio per il processo.

Tali rilevanti novità legislative impongono un'approfondita riflessione non solo sulle modalità e i contenuti dei corsi presso la SSM, ma anche sul necessario raccordo tra tali contenuti e le nuove previsioni in punto di prove scritte e orali, nonché di composizione delle commissioni di concorso.

L'attuale formazione dell'aspirante al concorso in magistratura si compie, in prevalenza, presso scuole private, che nel corso degli anni si sono diffuse e affermate, anche per la capacità di cogliere gli argomenti giuridici più attuali e controversi, sui quali sono state spesso assegnate le tracce delle prove concorsuali. Queste ultime sono state talvolta criticate per la loro specificità o eccessiva selettività, che – secondo il dibattito poi sviluppatosi tra i commentatori – ha finito per scoraggiare dalla consegna anche candidati muniti di solida preparazione generale.

A loro volta, le Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali, il cui diploma costituiva, prima della recente riforma, uno dei requisiti necessari per l'accesso al concorso, hanno visto, nella maggior parte dei casi e fatte salve alcune eccezioni, la progressiva riduzione dell'interesse da parte dei laureati aspiranti al concorso in magistratura, a causa della disorganicità dei programmi, dell'eccesso di materie insegnate e della non sempre pertinente impostazione in relazione alle caratteristiche delle prove scritte.

In tale rinnovato contesto normativo, la Scuola organizza un corso di formazione, nel quale siano approfondite – specie per gli aspiranti commissari di concorso – le possibili metodologie di formulazione delle tracce scritte, tenuto conto del nuovo comma terzo dell'art. 1 d.lgs. n. 150/2006, secondo cui «La prova scritta ha la prevalente funzione di verificare la capacità di inquadramento teorico-sistematico dei candidati, alla luce dei principi generali dell'ordinamento, e consiste nello svolgimento di tre elaborati scritti, rispettivamente vertenti sul diritto civile, sul diritto penale e sul diritto amministrativo, anche alla luce dei principi costituzionali e dell'Unione europea», nonché della necessità di definire i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti dando particolare rilievo alla chiarezza espositiva, alla capacità di sintesi e alla capacità di inquadramento teorico-sistematico.

Caratteristiche del corso

Area: comune

Metodologia Relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi, con successivo dibattito; tavole rotonde sui diversi aspetti relativi alla formazione e alla metodologia di selezione, con discussione tra i partecipanti **Organizzazione** Scuola superiore della Magistratura

Durata Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Centoquaranta (ottanta in presenza e sessanta da remoto) **Composizione della platea** Quaranta magistrati con funzioni giudicanti civili, quaranta con funzioni giudicanti penali **Partecipanti c.d.**

fuori lista Trenta docenti universitari, trenta avvocati **Postergazioni** Ammessi al corso P25010 **Sede e data** Scandicci, Villa di Castel Pulci, 9 luglio 2025 (apertura lavori ore 15.00) – 11 luglio 2025 (chiusura lavori ore 13.00)

Cod. P25062

Il procedimento indiziario: valutazione della prova e motivazione della sentenza

L'adozione nel nostro sistema processuale del sistema accusatorio parte dal presupposto della separazione delle fasi e postula l'inidoneità tendenziale degli indizi – salvo che non siano gravi, precisi e concordanti - a provare l'esistenza di un fatto e dunque ad essere posti a base della decisione del giudice. La fase delle indagini preliminari è dedicata alla ricerca degli elementi di prova da sottoporre al giudizio, generalmente in segreto e senza contraddittorio, essendo riservato alla fase dibattimentale il compito di formare le prove davanti ad un giudice terzo. Va però rilevato che spesso si presta attenzione alla regola dell'art. 192 c.p.p. solo in fase "consuntiva", trattandosi di disposizione che attiene al momento valutativo, mentre il percorso in essa tracciato non viene adeguatamente considerato come criterio metodologico già in fase di ricerca della prova. Tale criterio è, invece, fondamentale ove si consideri che sulla base di indizi – dunque ancora non di prove - è consentita la compressione di diritti costituzionalmente garantiti come la privazione della libertà personale (art. 292 c.p.p.), della segretezza della corrispondenza (art. 267 c.p.p.) della proprietà privata (art. 321 c.p.p.).

È dunque evidente che anche nella fase delle indagini preliminari devono essere osservate regole e limiti che, nel rispetto della necessità di raccolta del materiale da utilizzare nel successivo momento del giudizio, garantiscano il rispetto dei principi inderogabili del nostro ordinamento. È ciò che avviene attraverso il rispetto delle regole del contraddittorio, compatibilmente con la segretezza della fase delle indagini, e con la presenza di un controllo giurisdizionale – eventualmente posticipato ma mai eliminabile - su tutti i momenti di particolare rilevanza nella fase precedente il momento del giudizio, in cui pur non essendosi ancora formalmente aperta la contesa tra ipotesi di accusa e linea difensiva la persona sottoposta ad indagini può subire conseguenti rilevanti negative anche dalla semplice esistenza di un procedimento penale a suo carico. Il corso si propone, quindi, una riflessione sul procedimento indiziario volta a sintetizzare le tecniche di individuazione, selezione e raccordo degli elementi indiziari durante la fase dell'investigazione penale (anche grazie all'apporto delle scienze) e nel confronto dibattimentale, fino a giungere a delineare le regole di elaborazione logica, di analisi e di sintesi, su cui si fonda il precetto del capoverso dell'art. 192 del codice di rito. Non mancherà, infine, un approfondimento sul rapporto tra questa regola di giudizio ed i nuovi requisiti di contenuto della motivazione della sentenza, come descritti nella versione novellata dell'art. 546 c.p.p. ed una riflessione sulle ipotesi in cui gli esiti del procedimento indiziario possono essere valutati a fini di prova (procedimenti speciali, irripetibilità della prova in dibattimento).

Caratteristiche del corso

Area: penale

Metodologia Relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi, con successivo dibattito; gruppi di lavoro/laboratori per l'esame di materie specifiche e di casistiche, con discussione tra i partecipanti **Organizzazione** Scuola Superiore della Magistratura **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Centosessanta (ottanta in presenza e ottanta online) **Composizione della platea** Centoquaranta magistrati ordinari addetti a funzioni penali, anche requirenti **Partecipanti c.d. fuori lista** Dieci avvocati del libero foro, due avvocati dello Stato, quattro magistrati militari, due magistrati della Repubblica di San Marino, due magistrati amministrativi **Postergazioni** Ammessi ai corsi P23073, P24050 **Sede e data**

Scandicci, Villa di Castel Pulci, 14 luglio 2025 (apertura lavori ore 15.00) – 16 luglio 2025 (chiusura lavori ore 13.00)

Cod. P25063

Il processo penale telematico

La riforma Cartabia (attuata con il decreto legislativo n. 150 del 10 ottobre 2022) ha impresso una svolta all'informatizzazione del processo penale, prevedendo un'organica disciplina della forma digitale degli atti (art. 110 c.p.p.), del deposito telematico (art. 111-bis c.p.p.) e del fascicolo informatico (art. 111-ter c.p.p.) che determinerà una rimediazione ermeneutica delle consolidate categorie giuridiche del processo penale. La fase di avvio della rivoluzione "digitale", fissata per il mese di gennaio 2024, è stata però parzialmente rimodulata con l'adozione del d.m. 217/2023, emanato in esecuzione dell'art. 87, comma 3, d.lgs. 150/2022, il quale ha momentaneamente limitato l'obbligatorietà del deposito telematico di "atti, documenti, richieste e memorie" ai procedimenti di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del c.p.p. nonché alla riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 c.p.p.

Tale riforma, pur nella sua fase prodromica della digital transformation del rito, postula il necessario sviluppo di una tecnologia in grado di supportare una nuova dimensione informatizzata del procedimento penale. La menzionata transizione impone sia un'idoneità strutturale ed infrastrutturale delle risorse informatiche giudiziarie a far fronte alla effettiva innovazione tecnologica del rito, sia un coinvolgimento costante degli "utenti" magistrati nella fase di progettazione, analisi e sperimentazione dei nuovi sistemi informatici, per realizzare applicativi in linea con le esigenze del lavoro quotidiano degli utilizzatori.

Il corso si approfondirà l'uso degli applicativi a servizio della giustizia telematica penale e, in particolare, l'impatto che la recente riforma introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha avuto sui sistemi informativi della Giustizia, con una ricognizione degli strumenti informatici che governano le attività in ambito di processo penale. Quanto agli strumenti di informatica giudiziaria nel processo penale, si realizzerà l'illustrazione dei principali applicativi in uso presso gli uffici del settore penale, con focus sull'infrastruttura S.I.C.P. ed i sistemi applicativi collegati. Approfondimenti specifici saranno riservati all'applicativo per il processo penale (APP) e all'archivio digitale delle Intercettazioni (ADI).

Il corso si propone l'obiettivo di approfondire gli aspetti teorici e pratici del nuovo ambiente digitale del processo penale telematico, a partire dalla ricostruzione sistematica della pertinente normativa, per poi procedere all'illustrazione degli applicativi attualmente in uso (in particolare per la gestione dei flussi telematici e la firma digitale degli atti) e delle evidenti ricadute della riforma sulla generale organizzazione degli uffici giudiziari, nonché sulle concrete modalità di lavoro dei magistrati.

Caratteristiche del corso

Area: penale

Metodologia Relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi, con successivo dibattito; gruppi di lavoro/laboratori per l'esame di materie specifiche e di casistiche, con discussione tra i partecipanti **Organizzazione** Scuola Superiore della Magistratura **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti** Centoquaranta (ottanta in presenza e sessanta da remoto) **Composizione della platea** novanta magistrati ordinari con funzioni penali, venti magistrati con funzioni direttive e semidirettive penali, venticinque referenti per l'informatica, cinque

componenti dell'Ufficio Innovazione indicati dal CSM **Postergazioni** Ammessi ai corsi P24046 e P23080 **Sede e data** Scandicci, Villa di Castel Pulci, 16 luglio 2025 (apertura lavori ore 15.00) – 18 luglio 25 (chiusura lavori ore 13.00)

Cod. P25064

Le misure di prevenzione personali e reali

L'introduzione del c.d. codice antimafia (d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159) non ha placato il dinamismo legislativo in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali interessate sino a tempi recentissimi da significative modifiche, convergenti nel definirne il carattere autonomo e sempre più complesso, delineandolo quale riferimento fondamentale per il contrasto alla criminalità, non solo di tipo mafioso. Dopo la l. 17 ottobre 2017, n. 161, infatti, una serie di interventi normativi hanno realizzato interventi additivi e rafforzato le misure di prevenzione rispetto a due emergenze: quella della violenza minorile (d.l. 15 settembre 2023, n. 123, c.d. "decreto Caivano", conv. in l. 13 novembre 2023, n. 159) e della violenza di genere (l. 24 novembre 2023, n. 168 «Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica»). Tale percorso è stato accompagnato, su vari profili della materia, da plurimi interventi della giurisprudenza, non solo di legittimità, ma anche della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell'uomo; il "dialogo" tra le Corti ha avuto un ruolo centrale nella evoluzione del diritto vivente in materia di prevenzione (si pensi alla sentenza della Corte EDU De Tommaso c. Italia ed all'applicazione che ne ha fatto la sentenza n. 24 del 2019 della Corte costituzionale, cui è conseguita l'eliminazione dell'ipotesi di pericolosità generica consistente nel dedicarsi abitualmente a traffici delittuosi).

L'incontro di studio si propone di fare il punto sui principali orientamenti della giurisprudenza e di individuare i temi che, allo stato, si presentano maggiormente controversi, sia da un punto di vista teorico, sia da un punto di vista più strettamente applicativo, con attenzione a specifiche figure e fattispecie problematiche. Con riferimento al profilo personale, dopo gli interventi della Corte costituzionale e della Corte EDU, le questioni di più immediata evidenza attengono alla "tipizzazione" delle fattispecie di pericolosità cosiddetta "generica" ed al ruolo che in proposito può correttamente svolgere l'attività giurisprudenziale. Stante la rilevante incidenza applicativa, sarà svolta una riflessione anche sul tema della pericolosità cosiddetta "qualificata" – partendo dal dictum della sentenza Gattuso delle Sezioni unite del 2018 – in relazione alle nozioni di "appartenenza" all'associazione di tipo mafioso e di "attualità" delle esigenze di tutela della sicurezza pubblica, senza trascurare importanti interventi in tema di presunzione di pericolosità della Corte costituzionale (C. cost. 23 ottobre 2019, n. 253) e della Corte di cassazione (Cass. pen., sez. I, 14 gennaio 2020, n. 3309). Relativamente al profilo patrimoniale, gli argomenti problematici riguardano in primo luogo la natura stessa della confisca di prevenzione, la cui qualifica come "compensatoria e preventiva" – ad opera della citata sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019 – ha dato luogo ad un ampio dibattito circa le ricadute di sistema ed il conseguente regime di garanzie applicabili. Sarà poi fatto il punto sui temi fondamentali che riguardano l'applicazione della confisca di prevenzione, quali la nozione di "disponibilità" dei beni e l'accertamento dell'intestazione fittizia; il presupposto della "sproporzione" rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata; l'ablazione nei confronti dei successori della persona deceduta; la cosiddetta "impresa mafiosa"; i limiti e le modalità applicative del sequestro e della confisca relativamente alle società; la perimetrazione cronologica degli acquisiti rilevanti; i proventi confiscabili in caso di pericolosità generica. Uno spazio specifico sarà dedicato ai profili procedurali dell'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale, nonché alla tutela dei terzi creditori secondo le previsioni degli artt. 52 e seguenti del

d.lgs. n. 159 del 2011, con particolare riferimento alle modifiche apportate dalla citata l. n. 161 del 2017, tema rispetto al quale saranno approfonditi i concetti di strumentalità del credito rispetto all'attività illecita del proposto e di buona fede ed incolpevole affidamento del creditore, nonché esaminate le ricadute delle varie ipotesi di mutamento del soggetto attivo (cessione del credito) e passivo (accollo) del rapporto obbligatorio.

Caratteristiche del corso

Area: penale

Metodologia *Relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi, con successivo dibattito; gruppi di lavoro/laboratori per l'esame di materie specifiche e di casistiche, con discussione tra i partecipanti* **Organizzazione** *Scuola Superiore della Magistratura* **Durata** *Quattro sessioni* **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** *Centoquaranta (ottanta in presenza e sessanta da remoto)* **Composizione della platea** *Centotrenta magistrati ordinari con funzioni penali* **Partecipanti c.d. fuori lista** *Otto avvocati del libero foro, due magistrati militari* **Sede e data** *Scandicci, Villa di Castel Pulci, 15 settembre 2025 (apertura lavori ore 15.00) – 17 settembre 2025 (chiusura lavori ore 13.00)*

Cod. P25065

Casi e questioni attuali in tema di trust

Il trust pone questioni che impegnano numerosi settori del diritto e della procedura civile (oltre che dell'ordinamento penale): attraverso il loro esame problematico, il corso si propone l'obiettivo di fornire agli operatori strumenti conoscitivi di base dell'istituto, così da pervenire alla possibile individuazione di alcune soluzioni che possano rappresentare la base per l'elaborazione di uno statuto di principi generali e condivisi da applicare per risolvere le problematiche più frequenti in materia.

Nel decidere controversie relative al trust i magistrati italiani sono sempre più spesso chiamati ad applicare una legge straniera e devono confrontarsi con una diversità rispetto ai "normali" casi di applicazione della stessa: il trust, infatti, non ha equivalenti nel diritto italiano, anche se può dirsi ormai frequente nell'elaborazione giurisprudenziale, che ha portato a definire un "trust interno" dotato di sue specifiche caratteristiche, pur non sempre coincidenti con quelle di origine.

Confrontarsi con la legge straniera è sempre complesso: sia perché non è sufficiente l'acquisizione del testo normativo (mentre in taluni ordinamenti manca una legge scritta e il sistema si regge su regole giurisprudenziali), sia perché la corretta applicazione della lex causae impone la conoscenza della sua interpretazione giurisprudenziale e dottrinale, sia, infine, perché il linguaggio tecnico del diritto dei trust rappresenta un unicum e non basta conoscere la lingua inglese per risolvere i problemi che la pratica pone.

Il corso prevede un'introduzione di diritto comparato, per comprendere a pieno il ruolo della giurisprudenza e delle fonti del diritto in common law e in civil law, sviluppandosi nelle varie sessioni, in cui vengono trattati alcuni dei temi di maggiore impatto rispetto alla teorica dell'istituto: i trust nel modello inglese e nel modello internazionale, i compiti della legislazione e della giurisprudenza, il ruolo dominante dell'equity e la discrezionalità del giudice nella procedura e nel merito, le diverse categorie di trust nei paesi di origine e nella Convenzione de L'Aja, la natura e le funzioni del trustee, le eterogenee posizioni dei beneficiari ed i loro diritti, il controllo di validità ed efficacia del trust in base alla lex causae e alla lex fori, la legittimazione e la soggettività del trust o del trustee, l'espropriazione di beni in trust.

Un approfondimento sarà dedicato alle questioni concernenti: a) l'azione revocatoria (Cass. n. 10498/2019, Cass. n. 9648/2020); b) le azioni restitutorie (Cass. n. 3566/2024); c) i molteplici risvolti tributari connessi al conferimento di beni in trust (Cass. n. 8082/2020, Cass. n. 19167/2019, Cass. n. 16699/2019); d) i rapporti tra sequestro preventivo finalizzato alla confisca e c.d. sham trust (Cass. pen. n. 13276/2011).

Un ulteriore approfondimento sarà, infine, dedicato al trust inter vivos con effetti post mortem (Cass., sez. un., n. 18831/2019), nonché al trust come strumento per il "dopo di noi" (l. n. 112/2016) e di tutela delle fragilità, in particolar modo con riguardo al rapporto con l'istituto dell'amministrazione di sostegno.

Caratteristiche del corso

Area: civile

Metodologia Relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi, con successivo dibattito e gruppi di lavoro/laboratori per l'esame di materie specifiche e di casistiche, con discussione tra i partecipanti **Organizzazione** Scuola superiore della Magistratura **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Ottanta in presenza **Composizione della platea** Magistrati ordinari addetti alle sezioni civili **Postergazioni** Nessuna **Sede e data** Napoli, Castel Capuano, 15 settembre 2025 (apertura lavori ore 15.00) – 17 settembre 2025 (chiusura lavori ore 13.00)

Cod. P25066

Ristrutturazioni aziendali ed operazioni societarie nella crisi d'impresa

Il corso si prefigge di individuare ed analizzare le regole del diritto societario, che il legislatore ha reputato potenzialmente derogabili in sede di ristrutturazione aziendale, al fine di coglierne potenziali criticità e, quindi, le più corrette soluzioni interpretative ed applicative.

Il Codice della crisi e dell'insolvenza ha profondamente innovato il modo in cui viene prospettata la risoluzione della crisi di impresa, scommettendo sulla capacità delle imprese di individuare strumenti di risoluzione della crisi atti ad evitare l'alternativa liquidatoria.

Per favorire soluzioni concretamente atte a realizzare il fine del risanamento, il legislatore non solo ha grandemente ampliato il novero degli strumenti di risoluzione a disposizione degli operatori, ma ha anche introdotto nel codice della crisi una serie di disposizioni che incidono sull'ordinario funzionamento delle imprese in bonis, derogando a molteplici istituti del diritto societario "classico".

In tal senso, basti pensare alla possibilità di modificare il contenuto della partecipazione sociale ed alle peculiari modalità di esecuzione delle operazioni straordinarie.

La tematica si presenta a maggior ragione di interesse, tenuto conto delle disposizioni introdotte in sede di correttivo del 2024, che ne hanno ulteriormente ampliato la portata applicativa.

Caratteristiche del corso

Area: civile

Metodologia Il corso prevederà brevi relazioni frontali, sempre concepite in termini di presentazione dialogica dei temi, con successivo dibattito, gruppi di lavoro e laboratori, per l'esame di materie specifiche e di casistiche, con discussione tra i partecipanti, che appartengono tutti ad una comunità di idee **Organizzazione** Scuola superiore della Magistratura **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Centodieci (settanta in presenza e quaranta da remoto) **Composizione della platea** Cento giudici delegati alle procedure concorsuali

Partecipanti c.d. fuori lista Dieci avvocati del libero foro **Postergazioni** Nessuna **Sede e data**
Scandicci, Villa di Castel Pulci, 17 settembre 2025 (apertura lavori ore 15.00) – 19 settembre 2025
(chiusura lavori ore 13.00)

Cod. P25067

La cittadinanza e le cittadinanze: spunti di riflessione

Il seminario intende partire dalla sessione dedicata alla portata del diritto di cittadinanza sul piano costituzionale dell'individuo e dello Stato ed un'analisi comparativa aperta a conoscere le principali modalità con le quali si declina lo status civitatis nei paesi europei.

Nelle sessioni successive l'analisi sarà poi arricchita da una riflessione più generale che guarda al tema della cittadinanza collegandolo sia a quello della cittadinanza europea, e dunque ai limiti che incombono sugli Stati membri in ordine alla revoca della cittadinanza, sia alla consistenza che, ad oggi assume la cittadinanza rispetto ai diritti ad essa collegati. Saranno altresì messe a fuoco le diverse ipotesi di acquisto, perdita e riacquisto della cittadinanza e i criteri di riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e amministrativo per la tutela giudiziale rispetto ai provvedimenti di diniego della cittadinanza e agli strumenti di tutela a fronte del silenzio dell'amministrazione nel provvedere.

In particolare, saranno esaminate le controversie di competenza del giudice amministrativo e gli orientamenti giurisprudenziali formati in questo ambito.

Nel corso della tavola rotonda conclusiva verranno affrontati i temi delle politiche migratorie con specifico riferimento al tema dei minori stranieri figli di immigrati vissuti in Italia e di minori nati in Italia e delle risposte che l'ordinamento positivo può dare, anche in una prospettiva de iure condendo ai fenomeni planetari delle immigrazioni.

La natura interdisciplinare dei temi trattati e l'esistenza di profili di competenza dei giudici amministrativi rendono opportuna la collaborazione con l'Ufficio studi della giustizia amministrativa per la realizzazione del corso e la partecipazione ad esso di alcuni giudici amministrativi.

Il tema dell'acquisto e perdita (ed il riacquisto) della cittadinanza italiana risulta spesso al centro di un contenzioso che coinvolge la giurisdizione di merito e, a volte, delle giurisdizioni di ultima istanza – ordinaria ed amministrativa – senza tuttavia trovare un diffuso grado di attenzione nella comunità dei giuristi malgrado l'attuale contesto sociale, da decenni sempre più coinvolto da imponenti fenomeni migratori regolamentati e declinati in modo diverso, non solo rispetto al regime dei permessi di soggiorno, oggetto di profonde modifiche anche in tempi recenti, ma anche alle forme intermedie che esistono fra la condizione di cittadino e quella dello straniero (apolidia, rifugiato politico). Quadro, quest'ultimo, che condiziona il livello di integrazione dei non cittadini e quindi la valutazione, comunque oggetto di discrezionalità politica, riservata al legislatore in ordine alla individuazione degli indici sui quali fondare il diritto di cittadinanza. Discrezionalità che, comunque, impone di avvicinarsi al tema con una prospettiva attenta ai diversi canoni dell'eguaglianza, della solidarietà e del diritto all'identità personale, variamente declinato in funzione dell'età delle persone coinvolte, come del diritto all'identità collettiva di un Paese. Valori che hanno sicuramente un peso specifico rispetto alla disciplina positiva in tema di cittadinanza – declinata nella l. n. 91/1992 e nel d.P.R. n. 572/1993 di attuazione, pur sotto la copertura limitata offerta dall'art. 22 Cost. – e che devono, tuttavia, essere misurati e ponderati in relazione ad altre esigenze, parimenti fondamentali, che attengono appunto alle politiche migratorie, alla sicurezza dello Stato e alla certezza delle relazioni familiari.

Le considerazioni appena espresse, anche in ragione della disomogeneità delle ipotesi

contemplate dall'ordinamento di acquisto e perdita della cittadinanza, mettono in evidenza come il tema partecipi di tratti afferenti al diritto civile tanto quanto al diritto pubblico. Basti sul punto pensare, a titolo meramente esemplificativo, alle cause di rifiuto della cittadinanza acquisita per effetto del riconoscimento di figlio maggiorenne o agli effetti della doppia cittadinanza sullo svolgimento di cariche pubbliche.

Le diverse tipologie di presupposti che stanno alla base delle singole previsioni normative ai fini del riconoscimento della cittadinanza chiamano dunque l'interprete ad un compito delicato, destinato ad incidere sul tessuto sociale del Paese, parte dell'Unione europea, nella quale il concetto di cittadinanza è stato declinato in funzione del riconoscimento a tutti i cittadini dei Paesi membri di un quadro di diritti e di libertà fondamentali.

Se è vero che gli artt. 9 TUE e 20 TFUE riservano alla competenza esclusiva degli Stati la definizione dei requisiti per l'acquisto e la perdita della cittadinanza nazionale, tuttavia l'esercizio di tale competenza deve essere conforme al diritto dell'Unione, come ha avuto modo ripetutamente di affermare la Corte di giustizia dell'Unione europea, soffermandosi più volte sul concetto di legame effettivo sotteso alla cittadinanza ed alle conformità delle ipotesi di revoca prevista dall'ordinamento nazionale con il quadro eurounitario (Corte giust., 7 luglio 1992, causa C-369/90, Micheletti; Corte giust., GC, 19 ottobre 2004, causa C-200/02, Zhu e Chen; Corte giust., 2 marzo 2010, causa C-135/08, Rottmann; Corte giust., 18 gennaio 2022, causa C-118/20, Wiener Landesregierung; Corte giust., GC, 5 settembre 2023, Causa C-689/21, X c. Udlændinge-og Integrationsministeriet). Ciò ad ulteriore riprova della necessità di una riflessione complessiva, consapevole del fatto che la revoca della cittadinanza nazionale determina il venir meno dello status di cittadino europeo, destinato, nelle parole del giudice di Lussemburgo «ad essere lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri» (Corte giust., 2 marzo 2010, causa C-135/08, Rottmann, cit., punto 43).

L'attenzione ai fenomeni che ruotano attorno alla cittadinanza è, d'altra parte, confermata dalle Sezioni unite della Cassazione, coinvolte nel dibattito legato al tema della perdita della cittadinanza per effetto delle c.d. naturalizzazioni di massa adottate in territorio brasiliano, offrendo di recente importanti chiavi di lettura anche sul tema della cittadinanza onoraria. Con la sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022, dopo avere chiarito che la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e che lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, la Corte nella sua più autorevole composizione ha ricordato che nel sistema vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali. In questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero" sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo –, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.

Il diritto vivente della Corte di cassazione non ha, per altro verso, mancato di soffermarsi su diverse questioni concernenti i poteri officiosi del giudice rispetto all'accertamento dei relativi presupposti (Cass. n. 41686/2021, Cass. n. 19428/2017).

Ancora più di recente, Cass. n. 5518/2024, chiamata a verificare se il figlio naturale riconosciuto durante la sua maggiore età da cittadino italiano, ai sensi dell'art. 2, comma 2, l. 5 febbraio 1992, n. 91, acquisisca la cittadinanza italiana iure sanguinis fin dalla nascita (ex tunc) ovvero solo al momento della sua elezione di cittadinanza (ex nunc), riformando le decisioni di merito che avevano rigettato la richiesta di riconoscimento della cittadinanza avanzata dai discendenti della figlia di un cittadino italiano che era stata riconosciuta quando era già maggiorenne ed aveva esercitato il diritto all'elezione della cittadinanza italiana, hanno ritenuto che la dichiarazione di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione, resa ex art. 2, comma 2, della l. n. 91 del 1992 dal figlio maggiorenne (riconosciuto o dichiarato) di cittadino italiano entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, produce effetti retroattivi sin dal momento della nascita del dichiarante.

La Cassazione si è poi in più occasioni occupata di precisare i criteri di riparto di giurisdizione tra giudici amministrativi e ordinari, giungendo ad un assetto oramai abbastanza stabile, secondo cui la giurisdizione spetta al giudice ordinario laddove non si ravvisano profili di discrezionalità (ad es. per la concessione della cittadinanza ai sensi dell'art. 5 l. n. 91/1992 per matrimonio), salva invece la giurisdizione amministrativa qualora si ravvisino ragioni ostative di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), l. 5 febbraio 1992 n. 91, concernenti motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica e per le ipotesi di cittadinanza per naturalizzazione, ex art. 9, comma 1, lett. f, l. n. 91/1992, caratterizzate da eminenti ambiti di discrezionalità.

La Cassazione si è poi in più occasioni occupata di precisare i criteri di riparto di giurisdizione tra giudici amministrativi e ordinari, giungendo ad un assetto oramai abbastanza stabile, secondo cui la giurisdizione spetta al giudice ordinario laddove non si ravvisano profili di discrezionalità (ad es. per la concessione dello status civitatis ai sensi dell'art. 5 l. n. 91/1992 per matrimonio), salva invece la giurisdizione amministrativa qualora si ravvisino ragioni ostative di cui all'art. 6, comma 1, lett. c, l. n. 91/1992, concernenti motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica e per le ipotesi di cittadinanza per naturalizzazione, ex art. 9, comma 1, lett. f, l. n. 91/1992, caratterizzate da eminenti ambiti di discrezionalità.

Caratteristiche del corso

Area: civile

Metodologia La metodologia prevede relazioni frontali con dialoghi a due voci e tavola rotonda finale **Organizzazione** Scuola superiore della Magistratura in collaborazione con l'Ufficio studi della giustizia amministrativa **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Novanta in presenza **Composizione della platea** Settantacinque magistrati ordinari, cinque giudici onorari **Partecipanti c.d. fuori lista** Dieci giudici amministrativi **Postergazioni** Ammessi ai corsi FFPF 20004, P21042, P22009, FFPF22026 **Sede e data** Napoli, Castel Capuano, 22 settembre 2025 (apertura lavori ore 15.00) – 24 settembre 2025 (chiusura lavori ore 13.00)

Cod. P25068

Le impugnazioni penali

La materia delle impugnazioni penali è stata oggetto di numerosi interventi da parte del legislatore anche - ma non solo - finalizzati ad esigenze deflattive dei carichi processuali e di contenimento dei tempi delle decisioni. Già con l'entrata in vigore del d.lgs. 6 febbraio 2018 n. 11, nell'ambito della c.d. "riforma Orlando", un rilevante tassello delle esigenze di intervento in materia è stato portato a compimento con la definizione di alcune novità del giudizio di impugnazione quali

l'appello avverso le sentenze di non luogo a procedere emesse in udienza preliminare, i requisiti di forma dell'atto di impugnazione (in collegamento con quanto affermato dalle Sezioni unite della Cassazione, in punto di specificità dei motivi, con la sentenza n. 8825 del 2017), la reintroduzione del concordato in appello con rinuncia ai motivi, la previsione espressa d'una rinnovazione istruttoria obbligatoria in caso di appello del pubblico ministero contro sentenze di proscioglimento censurate per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, l'eliminazione della competenza primaria ed esclusiva della Cassazione riguardo all'impugnazione dei provvedimenti di archiviazione, oltre che delle sentenze di non luogo a procedere, nonché, in prima battuta, riguardo alla rescissione del giudicato, i limiti alla facoltà di ricorso per cassazione, la prescrizione del rito camerale partecipato, ex art. 127 c.p.p., per la trattazione dei ricorsi di legittimità in materia cautelare reale, la profonda alterazione del rapporto tra Sezioni unite e Sezioni semplici nell'ambito della Corte di cassazione, con la previsione di un obbligo per le seconde di rimettere alle prime i ricorsi nel caso di dissenso dai principi di diritto enunciati in precedenza dal Collegio allargato. In tale quadro si sono poi inseriti gli ulteriori interventi di cui alla c.d. "riforma Cartabia" che, se da un lato hanno confermato in via generale la possibilità – tanto del pubblico ministero, quanto dell'imputato – di presentare appello contro le sentenze di condanna e proscioglimento, dall'altro hanno recepito il principio giurisprudenziale dell'inammissibilità dell'appello per aspecificità dei motivi, prevedendo inoltre limitate ipotesi di inappellabilità delle sentenze di primo grado (es. in caso di proscioglimento per reati puniti con pena pecuniaria e di condanna al lavoro di pubblica utilità). Sempre con quest'ultima riforma è stata prevista l'introduzione di un nuovo mezzo di impugnazione straordinario davanti alla Corte di cassazione, per dare esecuzione alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo. Inoltre, è stata prevista la trattazione dei ricorsi con contraddittorio scritto, salva la richiesta formulata dalle parti di discussione orale in pubblica udienza o camera di consiglio partecipata. L'assetto disegnato dalla riforma Cartabia è stato da ultimo rivisitato dalla l. 9 agosto 2024, n. 114, che, novellando l'art. 593 c.p.p., ha limitato il potere del pubblico ministero di proporre appello, escludendolo avverso le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2, c.p.p. (reati per i quali l'azione penale si esercita con citazione diretta davanti al tribunale in composizione monocratica). Con riferimento a tale disposizione nei lavori preparatori si è svolta una illustrazione preventiva della costituzionalità, richiamando la diversa ipotesi di inappellabilità del pubblico ministero prevista dalla l. 20 febbraio 2006, n. 46 (c.d. "legge Pecorella") ed oggetto della sentenza n. 26 del 2007 della Corte costituzionale. Si è così ricordato che la citata l. n. 46 del 2006 aveva, tra le altre cose, sostituito integralmente l'art. 593 c.p.p., escludendo che il pubblico ministero potesse proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, salvo quando ricorressero le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, c.p.p. – ossia quando sopravvengano o si scoprano nuove prove dopo il giudizio di primo grado – e sempre che tali prove siano decisive. Tale previsione è stata censurata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 26 del 2007, la quale ha affermato che la rimozione del potere di appello del pubblico ministero ivi prevista si presentava generalizzata («perché non è riferita a talune categorie di reati, ma è estesa indistintamente a tutti processi») e "unilaterale" («perché non trova alcuna specifica contropartita in particolari modalità di svolgimento del processo»). Proseguiva, quindi, la Corte costituzionale affermando che «l'alterazione del trattamento paritario dei contendenti, indotta dalla norma in esame, non può essere giustificata, in termini di adeguatezza e proporzionalità». Peraltro, nella medesima sentenza n. 26/2007 la Corte costituzionale ha ribadito che «anche per quanto attiene alla disciplina delle impugnazioni, parità delle parti non significa, nel processo penale, necessaria omologazione di poteri e facoltà». Successivamente, nella sentenza n. 34 del 2020, la Corte costituzionale, richiamando diversi precedenti, ha evidenziato che «il potere di impugnazione della parte pubblica non può

essere, infatti, configurato come proiezione necessaria del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale, enunciato dall'art. 112 Cost. (ex plurimis, sentenze n. 183 del 2017, n. 242 del 2009, n. 298 del 2008 e n. 280 del 1995; ordinanze n. 165 del 2003 e n. 347 del 2002); quando, invece, sull'altro fronte, il potere di impugnazione dell'imputato si correla anche al fondamentale valore espresso dal diritto di difesa (art. 24 Cost.), che ne accresce la forza di resistenza al cospetto di sollecitazioni di segno inverso (sentenze n. 274 del 2009, n. 26 del 2007 e n. 98 del 1994)». Occorrerà verificare se la "difesa preventiva" della costituzionalità reggerà al controllo diffuso dell'esperienza giurisdizionale. Sempre in tema di impugnazioni, la l. 9 agosto 2024, n. 114 è intervenuta sugli elementi richiesti a pena di inammissibilità, eliminando quello relativo al contestuale deposito della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. Un assetto probabilmente destinato ad essere ulteriormente modificato in direzioni omogenee con le quali pure il corso si confronterà. La riflessione avrà ad oggetto nei loro diversi contenuti le riforme attuate e programmate dal legislatore e la loro applicazione fin dai primi momenti della loro entrata in vigore. Il principale obiettivo è quello di verificare come l'interprete abbia affrontato e dovrà affrontare le nuove disposizioni, in particolare quelle che, più di altre, generano e genereranno problemi ai quali quotidianamente magistrati e avvocati sono chiamati a dare soluzione. Un gruppo di lavoro sarà dedicato alle problematiche più attuali delle impugnazioni cautelari.

Caratteristiche del corso

Area: penale

Metodologia Relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi, con successivo dibattito e gruppi di lavoro/laboratori per l'esame di materie specifiche e di casistiche, con discussione tra i partecipanti **Organizzazione** Scuola Superiore della Magistratura **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Centocinquanta (ottanta in presenza e sessanta online) **Composizione della platea** Cento magistrati giudicanti penali e quaranta magistrati ordinari requirenti **Partecipanti c.d. fuori lista** Otto avvocati del libero foro, due magistrati militari **Postergazioni** Ammessi ai corsi P23020, P24031 **Sede e data** Scandicci, Villa di Castel Pulci, 24 settembre 2025 (apertura lavori ore 15.00) – 26 settembre 2025 (chiusura lavori ore 13.00)

Cod. P25069

Le prove e la c.t.u. nel processo civile: questioni attuali

Obiettivo del corso è approfondire la conoscenza delle questioni più complesse, ricorrenti ed attuali concernenti il tema dell'istruttoria innanzi al giudice civile, intesa sia come prove proposte dalle parti o disposte d'ufficio, sia come ricorso all'ausiliario tecnico.

L'incontro avrà ad oggetto i profili più delicati, nuovi o controversi in tali materie, dopo le novità introdotte sul punto dalla riforma del processo civile di cui al d.lgs. n. 149/2022 ed eventuali modifiche apportate dal c.d. correttivo.

Proprio per la sua stretta attinenza al "mestiere del giudicare", il corso intende tenere conto delle più corrette tecniche di redazione dei provvedimenti giudiziari e del possibile uso degli strumenti di A.I. nella materia trattata.

Ogni processo mira alla ricerca della verità materiale dei fatti, tuttavia mediata dall'imprescindibile rispetto delle regole processuali.

Le prove civili trovano le loro fonti positive, rispettivamente per i limiti di ammissibilità e per il procedimento, nel codice civile e nel codice di procedura civile: esse si collocano, quindi, tra diritto sostanziale e processuale.

Dal suo canto, la consulenza tecnica d'ufficio, se è strumento in taluni casi indispensabile, richiede di farne sempre uso con prudenza, sia per i costi di cui onera le parti, sia perché non è consentito al giudice di delegare in toto il proprio convincimento ad ausiliari senza esercitare il proprio vaglio critico.

L'incontro avrà ad oggetto i profili più delicati, nuovi o controversi in tali materie, dopo le novità introdotte sul punto dalla riforma del processo civile di cui al d.lgs. n. 149 del 2022.

A cominciare dalla stessa negazione dell'esigenza di prova, ossia dal tema della "non contestazione" e dai suoi limiti, come da quello del "fatto notorio" e del c.d. principio di acquisizione processuale e di non dispersione delle prove (Cass., sez. un., n. 4835/2023).

Si tratterà, quindi, dell'introduzione delle prove nel processo: il divieto di scienza privata del giudice di cui all'art. 97 att. c.p.c., il principio dispositivo in tema di allegazione dei fatti ed istanze di ammissione delle prove con le relative preclusioni, ed il contrapposto potere del giudice di assumere prove d'ufficio entro confini tracciati dal diritto positivo.

Ciò, in tutte le epifanie normative e nei vari tipi e gradi di processo civile: procedimento monitorio, procedimento cautelare, procedimento sommario di cognizione, procedimenti di volontaria giurisdizione, processo di appello ed altro.

Si esamineranno, pertanto, profili e problemi della produzione documentale nel processo e della deduzione delle prove costituende, come pure le modalità di assunzione della prova testimoniale e delle prove orali in genere.

Apposite sessioni saranno dedicate a particolari figure, quali le "prove legali", le "prove atipiche" e il "documento informatico", con la questione di adattare a quest'ultimo le regole dettate per i documenti analogici, e più in generale ai problemi posti dall'introduzione nel processo di prove, quali le riproduzioni (audio e video), le e-mail, i messaggi whatsapp, mms e sms.

Parimenti, saranno ricordati i principî giurisprudenziali emersi in particolari settori del contenzioso, dove il sistema del riparto dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. ha assunto connotazioni peculiari: come in materia di famiglia, di diritti reali, di debito degli interessi in generale, di rapporti bancari e di intermediazione finanziaria, di arricchimento della p.a., di responsabilità civile, di amministratore di fatto nelle società, di "supersocietà di fatto" in applicazione dell'art. 147 l.f. (ora art. 256 c.c.i.i.), di trasferimento della sede all'estero in caso di insolvenza transfontaliera ai fini della giurisdizione; ed altro.

La prova scientifica a mezzo della c.t.u. e la c.d. prova statistica saranno considerate per i principali problemi che pongono, sia quanto all'ammissibilità, sia quanto all'onere di motivazione del giudice.

Infine, saranno tracciati i limiti del controllo in Cassazione sulle prove e sul giudizio di apprezzamento del materiale istruttorio da parte del giudice del merito, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, 4 e 5 c.p.c.

Caratteristiche del corso

Area: civile

Metodologia Il corso prevederà relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi, con successivo dibattito, gruppi di lavoro e laboratori, per l'esame di materie specifiche e di casistiche, con discussione tra i partecipanti **Organizzazione** Scuola superiore della Magistratura **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione**

Centoventi (ottanta in presenza e quaranta da remoto) **Composizione della platea** Cento magistrati ordinari che svolgono funzioni civili o del lavoro **Partecipanti c.d. fuori lista** Venti avvocati **Postergazioni** Ammessi ai corsi P18011, P20067, P23054 **Sede e data** Scandicci, Villa di Castel Pulci, 29 settembre 2025 (apertura lavori ore 15.00) – 1° ottobre 2025 (chiusura lavori ore 13.00)

Cod. P25070

La violenza di genere: dal codice rosso al suo rafforzamento

Le violenze, le molestie e i maltrattamenti nei confronti delle donne, in ambiente domestico o meno, rappresentano forme di criminalità significativamente diffuse, rispetto alle quali massime sono l'attenzione e la sensibilità del legislatore e della magistratura, in linea con le fonti internazionali in materia.

Nel 2023, nel contesto dell'Unione europea è entrato in vigore la Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, siglata a Istanbul in data 11 maggio 2011 e già recepita dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77. Sarà utile l'esame del rapporto più aggiornato del Group of Experts on action against Violence against Women and Domestic Violence (GREVIO), gruppo di esperti indipendenti incaricato di vigilare sull'attuazione della Convenzione da parte delle Parti contraenti. Sempre nell'ambito del rafforzamento della tutela dei diritti delle donne e del perdurante impegno all'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le stesse, sarà esaminata l'importante attività di implementazione della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women - CEDAW).

L'opportunità di dedicare un corso a tali forme di criminalità, nell'ambito della formazione permanente, è suggerita, anzitutto, dalla necessità di un aggiornamento rispetto alle più recenti novità normative e giurisprudenziali. I reati contro le donne saranno considerati nella prospettiva sia del diritto penale sostanziale, sia del diritto processuale penale. La l. 19 luglio 2019, n. 69 (c.d. codice rosso), anche dopo le integrazioni realizzate con la l. 27 settembre 2021, n. 134 (c.d. riforma Cartabia) e con la l. 8 settembre 2023, n. 122 (c.d. codice rosso rafforzato) ha contribuito a delineare per molti aspetti un binario veloce per la trattazione dei procedimenti relativi a quei reati che pongono molteplici problemi: dalle decisioni sulle misure cautelari, alla valutazione della prova, fino all'esecuzione penale. Linea di tendenza approfondita dalla l. 24 novembre 2023, n. 168 («Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica»), in vigore dal 9 dicembre 2023, che delinea ulteriori misure in tema di ammonimento e di informazione alle vittime, rafforza le misure cautelari e l'uso del braccialetto elettronico, potenzia le misure di prevenzione, introduce misure in materia di formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi, trattazione spedita degli affari nella fase cautelare, termini per la valutazione delle esigenze cautelari, che modifica gli effetti della violazione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari, introducendo novità in materia di arresto in flagranza differita, allontanamento d'urgenza dalla casa familiare e sospensione condizionale della pena.

Si approfondirà anche il coordinamento tra interventi in sede penalistica e civilistica, prospettiva divenuta cruciale in relazione agli ordini di protezione in funzione della tutela dei minori, per garantire che le decisioni prese in ambito penale siano efficacemente integrate con quelle civili, evitando contraddizioni e assicurando una protezione completa e coerente per le vittime. Sotto questo profilo si esamineranno le migliori forme di adempimento dei doveri di trasmissioni di provvedimenti e di trasferimento di informazioni tra autorità giudiziarie in caso di procedimenti

penali per violenza domestica o di genere, al fine di consentire al giudice civile di avere un quadro completo e aggiornato della situazione e di assumere le decisioni più ponderate in tema di affidamento dei minori e di responsabilità genitoriale; più in generale saranno esaminate le questioni giuridiche ed applicative poste dagli articoli 473-bis.40 e seguenti del codice di procedura civile – che disciplinano i procedimenti in cui sono allegati abusi familiari o violenze domestiche, prevedendo modalità di coordinamento con altre autorità giudiziarie e abbreviazione dei termini processuali per garantire una risposta rapida ed efficace – e le interlocuzioni ed i coordinamenti tra le diverse autorità giudiziarie utili per prevenire la cd vittimizzazione secondaria. Nella consapevolezza che questo approccio integrato è fondamentale per proteggere i diritti delle vittime e assicurare il benessere dei minori coinvolti.

Le principali problematiche di natura sia sostanziale che processuale saranno oggetto sia di trattazione in plenaria, sia di focus in gruppi di lavoro ristretti, organizzati in modo da favorire il dialogo tra pubblici ministeri, giudici ed esperti, per quanto riguarda i profili di valutazione scientifica. Un approfondimento sarà dedicato all'utilizzo del linguaggio nei provvedimenti giudiziari e nell'assunzione della prova dichiarativa nei procedimenti relativi ai reati sessuali, per favorire maggiore sensibilità nell'evitare possibili pregiudizi, stereotipi di genere e forme di c.d. vittimizzazione secondaria. Oggetto di approfondimento sarà anche la recente sentenza della Corte costituzionale n. 197 del 2023, che ha richiamato l'attenzione su possibili effetti preterintenzionali della disciplina del codice rosso dichiarando illegittima la norma che, nei processi per omicidio commesso nei confronti di una persona familiare o convivente da persona maltrattata o che agisce per difendere una persona maltrattata, impediva di valutare caso per caso se diminuire la pena in presenza della circostanza attenuante della provocazione e delle attenuanti generiche. Saranno previsti approfondimenti dei principali profili problematici relativi alle indagini, anche sotto l'aspetto medico legale, e delle questioni più salienti relative all'assunzione e valutazione della prova nell'ottica della necessaria tutela della vittima e dell'esigenza di rispetto del contraddittorio.

Caratteristiche del corso

Area: penale

Metodologia Relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi, con successivo dibattito e gruppi di lavoro/laboratori per l'esame di materie specifiche e di casistica, con discussione tra i partecipanti **Organizzazione** Scuola Superiore della Magistratura **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Centoquaranta (ottanta in presenza e sessanta da remoto); **Composizione della platea** Centotrenta magistrati ordinari con funzioni penali **Partecipanti c.d. fuori lista** Dieci avvocati **Postergazioni** Ammessi ai corsi P23055 e P24037 **Data e sede** Scandicci, Villa di Castel Pulci, 1° ottobre 2025 (apertura lavori ore 15.00) – 3 ottobre 2025 (chiusura lavori ore 13.00)

Cod. P25071

Complessità e problemi attuali della responsabilità colposa nel diritto penale

La Scuola prosegue la tradizionale riflessione sulla colpa che svolge un ruolo sempre più decisivo ed ampio nel sistema dell'imputazione della responsabilità penale. Plurimi sono, infatti, i fattori che spingono verso una dilatazione degli spazi della responsabilità colposa: da un lato, vi è il progresso tecnologico con il correlato aumento delle attività rischiose ma socialmente utili; dall'altro lato, la crescente complessità delle attività umane, che impone o sollecita forme di collaborazione volontaria (si pensi alle équipes mediche o alle lavorazioni in cantiere) o di intersecazione necessaria (si ponga

mente alla circolazione stradale o alla suddivisione dei compiti all'interno della pubblica amministrazione), dove la condotta del singolo è, talora, solo un minuscolo anello di una lunga catena causale che potrebbe condurre all'offesa del bene giuridico; infine, l'attuale maggiore disponibilità di strumenti di previsione e prevenzione dei disastri naturali e degli eventi pandemici ha ampliato la platea potenziale dei soggetti cui muovere un rimprovero colposo, ogni qual volta si ritenga che tali strumenti non siano stati adeguatamente o completamente attivati. A tutto ciò si aggiunga la sollecitazione di un'opinione pubblica che – nutrita di aspettative di salvezza e guarigione oltre che restia a concedere spazi alla realtà per “disgrazie” pubbliche davvero non contrastabili – reclama la sanzione penale ogni qual volta l'essere umano non sia in grado di evitare un accadimento avverso, giacché nell'individuazione di un responsabile essa trova la propria rassicurazione di non essere inesorabilmente esposta alla fatalità.

Il corso si propone di riflettere su presupposti, limiti e condizioni della responsabilità colposa in ambito penale, partendo, nella prima sessione, dai “pilastri” di tale responsabilità per come scolpiti nella più recente giurisprudenza di legittimità. Occorrerà verificare, infatti, se il paradigma della “violazione della regola cautelare” sia tuttora funzionale alle attuali esigenze dell'imputazione della responsabilità in sede penale, e se, rispetto ad esso, svolga un ruolo complementare, o non piuttosto antagonistico o perlomeno alternativo, quello dell'“agente modello”.

Sempre con lo sguardo rivolto alla giurisprudenza di legittimità sorge, inoltre, l'esigenza di indagare se e come le categorie concettuali, di più recente emersione prasseologica, della c.d. “causalità della colpa”, della “misura soggettiva” e del “grado della colpa” possano effettivamente apporre un argine ad una eccessiva dilatazione della responsabilità colposa, dilatazione la quale potrebbe condurre a conseguenze distopiche o comunque non benefiche nell'ottica di una più efficace tutela, a livello generale e sul lungo periodo, del bene giuridico.

Nel corso della seconda sessione si passerà, quindi, a prendere in considerazione alcuni ambiti particolarmente rilevanti – per la loro recente emersione o per il loro grado di problematicità – della responsabilità colposa. Il legislatore e la prassi sembrano, in particolare, puntare molto, in tempi recenti, sulla c.d. autoregolazione e sulla produzione di linee-guida in vista della prevenzione di accadimenti avversi, partendo dal presupposto che i processi produttivi di tali accadimenti avversi siano spesso meglio noti o perlomeno più agevolmente conoscibili dagli stessi soggetti che gestiscono la correlativa fonte di rischio. Non del tutto precisato – dal legislatore e dalla giurisprudenza – risulta, tuttavia, il ruolo che le regole di comportamento autoprodotte possano poi assumere in sede di imputazione della (eventuale) responsabilità colposa. Tale questione – assieme ai consueti problemi connessi alla ricostruzione della colpa – riemerge con particolare incisività anche e soprattutto in situazioni in cui la fonte di rischio assuma una dimensione multidirezionale: si pensi, solo a titolo di esempio, alle lavorazioni presso i cantieri stradali, laddove la condotta colposa può comportare danni e pericoli per i lavoratori, per gli utenti della strada, per le matrici ambientali. Il consolidato schema dell'imputazione colposa è stato, d'altra parte, di recente messo a dura prova dalla pandemia da COVID 19, che ha, tra l'altro, sollecitato anche interventi legislativi, protesi a valorizzare il grado della colpa al di fuori del circoscritto ambito della commisurazione della pena, una volta preso atto della insostenibilità, almeno in presenza di determinate circostanze, di una indiscriminata punizione tanto di condotte tenute con colpa lievissima quanto di condotte realizzate con colpa estremamente grave. La pandemia ha, infine, riproposto l'annoso problema – ricorrente sempre più spesso nella nostra società postmoderna e postindustriale – della individuazione del responsabile in contesti di complessità organizzativa, laddove l'evento infausto sia il risultato di un concorso di cause umane e di una, non sempre facilmente discernibile, cooperazione di condotte colpose.

Sulla scorta delle riflessioni fino a quel momento svolte, i gruppi di lavoro saranno poi dedicati ad alcune specifiche declinazioni della responsabilità colposa, quali: i) le calamità naturali e i disastri antropici; ii) il ruolo del soggetto passivo nei diversi settori della responsabilità colposa; iii) la finora poco esplorata in dottrina, ma rilevantissima in sede processuale, imputazione dell'addebito colposo rivisitata alla luce dei diritti processuali dell'imputato.

L'ultima sessione vuole, infine, rappresentare una sorta di pars costruens del Corso sui problemi attuali della responsabilità colposa, in quanto mira, in primo luogo, ad esplorare e valorizzare le strategie che consentano di individuare l'errore organizzativo del singolo al fine non tanto di punire il suo autore materiale, quanto di correggere, in funzione preventiva, l'organizzazione nel suo complesso. Sempre in tema di organizzazione, la riflessione si sposterà poi sul fronte della responsabilità delle persone giuridiche per i reati colposi, che, in determinati contesti, potrebbe costituire un'alternativa più funzionale, nell'ottica della migliore tutela del bene giuridico, rispetto alla responsabilità del singolo individuo.

Il corso si concluderà con una tavola rotonda, alimentata dagli spunti e dalle problematiche emerse nelle precedenti sessioni, dedicata a tratteggiare presente e futuro della risposta statale alla criminalità colposa (tra picchi sanzionatori, ritrazioni e giustizia riparativa), un presente e un futuro affidati, oltre che all'attività riformatrice del legislatore, in larga parte anche alla sensibilità applicativa del giudice e alla sua apertura culturale, capace di mediare tra istanze solidaristiche e esigenze della modernità.

Caratteristiche del corso

Area: penale

Metodologia *A fianco di relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi e seguite da dibattito, saranno di norma previsti lavori tra gruppi ristretti di partecipanti con esame di casistica; tavola rotonda* **Organizzazione** *Scuola superiore della magistratura* **Durata** *Quattro sessioni* **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** *Centoquaranta (ottanta in presenza e sessanta da remoto)* **Composizione della platea** *Centoventi magistrati ordinari con funzioni penali, di cui cinquanta requirenti* **Partecipanti c.d. fuori lista** *Dieci avvocati del libero foro, cinque magistrati militari, due magistrati di San Marino, tre avvocati dello Stato* **Postergazioni** *Ammessi al corso P24029* **Sede e data** *Scandicci, Villa di Castel Pulci, 6 ottobre 2025 (apertura lavori ore 15.00) – 8 ottobre 2025 (chiusura lavori ore 13.00)*

Cod. P25072

L'ordine pubblico internazionale nei rapporti privatistici

Scopo del corso è esaminare, nel novero delle pronunce dei giudici italiani, comunitari ed esteri, quale sia – ed in quali formanti possa essere rinvenuto – il complesso di principi e dei valori che caratterizzano l'ordinamento italiano, tanto processuale quanto sostanziale, nella sua relazione con la dimensione "globale": volendo tale termine racchiudere sia il livello internazionale, sia il livello comunitario, sia infine quello sovranazionale.

Tale scopo sarà perseguito procedendo dapprima ad un inquadramento generale del problema e dedicando, quindi, le ulteriori singole sessioni di studio all'esame di particolari ambiti, nei quali trovano una compiuta declinazione i principi di ordine pubblico internazionale c.d. preclusivo: la delibazione delle sentenze straniere, l'esecutorietà dei provvedimenti giudiziari o arbitrali e degli atti amministrativi esteri, le questioni in materia di stato e diritti delle persone, il diritto dei contratti, il diritto del lavoro, ed altro ancora.

Il concetto di ordine pubblico nel diritto internazionale privato riveste un'importanza cruciale, poiché funge da punto di riferimento per la regolazione delle relazioni giuridiche che trascendono i confini nazionali.

La sua definizione, però, non è un compito semplice; manca, infatti, di una formulazione univoca sia nelle normative nazionali sia in quelle internazionali.

L'ordine pubblico va inteso come un insieme di valori e principi che un ordinamento giudica essenziali e irrinunciabili per la sua coesione e stabilità.

Questi principi si manifestano in diverse forme: attraverso norme giuridiche positive, come le costituzioni e le leggi, ma pure attraverso valori sociali e culturali condivisi che, pur non essendo codificati, influenzano profondamente le decisioni giuridiche.

L'ordine pubblico muta in risposta ai cambiamenti culturali e sociali nel tempo. Pertanto, i giuristi sono chiamati a svolgere un'analisi critica per riconoscere forme di tutela giuridica che si allontanano dalla loro esperienza nazionale.

Quando ci si confronta con l'ordine pubblico su scala internazionale o sovranazionale, la complessità si amplifica: invero, diverse culture giuridiche possono avere interpretazioni differenti sui principi ritenuti fondamentali. La sfida per gli operatori del diritto è, allora, quella di trovare un equilibrio tra il rispetto delle norme e dei principi locali e la necessità di accogliere e tutelare situazioni provenienti da altri ordinamenti.

In questa prospettiva, l'ordine pubblico internazionale diventa uno strumento utile per gestire le intersezioni tra normative diverse, alla luce dei principi emergenti dal giudice della nomofilachia (cfr. Cass. n. 6723/2023). E questo concetto, alla luce dell'analisi dei precedenti, si presenta soprattutto nelle questioni di diritto commerciale, nell'esecuzione di sentenze straniere, nei rapporti familiari e nell'ambito dello stato delle persone e dei diritti successori.

Caratteristiche del corso

Area: civile

Metodologia Il corso prevede relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi, con successivo dibattito, gruppi di lavoro e laboratori, per l'esame di materie specifiche e di casistiche, con discussione tra i partecipanti

Organizzazione Scuola superiore della Magistratura
Durata Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Ottanta (sessanta in presenza e venti da remoto) **Composizione della platea** Settanta magistrati ordinari con funzioni civili **Partecipanti c.d. fuori lista** Dieci avvocati **Postergazioni** Nessuna **Sede e data** Scandicci, Villa di Castel Pulci, 8 ottobre 2025 (apertura lavori ore 15.00) – 10 ottobre 2025 (chiusura lavori ore 13.00)

Cod. P25073

La disciplina multilivello dell'attività agricola tra normativa interna e dell'Unione europea

Il corso si propone di approfondire le norme nazionali e sovranazionali che disciplinano l'attività agricola e la filiera agroalimentare, con particolare attenzione ai riflessi dell'interpretazione di questa variegata normativa sul contenzioso e sulla competenza giurisdizionale, distribuita tra Sezioni specializzate agrarie, Sezioni specializzate in materia di impresa, Sezioni ordinarie dei Tribunali e delle Corti di appello, Corti sovranazionali.

Saranno esaminate le principali questioni originate dalla variegata normativa di settore,

comprese quelle legate all'impiego nella attività agricola delle nuove tecnologie.

Trattandosi di un settore estremamente vasto, nel quale sono compresenti anche diversificate competenze giurisdizionali (spaziando dalle "tradizionali" controversie agrarie devolute alle sezioni specializzate agrarie, a quelle nuove "sparpagliate" tra le sezioni specializzate in materia di impresa e le sezioni civili e penali, con la "regia" delle Procure in tema di reati ambientali, di frode alimentare, di violazione dei diritti dei lavoratori), il corso si focalizza sulle tematiche più rilevanti che investono sia le vecchie, ma ancora attuali, questioni legate al diritto interno, sia le nuove, legate alla filiera produttiva ed alla concorrenza, per le quali assume un ruolo sempre più significativo il diritto sovranazionale.

Dal punto di vista sociale, economico e giuridico, probabilmente nessun settore, come quello agricolo, testimonia il cambiamento avvenuto in Italia negli ultimi sessant'anni; allo stesso hanno contribuito anche i molteplici provvedimenti normativi eurounitari (e prima ancora comunitari) che hanno inciso sul settore, condizionando profondamente le scelte imprenditoriali (si pensi al regime delle "quote latte", del set aside, dei "titoli" PAC collegati a determinate produzioni, alle regole agronomiche e di benessere animale).

Il corso, strutturato in quattro sessioni, si aprirà con un inquadramento sistematico dell'evoluzione storica del diritto agrario dagli anni '60 in poi e delle sue ricadute sul contenzioso.

Il periodo tra gli anni '60 e la riforma del 1982, in ideale continuazione con i principi ispiratori della riforma agraria degli anni '50, è stato infatti caratterizzato da un'incalzante produzione normativa speciale, tesa a sostituirsi alle regole codicistiche ed a "stabilizzare" sul fondo i coltivatori, per agevolarne la trasformazione dapprima in imprenditori e, successivamente, in proprietari. È stata, così, introdotta una disciplina vincolistica a detrimento delle ragioni dei proprietari fondiari (contratti agrari di lunga durata a canoni non remunerativi con espansione dei poteri dei conduttori per favorire il miglioramento delle strutture agrarie) ed è stata nel contempo favorita l'aggregazione delle proprietà fondiarie attraverso l'istituto della prelazione agraria e le agevolazioni creditizie e fiscali.

Questa fase è stata completata con la legge n. 203/1982 che ha reso il contratto di affitto lo strumento elettivo per la gestione e l'ampliamento della azienda agricola (attraverso la conversione, a semplice richiesta del coltivatore, del contratto di mezzadria in affitto di lunga durata a canone "vincolato"; il divieto di stipulare nuovi contratti di mezzadria sanzionandoli con la nullità; la possibilità di stipulare contratti di affitto "in deroga" con la assistenza delle organizzazioni sindacali del concedente e dell'affittuario).

Anche nei decenni successivi, il processo di evoluzione dell'agricoltura in moderna attività di impresa è stato accompagnato, se non preceduto, da un'incalzante attività normativa, sia interna – volta, da un lato, a favorire l'aumento dimensionale delle imprese attraverso la estensione alle società agricole del regime normativo e fiscale di favore previsto per gli imprenditori agricoli individuali (c.d. IACP) e l'ampliamento della nozione di attività agricola con l'art. 2135 c.c., come novellato dal d.lgs. n. 228/2001 e, dall'altro, ad estendere all'attività agricola alcune norme dettate in tema di crisi dell'impresa – sia sovranazionale.

Il settore agricolo, infatti, è stato il campo elettivo degli interventi normativi dell'Unione Europea, cresciuti di pari passo – in numero ed importanza – con il progressivo suo allargamento dai 6 membri iniziali agli attuali 27.

L'Europa è intervenuta a disciplinare (direttamente attraverso regolamenti, oppure attraverso direttive attuate dalla legislazione interna) il processo di aziendalizzazione del comparto agricolo ed i suoi rapporti con il sistema industriale, dettando regole uniformi all'interno della Unione, al fine di vietare pratiche sleali nei rapporti commerciali, di tutelare i prodotti legati al territorio (made in

Italy, Italian Sounding, DOP, DOC, ecc.), di contingentare le produzioni a sostegno del reddito degli agricoltori (v. quote latte, quote vigneti, set aside), di tutelare il benessere animale e la salute umana, di proteggere l'ambiente e la erosione dei suoli.

Dalla figura del coltivatore diretto degli anni '60 (che coltivava il fondo con la prevalenza della manodopera personale e quella dei familiari) si è così passati a quella dell'imprenditore agricolo a titolo principale che, anche in veste societaria, può ora estendere la sua azione a rilevanti attività collaterali.

Ciò ha innescato nuove questioni, con il conseguente contenzioso, legato soprattutto al progressivo incremento dimensionale delle aziende agricole che, da un lato, le costringe a ricorrere a manodopera terza, soprattutto straniera e, dall'altro, le può portare a valicare il confine oltre il quale l'impresa non è più considerata agricola, ma commerciale (con conseguente sua assoggettabilità al fallimento, nonché perdita dei benefici fiscali e normativi). Il contenzioso nella materia agraria si è perciò evoluto negli anni adeguandosi alla modificata realtà sociale ed economica ed al nuovo quadro normativo.

Nella sessione civile (che si svolgerà in concomitanza con quella penale) saranno affrontate questioni di carattere procedurale connesse alla gestione dei conflitti in agricoltura e relative al contenzioso agrario di competenza delle sezioni specializzate (ormai residuali), nonché alle attività ed alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa oppure ordinarie (l'impresa agricola, l'azienda e la sua circolazione, il mercato agroalimentare a livello europeo e internazionale, la crisi d'impresa). Saranno esaminate, inoltre, le criticità e il connesso contenzioso del comparto agroalimentare connesse al quadro normativo nazionale e sovranazionale (differenze di trattamento normativo rispetto ad altri settori, difficoltà nel commercializzare i prodotti, origine non preferenziale delle merci e art. 60 del codice doganale unionale, etichettatura, principio di reciprocità nei rapporti di scambio con i Paesi extra-europei, pubblicità ingannevole e comparativa illecita a danno dei consumatori e delle imprese, pratiche commerciali scorrette). Verrà svolto un approfondimento anche delle problematiche indotte dalle nuove tecnologie (prodotti agricoli transgenici, carne sintetica).

Nella sessione penale, saranno approfondite le questioni più strettamente legate alla filiera agroalimentare con particolare riguardo alle frodi (adulterazione, sofisticazione, alterazione, contraffazione, nocività dei prodotti) e alle tutele del made in Italy. Il tutto affrontato sotto l'aspetto normativo ed esperienziale.

Il corso si concluderà con una sessione (congiunta) interamente dedicata al mondo del lavoro agricolo, con approfondimenti sullo sfruttamento della manodopera (caporalato e lavoro nero) e sulle subdole forme di apparente regolarità.

Caratteristiche del corso

Area: comune

Metodologia Lo sviluppo del corso, esclusivamente in presenza e di carattere interdisciplinare, è affidato a relazioni "a due voci" tra magistrati e professionisti esperti della disciplina giuridica agricola-alimentare nei molteplici ambiti interessati (diritto dell'Unione europea, diritto agrario, diritto penale) avvalendosi, ove necessario, anche di contributi di altre figure coinvolte nella filiera agroalimentare. Ampio spazio viene riservato ai seminari per gli approfondimenti tematici ed al dibattito **Organizzazione** Scuola superiore della Magistratura in collaborazione con la Fondazione Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Ottanta, in presenza **Composizione della platea** Trenta magistrati con funzioni civili, trenta con funzioni giudicanti penali,

venti con funzioni requirenti **Postergazioni** Ammessi ai corsi P21038, P22072 **Sede e data** Roma, Sede della Coldiretti, 13 ottobre 2025 (apertura lavori ore 15.00) – 15 ottobre 2025 (chiusura lavori ore 13.00)

Cod. P25074 (corso CM)

La corruzione internazionale: tra fenomenologia criminale, analisi giuridica, esperienze giudiziarie e sviluppi internazionali

In data 13 ottobre 2022 il Working Group on Bribery dell'OCSE ha adottato il Rapporto di Fase IV avente ad oggetto l'implementazione in Italia della Convenzione sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, firmata a Parigi il 17 dicembre 1997, e ratificata dall'Italia con L. n. 300/2000 e dalla collegata Raccomandazione del 2009, recentemente aggiornata. Nel Rapporto, in particolare, il WGB ha formulato diverse raccomandazioni alle autorità italiane al fine di garantire l'efficace e piena applicazione della Convenzione. Negli stessi giorni il nostro Paese scendeva un ulteriore gradino nella graduatoria "Exporting Corruption" pubblicata da Transparency International (passando da "moderate" a "limited enforcement").

La Scuola prosegue, dunque, nell'impegno formativo nella materia della corruzione internazionale e in quelle connesse continuando a favorire analisi critiche della disciplina di riferimento e delle problematiche tratte dall'esperienza giudiziaria; ciò nell'imprescindibile rispetto dell'autonomia di azione e di giudizio nonché dell'indipendenza della autorità direttamente coinvolte nelle fasi applicative. Il corso aspira anche ad accrescere la sensibilità degli operatori sul tema della corruzione internazionale e a verificare l'opportunità o la necessità di interventi di riforma legislativa, con lo sguardo rivolto anche a quelli di recente realizzati in altri Paesi che rappresentano rilevanti partner economici del nostro.

Quale fenomeno collegato alla corruzione interna, anche se dotato di solida autonomia, la corruzione internazionale e i reati ad essa collegati costituiscono un settore autonomo nell'ambito della criminalità economica, da tempo regolamentato e sottoposto ad attento monitoraggio a livello mondiale. Inquadrata la fattispecie penale e la fenomenologia nel contesto interno e internazionale, il corso si propone di esplorare i reati "spia" della corruzione ed i reati "satellite", specialmente quelli societari e tributari ma anche le modalità di occultamento e di riciclaggio del provento della corruzione internazionale.

Grande attenzione sarà riservata alla giurisprudenza di legittimità e di merito e, specialmente, ai profili tecnici, venuti in rilievo anche nelle pronunce che hanno suscitato forte interesse e discussione nella riflessione giuridica e nel dibattito pubblico, per la parte che attiene a temi giuridici, quali la valutazione della prova, l'accertamento della responsabilità degli enti e meccanismi finalizzati a facilitare l'emersione della notizia di reato. Saranno presi in esame i principali strumenti internazionali e saranno ascoltati esponenti dei più importanti organismi impegnati nel contrasto al fenomeno della corruzione internazionale.

Nelle relazioni frontali e nei gruppi di lavoro si esamineranno e si approfondiranno con taglio esperienziale le ragioni e le difficoltà obiettive nell'emersione dei reati di corruzione internazionale, le prospettive di pieno utilizzo delle possibilità di cooperazione giudiziaria tra Stati, di efficiente impiego degli strumenti di indagine, di efficace protezione del whistleblower, le criticità della fase di valutazione della prova e della qualificazione giuridica del fatto (si pensi ai temi, rapportati alle specifiche fattispecie ex art. 322-bis c.p.p., della valutazione della prova indiziaria, dell'incidenza dell'ordinamento straniero, delle questioni di giurisdizione). Si svolgerà in focus specifico sulla

relazione tra falso in bilancio e corruzione internazionale, che tragga anche origine dalle esperienze giudiziarie maturate anche in termini di analisi comparativa. Rispetto alle responsabilità degli enti, infine, si esamineranno possibili nuovi scenari per la responsabilità delle persone giuridiche (es. accordi extraprocessuali) e l'opportunità di un ripensamento delle relative sanzioni (cause di non punibilità in caso di cooperazione, sanzioni interdittive). Il corso aspira dunque a costituire occasione di confronto tra esperienze specifiche e letture giuridiche competenti ma anche prezioso laboratorio per delineare la base di possibili soluzioni di questioni che sinora hanno rappresentato ragione elettiva di una rarefatta quanto complessa esperienza giudiziaria dei procedimenti in materia di corruzione internazionale.

Caratteristiche del corso

Area: penale

Metodologia *A fianco di relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi e seguite da dibattito, saranno di norma previsti lavori tra gruppi ristretti di partecipanti con esame di casistica* **Organizzazione** *Scuola superiore della magistratura* **Durata** *Quattro sessioni* **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** *Centoquaranta (ottanta in presenza e sessanta da remoto)* **Composizione della platea** *Centoventi magistrati ordinari con funzioni penali, di cui sessanta requirenti* **Partecipanti c.d. fuori lista** *Dieci avvocati del libero foro, dieci magistrati selezionati nell'ambito delle rete EJTN* **Postergazioni** *Ammessi ai corsi P24058 e FFP23006* **Sede e data** *Napoli, Castel Capuano, 13 ottobre 2025 (apertura lavori ore 15.00) – 15 ottobre 2025 (chiusura lavori ore 13.00)*

Cod. P25075 (corso CM)

Bioetica e Biodiritto. Il diritto di fronte ai temi etici: all'inizio della vita

Lo scopo del corso è di fornire il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento per consentire al giudice di decidere correttamente e secondo il proprio ruolo, anche laddove la norma non sia adeguata agli eventi ed agli incalzanti progressi della scienza, che consentono la procreazione in casi sino a pochi anni fa impensabili e che spostano sempre più avanti il discrimine della possibilità di diagnosi e di cura.

Il termine bioetica è stato utilizzato per la prima volta nel 1970 nella letteratura per rappresentare la disciplina che, attraverso la combinazione tra la conoscenza biologica e quella del sistema dei valori umani ed etica, avrebbe consentito di garantire la sopravvivenza dell'umanità dinanzi al progresso delle scienze nei campi della biotecnologia, della biomedicina, dell'ingegneria eugenetica, che aprivano la strada alla possibilità di manipolazione della vita umana.

L'intento della bioetica era dunque esaminare criticamente i problemi morali, giuridici, sociali sollevati dallo straordinario sviluppo delle "scienze della vita" (medicina e biologia, ma anche ecologia ed etologia) proponendosi di definirne criteri e limiti di liceità affinché il progresso avvenisse nel rispetto di ogni persona umana e della sua dignità.

Negli ultimi decenni l'incalzare del progresso scientifico, unitamente all'evoluzione della società e all'affermarsi di una cultura laica sui temi cruciali dell'inizio e del fine vita ed alla cresciuta sensibilità sociale, hanno posto interrogativi di coscienza senza precedenti in merito ai possibili limiti e rischi delle ricerche biotecnologiche, alle loro applicazioni ed alle garanzie per i soggetti coinvolti (si pensi ad esempio all'ingegneria genetica, ai trapianti di organi, alla clonazione, alla fecondazione artificiale). Altri interrogativi sono poi nati dall'evoluzione dei costumi sociali come, ad esempio, in tema di adozione da parte dei single o di omogenitorialità.

Sono così nate nuove istanze di giustizia e la “metamorfosi” della bioetica in biodiritto. Termine quest’ultimo che indica l’insieme dei problemi posti dalla relazione tra diritto, bioetica e scienze della vita con particolare riferimento ai dilemmi di natura etica, prima ancora che giuridica, sollevati dalla medicina nelle sue varie branche e dalle tematiche connesse all’inizio e alla fine della vita. In estrema sintesi il biodiritto rappresenta la risposta giuridica a questioni bioetiche, sul “sottile”, seppure ineludibile, confine tra diritto e morale.

In nessun settore si assiste ad un “diritto giurisprudenziale” dell’entità che ha connotato il campo del biodiritto. Di fronte alle lacune normative infatti il giudice, che ha comunque l’obbligo di decidere, è stato spesso chiamato ad un ruolo sussidiario, ricorrendo anche alla proposizione dell’incidente di costituzionalità, per dirimere questioni che coinvolgono la vita, il fine vita, la dignità della persona, e cioè i grandi temi fondamentali del biodiritto.

La vastità della materia, la necessità di approfondire le varie tematiche attraverso il confronto dialogico di relatori con diverse esperienze e di lasciare, al contempo, ampio spazio al dibattito ed a gruppi di lavoro tematici, hanno determinato la scelta di articolare gli argomenti su due distinti corsi, destinati rispettivamente all’inizio vita ed al fine vita.

Il presente corso, dedicato all’inizio vita, offrirà dapprima un inquadramento generale (schema normativo di riferimento: costituzionale, nazionale e sovranazionale; orientamenti giurisprudenziali, con particolare riguardo alle pronunce della Cedu e della Corte costituzionale; ruolo dei Comitati Etici ed individuazione delle questioni principali di interesse per il giudice civile e penale, compreso il diritto costituzionale alla salute e il suo bilanciamento con altri principi di rango costituzionale), per poi approfondire i più importanti temi specifici relativi all’inizio della vita sia sotto il profilo civile che quello penale.

Verranno trattate, in particolare, le problematiche inerenti: alla procreazione medicalmente assistita, compresa la maternità surrogata anche alla luce della recente normativa; alla interruzione volontaria della gravidanza ed alla tutela dell’embrione; al diritto di conoscere le proprie origini; alla omogenitorialità; ai confini della ricerca scientifica e della sperimentazione clinica sugli esseri viventi.

Caratteristiche del corso

Area: comune

Metodologia *Nel corso, articolato su tre sessioni esclusivamente in presenza, lo sviluppo dei singoli temi è affidato a brevi relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica, con successivo dibattito guidato, così da stimolare il confronto tra una platea di magistrati ed altre figure professionali; confronto che, nel campo del biodiritto, è particolarmente opportuno perché si incrociano e spesso si scontrano concezioni etiche diverse, sentite come incompatibili dai loro portatori, per cui la scienza gioca un ruolo importante nel porre punti di riferimento tendenzialmente oggettivi; saranno organizzati gruppi di lavoro su specifici temi* **Organizzazione** *Scuola superiore della Magistratura* **Durata** *Tre sessioni* **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** *Ottanta in presenza* **Composizione della platea** *Trenta magistrati giudicanti civili, venti giudicanti penali, venti requirenti, dieci magistrati selezionati nell’ambito delle rete EJTN* **Postergazioni** *Nel caso di esubero delle domande verrà postergato chi ha partecipato ai corsi P15015, P16027, P18021, P19030, P20028, P20039, P21032* **Sede e data** *Scandicci, Villa di Castel Pulci, 15 ottobre 2025 (apertura lavori ore 15.00) – 16 ottobre 2025 (chiusura lavori ore 17.00)*

Cod. P25076

La legittimazione del curatore alle azioni di responsabilità nella liquidazione giudiziale delle società

Il corso intende fornire strumenti – teorici e pratici, di diritto societario e concorsuale – per la migliore ed uniforme gestione delle azioni di responsabilità affidate alla legittimazione attiva del curatore nella liquidazione giudiziale, ossia il momento in cui è più probabile l'emersione dei danni e la decisione di intraprenderle da parte della procedura, approfondendo la conoscenza delle questioni più complesse o più frequenti.

L'art. 255 del codice della crisi, intitolato alle "azioni di responsabilità" nella liquidazione giudiziale delle società, elenca le azioni risarcitorie che il curatore è legittimato a proporre, menzionando l'azione sociale di responsabilità, l'azione dei creditori sociali prevista dagli artt. 2394 e 2476, comma 6, c.c., quella dei soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi prevista dall'art. 2476, comma 8, c.c., l'azione prevista in caso di società soggetta ad altrui direzione e coordinamento spettante ai creditori prevista dall'art. 2497, comma 4, c.c. ed infine – con disposizione di chiusura – tutte le altre azioni di responsabilità che gli sono attribuite da singole disposizioni di legge.

Il d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, "Disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14", nell'art. 40 aggiunge un comma 1-bis all'art. 255 c.c.i.i., stabilendo che «la legittimazione del curatore si estende anche alle azioni nei confronti degli eventuali coobbligati».

Si tratta di disposizioni che, attesa la tecnica della relatio utilizzata dal legislatore, il quale non ha inteso indicare i presupposti oggettivi delle singole azioni proponibili ed i soggetti passivi, va senz'altro interpretata avendo riguardo alle altre regole – contenute nel codice civile come nelle leggi speciali – che dettano i presupposti delle azioni in questione e i soggetti che, rispetto ad esse, possono essere convenuti in giudizio, senza perdere di vista la specificità della sede.

L'incontro si prefigge di analizzare le numerose questioni che le indicate norme pongono.

Sul piano sostanziale, si indagheranno, pertanto, i presupposti sostanziali delle singole azioni, i soggetti responsabili ed i criteri di determinazione del danno liquidabile.

Tra gli spunti del dibattito, la natura della legittimazione attiva del curatore, il regime giuridico delle azioni e l'esercizio cumulativo; la prescrizione; i soggetti responsabili, in particolare i problemi in ipotesi di amministratore di fatto, coobbligati in solido e terzi corresponsabili, ivi compresa la banca che abbia provveduto all'abusiva concessione di credito; nel gruppo, l'attribuzione al curatore non soltanto dell'azione spettante ai creditori della eterodiretta, ma anche della azione spettante a quest'ultima per il danno ad essa cagionato dall'attività di eterodirezione in violazione dei precetti dettati dal primo comma dell'art. 2497 c.c.; i criteri di determinazione del danno ai sensi del terzo comma dell'art. 2486 c.c. e la sua applicazione ai giudizi in corso.

Sul piano processuale, saranno esaminati sia i profili processuali generali, come le questioni della competenza del tribunale delle imprese, le misure cautelari ad esse strumentali, l'onere della prova, la consulenza tecnica d'ufficio; sia le specifiche questioni procedurali, come l'autorizzazione all'azione e la gestione delle rinunzie e delle transazioni ad esse relative, ivi compresa l'esistenza di coobbligati in solido.

Caratteristiche del corso

Area: civile

Metodologia Il corso prevederà brevi relazioni frontali, sempre concepite in termini di presentazione dialogica dei temi, con successivo dibattito, gruppi di lavoro e laboratori, per l'esame di materie specifiche e di casistiche, con discussione tra i partecipanti, che appartengono tutti ad una comunità di idee **Organizzazione** Scuola superiore della Magistratura **Durata** Quattro sessioni **Numero**

complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione Cento (settanta in presenza e trenta da remoto) **Composizione della platea** Magistrati che esercitano le funzioni di giudici civili o di giudice delegato alle procedure concorsuali **Postergazioni** Nessuna **Sede e data** Napoli, Castel Capuano, 15 ottobre 2025 (apertura lavori ore 15.00) – 17 ottobre 2025 (chiusura lavori ore 13.00)

Cod. P25077

I principali problemi nella determinazione del trattamento sanzionatorio: dalla motivazione all'esecuzione

L'individuazione del trattamento sanzionatorio è un'operazione complessa, che non si esaurisce nella commisurazione della pena entro i prestabiliti limiti edittali e secondo i criteri fissati dal codice penale. Occorre tener conto che l'iter criminis potrebbe essersi arrestato alla fase del tentativo oppure che i reati per i quali viene emessa condanna potrebbero essere più di uno (con il conseguente problema del cumulo, materiale o giuridico, delle pene) o, ancora, che in relazione al fatto per cui si procede potrebbero ricorrere una o più circostanze, omogenee o eterogenee, ad effetto comune o speciale (compresa la recidiva), sottratte, o meno, al giudizio di bilanciamento. Infine, deve considerarsi la possibilità che intervengano ulteriori fattori che modificano la determinazione della pena, sia sul piano quantitativo (come la scelta di un rito premiale), sia sul piano qualitativo (come l'applicazione di pene sostitutive), sia sulla stessa esecuzione della sanzione (come la sospensione condizionale della pena).

Tra gli errori nei quali il giudice più frequentemente rischia di incorrere, quelli sul trattamento sanzionatorio sono particolarmente significativi per numero e conseguenze. Non si tratta solo di errori materiali (ad esempio di calcolo della pena o di tipologia della sanzione irrogata), ma anche di errori di diritto, che vanno al di là dell'ampio potere discrezionale riconosciuto al giudice nella determinazione della pena. Quest'ultima, pur essendosi trasformata in un'operazione complessa, sconta il pericolo di una "disattenzione" da parte dei giudici, assorbiti dalla complessa motivazione della ricostruzione storica dei fatti e dalla relativa valutazione giuridica. Tuttavia, la corretta individuazione della risposta punitiva è tutt'altro che un aspetto secondario della motivazione e dell'attività giurisdizionale in genere. Non a caso il codice di rito stabilisce che oggetto della prova nel processo penale non siano solo i fatti che si riferiscono all'imputazione, ma anche quelli che si riferiscono alla determinazione della pena (art. 187 c.p.p.), di cui poi il giudice dovrà dare conto nella sentenza, secondo le modalità individuate dall'art. 546, comma 1 lett. e) c.p.p. (che a sua volta richiama la norma di cui all'art. 533, comma 2, c.p.p., talora disapplicata). La determinazione della pena, però, non è un "affare" di esclusiva pertinenza del giudice. Anche le parti processuali devono conoscere i complessi meccanismi che l'individuazione e la determinazione della pena: il pubblico ministero che avanza la richiesta di condanna deve essere in grado di determinare la pena di cui chiede l'applicazione (magari esplicitandone i passaggi argomentativi nella requisitoria), così come deve essere in grado di valutare la correttezza del trattamento sanzionatorio negoziato con la difesa quando formula una richiesta di patteggiamento; la difesa, dal canto suo, deve padroneggiare i meccanismi di determinazione del trattamento sanzionatorio, sia al fine di scegliere consapevolmente la migliore strategia processuale per il proprio assistito, sia per poter censurare la fondatezza delle decisioni dei giudici di merito mediante gli strumenti processuali forniti dall'ordinamento (impugnazioni, correzione di errore materiale ed incidenti di esecuzione). Il tema in esame, spesso oggetto di interventi normativi settoriali e disorganici, è stato recentemente affrontato in modo più ampio e deciso dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), che ha significativamente rivitalizzato il sistema delle pene sostitutive, investendo il giudice di merito di

inediti compiti di personalizzazione del trattamento sanzionatorio.

Verrà svolto un focus sull'esecuzione penale, che oltre a chiarire la funzione e i poteri del giudice dell'esecuzione come delineati dagli artt. 666 e ss. c.p.p. e il procedimento di esecuzione, approfondisca alcune tematiche sull'incidente di esecuzione come delineato dall'art. 670 c.p.p., sulle differenze tra incidente di esecuzione e altri rimedi post iudicatum quali restituzione nel termine ex art. 175 cpp, rescissione del giudicato, revisione, revisione europea, ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p., facendo emergere le differenze con i mezzi ordinari di impugnazione. Non sarà trascurato il tema della continuazione, che, per quanto arato e trattato innumerevoli volte anche dalle Sezioni unite, presenta sempre difficoltà applicative: è utile trattare la natura giuridica dell'istituto, le peculiarità relative quando sia oggetto di istanza rivolta al giudice dell'esecuzione, i poteri istruttori del giudice dell'esecuzione, le metodiche di calcolo della pena anche in riferimento ai reati accertati in procedimenti trattati con riti speciali. Un discorso a parte va fatto per le confische penali disposte dal giudice dell'esecuzione o oggetto di istanze di revoca dopo la formazione del giudicato, rivolte al giudice dell'esecuzione: è utile trattare i profili della legittimazione a proporre la richiesta di revoca, dell'ambito oggettivo della deduzione, dei poteri istruttori del giudice dell'esecuzione, dei vincoli derivanti dal giudicato di condanna.

Non minori sono i problemi che si presentano dinanzi al magistrato di sorveglianza, chiamato ad eseguire un trattamento sanzionatorio illegale, o una pena illegittima, o a fronteggiare il caso della misura di sicurezza illegittimamente disposta o illegittimamente omessa. A tutte queste problematiche, non omettendo di esaminare anche dal punto di vista teorico la differenza tra pena illegittima e pena illegale, il corso cercherà di dare risposte, con relazioni frontali e momenti laboratoriali, favorendo il confronto delle esperienze tra i partecipanti.

Caratteristiche del corso

Area: penale

Metodologia Relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi, con successivo dibattito; - gruppi di lavoro/laboratori per l'esame di materie specifiche e di casistiche, con discussione tra i partecipanti **Organizzazione** Scuola Superiore della Magistratura

Durata Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** centocinquanta (ottanta in presenza e settanta da remoto) **Composizione della platea** Centoventi magistrati ordinari con funzioni penali, dei quali cinquanta magistrati di sorveglianza, venti magistrati onorari con funzioni penali **Partecipanti c.d. fuori lista** Otto avvocati del libero foro, due magistrati militari **Postergazione** Ammessi al corso T24011 **Sede e data** Scandicci, Villa di Castel Pulci, 20 ottobre 2025 (apertura lavori ore 15.00) – 22 ottobre 2025 (chiusura lavori ore 13.00)

Cod. P25078

Il procedimento disciplinare dei magistrati

La funzione disciplinare può, in linea generale, definirsi quale attività di controllo ex post sulla deontologia professionale dei magistrati ordinari ed è spesso chiamata ad intervenire, per istanza dei cittadini, essendo riconosciuta a chiunque la possibilità di denuncia disciplinare.

È, infatti, insito nel sistema di uno Stato democratico prevedere che all'esercizio di un indispensabile potere o funzione sia correlato un corrispondente sistema di responsabilità a carico di chi la esercita, non potendo discendere dal carattere autonomo e indipendente della magistratura un principio di irresponsabilità della stessa.

Al contempo, l'esercizio indipendente della giurisdizione è una condizione indispensabile

dell'esistenza stessa della democrazia; da qui l'immediata percezione della complessità e delicatezza del terreno che si intende esplorare, in quanto il potere di accertamento e repressione della violazione degli obblighi e doveri dei magistrati, se da un lato è insostituibile strumento di tutela dei cittadini e di garanzia di correttezza, prestigio e autorevolezza della funzione giurisdizionale, dall'altro potrebbe diventare surrettizio strumento di pressione e pericoloso espediente per interferire sul suo corretto svolgersi, oltre che terreno fertile per l'evolversi di una giurisdizione "difensiva".

Il corso intende concentrarsi sui profili processuali e sostanziali del giudizio disciplinare, partendo dal potere d'iniziativa e dalle relative modalità di esercizio da parte dei titolari del medesimo, il Procuratore generale della Corte di cassazione e il Ministro della giustizia, fino ad arrivare all'epilogo eventuale della vicenda di fronte alle Sezioni unite. L'analisi, inizialmente, riguarderà i meccanismi operativi che dal momento della segnalazione/esposto/denuncia conducono all'esercizio eventuale dell'azione, meccanismi che talvolta lambiscono la vita professionale del magistrato senza che l'interessato ne abbia alcuna contezza o che, invece, si concretizzano nell'esercizio dell'azione disciplinare, secondo moduli ordinamentali e organizzativi sconosciuti ai più, ma che appare utile conoscere per una piena consapevolezza delle responsabilità e delle garanzie di ogni magistrato in questo settore delicatissimo.

L'esame dei principali snodi del procedimento disciplinare verterà, in seguito, sulle modalità di svolgimento delle attività di indagine fino alla loro chiusura, con particolare riferimento alle prassi operative della Procura Generale, al ruolo del "difensore" ed ai diritti processuali dell'"incolpato".

Una specifica sessione riguarderà il dibattimento presso la Sezione disciplinare del CSM, la natura della sentenza emessa e l'eventuale sua impugnazione di fronte alle Sezioni unite, con particolare attenzione alle questioni tutt'ora aperte e problematiche.

In questa prospettiva, saranno oggetto di esame le istanze teoriche e applicative che aspirano ad una reale e compiuta "giurisdizionalizzazione" di questo contenzioso peculiare, non solo per la delicatezza dei suoi contenuti e la singolarità dei suoi destinatari, ma anche per la rilevanza sociale delle sue ricadute.

Caratteristiche del corso

Area: comune

Metodologia Lo sviluppo del corso viene affidato a sessioni in cui si alterneranno relazioni ricostruttive ed interventi dialogici sui temi, con successivo dibattito, seguiti da gruppi di lavoro e laboratori per l'esame di materie specifiche e di casistiche, con discussione tra i partecipanti

Organizzazione Scuola Superiore della Magistratura **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Centoventi (ottanta in presenza e quaranta da remoto) **Composizione della platea** Quarantacinque magistrati con funzioni penali, quarantacinque magistrati con funzioni civili, dodici magistrati onorari **Partecipanti c.d. fuori lista** Tre magistrati militari, quindici avvocati **Postergazioni** Ammessi ai corsi P19049, P20101, P21078 **Sede e data** Scandicci, Villa di Castel Pulci, 22 ottobre 2025 (apertura lavori ore 15.00) – 24 ottobre 2025 (chiusura lavori ore 13.00)

Cod. P25079

Il contrasto al riciclaggio di capitali illeciti nell'era digitale: strumenti normativi, tecniche investigative e nuove sfide

La Scuola organizza un corso dedicato al contrasto del riciclaggio di capitali illeciti nell'era

digitale con la finalità del corso è quello di condurre i partecipanti lungo un esame accurato degli strumenti normativi, delle tecniche investigative e delle nuove sfide connesse al contrasto del riciclaggio e delle sue più innovative manifestazioni.

La disciplina penale in materia di riciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo è in continuo sviluppo, in quanto è strettamente dipendente dalle modifiche sistematicamente apportate a seguito dagli interventi del legislatore sovranazionale. Il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195, da ultimo, è intervenuto a modificare le norme incriminatrici in tema di riciclaggio (artt. 648-bis, 648-ter, 648-ter 1 c.p.), ampliando la platea dei reati-presupposto anche ai reati colposi ed alla maggior parte dei reati contravvenzionali; parallelamente, in data 19 giugno 2024, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il c.d. "AML Package", ovvero il pacchetto di riforma della disciplina dell'antiriciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo, composto dalla direttiva (UE) 2024/1640 (c.d. VI direttiva antiriciclaggio), dal regolamento (UE) 2024/1624 (c.d. regolamento Antiriciclaggio) e dal regolamento (UE) 2024/1620 (c.d. regolamento AMLA). Si tratta di materia particolarmente complessa perché presuppone una costante interazione tra diritto, finanza ed economia, dal cui intreccio dipende la definizione degli spazi di legalità. Da quanto detto scaturisce la necessità di un'analisi che non trascuri di diversi punti di osservazione: dalla prevenzione dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, in vista dell'entrata in vigore del pacchetto AML dell'Unione Europea, alla regolamentazione dei mercati, sino ai presidi punitivi e agli strumenti investigativi applicabili per le più gravi manifestazioni patologiche. L'approfondimento terrà conto anche dell'attività del Gruppo d'azione finanziaria Internazionale (GAFI) nel contesto della procedura di Mutual Evaluation, volta alla verifica dello stato di attuazione degli Standards da parte di tutti i Paesi membri, ormai giunta al quinto round. Tra gli obiettivi della prossima valutazione sono annoverabili la verifica sull'efficacia dei sistemi di prevenzione del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa, la effettiva implementazione degli Standards in materia di trasparenza del titolare effettivo di persone giuridiche/società e trusts, asset recovery e valute virtuali

Più in generale, il corso si propone di fare il punto sull'intera disciplina preventiva e repressiva evidenziandone i più complessi nodi problematico-interpretativi, ponendo particolare attenzione anche all'applicazione delle nuove tecnologie sui sistemi di regolazione delle transazioni finanziarie e alle conseguenze che l'incedere della trasformazione digitale comporta sui presidi antiriciclaggio. Sarà ripercorsa, perciò, la fenomenologia del reato, svolgendone un'analisi storico-diacronica, sino ai più recenti approdi dell'incriminazione dell'autoriciclaggio e della risistemazione delle fattispecie codicistiche operata dal d.lgs. n. 195/2021. Si svolgerà l'esame dei principali problemi interpretativi, tratti anche dalle più recenti esperienze giurisprudenziali, come quelli collegati alla natura ed estensione dei specifici reati presupposti (si pensi, tra gli altri, a reati fiscali), alla natura dei valori interessati dalle operazioni riciclatorie (come nel caso delle valute virtuali) al rapporto con la nozione di provento, alla natura transnazionale delle forme più insidiose, ai confini coi reati limitrofi (quale l'art. 512-bis c.p.), nel quadro di un'analisi comparata estesa, quantomeno, al contesto europeo. Saranno ripercorse le prerogative e le esperienze fondamentali maturate dagli organi di polizia giudiziaria nel sistema preventivo e repressivo, la preziosa attività dell'UIF, quale delineata dalla normativa extra-codicistica, oltre che il ruolo della Procura europea e degli altri uffici requirenti. Non mancherà, in tal senso, un sguardo attento alla ricognizione completa degli strumenti di cooperazione, anche a seguito dell'emanazione del regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, relativo alla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia, tra l'altro, in materia penale transfrontaliera e recante modifica di determinati atti nel settore della cooperazione giudiziaria, con approfondimenti

specifiche sulla direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale (OEI) e il regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e dei provvedimenti di confisca.

L'esame delle tematiche sarà scandito da interventi di esponenti del mondo giudiziario, nonché da testimonianze provenienti dal mondo accademico e da quello delle professioni e degli organi investigativi, nella loro veste di testimoni qualificati, coinvolti attivamente nei gruppi di lavoro e orientati su aspetti di natura tecnico-operativa, arricchirà l'attività di ricerca con ulteriore impulso allo scambio inter-istituzionale. Il quadro normativo e giurisprudenziale più aggiornato nel settore verrà analizzato da operatori, professionisti e giuristi favorendo un approccio critico, orientati sui profili problematici e sulle opportunità presenti nel quadro vigente, ma anche attento alle prospettive di continua evoluzione della fenomenologia criminale e degli strumenti regolatori.

Caratteristiche del corso:

Area: penale

Metodologia A fianco di relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi e seguite da dibattito, saranno di norma previsti lavori tra gruppi ristretti di partecipanti con esame di casistica; **Organizzazione** Scuola superiore della magistratura **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Centoquaranta (ottanta in presenza e sessanta da remoto) **Composizione della platea** Centoventi magistrati ordinari con funzioni penali, di cui sessanta requirenti **Partecipanti c.d. fuori lista** quindici avvocati del libero foro, tre magistrati di San Marino, due avvocati dello Stato **Postergazione** Ammessi al corso FFP24022 **Sede e data** Scandicci, via di Castel Pulci, 27 ottobre 2025 (apertura lavori ore 15.00) – 29 ottobre 2025 (chiusura lavori ore 13.00)

Cod. P25080

Il procedimento semplificato di cognizione

L'art. 3, comma 21, del d.lgs. n. 149 del 2022 ha inserito al Titolo I del Libro II del c.p.c. il capo III-quater, rubricato "Del procedimento semplificato di cognizione" e contenente gli articoli da 281-decies a 281-terdecies.

Si tratta di un rito solo apparentemente sovrapponibile a quello sommario di cognizione disciplinato dagli abrogati artt. 702-bis e seguenti c.p.c., essendo le differenze, al contrario, marcate e nette, a partire dalla collocazione sistematica (oggi estranea ai procedimenti speciali a cognizione sommaria) e dall'ambito di applicazione (attualmente esteso anche alle cause di competenza del tribunale in composizione collegiale e del giudice di pace, ufficio per il quale era, invece, escluso il ricorso al procedimento sommario, v. Cass. n. 27591/2019).

Peraltro, mentre nelle intenzioni del legislatore il semplificato avrebbe dovuto diventare il rito "principale" per le cause di competenza del tribunale (con il conseguente abbandono di quello ordinario), la realtà pratica ha disvelato, al contrario, una certa e diffusa "diffidenza" nel ricorso ad esso: ciò, per effetto, da un lato, della difficoltà di individuare ex ante le controversie che presentino i requisiti di cui all'art. 281-decies, comma 1, c.p.c. e, dall'altro lato, soprattutto a causa della formulazione dell'art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c., il quale subordina l'eventuale appendice scritta di trattazione al riconoscimento, da parte del giudice, di un "giustificato motivo", i cui contorni restano tuttavia ancora sostanzialmente indefiniti.

Sotto il primo profilo, per altro verso, la stessa “obbligatorietà” del rito in commento “quando i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata su prova documentale, o è di pronta soluzione o richiede un’istruzione non complessa” sembra confliggere con la previsione contenuta nell’art. 281-duodecies, comma 1, ult. periodo, c.p.c., che, senza distinguere tra semplificato obbligatorio e facoltativo, consente al giudice di mutare il rito in ordinario “valutata la complessità della lite e dell’istruzione probatoria”. A quanto precede si aggiunga l’ulteriore connessa questione, concernente il rispetto dei termini decadenziali per il caso di controversia soggetta a semplificato “obbligatorio”, eppure introdotta con rito ordinario. Non minori appaiono, poi, le difficoltà interpretative relativamente all’individuazione del momento in cui adottare il provvedimento di mutamento rito in senso inverso, da ordinario a semplificato: a fronte di una chiara opzione legislativa per la collocazione di tale momento nel corso dell’udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c., infatti, sempre maggiori sono le spinte della giurisprudenza e dei primi commentatori ad anticipare tale momento a quello di adozione del decreto ex art. 171-bis c.p.c.

Avuto riguardo al secondo aspetto, invece, salvo riproporre la soluzione (già sostanzialmente adottata rispetto all’abrogato art. 320, comma 4, c.p.c.) della concessione, pressoché automatica ed a semplice richiesta, del termine ex art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c., solo una perimetrazione condivisa del concetto di “giustificato motivo” appare in grado di fornire una ricostruzione che possa essere universalmente accolta del momento in cui effettivamente maturano le preclusioni per le parti e scongiurare, così, le resistenze degli operatori al ricorso al rito in questione.

Si pongono, inoltre e tra gli altri, seri problemi di diritto intertemporale: a proposito della individuazione del rito da applicare alle cause introdotte, successivamente al 1° marzo 2023, con l’abrogato procedimento sommario; di connessione con cause soggette a riti diversi da quello semplificato; di partecipazione al processo degli interventori e delle preclusioni gravanti sugli stessi; di ambito oggettivo di applicazione del rito in esame, rispetto a controversie soggette ad un rito a cognizione piena diverso e alternativo rispetto a quello ordinario, quale quello delle cause di lavoro o locatizie, ovvero alle opposizioni a decreto ingiuntivo, ex art. 645 c.p.c.

Il tutto in attesa di vedere se e come il c.d. “correttivo” apporterà modifiche in grado di dare una soluzione alle prospettate questioni.

Il procedimento semplificato trova, inoltre, applicazione obbligatoria nei procedimenti di cui al d.lgs. n. 150/2011 ed assoggettati, anteriormente alla riforma Cartabia, al procedimento sommario di cognizione, come ivi disciplinato, nonché nel contenzioso di competenza del giudice di pace, pur presentandosi, in entrambi i casi, in una veste “adattata” e con un richiamo alla disciplina generale “in quanto compatibile”: il corso rappresenterà anche il momento per approfondire le differenze e le peculiarità di tali riti “gemmati” da quello generale di cui agli artt. 281-decies ss. c.p.c.

Caratteristiche del corso

Area: civile

Metodologia Relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi, con successivo dibattito e gruppi di lavoro/laboratori per l’esame di materie specifiche e di casistiche, con discussione tra i partecipanti **Organizzazione** Scuola superiore della Magistratura **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Centoventi (ottanta in presenza e quaranta da remoto) **Composizione della platea** Ottantacinque magistrati ordinari e trentacinque magistrati onorari **Postergazioni** Nessuna **Sede e data** Napoli, Castel Capuano, 27 ottobre 2025 (apertura lavori ore 15.00) – 29 ottobre 2025 (chiusura lavori ore 13.00)

Cod. P25081

La donna nell'ordinamento giuridico interno e internazionale

Il corso, di natura interdisciplinare, si propone di rinvenire nel diritto positivo le fonti, e nella realtà le esigenze, direttamente ricollegate alla persona della donna nell'ordinamento giuridico, in ogni suo settore.

Dopo avere offerto ai partecipanti notizie di carattere storico, sociologico e psicologico del tema, saranno quindi affrontati i principali snodi della tutela della posizione soggettiva, a partire dalle Carte sovranazionali e costituzionale, sino alle norme positive della legge ordinaria che direttamente la riguardano.

Il corso intende altresì approfondire i profili, sotto l'aspetto civile, attinenti al tema della violenza di genere e familiare, che è da tempo all'attenzione dei giudici e degli operatori sociali e ha portato il legislatore a introdurre, negli ultimi anni, importanti modifiche normative sul piano civile, oltre che penale, in tal modo completando l'offerta della Scuola.

L'ordinamento si occupa del genere femminile in varie forme e settori.

Nella Carta costituzionale, l'uguaglianza è considerata nell'ambito del principio fondamentale dell'art. 3, nonché nelle previsioni di cui agli artt. 31, comma 2, 35 e 37 cost. sul luogo di lavoro, nel principio della c.d. parità democratica nella rappresentanza nell'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive di cui all'art. 51 cost.; nelle carte sovranazionali, è affermata con vigore la tutela della persona anche a fini antidiscriminatori, con le recenti direttive UE 7 maggio 2024, n. 1499 e 14 maggio 2024, n. 1500, le quali definiscono i requisiti minimi per il funzionamento degli organismi per la parità di genere.

Peraltro, dagli astratti riconoscimenti della parità si è giunti, piuttosto, a riconoscere la specificità del genere femminile negli apporti sul lavoro e nelle relazioni familiari, per i benefici che produce: la giuridificazione dell'uguaglianza sostanziale trasla dalla tutela di diritti individuali all'interesse del mercato e, quindi, della intera collettività.

Fra gli altri, pertanto, potranno essere esaminati, in tale peculiare prospettiva, nell'ambito del diritto di famiglia e della persona: la situazione della donna nella separazione e nel divorzio; la procreazione medicalmente assistita, con i connessi rischi di errore (caso dei c.d. embrioni scambiati); l'interruzione volontaria di gravidanza; la c.d. maternità surrogata; l'attribuzione al figlio del cognome materno; il diritto della madre a non essere nominata e il diritto del figlio maggiorenne di conoscere i natali; l'art. 250 c.c. in ordine al preteso diritto assoluto della madre ad opporsi al riconoscimento successivo ad opera del padre; la condizione femminile nell'ambito della popolazione c.d. immigrata, i temi del «burqa», del «niqab» e i diritti della donna nella società multiculturale, nonché limiti di ordine pubblico al riconoscimento delle sentenze straniere che involgano la posizione della donna (il c.d. ripudio) e le norme, ove rilevanti al riguardo, del diritto canonico. Uno sguardo, infine, potrà rivolgersi alle donne nello sport, sia quale pratica sportiva, sia nel c.d. management sportivo femminile.

Nell'ambito del diritto successorio, verrà indagata la posizione della donna, sia quale disponente, sia quale destinataria dei beni, con le relative clausole o condizioni testamentarie e le norme speciali di contrasto, come l'art. 463-bis c.c. sulla sospensione dalla successione.

Quanto al diritto dei contratti, si potranno esaminare la portata dell'art. 55-ter d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, che vieta ogni discriminazione diretta e indiretta nell'accesso a beni e servizi; la rilevanza del genere a titolo di fattore di rischio nei servizi assicurativi; la c.d. medicina di genere, quale frontiera ineludibile a tutela della salute.

Nel diritto del lavoro, rilevano le questioni attinenti la retribuzione, gli orari e i turni di lavoro,

la previdenza, i permessi parentali, l'astensione per maternità anche al fine della legittima prosecuzione del lavoro secondo modalità coerenti con la condizione della lavoratrice in gravidanza a tutela della sua dignità, e dunque nella prospettiva sia della lavoratrice sia del datore di lavoro; esigenze, si badi, legate non solo alla prole ma, più in generale, alle prestazioni di assistenza ad altri, esaminando la direttiva (UE) 2019/1158 del 20 giugno 2019 sull'equilibrio tra attività professionale e vita privata dei genitori e dei prestatori di assistenza; ancor prima, rilevano i profili del reclutamento di personale militare e delle professioni o mestieri tuttora preclusi. Importante la direttiva (UE) n. 2023/970 del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.

Il diritto dell'impresa, dal suo canto, considera sotto molti aspetti le peculiarità di genere: si pensi al lavoro nell'impresa familiare e in quella tra conviventi, alle leggi sull'imprenditoria femminile, alle nomine negli organi di amministrazione e controllo delle società; nella disciplina della concorrenza, poi, rileva il divieto di utilizzare contenuti volgari e di operare discriminazioni di genere nel diffondere i messaggi pubblicitari, quando sia lesa la dignità della donna e compiuto un utilizzo distorto dello stereotipo femminile.

Nella responsabilità civile, forme risarcitorie specifiche sono ipotizzabili, allorché si consideri la regola del ristoro che, per il risarcimento del danno alla persona anche là dove equitativamente determinato, deve tener conto delle peculiarità delle conseguenze effettuali che possano vulnerare non solo l'integrità fisica, ma anche la dignità personale e la sfera di autodeterminazione della persona; il danno da nascita indesiderata per la gestante; più in generale, la responsabilità civile endofamiliare.

Non saranno trascurati i precedenti giurisprudenziali, interni ed internazionali, in cui sia stata, viceversa, riscontrata l'illegittimità della discriminazione pregiudicante gli interessi del genere maschile.

Dal suo canto, il diritto penale conosce ampiamente le necessità di repressione dei reati di violenza e "di genere", rientri essa a qualche titolo, o no, nella fattispecie (violenza sessuale, stalking, sfruttamento della prostituzione, maltrattamenti, femminicidio, etc.), come pure la questione degli aspetti specifici della criminalità e del carcere femminile.

Potrà essere esaminata la Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Unione europea con le decisioni (UE) 2023/1075 e 2023/1076, norme ambiziose e globali volte a prevenire e combattere la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nei settori della cooperazione giudiziaria in materia penale, asilo e non-respingimento, nonché per quanto riguarda le sue istituzioni e la pubblica amministrazione.

Verranno, infine, vagliati i profili comparatistici e le opzioni de iure condendo, ai fini della migliore attuazione dei diritti fondamentali della persona nei detti settori.

Caratteristiche del corso

Area: comune

Metodologia Lo sviluppo del corso viene affidato a sessioni in cui si alterneranno relazioni ricostruttive ed interventi dialogici sui temi, con successivo dibattito, seguiti da gruppi di lavoro e laboratori per l'esame di materie specifiche e di casistiche, con discussione tra i partecipanti

Organizzazione Scuola Superiore della Magistratura **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Centoventi (ottanta in presenza e quaranta da remoto) **Composizione della platea** Sessanta magistrati ordinari con funzioni giudicanti civili, trenta con funzioni giudicanti penali, venticinque con funzioni penali requirenti **Partecipanti c.d. fuori lista**

Cinque avvocati del libero foro **Postergazioni** Nessuna **Sede e data** Napoli, Castel Capuano, 29 ottobre 2025 (apertura lavori ore 15.00) – 31 ottobre 2025 (chiusura lavori ore 13.00)

Cod. P25082

Il processo di ingiunzione

Tra i procedimenti speciali disciplinati dal codice di rito, quello regolato dagli artt. 633 ss. c.p.c. rappresenta, senza dubbio, lo strumento che riscuote maggiore successo nella pratica: da un lato, infatti, esso consente al creditore di ottenere – in tempi decisamente celeri – un provvedimento in grado di soddisfare le proprie ragioni e, dall'altro lato, in ogni caso non limita le possibilità di difesa dell'ingiunto – solo differite nel tempo, alla fase della eventuale opposizione – mantenendo comunque l'intero procedimento sotto il rigoroso controllo dell'Autorità Giudiziaria, chiamata a verificare la ricorrenza, in concreto, dei presupposti fissati dal legislatore per accedere alla tutela monitoria.

Il procedimento ha goduto, peraltro, di una tale "fortuna applicativa" che, salvo alcune modifiche (di non significativo rilievo) nel corso degli anni ad opera di taluni interventi normativi settoriali, nonché per effetto di alcune pronunce della Corte costituzionale, si presenta oggi in termini sostanzialmente identici rispetto all'originario modello disegnato dal Legislatore del 1940, risultando solo lambito dalla c.d. riforma Cartabia e dal relativo correttivo.

Il condiviso favore per il ricorso alla tutela monitoria si scontra, però, con le numerose questioni che il rito genera, a partire dalla configurazione della relativa natura: se il deposito del ricorso, cioè, origini un procedimento unico o se la fase dell'opposizione abbia carattere impugnatorio, con tutte le conseguenze che ne discendono in termini di delimitazione del thema decidendum e delle preclusioni gravanti sulle parti.

Queste ultime, peraltro, rivestendo, nel giudizio, una posizione formalmente invertita rispetto a quella sostanziale, vivono il dubbio delle modalità di esercizio delle facoltà processuali, dalla chiamata in causa di eventuali terzi (Cass. n. 6503/2024) alla proposizione di domande riconvenzionali (Cass. n. 6091/2020, Cass. n. 32933/2023), passando per l'individuazione della parte sulla quale grava l'obbligo di introdurre il procedimento di mediazione ex art. 5 d.lgs. n. 28/2010, successivamente all'adozione dei provvedimenti ex artt. 648 e 649 c.p.c. (Cass., sez. un., n. 19596/2020).

Molteplici le questioni che ancora affannano giurisprudenza e dottrina: dalla possibilità (o doverosità) di introduzione della fase di opposizione nelle forme del rito semplificato di cognizione (e, un tempo, del rito sommario) – con i connessi problemi di preclusioni a carico dell'opponente – alla individuazione del momento in cui il giudizio deve considerarsi pendente (ai fini dell'art. 39 c.p.c., ma non solo); dalla compatibilità del rito con la pronuncia di ordinanze anticipatorie di condanna ex artt. 186-bis e ter c.p.c., alla possibilità di riproporre le istanze ex artt. 648 e 648 c.p.c. che, in prima battuta, non abbiano avuto riscontro positivo; dalla perimetrazione del concetto di "prova scritta", alla individuazione delle condizioni in presenza delle quali il giudice può o deve concedere, in fase di emissione, la provvisoria esecuzione al decreto, sino alle modalità operative con cui dare risposta alle quattro sentenze del 17 maggio 2022, con le quali la C.G.U.E. ha affrontato il tema della contestazione, in sede esecutiva, del carattere abusivo della clausola del titolo esecutivo da cui è scaturito il decreto ingiuntivo non opposto, con particolare riferimento al tema del giudicato implicito (Cass., sez. un., n. 9479/2023); dal riparto dell'onere della prova nella fase di opposizione, alla liquidazione delle spese di fase e di giudizio.

Su queste ed altre problematiche si concentreranno, altresì, i gruppi di lavoro, organizzati in

maniera tale da favorire al massimo il dibattito tra i partecipanti ed il loro complessivo coinvolgimento.

Saranno inoltre esaminate le varie tipologie di procedimenti di ingiunzione “speciali”, da quello emesso dal giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 614 c.p.c., a quello richiedibile dall’amministratore di condominio, ai sensi dell’art. 63, comma 1, disp. att. c.c., da quello reso ai sensi dell’art. 3, comma 5, l. n. 89/2001 in tema di indennizzo da irragionevole durata del processo, a quello con cui il conduttore può essere condannato al pagamento, in favore del locatore, dei canoni scaduti e da scadere, ai sensi dell’art. 664 c.p.c. Un particolare approfondimento sarà dedicato al procedimento monitorio europeo ed alle modalità con cui introdurre la eventuale fase di opposizione (Cass., sez. un., n. 2840/2019).

Un focus sarà, infine, dedicato ai rapporti tra la procedura d’ingiunzione, da un lato, la mediazione obbligatoria e la negoziazione assistita dall’altro.

Caratteristiche del corso

Area: civile

Metodologia Relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi, con successivo dibattito e gruppi di lavoro/laboratori per l’esame di materie specifiche e di casistiche, con discussione tra i partecipanti **Organizzazione** Scuola superiore della Magistratura **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Centoventi (ottanta in presenza e quaranta da remoto) **Composizione della platea** Ottantacinque magistrati ordinari e trentacinque magistrati onorari **Postergazioni** Ammessi ai corsi P18016, T23001 e P23008 **Sede e data** Scandicci, Villa di Castel Pulci, 3 novembre 2025 (apertura lavori ore 15.00) – 5 novembre 2025 (chiusura lavori ore 13.00)

Cod. P25083 (corso CM)

Le sfide dell’intelligenza artificiale al diritto

“Le macchine sono in grado di pensare?” Da quando Alan Turing propose questa suggestione, molto tempo è trascorso.

L’evoluzione tecnologica ha consentito di raggiungere risultati in precedenza confinati nei libri di fantascienza e l’Intelligenza Artificiale (I.A.), o con linguaggio internazionale, A.I., è diventata una realtà ineludibile anche nel mondo del diritto.

Essa va, pertanto, conosciuta, affrontata e governata, per sfruttare al meglio le sue infinite potenzialità ed evitare, al contempo, i pericoli connessi ad un suo sviluppo incontrollato (quale la profilazione delle persone) ovvero ad un utilizzo inconsapevole.

Il corso (nel quadro della A.I. literacy, auspicata dal Regolamento europeo n. 1649/2024) intende, anzitutto, fornire una spiegazione sugli algoritmi e sui sistemi algoritmici, delineandone le caratteristiche e le componenti fondamentali, al fine consentire di comprendere e riconoscere i rischi associati all’A.I., quanto alle black boxes e alla cybersecurity, di approfondire l’importanza del principio del human in the loop nel ciclo di vita dell’A.I. e di comprendere perché i dati posti a base dei sistemi di A.I. siano di così fondamentale importanza.

Muovendo dall’esame del quadro normativo di riferimento, sovranazionale (A.I. Act) e nazionale, nonché dai principi dettati dalla Carta etica europea in tema di utilizzo dell’intelligenza artificiale, e traendo spunto dalle raccomandazioni e indicazioni contenute nelle linee guida Unesco formulate specificamente per indirizzare la formazione giudiziaria, si propone di fornire ai partecipanti le nozioni indispensabili per comprendere il fenomeno, approfondendo anche le

possibilità di impiego della I.A. nel lavoro giudiziario.

Dopo tale generale introduzione, saranno affrontati i temi specificamente riferiti al settore della giustizia, con riguardo, anzitutto, ai possibili casi astratti di utilizzo: si pensi alla ricerca elettronica (e-discovery), alla revisione dei documenti, all'uso dell'A.I. generativa per la redazione di testi, all'analisi predittiva e al supporto alle decisioni, agli strumenti di valutazione del rischio e la gestione digitale dei fascicoli e dei casi.

Seguirà l'esame delle applicazioni concrete, già sperimentate nel Paese, quali, ad esempio, le ricerche giurisprudenziali o la "pesatura" dei procedimenti ai fini della loro assegnazione automatica.

Verranno, inoltre, esaminati gli utilizzi già realizzati in altri settori (come, ad esempio, la gestione delle procedure concorsuali nella pubblica amministrazione), nonché le prospettive di impiego futuro circa la "predittività" delle decisioni e l'uso nelle diverse attività processuali.

In tale percorso ricostruttivo non potrà non tenersi conto dei contenuti, dei criteri ispiratori e dei limiti che si profilano nel d.d.l. presentato il 23 aprile 2024, contenente la delega al Governo per l'introduzione di disposizioni atte a regolare l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, in vista dell'armonizzazione della legislazione nazionale a quella europea.

Saranno affrontate anche le enormi (ed in alcuni casi ancora inesplorate) potenzialità e, correlativamente, i rischi connessi al ricorso ai sistemi di A.I., nel difficile equilibrio tra efficienza e rispetto dei diritti fondamentali, esaminando, sotto il profilo della responsabilità civile ed amministrativa (cfr. Cons. St. n. 2270/2019, n. 8472, 8473 e 8474/2019, nonché n. 881/2020, n. 1206/2021, n. 7003/2022), le possibili implicazioni correlate alla costruzione di algoritmi di funzionamento della A.I. che comportano, sin dalla loro ideazione, la progressiva capacità di decisione autonoma da parte del sistema.

Una particolare attenzione sarà dedicata alla tecnologia robotica, con riferimento ai danni causati dai robot ed alle molteplici problematiche che si possono presentare, in relazione al rapido evolversi della tecnologia e alla specificità di alcuni contesti di impiego (ad es. veicoli autonomi, healthcare robotics e "sistemi esperti" in medicina) ed alla tutela del diritto di autore.

L'esame sarà rivolto, inoltre, ai riflessi che l'impiego della A.I. è destinata ad avere sul sistema penale, settore nel quale l'equilibrio tra opportunità tecnologiche e garanzie individuali si presenta particolarmente delicato, posto il quadro dei principi costituzionali che governano la materia. Sotto il profilo sostanziale, si esamineranno le implicazioni che l'utilizzo della A.I. può determinare rispetto alle fattispecie incriminatrici esistenti, così come la spinta verso le nuove tipizzazioni di figure criminali e verso la definizione di criteri di imputazione della responsabilità penale. Non mancherà l'esame dei problematici, quanto sfidanti profili processuali originati l'A.I.: dalle possibilità di utilizzo investigativo della A.I. durante le fasi di indagine, alla problematizzazione di questioni che involgono la competenza e la giurisdizione penale, sino al ricorso all'A.I. in fase dibattimentale (con riferimento alla valutazione delle prove, ovvero alla prognosi sulla condotta dell'imputato o sul calcolo della pena). In tale senso verrà offerta una visione sull'utilizzo avanzato della A.I. da parte di altri Stati (europei e non) traendo spunto dallo studio sviluppato dall'UNESCO (esaminando il glossario dell'A.I. sviluppato da questa organizzazione per adattarlo al contesto nazionale ed eventualmente integrarlo) e dalle attività in cui la Scuola Superiore della Magistratura è coinvolta, nell'ambito del Working Group EJTN digitalization, con particolare riferimento al calcolo del rischio di recidiva nella fase preliminare del giudizio (ad es. per la determinazione della cauzione), nella fase decisoria per la valutazione della possibile definizione del giudizio di probation e nella fase esecutiva.

Saranno, infine, esaminate le norme a tutela della c.d. cybersicurezza, come il d.lgs. 4 settembre 2024, n. 138, di recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune

elevato di cybersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148, volte a garantire un livello elevato di sicurezza informatica in ambito nazionale e ad incrementare il livello comune di sicurezza nell'Unione europea.

Caratteristiche del corso

Area: comune

Metodologia Il corso, sviluppato mediante relazioni frontali, gruppi di lavoro e dibattito, mira a stimolare il confronto aperto tra una platea di magistrati e di altre figure professionali esperte della materia **Organizzazione** Scuola Superiore della Magistratura **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Centoquaranta (ottanta in presenza e sessanta da remoto) **Composizione della platea** Cinquanta magistrati giudicanti con funzioni civili, cinquanta magistrati giudicanti con funzioni penali, trenta magistrati con funzioni requirenti, dieci magistrati selezionati nell'ambito delle rete EJTN **Postergazioni** Ammessi ai corsi P20020, P21098, P22065, P23023, P24053, T24008 **Sede e data** Scandicci, Villa di Castel Pulci, 5 novembre 2025 (apertura lavori ore 15.00) – 7 novembre 2025 (chiusura lavori ore 13.00)

Cod. P25084

La tutela cautelare

Il procedimento cautelare uniforme, come esitato dalle riforme degli anni '90 e dei primi anni 2000, ha dimostrato di soddisfare egregiamente le esigenze di tutela per le quali è stato ideato, tanto da non essere stato interessato da stravolgimenti ad opera della c.d. riforma Cartabia, che si è limitata, piuttosto, ad alcuni interventi risolutivi di talune problematiche di carattere applicativo avuto riguardo, ad esempio, alla disciplina dell'inefficacia, estesa a settori originariamente non "coperti".

Per ciò stesso, esso rappresenta, da sempre, uno dei capisaldi nell'attività di formazione dei magistrati, caratterizzato dal costante studio e dall'approfondimento del provvedimento ex art. 700 c.p.c. come modello "generale" di cautela riguardo a specifici diritti soggettivi (si pensi alla tutela cautelare dei diritti assoluti, fondamentali e della personalità), nonché da un attento esame, anche giurisprudenziale, della categoria dei diritti cautelabili in via di urgenza e delle disposizioni processuali.

La tutela cautelare ha, infatti, subito un'evoluzione applicativa legata all'esigenza di sopperire alla lentezza del processo civile: i suoi confini registrano, pertanto, una progressiva espansione, finalizzata non solo alla salvaguardia dei beni o delle situazioni litigiose, ma anche alla anticipazione dell'esercizio del diritto controverso (come avviene nel caso, oggetto di dibattito ad oggi non ancora sopito, di azione cautelare connessa alla tutela costitutiva), investendo numerosi settori strategici del diritto (es. diritti della personalità, famiglia, diritto del lavoro, diritto societario, ecc.).

Tale continuo ampliamento di situazioni tutelate attribuisce, dunque, un potere giurisdizionale di forte impatto, che, ove non correttamente esercitato, può provocare conseguenze rilevanti nell'ambito in cui è destinato ad incidere.

In un ideale percorso, che dal promovimento dell'azione si snoda sino alla fase dell'attuazione del provvedimento, il corso esaminerà, dunque, le questioni problematiche maggiormente dibattute in materia, approfondendo tematiche classiche (quali, ad esempio, la natura del provvedimento, la strumentalità rispetto all'azione di merito, l'esame dei diritti cautelabili, l'ammissibilità della tutela cautelare atipica dei diritti di credito, la definizione del concetto della irreparabilità del danno), al

contempo focalizzando l'attenzione su tematiche "nuove", quale, tra le altre, l'estensione del potere cautelare dell'arbitro nelle materie attribuite alla sua competenza (con la correlativa compressione del potere cautelare dell'A.G. ordinaria); uno spazio sarà inoltre dedicato all'esame dei problemi e delle prospettive dell'armonizzazione europea del diritto cautelare civile nel contesto dello spazio giudiziario europeo.

Un focus sarà dedicato alla fase dell'attuazione, così come un approfondimento riguarderà la compatibilità tra procedimento cautelare ed il promovimento di questioni (rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. ed ex art. 267 del T.F.U.E., questione di legittimità costituzionale) che, inevitabilmente interferendo sulla durata del primo e non essendo "controllabili", nei tempi e nelle modalità di svolgimento, dal giudice a quo, potrebbero pregiudicare la stessa utilità della tutela eventualmente ottenuta all'esito del giudizio.

Caratteristiche del corso

Area: civile

Metodologia Il corso, da svolgere in forma ibrida, prevederà una sessione dedicata a relazioni frontali alla quale seguirà la formazione di sottogruppi di lavoro e restituzione in forma plenaria dei singoli risultati **Organizzazione** Scuola superiore della Magistratura **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Centoventi (ottanta in presenza e quaranta da remoto) **Composizione della platea** Magistrati ordinari con funzioni civili **Postergazioni** Ammessi al corso P24030 **Sede e data** Napoli, Castel Capuano, 10 novembre 2025 (apertura lavori ore 15.00) – 12 novembre 2025 (chiusura lavori ore 13.00)

Cod. P25085 (corso CP)

Operazioni di pagamento in moneta bancaria, moneta digitale e cripto-attività. Tra regole europee per l'offerta di servizi di pagamento, arbitro bancario finanziario, MiCAR, TFR e nuove fenomenologie criminali

Il corso, organizzato in collaborazione con la Banca d'Italia, mira ad approfondire la disciplina delle operazioni di pagamento, definita dalla direttiva UE/2015/2366 (PSD2, attuata in Italia con il d.lgs. n. 218/2017), poi aggiornata dal "pacchetto pagamenti" che comprende la revisione della direttiva (c.d. PSD3) e l'introduzione di un nuovo Regolamento Europeo (PSR-Payment Service Regulation).

Verranno altresì approfondite le implicazioni per il settore dei pagamenti derivanti dall'implementazione della nuova normativa in materia di cripto-attività (Regolamento MiCAR 2023/1114/UE; d.lgs. 5 settembre 2024, n. 129) e, più in generale, le applicazioni delle nuove tecnologie digitali anche in base alla giurisprudenza interna.

Verranno esaminate, inoltre, le previsioni del d.lgs. n. 184/2021 e i riflessi anche penalistici dell'AML Package – proposto dalla Commissione europea nel 2021, definitivamente approvato nell'aprile 2024 e pubblicato il successivo 19 giugno – con particolare attenzione al Regolamento UE 2023/1113 (c.d. TFR) per cripto-attività e CASP (prestatori di servizi per le cripto-attività), nonché alla relativa disciplina attuativa nell'ordinamento nazionale.

Il corso mira ad approfondire la disciplina dei servizi di pagamento (originariamente introdotta dalla direttiva CE/2007/64, attuata in Italia con il d.lgs. n. 11/2010 e s.m.i., che regola la prestazione dei servizi di pagamento nell'Unione europea) e la sua specifica interpretazione ad opera dell'Arbitro

Bancario Finanziario e della giurisprudenza nazionale e della Corte di giustizia.

I pagamenti elettronici rappresentano un settore di grande importanza per l'economia moderna, anche grazie alle innovazioni che lo caratterizzano, in cui la "disciplina di dettaglio" non promana in via principale dall'autorità giudiziaria ordinaria, che tuttavia resta imprescindibile punto di riferimento per eventuali decisioni contestate dalle parti.

L'analisi si incentrerà sul confronto dialogico tra l'interpretazione giurisprudenziale e quella operata dall'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Come noto, l'ABF è composto da cinque membri, di cui tre nominati rispettivamente dalla Banca d'Italia, dai rappresentanti delle banche e dai rappresentanti dei clienti; tale organismo non solo risolve larga parte delle controversie tra utenti dei servizi bancari e banche, ma propone una decisione motivata, la quale definisce e propone un "sistema" interpretativo, cui gli operatori bancari si devono conformare. Decisione che, pur se non vincolante (in quanto lascia "aperto" il ricorso al giudice), definisce e "conforma" la quasi totalità dei casi: il mancato adeguamento da parte dell'intermediario alla decisione dell'ABF viene segnalato sul sito dell'organismo per cinque anni. Nel corso del 2023 sono stati ricevuti 15.816 ricorsi (di cui il 57% inerente a strumenti e servizi di pagamento e utilizzi fraudolenti) e sono state emesse 15.015 decisioni, per un importo riconosciuto ai clienti di 17,3 milioni di euro.

Durante il corso verrà quindi analizzato, favorendo un dialogo "a più voci", lo sviluppo della giurisprudenza in materia e i suoi principi, soprattutto con riferimento ai pagamenti; giurisprudenza che può trovare applicazione anche al di fuori del contenzioso "bilaterale" banca-cliente, estendendosi ad ogni settore dell'attività giurisdizionale in cui ci si confronti con il trasferimento di somme di denaro con strumenti diversi dal contante: tra imprenditori, tra privati, tra imprenditori e consumatori, nel territorio nazionale o tra il territorio nazionale e l'estero. Verranno poi affrontati argomenti nel settore del contenzioso bancario e finanziario emersi in tempi recenti, in virtù delle importanti novità di carattere giurisprudenziale o normativo.

Il corso affronta l'ulteriore, e sempre più rilevante, tema dell'evoluzione del concetto di moneta, dalla moneta bancaria a quella elettronica e digitale, fino all'euro digitale; verranno, inoltre, trattati i temi legati alle cosiddette cripto-attività, le cui caratteristiche sono ora definite dal Regolamento europeo relativo ai mercati delle cripto-attività (Reg. 2023/1114/UE) e dal d.lgs. 5 settembre 2024, n. 129. Verrà esaminato, inoltre, il tema dell'utilizzo delle tecnologie a registro distribuito (DLT e blockchain) nel settore finanziario e dei pagamenti, estendendo l'analisi anche alle ricadute sull'utente finale.

In tale contesto, si dedicherà attenzione ai temi penalistici, collegati alla definizione delle fattispecie incriminatrici dell'utilizzo illecito dei sistemi di pagamento, compresi quelli più innovativi, all'esito della ricostruzione del quadro normativo in rapida evoluzione.

La direttiva UE 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti ha trovato attuazione in Italia con il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 184, in vigore dal 14 dicembre 2021. È oggi prevista l'incriminazione di diversificate condotte, che vanno dall'indebito utilizzo e falsificazione della criptovaluta, all'acquisizione illecita e all'impiego della stessa (anche per finalità di riciclaggio), fino al trasferimento fraudolento, arrivando a punire la detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti ovvero l'abusivo esercizio dei "prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale", cui sono ascrivibili anche le violazioni degli obblighi antiriciclaggio, con un complesso reticolo sanzionatorio caratterizzato da una tutela multistrato.

Agli illeciti immediatamente riconducibili alla criptovaluta deve, poi, aggiungersi la possibile connessione con fenomeni criminali caratterizzati dall'utilizzo di tecnologie informatiche quali

phishing o ransomware, con truffe realizzate attraverso siti Internet o clonazione di carte di credito, ovvero al sospetto di reimpiego di fondi derivanti da attività commerciali non dichiarate, spesso svolte on line. Se molte di tali condotte risultano sussumibili già tra i reati informatici previsti dagli artt. 615-ter, 615-quater, 617-quinquies e 635-bis c.p., altre si risolvono in vicende di natura estorsiva, legate alla diffusione di malware, che consentono l'intrusione informatica e il sequestro di dati sbloccati a fronte di un riscatto in bitcoin. Fenomenologie che attingono all'ampio armamentario penalistico dei reati nell'ambito dei quali la criptovaluta non sempre è il mezzo di pagamento o la modalità mediante la quale viene realizzata la condotta, ma spesso il fine per il quale viene commesso il reato.

Con il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 184 si è inciso direttamente sugli strumenti di pagamento diversi dai contanti, punendone l'indebito utilizzo e la falsificazione (art. 493-ter c.p.) ovvero il trasferimento mediante frode informatica (art. 640-ter c.p.) e inserendo la nuova fattispecie di detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.). Delitti che, se commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente, possono fondarne la responsabilità ex d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in virtù del nuovo art. 25-octies.1. In ogni caso, l'utilizzo illecito delle criptovalute resta prevalentemente agganciato al riciclaggio.

L'importanza del d.lgs. n. 184/2021 riposa, tra l'altro, nell'aver introdotto una nozione di valuta virtuale valida «agli effetti della legge penale». Con tale espressione si intende «una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente». La nozione viene fatta rientrare all'interno della più ampia categoria di «strumento di pagamento diverso dal contante», intendendosi per tale «un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali».

Per altro ordine di considerazioni, il 20 luglio 2021 la Commissione europea ha pubblicato un "pacchetto" di proposte legislative composto da tre regolamenti e dalla «sesta direttiva antiriciclaggio», volto a rafforzare il complessivo sistema di prevenzione AML/CFT.

Il 9 giugno 2023 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2023/1113 (c.d. TFR) che tra l'altro apporta alcune modifiche alla quinta direttiva antiriciclaggio (V AMLD); introduce definizioni coerenti con MiCAR per cripto-attività e CASP (prestatori di servizi per le cripto-attività) e affina i presidi AML/CFT nel comparto, anche in relazione ai rischi associati trasferimenti di cripto-attività diretti o provenienti da indirizzo auto-ospitato e connesse misure di mitigazione; fissa misure aggiuntive di mitigazione del rischio per rapporti di corrispondenza che comportano esecuzione di servizi per le cripto-attività e apre alla possibilità di prevedere il punto di contatto anche per i CASP. A favore di tali soggetti si prevedono riserve di attività quali prestatori di servizi autorizzati da Consob, sentita la Banca d'Italia.

La loro vigilanza è affidata alla Consob, quanto ai profili della trasparenza, correttezza dei comportamenti, ordinato svolgimento delle negoziazioni, tutela dei clienti e alla Banca d'Italia quanto al contenimento del rischio, alla stabilità patrimoniale e alla sana e prudente gestione. La Banca d'Italia è altresì l'autorità alla quale è affidata la supervisione antiriciclaggio dei CASP. Si prevede un Registro pubblico tenuto dall'ESMA per i CASP autorizzati (nonché un Registro non esaustivo delle entità che prestano servizi per le cripto-attività in violazione della riserva di attività).

In proposito, si dedicherà attenzione ai contenuti degli schemi di decreti legislativi di prossima definizione per l'attuazione nell'ordinamento nazionale dei Regolamenti TFR e MiCAR.

Ulteriori novità deriveranno dall'attuazione degli altri Provvedimenti che compongono l'AML Package sotto il profilo delle disposizioni applicabili ai CASP.

Il tema delle cripto-attività rileva inoltre nell'ambito della direttiva (UE) 2024/1226 relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione europea.

Tale quadro normativo e tecnologico in evoluzione sarà ripercorso per censire le nuove fenomenologie criminali e i riflessi sulle nuove configurazioni delle fattispecie incriminatrici delle frodi informatiche, dell'abusivismo (come l'abusiva attività di emissione di moneta elettronica ex art. 131-bis t.u.b., l'abusiva attività di prestazione di servizi di pagamento ex art. 131-ter t.u.b., l'abusiva attività finanziaria ex artt. 132 t.u.b. e l'abusiva attività in materia di intermediazione finanziaria ex art. 166 t.u.f.), dell'ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (ex art. 2638 c.c. e 170-bis t.u.f.) e dei reati di riciclaggio (artt. 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 c.p.). Tematiche approfondite attraverso un dialogo tra esponenti dell'UIF e della magistratura più impegnata dall'incedere del progresso tecnologico e delle nuove problematiche penalistiche.

Caratteristiche del corso

Area: comune

Metodologia *Per comprendere appieno la portata e le implicazioni, anche sociali, del fenomeno, è prevista un'introduzione tecnica, ma "leggibile" per i giuristi, alle più recenti applicazioni della tecnologia all'attività bancaria e finanziaria. La metodologia si avvale di un taglio teorico-pratico sviluppato in forma dialogica tra magistrati di merito e di legittimità, funzionari della Banca d'Italia e dell'UIF, avvocati della Consulenza Legale della Banca d'Italia, membri dei Collegi ABF e dei rappresentanti dell'accademia, così da curare i temi trattati nelle molteplici sfaccettature. Sarà data rilevanza alle diverse esperienze professionali, avendo al centro, in particolare, il rapporto banca-cliente, l'uso delle nuove tecnologie (inclusa l'intelligenza artificiale), la tutela del cliente dalle frodi informatiche nei pagamenti elettronici e del contrasto dei fenomeni di abusivismo e di riciclaggio*

Organizzazione *Scuola Superiore della Magistratura in collaborazione con la Banca d'Italia* **Durata** *Quattro sessioni* **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** *Centoquaranta (ottanta in presenza e sessanta da remoto)* **Composizione della platea** *Trenta magistrati ordinari con funzioni civili, cinquantacinque giudicanti penali, cinquantacinque requirenti* **Postergazioni** *Ammessi ai corsi P18079, P19083, P20054, P21012, P21095, P22083, P23076, P24063* **Sede e data** *Roma, Banca d'Italia, 10 novembre 2025 (apertura lavori ore 15.00) – 12 novembre 2025 (chiusura lavori ore 13.00)*

Cod. P25086

Il traffico illecito di rifiuti

La Procura Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo ha evidenziato una progressiva e rapida evoluzione delle condotte illecite nel settore della gestione illecita dei rifiuti, espressione di precise strategie imprenditoriali; le possibilità di elevato guadagno che esse permettono di realizzare, a fronte dei bassissimi costi e dei modesti rischi che chi le realizza deve affrontare sotto il profilo penale, in ragione della scarsa applicabilità delle normative di settore e della mitezza del sistema sanzionatorio, hanno finito per attirare le attenzioni di gruppi organizzati, non necessariamente inseriti in veri e propri cointesti mafiosi che, avvalendosi della consulenza e delle prestazioni di figure di elevata professionalità, perseguono l'obiettivo di infiltrarsi nei settori legali dell'economia.

Le attività connesse alla gestione dei rifiuti, in quanto altamente redditizie, attirano, inoltre, gli interessi di una nuova mafia che, pur provenendo dalle tradizionali "famiglie" mafiose, si è elevata culturalmente e socialmente e che, avvalendosi dell'apporto di una rete di professionisti operanti nel mondo economico e finanziario, si è progressivamente ingerita anche in questo settore, distruggendo la concorrenza e il libero mercato legale e soffocando l'imprenditoria onesta.

La straordinaria rilevanza assunta dal traffico organizzato di rifiuti nel più ampio panorama dei reati ambientali, le sempre maggiori convergenze investigative che stanno emergendo tra le indagini in corso sul territorio nazionale, i riflessi transnazionali che caratterizzano sempre più tale tipologia di reato, nonché i profili afferenti all'individuazione di moduli di coordinamento tra Procure ordinarie, DDA e DNA, sono tutti elementi che fanno apparire necessario un costruttivo confronto tra le autorità giudiziarie a vario titolo impegnate in questo settore. Il fenomeno ha assunto una drammatica attualità anche alla luce dell'alterazione dei flussi internazionali di rifiuti, principalmente collegata alla mutata disponibilità dell'Estremo Oriente all'importazione di alcune categorie di rifiuti: in questo scenario sembra innestarsi il preoccupante fenomeno degli incendi di impianti di stoccaggio.

In primo piano restano, peraltro, le complessità dell'accertamento già normalmente presenti in materia di gestione di rifiuti: la possibilità, ed anche la capacità, in termini professionali, di distinguere il rifiuto dal sottoprodotto e dall'end of waste; la difficoltà di gestire la fase successiva all'accertamento del reato con riferimento alla rimozione dei rifiuti, al ripristino dello stato dei luoghi o alla bonifica; il cambiamento nell'assetto dei servizi di polizia giudiziaria (accorpamento del Corpo Forestale dello Stato all'Arma dei Carabinieri, delineazione dei compiti in ambito doganale tra Agenzia delle Dogane, Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto; individuazione degli ufficiali di P.G. nel sistema agenziale, rilevanza dell'attività del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in relazione alla cosiddetta emergenza incendi). Non da ultimo, ancora, va evidenziata la difficoltà di pervenire ad una condivisa lettura dei traffici illeciti dei rifiuti sia con gli Stati extra UE sia persino con i Paesi dell'Unione.

Il corso è destinato ai magistrati degli uffici giudiziari che si occupano dell'accertamento di questo reato e che si confrontano abitualmente con i predetti contesti normativi ed operativi, particolarmente complessi. Verranno affrontati, in particolare, i seguenti temi: profili sostanziali e processuali della fattispecie dell'art. 452-quaterdecies c.p.; reati connessi concernenti le truffe per i contribuiti; strumenti di accertamento e di contrasto, anche patrimoniale (sequestri e confisca); cooperazione internazionale e ruolo di Eurojust; coordinamento tra DDA e Procure ordinarie e ruolo della DNA e della Procura Generale presso la Corte di cassazione; emergenza incendi di impianti di stoccaggio di rifiuti.

Caratteristiche del corso

Area: penale

Metodologia Relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi, con successivo dibattito; gruppi di lavoro/laboratori per l'esame di materie specifiche e di casistiche, con discussione tra i partecipanti **Organizzazione** Scuola Superiore della Magistratura **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Centosessanta (ottanta in presenza e ottanta da remoto) **Composizione della platea** Centoventi magistrati ordinari con funzioni penali (dei quali sessanta con funzioni requirenti), venti magistrati onorari con funzioni penali **Partecipanti c.d. fuori lista** Dieci avvocati del libero foro, due magistrati militari, cinque giudici amministrativi, tre avvocati dello Stato **Postergazione** Ammessi al corso FFP21009

Sede e data Scandicci, Villa di Castel Pulci, 12 novembre 2025 (apertura lavori ore 15.00) – 14 novembre 2025 (chiusura lavori ore 13.00)

Cod. P25087

Applicazione ed esecuzione della pena: giudice della cognizione e della sorveglianza

Il corso mira ad esaminare il ruolo della giurisdizione in rapporto al carattere dinamico della sanzione penale, comminata, inflitta e poi eseguita. Le giornate di studio, destinate sia a giudici di cognizione che a magistrati di sorveglianza, approfondiranno da diverse prospettive l'istituto e le problematiche della pena, tanto nel momento della irrogazione, quanto in quello della sua esecuzione. La complessità del sistema sanzionatorio penale, sviluppatosi secondo linee tra esse diversificate anche a causa dell'introduzione di istituti non sempre coordinati tra loro, impone un momento di riflessione sul ruolo del giudice di fronte alle decisioni sulla pena: sul come e quanto punire il condannato e, con crescente importanza, sulla tipologia di pena da irrogare e da eseguire, tenuto conto anche della tendenza normativa a ridurre la portata esclusiva del carcere quale risposta adeguata alla violazione dei precetti penali.

L'assenza di una fase del giudizio dedicata alla pena, analogamente a quanto avviene nel sentencing anglosassone, unitamente al rilievo centrale assunto dalla magistratura di sorveglianza nella fase dell'esecuzione, comporta il rischio paradossale che il giudice della cognizione, concentrando la propria attenzione e dedicando le migliori risorse alla ricostruzione del fatto e all'accertamento della colpevolezza nonché ai profili giuridici della tesi d'accusa, non si occupi con pari profondità della commisurazione della pena, irrogata "confidando" nel successivo intervento della giurisdizione di sorveglianza specificamente incaricata di individualizzare il trattamento sanzionatorio.

Particolare attenzione sarà rivolta, per quanto concerne la giurisdizione cognitiva, alla commisurazione della pena in rapporto alla relativa motivazione, agli istituti che agevolano alternative rispetto alla pena detentiva (quali le pene sostitutive e la messa alla prova) progressivamente introdotti in ambito codicistico dalle più recenti riforme, l'incidenza sulla commisurazione della pena dei riti alternativi al dibattimento in grado di definire la pretesa punitiva sino a una riflessione sui pericoli "indulgenziali" nel riconoscimento della sospensione condizionale della sanzione irrogata. Verrà svolto un focus sull'esecuzione penale, che oltre a chiarire la funzione e i poteri del giudice dell'esecuzione come delineati dagli artt. 666 e ss. c.p.p. e il procedimento di esecuzione, approfondisca alcune tematiche sull'incidente di esecuzione come delineato dall'art. 670 c.p.p., sulle differenze tra incidente di esecuzione e altri rimedi post iudicatum quali la restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p., la rescissione del giudicato, la revisione, la revisione europea, il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p., facendo emergere le differenze con i mezzi ordinari di impugnazione. Non sarà trascurato il tema della continuazione, che, per quanto arato e trattato innumerevoli volte anche dalle Sezioni unite, presenta sempre difficoltà applicative: è utile trattare la natura giuridica dell'istituto, le peculiarità relative quando sia oggetto di istanza rivolta al giudice dell'esecuzione, i poteri istruttori del giudice dell'esecuzione, le metodiche di calcolo della pena anche in riferimento ai reati accertati in procedimenti trattati con riti speciali. Un discorso a parte va fatto per le confische penali disposte dal giudice dell'esecuzione o oggetto di istanze di revoca dopo la formazione del giudicato, rivolte al giudice dell'esecuzione: è utile trattare i profili della legittimazione a proporre la richiesta di revoca, dell'ambito oggettivo della deduzione, dei poteri istruttori del giudice dell'esecuzione, dei vincoli derivanti dal giudicato di condanna.

Quanto poi alla sorveglianza, saranno affrontate problematiche relative alle prassi delle misure

alternative alla detenzione, ai rapporti con le nuove pene sostitutive configurate dal d.lgs. n. 150/2022. Un approfondimento sarà dedicato al concreto funzionamento degli U.E.P.E. sia con riguardo all'intervento nel giudizio di cognizione, per quanto concerne la predisposizione dei programmi, come anche per i profili che sono di competenza della giurisdizione di sorveglianza; temi esaminati e discussi anche nei gruppi di lavoro, con taglio pratico/operativo.

Caratteristiche del corso

Area: penale

Metodologia Relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi, con successivo dibattito; - gruppi di lavoro/laboratori per l'esame di materie specifiche e di casistiche, con discussione tra i partecipanti **Organizzazione** Scuola Superiore della Magistratura **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Centocinquanta (ottanta in presenza e settanta online) **Composizione della platea** centoventi magistrati ordinari con funzioni penali, dei quali cinquanta magistrati di sorveglianza; venti magistrati onorari con funzioni penali **Partecipanti c.d. fuori lista** Otto avvocati del libero foro, due magistrati militari **Postergazioni** Ammessi ai corsi P24060, P23011, P22054 **Sede e data** Napoli, Castel Capuano, 12 novembre 2025 (apertura lavori ore 15.00) – 14 novembre 2025 (chiusura lavori ore 13.00)

Cod. P25088

Tecniche investigative e standard probatori in materia di reati della crisi di impresa

Il diritto penale della crisi di impresa continua a rappresentare l'oggetto di un vasto impegno nella fase delle indagini e nelle fasi processuali. Pur dopo la recente riforma apportata dal d.lgs. n. 14/2019 e dai successive interventi correttivi, l'accertamento del fatto e la valutazione della prova nei reati della crisi d'impresa presentano peculiarità sviluppate che pure non vanno enfatizzate per non scivolare in un "particolarismo" normativo. Va riconosciuto, piuttosto, che la relazione naturale di interscambio con le verifiche condotte nell'ambito delle procedure pre-liquidatorie e concorsuali sollecita un'attenzione particolare rispetto alle potenzialità informative che possono trarsi da tali verifiche extra-penali, esigendo un criterio organizzativo delle indagini orientato a non disperdere materiale utile, senza trascurarne i profili problematici; ciò conforta l'opinione per cui anche, anzi specialmente, nella fase delle indagini preliminari, è imprescindibile delineare linee guida e riconoscere limiti che, nel rispetto della necessità di raccolta del materiale da utilizzare nel momento del giudizio, garantiscano il rispetto dei principi inderogabili del nostro ordinamento.

Se risponde ad osservazione non particolarmente originale quella per cui la prospettiva processuale deve essere già ben presente all'inquirente al momento delle indagini, questo non toglie che ciò deve indurre gli investigatori, in particolare il magistrato inquirente che si confronti con le difficoltà della materia, a compiere scelte capaci di rappresentare con la massima precisione, e con un elevato livello di persuasività, il fatto criminoso da perseguire, governando le più efficienti le tecniche di individuazione, selezione e raccordo degli elementi durante la fase dell'investigazione penale e il loro appropriato "trasferimento" nelle fasi di confronto processuale. Una riflessione sulle tecniche di indagine in materia di reati della crisi di impresa, dunque, che aspiri ad oltrepassare la generica illustrazione degli strumenti a disposizione dell'inquirente - dall'acquisizione di elementi con attitudine probatoria tratti da verifiche e accertamenti svolti in sede extra-penale, da banche dati e applicativi informatici, da mezzi di ricerca della prova e dalla collaborazione giudiziaria

internazionale, sino agli strumenti di contrasto dei patrimoni illeciti e alle misure cautelari attivabili - presuppone la definizione delle fenomenologie che inverano le più frequenti manifestazione delle forme penalmente tipizzate di bancarotta e degli standard probatori richiesti per l'utile esercizio dell'azione penale e l'affermazione della responsabilità penale.

Si svolgerà, perciò, un'analisi delle manifestazioni fenomenologiche più ricorrenti dei reati della crisi di impresa - inverte dal depauperamento del patrimonio societario, dall'occultamento del dissesto e dal dissesto cagionato con dolo - per chiarirne le modalità di accertamento e le principali problematiche probatorie; senza trascurare approfondimenti delle diverse categorie di soggetti attivi (amministratore di fatto e teste di legno) e delle forme più complesse di contributo concorsuale nei reati della crisi di impresa (dal concorso omissivo dei sindaci e degli amministratori privi di delega al concorso di soggetti interni, dei professionisti e dei consulenti, sino a figure notoriamente discusse, come quella del revisori) sempre coltivando la prospettiva di confronto con i profili problematici nella prospettiva ricerca delle prove e dell'affermazione della responsabilità penale. Si esamineranno in tempi coevi i possibili riflessi delle prospettive di riforma della materia dei reati delle crisi, secondo le linee emerse negli articolati predisposti dalle commissioni ministeriali investiti della revisione della materia.

Già nei momenti delle sessioni plenarie, esaminando i temi anzidetti, si favoriranno massimamente interazioni dirette con i discenti, anche connesse ad esperienze originate dalla pratica professionale, poi da approfondire nei gruppi di lavoro.

Caratteristiche del corso

Area: penale

Metodologia *Relazioni frontali, concepite in termini di introduzione dialogica ai temi, finalizzata a sviluppare il dibattito con i partecipanti; gruppi di lavoro/laboratori per l'esame di materie specifiche e di casistica, con discussione tra i partecipanti*

Organizzazione *Scuola Superiore della Magistratura*

Durata *Quattro sessioni* **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** *Centocinquanta (ottanta in presenza e settanta da remoto)*

Composizione della platea *Centoquaranta magistrati ordinari con funzioni penali (dei quali settanta con funzioni requirenti)*

Partecipanti c.d. fuori lista *Dieci avvocati* **Postergazione** *Ammessi al corso P24073* **Sede e data** *Scandicci, Villa di Castel Pulci, 19 novembre 2025 (apertura lavori ore 15.00) – 21 novembre 2025 (chiusura lavori ore 13.00)*

Cod. P25089

La partecipazione dell'imputato al processo: le nuove frontiere dei processi in assenza tra garanzie europee e riforme normative

Il corso esamina il nuovo statuto del processo in assenza alla luce della recente riforma normativa (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134) che ha recepito, in materia, l'insieme di garanzie declinate dalla Corte di Strasburgo e i principi sanciti dalla giurisprudenza nazionale nomofilattica, riconoscendo centralità alla partecipazione effettiva e "informata" dell'imputato al processo penale, al fine di scongiurare lo spettro di sentenze emesse nei confronti di destinatari inconsapevoli, lesive, dunque, del diritto di difesa e del diritto al giusto processo. I "moniti" della Corte europea dei diritti dell'uomo al sistema normativo italiano, reiteratamente stigmatizzato per la sua non adeguata efficacia ad assicurare all'imputato la conoscenza effettiva del processo (cfr. Corte EDU, 18 maggio 2004, Somogyi c. Italia; Id., 10

novembre 2004, Sejdovic c. Italia; Id., 25 novembre 2008, Cat Berro c. Italia), progressivamente recepiti dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. pen., sez. un. n. 28912/2019, Innaro; Id., n. 23948/2020, Ismail; Id. n. 15498/2021, Lovric), hanno indotto il legislatore nazionale a un globale ripensamento dell'impianto normativo e a decretare il tramonto definitivo degli "indicatori" legali codificati basati su mere presunzioni di conoscenza la cui valenza dimostrativa intrinseca consentiva di celebrare il giudizio in assenza in chiave acritica. Da qui l'esigenza di una riscrittura delle disposizioni codicistiche vigenti per allinearle al dettato convenzionale dell'art.6 CEDU e all'insegnamento della Corte di cassazione, al fine di raggiungere uno standard di effettività e certezza di conoscenza consapevole del processo da parte dell'imputato: non solo, dunque, di conoscenza del procedimento. Il sistema di norme consegnato dal legislatore si connota per inedita fisionomia, funzionale, in prospettiva, al raggiungimento dell'obiettivo consustanziale della riforma: il giudizio in assenza non più imperniato sulla mera conoscenza presunta del (solo) procedimento bensì sulla certa cognizione da parte dell'imputato della vocatio in ius e della pendenza del processo instaurato nei suoi confronti nei termini onnicomprensivi della imputazione, della data e del luogo di celebrazione del giudizio. In tale prospettiva si collocano, dunque, le significative novità del procedimento formale di notificazione degli atti, architrave su cui si poggia il giudizio in assenza, quale sua precondizione, sinora scarsamente interessato dai progetti legislativi quanto piuttosto oggetto di ripetuti interventi ermeneutici giurisprudenziali. L'articolato normativo si connota per la assoluta centralità attribuita, per intuitive ragioni, alla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio il cui luogo prioritario di notificazione è costituito dal domicilio dichiarato o eletto, oggi anche nell'inedita accezione telematica, rimodulato in funzione esclusiva degli atti procedurali contenenti la vocatio in ius e non di altri. Per converso, il legislatore ha disegnato, in chiave acceleratoria, un meccanismo procedimentale di notificazione degli atti del procedimento fondato sul ricorso a modalità telematiche e, nondimeno, di notificazione degli atti successivi al primo improntato alla massima semplificazione corredato, per la tenuta armonica del sistema, da un lato, da un catalogo di oneri preventivi di informazione gravanti sulla polizia giudiziaria e sull'autorità giudiziaria e, dall'altro, da oneri di diligenza che incombono sull'indagato/imputato e sul difensore, in una prospettiva di crescente responsabilizzazione delle parti del processo. Chiave di volta attorno al quale ruota l'intero assetto normativo del processo in assenza, rispetto al quale è preliminare il controllo di formale regolarità delle notificazioni, è il ruolo nevralgico e potenziato del giudice – in primo luogo, del giudice dell'udienza preliminare – garante della partecipazione consapevole dell'imputato al processo, al quale è richiesto, oggi, non più un approccio meramente ricognitivo di indici presuntivi di conoscenza del giudizio quanto, invece, un sforzo motivazionale inedito. L'ordinanza non potrà, invero, non dar conto – pena il rischio di vanificazione dell'intero giudizio – dell'impegno valutativo e argomentativo del giudice di raccordo di plurime circostanze fattuali, in rapporto a ciascun singolo caso, dalle quali trarre il convincimento qualificato che l'imputato – è testuale l'esclusione del soggetto dichiarato latitante – abbia avuto effettiva cognizione del processo a suo carico e volontariamente abbia rinunciato a parteciparvi. La garanzia partecipativa si snoda, poi, attraverso un apparato normativo a tutela dell'imputato assente involontario con la previsione di rimedi restitutori nelle varie fasi del giudizio e, a chiusura del sistema, con una fisionomia e collocazione sistematica sostanzialmente intatte, risalta l'istituto della rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p., oggetto di esegesi giurisprudenziale; nondimeno un ulteriore innovativo congegno procedimentale è quello codificato dall'art.628-bis c.p.p., specificamente strutturato per la rimozione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni derivanti dalle violazioni accertate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Rivoluzionario è, infine, il possibile epilogo del processo celebrato in assenza inconsapevole dell'imputato, per come delineato dalla disposizione normativa – art.420-

quater c.p.p. – radicalmente riscritta dall'intervento di riforma, con la previsione di un provvedimento sui generis di chiusura del giudizio di primo grado che, all'evidenza, risponde a un'esigenza di deflazione dei processi – la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo – in luogo dell'ordinanza di sospensione; una sentenza, non appellabile e revocabile, dal contenuto informativo oltremodo articolato, funzionale a garantire la prosecuzione del giudizio in caso di rintraccio dell'imputato. Uno scenario, dunque, di radicali mutamenti legislativi il cui obiettivo primario di speditezza del processo si coniuga con la finalità, altrettanto prioritaria, di assicurare la partecipazione effettiva e informata dell'imputato al suo processo attraverso un innesto di norme rivisitate che, sovente, non hanno fatto altro che recepire il formante giurisprudenziale, volte al potenziamento della conoscenza consapevole del giudizio, in un sistema di responsabilizzazione delle parti, costellato di oneri informativi e doveri codificati di diligenza. Una riflessione doverosa sul ruolo nodale del giudice al quale è demandato, oggi, un serio impegno motivazionale di verifica dell'assenza informata e consapevole dell'imputato al processo a fronte di una moltitudine di situazioni fattuali inesplorate o non sempre agevolmente catalogabili, in un sistema normativo attento alle garanzie difensive enucleate dalle fonti sovranazionali.

Caratteristiche del corso

Area: penale

Metodologia Relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi, con successivo dibattito; gruppi di lavoro/laboratori per l'esame di materie specifiche e di casistiche, con discussione tra i partecipanti **Organizzazione** Scuola Superiore della Magistratura **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti** Centocinquanta (ottanta in presenza, settanta da remoto) **Composizione della platea** Centoquaranta magistrati ordinari addetti a funzioni penali, anche requirenti **Partecipanti c.d. fuori lista** Otto avvocati del libero foro, due magistrati militari **Postergazione** ammessi al corso T24012 **Sede e data** Scandicci, Villa di Castel Pulci, 24 novembre 2025 (apertura lavori ore 15.00) – 26 novembre 2025 (chiusura lavori ore 13.00)

Cod. P25090

I “nuovi” illeciti tributari

Il sistema penale tributario assume centrale importanza nella prassi giurisprudenziale, nazionale e sovranazionale, connotandosi per un continuo dinamismo legislativo con direttrici evolutive non sempre convergenti.

In controtendenza rispetto all'intento di ridimensionare l'area di intervento penale in materia tributaria, espresso dal d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, la L. 19 dicembre 2019, n. 157, che ha convertito in legge con modificazioni il d.l. 7 marzo 2019 n. 24, ha inciso sul trattamento sanzionatorio dei reati tributari di cui al d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74: sono state elevate le cornici edittali per molti delitti tributari, con ricadute anche sui termini di prescrizione, nonché abbassate alcune soglie di punibilità. La riforma ha però al contempo esteso la causa di non punibilità del pagamento del debito tributario di cui all'art. 13 d.lgs. n. 74/2000 anche ai reati di dichiarazione fraudolenta di cui agli artt. 2 e 3 (in precedenza riferita ai soli reati di omessa o infedele dichiarazione di cui agli artt. 4 e 5) d.lgs. n. 74/2000; modifica, quest'ultima, che offre l'occasione per una riflessione sul nuovo “volto riscossivo” che impronta il moderno sistema penal-tributario, pronto a rinunciare alla comminatoria della pena fronte della monetizzazione degli importi dovuti all'erario.

Se le più risalenti opzioni di politica criminale escludevano che il pagamento dell'imposta potesse costituire causa di estinzione dei reati fiscali, temendo che l'apertura a tale prospettiva

avrebbe indotto effetti criminogeni, consentendo ai contribuenti di monetizzare il rischio penale, in maniera progressiva tale impostazione è venuta marginalizzandosi, a favore di effetti immunizzanti o limitativi della punizione riconnessi proprio al pagamento del debito erariale. Forte stimolo al pagamento è provenuto già dal d.l. 13 agosto 2011, n. 138, conv. con modd. dalla l. 14 settembre 2011, n. 148, che con l'originario art. 13, comma 2-bis, d.lgs. n. 74/2000 ha subordinato l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. al ricorrere della attenuante dell'estinzione del debito tributario. Con il d.lgs. n. 158/2015, poi, il recupero del gettito tributario ha assunto centralità, nel contesto di un diritto penale tributario c.d. della riscossione che sopravanza la tradizionale opzione sanzionatoria: a fronte della commissione di un reato, la rinuncia alla punizione è collegata ad una contro-azione compensativa e l'estinzione del debito per pagamento diviene causa di non punibilità. L'art. 23 d.l. 30 marzo 2023, n. 34, conv. con la l. 26 maggio 2023, n. 56, ancora, ha introdotto una nuova e speciale causa di non punibilità, operante sino alla pronuncia della sentenza in grado di appello, che si affianca a quella prevista dall'art. 13 d.lgs. n. 74/2000, infine, il d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87 ha ulteriormente ampliato effetti premiali del pagamento del debito tributario. Un trend, peraltro, che può leggersi anche nelle novità che hanno investito la disciplina della confisca prevista in relazione a questi reati, in origine evitabile mediante il mero "impegno" a restituire l'imposta evasa, ai sensi del discusso secondo comma dell'art. 12-bis, d.lgs. n. 74/2000, introdotto nel 2015, poi riformato dal d.lgs. n. 87/2024 con la previsione di limiti al sequestro preventivo in presenza del rispetto di validi programmi di rateizzazione; infatti, salvo che sussista il concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale, desumibile dalle condizioni reddituali, patrimoniali o finanziarie del reo, tenuto altresì conto della gravità del reato, il sequestro dei beni finalizzato alla confisca non è disposto se il debito tributario è in corso di estinzione mediante rateizzazione, anche a seguito di procedure conciliative o di accertamento con adesione, sempre che, in detti casi, il contribuente risulti in regola con i relativi pagamenti.

Verranno esaminate le questioni interpretative più problematiche e le difficoltà applicative ricorrenti in tema di confisca ex art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000, anche alla luce dell'orientamento espresso dalle più recenti pronunce della Cassazione (cfr. Cass. pen., sez. un., ud. 26 settembre 2024, inf. provv. n. 12). Sempre sul piano della confisca, verrà esaminata la nuova possibilità di disporre la misura c.d. allargata per specifici reati tributari (ai sensi dell'art. 12-ter, d.lgs. n. 74/2000, introdotto nel 2019).

Infine, non meno importante è la recentissima introduzione di alcuni illeciti penali tributari nel novero dei reati-presupposto della responsabilità degli enti di cui al d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, novità che introduce nuovi scenari nel contrasto della criminalità economica tributaria. Il corso si propone una completa analisi delle previsioni rivisitate alla luce della recente riforma operata con il d.lgs. n. 87/2024, dalle fattispecie penali sostanziali, passando per gli istituti sostanziali sino alle previsioni procedurali del d.lgs. n. 74/2000.

Sul piano sostanziale, in particolare si svolgerà un focus sulle fattispecie connotate da frodolenza: dall'emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. 74/2000) alla dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. 74/2000) fino alla dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del medesimo decreto) e all'indebita compensazione di crediti inesistenti (art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74/2000), esaminando anche le ricadute in ambito penale di regole amministrative limitative dell'ineducibilità dei costi nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti. Non sarà trascurato l'esame dei reati di omesso versamento delle imposte incisi seriamente dalla riforma del 2024 con soluzioni strutturali foriere di non trascurabili difficoltà interpretative.

Sul piano procedurale, tra l'altro, si analizzerà l'assetto dei rapporti tra processo penale e

tributario, come realizzato a seguito del d.lgs. 87/2024, soffermandosi in particolare sul parziale superamento del doppio binario, sulla compatibilità del ne bis in idem domestico con i principi elaborati dalla giurisprudenza europea e CEDU, nonché sul nuovo regime della circolazione delle prove e del giudicato tra processo penale e processo tributario.

Si esamineranno, poi, i principali istituti introdotti dalla riforma attuativa della l. 9 agosto 2023, n. 111, valutandone l'impatto alla luce dei principi costituzionali e sovranazionali.

Caratteristiche del corso

Area: penale

Metodologia A fianco di relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi e seguite da dibattito, saranno di norma previsti lavori tra gruppi ristretti di partecipanti con esame di casistica **Organizzazione** Scuola superiore della magistratura e Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Centosessanta (ottanta in presenza e ottanta da remoto) **Composizione della platea** Centoventi magistrati ordinari con funzioni penali (dei quali sessanta con funzioni requirenti), venti magistrati onorari con funzioni penali **Partecipanti c.d. fuori lista** Dieci avvocati del libero foro, trenta giudici tributari **Postergazioni** Ammessi al corso P24059 **Sede e data** Scandicci, Villa di Castel Pulci, 26 novembre 2025 (apertura lavori ore 15.00) – 28 novembre 2025 (chiusura lavori ore 13.00)

Cod. P25091

Prescrizione del reato e improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione

Se la Costituzione, all'art. 111, secondo comma, prevede che la legge assicura la ragionevole durata del processo, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali afferma all'art. 6 (Diritto a un equo processo) che ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata entro un termine ragionevole. La prescrizione rappresenta un istituto di natura sostanziale secondo la lettura offerta dalla Corte delle Leggi (cfr. sentenze nn. 143 del 2014, 324 del 2008 e 393 del 2006), la cui ratio si collega sia all'interesse generale di non più perseguire i reati rispetto ai quali il lungo tempo decorso dopo la loro commissione abbia fatto venir meno, o notevolmente attenuato, l'allarme della coscienza comune (C. cost., sentt. n. 393 del 2006 e n. 202 del 1971, ordinanza n. 337 del 1999), sia al "diritto all'oblio" dei cittadini, quando il reato non sia così grave da escludere tale tutela (C. cost., sent. n. 23 del 2013). Non sono mancate però tensioni rispetto a tale inquadramento dogmatico – cui conseguono rilevanti riflessi giuridici – anche in senso alla giurisprudenza di legittimità, almeno limitatamente agli istituti accessori della sospensione e dell'interruzione della prescrizione, innescate sulla scia della sentenza 8 settembre 2015 della Corte di giustizia dell'Unione europea, Grande Sezione, in causa Taricco, C-105/14, il cui dictum rispetto all'obbligo per il giudice nazionale di disapplicare la disciplina interna in materia di atti interruttivi della prescrizione emergente dagli artt. 160 e 161 c.p. aveva ingenerato ampie aree di problematicità da ultimo risolte dalla Corte costituzionale con la sentenza 10 aprile 2018 - 31 maggio 2018, n. 115.

Resta il dato incontrovertibile che la prescrizione costituisce zona "calda" del diritto e del processo penale, interessata negli ultimi venti anni da innumerevoli interventi di riforma (cfr. L. 5 dicembre 2005 n. 251, c.d. "ex Cirielli"; L. 23 giugno 2017, n. 103, c.d. "riforma Orlando"; l. 9 gennaio

2019, n. 3, c.d. "riforma Bonafede"; l. 27 settembre 2021, n. 134 c.d. "riforma Cartabia"). Ciò spiega la costante attenzione che la Scuola dedica agli sviluppi normativi, alle proposte di legge, all'elaborazione giurisprudenziale e al dibattito della dottrina sulla prescrizione del reato e sul nuovo istituto dell'improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione, introdotto dalla c.d. riforma Cartabia. Quest'ultima, come è noto, è intervenuta sull'assetto normativo originato dalla c.d. riforma Bonafede del 2019, mirando a garantire la ragionevole durata del processo nei giudizi di impugnazione, nei quali non corre il tempo della prescrizione del reato, che cessa definitivamente con la sentenza di primo grado (nuovo art. 161-bis c.p.). La l. 27 settembre 2021, n. 134 ha introdotto l'art. 344-bis c.p.p., che prevede l'istituto dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione; tale articolo prevede che la mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di due anni e del giudizio di cassazione entro il termine di un anno costituiscano cause di improcedibilità dell'azione penale (si tratta di termini corrispondenti a quelli di ragionevole durata del processo previsti dalla l. 24 marzo 2011, n. 89 per i rispettivi gradi di giudizio). I predetti termini possono essere prorogati nel caso di giudizi particolarmente complessi o per reati di particolare gravità. La diversa natura della prescrizione ex art. 157 c.p. e dell'improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p. si rileva anche dalla lettura delle disposizioni che disciplinano i loro effetti sulla confisca disposta in primo grado (cfr. rispettivamente artt. 578-bis e 578-ter c.p.p.) e sulla limitazione ai soli casi di prescrizione della possibilità di decidere sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato. Anche l'ultimo approdo normativo è però rimesso in discussione da un disegno di legge (A.S. n. 985), già approvato in prima lettura dalla Camera all'inizio del 2024 e passato all'esame del Senato, che mira a ripristinare la prescrizione del reato nei giudizi di impugnazione e a reintrodurre un meccanismo sospensivo analogo a quello della riforma Orlando del 2017. In particolare, si progetta una nuova e autonoma causa di sospensione del corso della prescrizione e di aggiungere alle ipotesi di interruzione del corso della prescrizione anche la sentenza e il decreto di condanna, di modificare il secondo comma dell'art. 161 c.p. estendendo l'elenco dei reati per cui l'aumento del tempo necessario a prescrivere, a seguito dell'interruzione del corso della prescrizione, non può superare la metà del tempo ordinario, di abrogare l'articolo 161-bis c.p. (che prevede la cessazione definitiva del corso della prescrizione a seguito della pronuncia della sentenza di primo grado), l'articolo 344-bis c.p.p. in materia di improcedibilità dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione e l'art. 578-ter c.p.p.). In ogni caso, la prospettiva di un nuovo intervento riformatore si presenta quale occasione preziosa per esaminare vecchie e nuove questioni, a partire da quelle di diritto intertemporale, che il corso approfondirà, a cominciare dalle ampie problematiche originate dalla pronuncia dell'improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p. nei casi di confische disposte in primo grado, laddove non sussistano le condizioni per proporre le misure patrimoniali di cui al titolo II del Libro I del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nonché dalla temporanea ultrattività dell'efficacia del sequestro disposto nel procedimento penale che cessa di avere effetto se, entro novanta giorni dalla ordinanza di cui al comma 2, non è disposto il sequestro ai sensi dell'art. 20 o 22 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Il corso dedicherà riflessioni relative a questioni pratiche e organizzative; le riforme impongono infatti agli uffici giudiziari – anche attraverso l'ufficio per il processo – l'adozione di misure organizzative per ridurre i tempi dei giudizi di impugnazione e, ancor prima, di trasmissione dei fascicoli. Ancor prima, tali misure organizzative sono volte a ridurre l'impatto della prescrizione e dell'improcedibilità, nella consapevolezza che la funzione del processo è di accertare fatti ed eventuali responsabilità in tempi ragionevoli, come impone la Costituzione; tempi che, se rispettati, evitano sia la prescrizione sia l'improcedibilità, a beneficio di imputati e vittime e della razionalità

complessiva del sistema.

Caratteristiche del corso

Area: penale

Metodologia Relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi, con successivo dibattito; gruppi di lavoro/laboratori per l'esame di materie specifiche e di casistiche, con discussione tra i partecipanti **Organizzazione** Scuola Superiore della Magistratura **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Centocinquanta (ottanta in presenza e settanta online) **Composizione della platea** Cento magistrati giudicanti ordinari addetti a funzioni penali e quaranta magistrati requirenti **Partecipanti c.d. fuori lista** Sette avvocati del libero foro, tre magistrati militari **Postergazione** Ammessi ai corsi P24065, P23017, P22008 **Sede e data** Scandicci, Villa di Castel Pulci, 1° dicembre 2025 (apertura lavori ore 15.00) - 3 dicembre 2025 (chiusura lavori ore 13.00)

Cod. P25092

Il diritto aeronautico (... e dello spazio)

«Quando camminerete sulla terra dopo aver volato, guarderete il cielo perché là siete stati e là vorrete tornare (Leonardo da Vinci)».

È dal mito di Icaro che l'umanità si confronta con l'esperienza del volo: l'idea di librarsi nell'aria si è, però, dovuta confrontare (e scontrare), a lungo, con la mancanza di una tecnologia adatta a trasformare l'"aspirazione" in realtà.

I progressi scientifici, il minuzioso studio del volo degli uccelli, la definizione dei concetti di resistenza, portanza, spinta e peso, le prime esperienze di volo, dapprima non propulso in mongolfiera e, quindi, con motori in grado di consentire la direzione, nell'aria, di un dirigibile, hanno, infine, consentito di realizzare il sogno che, per secoli, ha attraversato la mente di scienziati, artisti e letterati, da Ludovico Ariosto a Galileo Galilei, da Leonardo a Giulio Verne: il 17 dicembre del 1903 a Kitty Hawk, il "Flyer I" dei fratelli Wright si staccò da terra, rimanendo in volo per 12 secondi e percorrendo una distanza di 36 metri.

Il volo umano non è, però, solo una storia di tecnica costruttiva o di modelli e calcoli matematici: esso rappresenta, piuttosto, un'esperienza che interseca varie discipline (si pensi al controllo dei parametri biomedici dei piloti e degli astronauti) e, tra queste, inevitabilmente, la scienza giuridica.

Muovendo dalle fonti del diritto aeronautico, in un ordinamento multilivello alla cui formazione concorrono il diritto internazionale, il diritto dell'Unione e quello interno, il corso si soffermerà anzitutto sulla individuazione degli "attori" principali di questa particolare branca del diritto e, cioè, gli enti e gli organismi nazionali ed internazionali della navigazione aerea (E.N.A.C., E.N.A.V., I.C.A.O., E.C.A.C., E.A.S.A., E.N.C.A.S.I.A., EUROCONTROL, I.A.T.A.), al fine di perimetrarne competenze ed ambiti di operatività, anche in relazione alle esigenze di interlocuzione dell'A.G. civile e penale. In questo contesto saranno esaminati il Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (e succ. int.) che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo ed il Regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile.

Particolare attenzione sarà, quindi, dedicata, sul versante civile, ai servizi aeroportuali e di navigazione aerea, al contratto di trasporto aereo di persone e cose ed alle connesse responsabilità, nonché all'overbooking ed alla responsabilità per danni a terzi in superficie ed in volo, riservando

uno spazio di trattazione per la tematica delle assicurazioni aeronautiche.

Sarà inoltre approfondito il tema del volo dei droni (U.A.V.) e delle numerose problematiche ad esso connesse (assicurazione, tutela della riservatezza, disciplina applicabile).

Quanto ai profili penali del diritto aeronautico, il riferimento principale è rappresentato, anzitutto, dalla parte terza del codice della navigazione e dal rapporto con le fattispecie incriminatrici previste dal codice penale; occorre, quindi, esaminare il ruolo svolto dal comandante dell'aeromobile (e dei relativi ordini), rispetto tanto all'equipaggio, quanto ai passeggeri, nonché definire i diversi ambiti di operatività tra giurisdizione ordinaria e militare, allorché le condotte avvengano durante attività di volo militari.

Sarà inoltre dedicato un focus alle peculiarità delle attività di indagine che interessano gli incidenti aerei, non ultima l'individuazione della P.G. "nautica".

In prospettiva futura, infine, saranno esaminati alcuni profili della c.d. space economy, dal regime giuridico dello spazio cosmico, alla responsabilità per danni derivati dallo svolgimento di attività spaziali.

Caratteristiche del corso

Area: comune

Metodologia Relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi, con successivo dibattito e gruppi di lavoro/laboratori per l'esame di materie specifiche e di casistiche, con discussione tra i partecipanti **Organizzazione** Scuola superiore della Magistratura **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Ottanta in presenza **Composizione della platea** Sessanta magistrati con funzioni civili, venti con funzioni penali **Postergazioni** Nessuna **Sede e data** Napoli, Castel Capuano, 1° dicembre 2025 (apertura lavori ore 15.00) – 3 dicembre 2025 (chiusura lavori ore 13.00)

Cod. P25093

La donna e il lavoro

Il corso si propone di selezionare talune questioni che riguardano la donna lavoratrice, con particolare enfasi sui temi di più forte attualità, dibattuti nel discorso pubblico contemporaneo.

In apertura sarà offerto ai partecipanti un quadro di carattere storico, a partire dai riferimenti alla Carta costituzionale, alle fonti dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa.

Centrale sarà il tema della parità salariale, con riferimento alla recente Direttiva UE in fase di trasposizione negli ordinamenti nazionali e alla Convenzione di Istanbul del 2011, in materia di violenza anche economica contro le donne.

Le declinazioni del lavoro che riguardano la donna sono molteplici e rivestono un significato di grande rilievo in relazione al mutare dei costumi sociali e al progressivo affermarsi del principio di parità di trattamento.

Il primo approfondimento riguarda proprio l'art. 3 Cost. e l'analisi delle misure adottate alla luce del secondo comma, per rimuovere gli ostacoli che si frappongono all'attuazione di una parità sostanziale sia nell'accesso al lavoro, sia nelle condizioni di lavoro e nella crescita professionale. In questa prospettiva si colloca l'evoluzione della copiosa legislazione antidiscriminatoria, di prevalente matrice europea. In questo quadro, istituti classici come discriminazioni dirette, discriminazioni indirette e molestie saranno approfonditi attraverso lo studio di casi e ambiti di studio paradigmatici, con particolare attenzione nei contesti che registrano una maggiore incidenza del lavoro delle donne e sviluppino di conseguenza un contenzioso significativo (ad es. il lavoro a tempo parziale).

All'art. 37 Cost. e al tema della parità di retribuzione per lavori di pari valore è dedicato ampio spazio. Utile, a questo riguardo, è il riferimento all'art. 157 TFUE, presente già nell'iniziale formulazione del Trattato di Roma istitutivo della CEE, e alla nota sentenza Defrenne del 1976, che a quel principio diede concreta attuazione. A tale caso, divenuto emblematico nel riconoscimento di un diritto effettivo alla parità retributiva, sarà dedicato un gruppo di lavoro, in cui saranno esaminate anche sentenze più recenti della CGUE come il caso Tesco del 2021 in tema di lavoro di pari valore.

Il corso si propone di approfondire le novità contenute nella recente direttiva (UE) n. 2023/970 del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore. La riflessione in atto riguarda gli obblighi di trasparenza che la Direttiva pone in capo al datore di lavoro nel rendere noti i dati retributivi e le possibili azioni di risarcimento per i danni subiti da chi è pagato meno. Un punto da esaminare è se l'ordinamento italiano debba adeguare le disposizioni vigenti rendendole pienamente sintoniche con la Direttiva e se vi sia spazio per un'interpretazione orientata a dare attuazione ai principi e agli obiettivi enunciati dal legislatore europeo, anche alla luce degli strumenti che la l. n. 162/2021 ha introdotto per potenziare la trasparenza e prevenire le discriminazioni retributive (come ad es. la certificazione di genere).

Inoltre, l'art. 3 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) nella definizione dell'espressione 'violenza contro le donne' include i danni e le sofferenze derivanti dalla violenza economica. In contesti domestici violenti la dipendenza economica può incidere sullo stato di fragilità e debolezza in cui versa la donna. Fra gli obiettivi della Convenzione figura, infatti, quello di rafforzare "l'autonomia e l'autodeterminazione delle donne". La mancanza di lavoro e il "lavoro povero" impediscono l'esercizio pieno di qualunque libertà. Al lavoro povero, e alla sua declinazione femminile sarà dedicato uno spazio con riferimento ad alcuni particolari settori (es. lavoro di cura) e ad alcuni segmenti della popolazione femminile che presentano specifici aspetti di vulnerabilità (es. lavoratrici migranti, lavoratrici giovani, lavoratrici anziane). Risulterà utile approfondire, in questa sezione, la nozione di discriminazione "intersezionale", che si sta affacciando nella legislazione dell'Unione europea e conosce le prime applicazioni da parte della giurisprudenza di merito.

Sul piano del contenzioso e delle problematiche processuali poste dall'applicazione della disciplina antidiscriminatoria sarà dedicato poi un approfondimento al tema delle discriminazioni collettive di genere e alle relative azioni in giudizio, anche alla luce della "strategic litigation" che si è sviluppata attorno ad alcuni casi scuola, emersi della giurisprudenza della Corte di giustizia UE (di cui la citata sentenza Defrenne può considerarsi pilota), nella giurisprudenza italiana e nella giurisprudenza nazionale di altri paesi europei.

Ugualmente rilevanti, nella prospettiva della piena valorizzazione del lavoro delle donne, sono taluni aspetti della disciplina dell'orario di lavoro, oltre alla tutela della lavoratrice in gravidanza e nei primi anni di vita dei figli. La questione coinvolge le misure di conciliazione dell'equilibrio tra tempi di vita e tempi di lavoro, su cui è intervenuta la direttiva 1158/2019 (c.d. "direttiva conciliazione") recepita ad opera del d.lgs. n. 105/2022 e la disciplina dei congedi parentali, anch'essa oggetto di trasformazioni in adeguamento alla disciplina europea.

Quanto al lavoro nell'impresa familiare il tema verrà affrontato con riferimento alle evoluzioni che hanno attraversato nel corso degli ultimi anni il diritto di famiglia, con attenzione alla giurisprudenza costituzionale più recente (Corte cost. n. 148/2024).

Il tema del lavoro nell'impresa offre infine lo spunto per l'approfondimento del lavoro delle donne sul versante dell'imprenditorialità femminile (l. n. 215/1992) e della recente disciplina che

potenzia la rappresentanza femminile nell'ambito del diritto societario (l. n. 129/2011).

Caratteristiche del corso

Area: civile

Metodologia Nel corso, articolato su quattro sessioni, sia in presenza sia on line, si alterneranno relazioni frontali brevi, con ampio spazio riservato al dibattito, seguiti da gruppi di lavoro e laboratori per l'esame di casi, materiali e documenti, con discussione tra i partecipanti **Organizzazione** Scuola superiore della Magistratura **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Centoventi (ottanta in presenza e quaranta da remoto) **Composizione della platea** Novanta giudici del lavoro, venti giudici civili **Partecipanti c.d. fuori lista** Cinque avvocati, cinque componenti dell'Osservatorio sulla violenza di genere istituito presso il Ministero della giustizia **Postergazioni** Nessuna **Sede e data** Scandicci, Villa di Castel Pulci, 3 dicembre 2025 (apertura lavori ore 15.00) – 5 dicembre 2025 (chiusura lavori ore 13.00)

Cod. P25094

Le garanzie personali e reali, tipiche e atipiche

Il corso si propone di affrontare una tematica classica del diritto civile, la responsabilità patrimoniale generica del debitore, nella prospettiva della progressiva erosione del principio enunciato dall'art. 2740 c.c. specie ad opera delle garanzie atipiche, il cui fondamento normativo è rinvenuto nel combinato disposto degli artt. 1322 e 1179 c.c. («Chi è tenuto a dare una garanzia, senza che ne siano determinati il modo e la forma, può prestare a sua scelta un'idonea garanzia reale o personale, ovvero altra sufficiente cautela»).

Nella prassi sono emerse figure di garanzie personali e reali non regolate appositamente dalla legge, la cui disciplina, quindi, va ricostruita per interpretazione estensiva, sistematica e analogica delle norme sulla fideiussione, il pegno e l'ipoteca. Ciò naturalmente solleva criticità applicative che non hanno ricevuto risposte uniformi dalla giurisprudenza.

Esaminando le figure di maggior interesse di garanzie atipiche, personali (es. contratto autonomo di garanzia, assicurazione fideiussoria, patronage, cessione a scopo di garanzia) e reali (es. pegno omnibus, rotativo e di bene futuro, destinazione patrimoniale), si individueranno le problematiche, comuni e non, delle diverse fattispecie coniate dalla prassi, che sono scaturite dalla loro diffusione, prima tra tutte la loro compatibilità con i principi del sotto-sistema delle garanzie: la determinatezza del debito garantito, la sussidiarietà e accessorietà della garanzia, la tassatività delle cause di prelazione.

Il corso si propone di esaminare dunque le virtualità espansive delle norme sulle garanzie tipiche e le loro implicazioni sul piano processuale, dedicando altresì apposite sessioni alla speciale disciplina delle procedure concorsuali e alla tutela del consumatore.

Caratteristiche del corso

Area: civile

Metodologia Relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi, con successivo dibattito e gruppi di lavoro/laboratori per l'esame di materie specifiche e di casistiche, con discussione tra i partecipanti **Organizzazione** Scuola superiore della Magistratura **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Centoventi (ottanta in presenza e quaranta da remoto) **Composizione della platea** Centodieci magistrati ordinari che svolgono funzioni civili **Partecipanti c.d. fuori lista** Cinque avvocati del libero foro,

quattro avvocati dello Stato, un magistrato della Repubblica di San Marino **Postergazioni** Nessuna **Sede e data** Scandicci, Villa di Castel Pulci, 10 dicembre 2025 (apertura lavori ore 15.00) – 12 dicembre 2025 (chiusura lavori ore 13.00)

Cod. P25095

“Le” responsabilità professionali

Il corso ha lo scopo di delineare un panorama completo ed esauriente delle responsabilità professionali e di individuare una casistica ragionata delle controversie di maggiore impatto giuridico.

I gruppi di lavoro saranno incentrati sull’approfondimento della disciplina di alcune delle forme di responsabilità professionali maggiormente ricorrenti nella pratica quotidiana (es. responsabilità medica), attraverso l’esame casistico ed il coinvolgimento attivo dei partecipanti.

Il mondo delle professioni è in continua evoluzione, con un corrispondente aumento delle responsabilità che i singoli professionisti assumono nei confronti dei rispettivi clienti.

Concetti un tempo consolidati (quale, ad esempio, la distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato) si diluiscono sempre più nell’elaborazione dottrinarie e giurisprudenziale che, peraltro, attraverso la teorica del contatto sociale, ha assoggettato alle regole della responsabilità contrattuale condotte un tempo fonte di responsabilità aquiliana: appare evidente, allora, la necessità di (ri)definire le categorie, se non addirittura ripensarle, in una rinnovata collocazione del professionista intellettuale all’interno dell’ordinamento.

La prima parte del corso sarà dedicata all’esame dei principi generali, trasversali alle varie ipotesi in esame: dalla nozione stessa di attività intellettuale alla diligenza richiesta al professionista nell’adempimento dell’obbligazione; dal concetto di lungolatenza del danno alla riconducibilità della condotta a fattispecie penalmente rilevanti, idonee entrambe ad incidere sul decorso del termine di prescrizione; dalle clausole limitative della responsabilità al concetto di “equo compenso”; dalla disciplina delle professioni c.d. non albizzate, al ruolo delle coperture assicurative (in taluni casi obbligatorie).

Saranno, quindi, esaminate “le” responsabilità di diverse figure professionali – avvocati, medici, notai, commercialisti, ingegneri, geometri etc. – al fine di verificare le differenze applicative ed i regimi peculiari di ciascuna di esse, con particolare riguardo alle modalità di accertamento del nesso di causalità e di liquidazione del danno.

Un focus specifico coinvolgerà la responsabilità civile del magistrato – con un approfondimento sulla (connessa) responsabilità disciplinare – e degli ausiliari da quello nominati.

Non ultimo, un approfondimento sarà dedicato ai danni (e, in specie, al danno da perdita di chance) ed alle relative tecniche di liquidazione.

Caratteristiche del corso

Area: civile

Metodologia Relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi, con successivo dibattito e gruppi di lavoro/laboratori per l’esame di materie specifiche e di casistiche, con discussione tra i partecipanti **Organizzazione** Scuola superiore della Magistratura **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Centoventi (ottanta in presenza e quaranta da remoto) **Composizione della platea** Centoventi magistrati ordinari che svolgono funzioni civili **Postergazioni** Nessuna **Sede e data** Napoli, Castel Capuano, 10 dicembre 2025 (apertura lavori ore 15.00) – 12 dicembre 2025 (chiusura lavori ore 13.00)

Cod. P25096

I reati in materia di immigrazione e di traffico di esseri umani: aspetti sostanziali e processuali

L'immigrazione e il traffico di esseri umani costituiscono materie nel complesso frammentate, disseminate di nodi interpretativi ancora da sciogliere e gravide di implicazioni sul fronte del bilanciamento tra le esigenze di tutela dell'ordine pubblico e quelle, altrettanto irrinunciabile, della protezione dei diritti fondamentali dei soggetti coinvolti. L'afflusso di rifugiati e migranti economici privi di documenti di ingresso, la rarefazione dei canali di regolarizzazione e la scarsità delle risorse destinabili all'integrazione sociale, i difetti del sistema europeo dell'asilo politico, sono fattori inidonei a contrastare l'evoluzione del traffico di esseri umani e delle violazioni in materia di immigrazione, non risolvendo la condizione strutturale ed ambientale di "perenne emergenza" migratoria, fronteggiata, non di rado, attraverso strumenti di carattere preventivo e repressivo aventi natura penale, amministrativa o ibrida, spesso introdotti attraverso "pacchetti" e "decreti" emblematicamente dedicati al tema della "sicurezza".

Il corso si propone di tracciare una mappa organica della vigente disciplina penale e processuale-penale italiana dedicata al contrasto al traffico di esseri umani e, più in generale, all'immigrazione irregolare, senza trascurare le intersezioni con i risvolti coercitivi del diritto dell'immigrazione in senso stretto. Attraverso il contributo di esperti anche internazionali, saranno esaminate le dinamiche dei tali fenomeni a livello globale, le rotte del c.d. human trafficking e i rapporti con il c.d. migrant smuggling e fenomeni connessi (quali lo sfruttamento della prostituzione) censendo prassi virtuose (anche di tipo giudiziario) che a livello nazionale ed internazionale si sono segnalate come un efficace argine ad un fenomeno in crescita esponenziale e che sta creando nei paesi occidentali una nuova classe di "paria" in stato di moderna schiavitù.

Il corso si svilupperà attraverso alcune fondamentali aree tematiche. Una prima zona di approfondimento riguarderà il traffico dei migranti, con l'analisi dei reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, comprensivi di quelli propri dello straniero irregolare previsti dal Testo Unico dell'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) e dell'apparato di strumenti, penali e non solo, finalizzati al contrasto delle attività che a diverso titolo favoriscono l'immigrazione irregolare e alimentano i "mercati neri" connessi alla mobilità di stranieri privi di documenti. La seconda macroarea muoverà dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani del 2005 (c.d. Convenzione di Varsavia), ratificata in Italia con l. 2 luglio 2010, n. 108 e dal quadro degli obblighi che da tale ratifica discendono a livello legislativo, amministrativo e giudiziario; si approfondirà anche la direttiva (UE) 2024/1712 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime. Al riguardo, si approfondiranno i risultati dei lavori del Gruppo di esperti sulla lotta alla tratta di esseri umani (GRETA), istituito ai sensi dell'art. 36 della ricordata Convenzione del Consiglio d'Europa e avente la funzione di monitorare l'applicazione degli obblighi contenuti nella Convenzione. Il GRETA del Consiglio d'Europa ha pubblicato l'ultimo rapporto generale sulle sue attività, evidenziando i principali risultati del 2023 e molteplici difficoltà avvertite dalle vittime della tratta, tra cui quella ad accedere all'assistenza in campo giudiziario. Sarà svolto l'esame, dunque, della tratta di persone e più in generale degli illeciti penali nei quali lo straniero può venire in rilievo come persona offesa - tra cui il traffico di esseri umani (art. 601 c.p.) e l'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.), verificando i termini nei quali l'ordinamento interno e le strutture amministrative

e giudiziarie del nostro Paese, le concrete prassi seguite e l'interpretazione della normativa interna vigente, siano adeguate al modello d'intervento che il Trattato disegna.

Nell'approfondimento si esamineranno le peculiarità delle tecniche di indagini in materia di smuggling e trafficking, con riferimento agli aspetti problematici in materia di acquisizione e valutazione della prova, cooperazione internazionale ed indagini finanziarie, nonché alcune specificità del fenomeno di trafficking come la protezione della vittima, la "conservazione" della prova e l'approccio multidisciplinare nelle indagini di tratta; saranno trattate anche le misure, di varia natura giuridica, incidenti sulla libertà personale e di circolazione degli stranieri irregolari.

Caratteristiche del corso

Area: penale

Metodologia Relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi, con successivo dibattito e gruppi di lavoro/laboratori per l'esame di materie specifiche e di casistiche, con discussione tra i partecipanti **Organizzazione** Scuola Superiore della Magistratura **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Centoquaranta (ottanta in presenza e sessanta da remoto) **Composizione della platea** Centoventi magistrati ordinari con funzioni penali, di cui sessanta requirenti **Partecipanti c.d. fuori lista** Dieci avvocati del libero foro, cinque magistrati militari, due magistrati di San Marino, tre avvocati dello Stato **Postergazione** Nessuna **Sede e data** Scandicci, Villa di Castel Pulci, 15 dicembre 2025 (apertura lavori ore 15.00) – 17 dicembre 2025 (chiusura lavori ore 13.00)

Cod. P25097

I reati in materia edilizia, urbanistica e paesaggio

La Scuola torna a dedicare un corso ai reati in materia di edilizia, urbanistica e paesaggio. Si tratta, infatti, di fattispecie penali che interessano un rilevante numero di procedimenti e che hanno pertanto un significativo impatto sull'attività giudiziaria.

La complessità della materia è data dal carattere accessorio del diritto penale rispetto a una disciplina di diritto amministrativo di fonte nazionale, ovvero rimessa alle regioni o agli enti locali. Frequenti modifiche del quadro normativo, penale ed extra-penale, rendono opportuno fare il punto sui principali problemi applicativi. Necessario è altresì riflettere sugli orientamenti giurisprudenziali relativi alle molte questioni, vecchie e nuove, che caratterizzano la materia e, in particolare, il d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Particolare attenzione sarà dedicata alle principali figure di reato e ai profili di tecnica investigativa e probatori.

Preliminare al corso sarà un'introduzione volta a inquadrare, in termini empirici, criminologici e operativi, la dimensione dei fenomeni di abusivismo edilizio e i relativi costi per l'ambiente e per il paesaggio, nonché i possibili rischi per l'incolumità pubblica, che si concretizzano in occasione di alluvioni o altri disastri naturali. Altresì preliminarmente sarà un inquadramento relativo ai fondamenti di diritto amministrativo e ai principali strumenti urbanistici.

Nell'ambito dei gruppi di lavoro saranno valorizzati gli aspetti relativi alle indagini, alla prova e all'esecuzione penale. Una riflessione interesserà l'elevato numero di procedimenti definiti con la prescrizione del reato: i reati edilizi rappresentano, tra le tipologie dei reati, quelli che maggiormente si prescrivono. Di qui l'opportunità di condividere le migliori prassi sulle forme alternative di definizione dei procedimenti, a partire dal permesso di costruire in sanatoria, e possibili metodiche di lavoro che consentano di ridurre l'impatto della prescrizione, così come, un domani, della

improcedibilità dell'azione penale nei giudizi di impugnazione. Un approfondimento specifico, infine, sarà dedicato alla demolizione delle opere abusive e alla confisca: due istituti di particolare rilievo, da sempre, rispetto ai reati di cui si tratta.

Caratteristiche del corso:

Area: penale

Metodologia *A fianco di relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi e seguite da dibattito, saranno di norma previsti lavori tra gruppi ristretti di partecipanti con esame di casistica* **Organizzazione** *Scuola superiore della magistratura* **Durata** *Quattro sessioni* **Durata** *quattro sessioni* **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione:** *centoquaranta (ottanta in presenza e sessanta da remoto)* **Composizione della platea** *Centoventi magistrati ordinari con funzioni penali, di cui sessanta requirenti* **Partecipanti c.d. fuori lista:** *dieci avvocati del libero foro; cinque magistrati militari, due magistrati di San Marino, tre avvocati dello Stato* **Postergazione** *Ammessi al corso P23059* **Sede e data** *Napoli, Castel Capuano, 15 dicembre 2025 (apertura lavori ore 15.00) – 17 dicembre 2025 (chiusura lavori ore 13.00)*

PROGRAMMI DEI CORSI TERRITORIALI DI RILIEVO NAZIONALE 2025

Indice dei corsi territoriali

Cod. T25001

I rinvii pregiudiziali che hanno fatto l'Europa

Cod. T25002

Diritto e neuroscienze

Cod. T25003

***E-Evidence* e cooperazione giudiziaria in materia di prove elettroniche nei procedimenti penali: novità normative con particolare riferimento all'ordine europeo di produzione e all'ordine europeo di conservazione (corso Borsellino)**

Cod. T25004

Ambiente, "giustizia climatica" e diritti umani

Cod. T25005

Principi e regole del diritto internazionale e dell'Unione Europea in tema di tutela penale dell'ambiente

Cod. T25006

Gli interessi nelle obbligazioni pecuniarie: cosa sono, quando si riconoscono, come si liquidano

Cod. T25007

Le misure di prevenzione e repressione delle discriminazioni e della violenza contro le donne. Un approccio integrato alla protezione delle vittime della violenza di genere (corso Rosario Livatino)

Cod. T25001

I rinvii pregiudiziali che hanno fatto l'Europa

Il corso si propone di analizzare come il dialogo tra i giudici italiani e la Corte di giustizia abbia contribuito a definire alcune coordinate essenziali del processo d'integrazione europea, soffermandosi su alcuni procedimenti pregiudiziali promossi da giudici italiani.

Il corso mira a ottenere una comprensione più completa ed approfondita delle pronunce della Corte di giustizia attraverso una disamina che, oltre il testo di tali pronunce, intende anche analizzare elementi di contesto spesso trascurati, come: gli antecedenti processuali che hanno portato alla pronuncia pregiudiziale; il ruolo dei giudici remittenti, delle parti del procedimento e dei loro avvocati; il significato che le pronunce pregiudiziali in esame hanno assunto nel proprio momento storico e negli anni successivi.

Le pronunce pregiudiziali della Corte di giustizia hanno condotto all'enunciazione di alcuni principi cardine del diritto comunitario: la sentenza Corte giustizia C-6/64, Costa c. ENEL, ad esempio, ha affermato il principio del primato del diritto comunitario sul diritto degli Stati membri ed ha delineato il ruolo dei giudici nazionali nell'assicurare il rispetto di tale principio attraverso un sindacato diffuso di compatibilità delle norme nazionali con le norme comunitarie; la sentenza C-106/77, Amministrazione delle Finanze dello Stato contro Simmenthal s.p.a., del pari, ha ribadito il principio del primato e riaffermato il dovere dei giudici nazionali di disapplicare le norme nazionali incompatibili con norme comunitarie direttamente efficaci, senza attendere l'abrogazione o modifica delle prime ovvero l'accertamento della loro incostituzionalità; ancora, la sentenza C-283/81, Cilfit, ha sancito il riconoscimento della teoria del c.d. atto chiaro, enunciando i limiti all'obbligo di rinvio pregiudiziale gravante sui giudici nazionali di ultima istanza; la sentenza C-6/90 e C-9/90, Francovich e a., infine, ha riaffermato l'obbligo in capo agli Stati membri di risarcire i danni arrecati ai singoli per il mancato rispetto del diritto comunitario, affidando ai giudici nazionali il compito di accertare la responsabilità risarcitoria dei rispettivi Stati membri. Anche le sentenze Melloni, Taricco, Pupino e Factortame hanno segnato delle pietre miliari per ampi settori del diritto.

Attraverso la disamina di alcuni procedimenti pregiudiziali promossi dalle giurisdizioni italiane, il corso si prefigge di mettere in luce il ruolo cruciale che i giudici e gli avvocati italiani hanno assunto come attori nel processo di integrazione europea.

Spesso percepito come un fenomeno distante dalla pratica quotidiana degli operatori del diritto a livello nazionale, questo processo è in realtà fortemente dipendente dal contributo dei singoli per la sua evoluzione. Questi ultimi, infatti, non sono solo spettatori di un diritto prodotto tra Bruxelles e Strasburgo, ma veri e propri protagonisti che influenzano, attraverso i giudici comunitari in Lussemburgo, l'interpretazione e l'applicazione del diritto eurounitario, dando vita a pronunce pregiudiziali che hanno consentito la c.d. integrazione europea attraverso il diritto.

Il corso mirerà ad approfondire la riflessione sistematica, al tempo stesso analitica e comparata, degli strumenti del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE – dopo la riforma di recente entrata in vigore (Regolamento UE, EURATOM 2024/2019) – e della richiesta di parere preventivo alla Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo, Protocollo n. 16 annesso alla CEDU, non ratificato dall'Italia ma capace di condizionare già da ora sul piano interno, attraverso le pronunzie rese dalla Corte EDU, per effetto delle richieste di parere preventivo formulate dai Paesi che l'hanno ratificato, il diritto vivente del giudice comune, tanto quanto quello del giudice costituzionale: il tutto esaminando i risvolti e le questioni relative alla cessione di sovranità che, secondo alcune opinioni, determinerebbe l'introduzione di tale istituto nell'ordinamento interno.

Saranno quindi esaminate le problematiche relative alle tecniche di formulazione del rinvio

pregiudiziale alla Corte di giustizia UE ed i problemi teorico-pratici che esso pone, anche dopo le modifiche allo Statuto ed ai Regolamenti di cui sopra, senza trascurare le delicate questioni relative alla incidenza dello strumento sui parametri costituzionali che salvaguardano l'autonomia e l'indipendenza del giudice (come ad esempio l'effettività delle decisioni del giudice europeo sul sistema ed i rapporti fra pronuncia della Corte di giustizia e sistema di tutela costituzionale delle norme contrarie a Costituzione), ed esaminando le recenti pronunce della Corte costituzionale sul tema (come ad es. la sentenza n. 15/2024 ed i nuovi scenari che essa pone rispetto alla "non applicazione della norma interna contrastante con il parametro UE").

Il corso sarà articolato in quattro sessioni. Ogni sessione sarà inaugurata con una presentazione frontale su di un particolare procedimento pregiudiziale che ha avuto origine da un rinvio operato da un giudice italiano, o sulle modalità e problematiche relative al rinvio pregiudiziale; seguirà il dibattito che coinvolgerà direttamente i partecipanti, teso ad esplorare e discutere, alla luce dei procedimenti esaminati, il ruolo dei giuristi degli Stati membri nel processo d'integrazione europea. I partecipanti avranno l'opportunità di condividere esperienze, sollevare quesiti e proporre interpretazioni, arricchendo così il confronto. Il focus sarà poi ulteriormente delineato nei gruppi di lavoro pomeridiani che saranno tesi ad approfondire singole tematiche connesse all'impatto delle sentenze della Corte nel diritto interno, anche con particolare riferimento alla questione della c.d. crisi del principio del giudicato interno prodottosi con le recenti sentenze Kirchberg del 17 maggio 2023.

Attraverso questo approccio i partecipanti approfondiranno non solo la relativa conoscenza del diritto comunitario, ma anche le opportunità che tale ordinamento offre ai singoli di prendere parte da protagonisti al processo d'integrazione europea.

Caratteristiche del corso

Area: comune

Metodologia Relazioni frontali su singoli procedimenti pregiudiziali, dibattito collettivo su tali presentazioni con confronto tra i partecipanti, gruppi di lavoro pomeridiani **Organizzazione** Scuola Superiore della Magistratura, in collaborazione con la Struttura di formazione decentrata presso la Corte d'appello di Napoli **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Cento in presenza **Composizione della platea extra-distrettuale** Cinquanta magistrati di merito e di legittimità **Postergazioni** Ammessi ai corsi P13022, P13053, P14032, P15056, P16067, T18005, P19025, P20024, P22029, FP23002, FFP24008, FP24034 **Sede e data** Napoli, Castel Capuano, 24 marzo 2025 (inizio lavori ore 15.00) – 26 marzo 2025 (fine lavori ore 13.00)

Cod. T25002

Diritto e neuroscienze

Il corso intende analizzare l'impatto che le neuroscienze cognitive e comportamentali hanno sia sugli istituti giuridici, sia sui fondamenti e sugli strumenti epistemologici del pensiero giuridico.

Le neuroscienze verranno approfondite, altresì, in chiave euristica, per esplorare la possibile ridefinizione di istituti giuridici esistenti (imputabilità, pericolosità, trattamento penitenziario, accertamento del danno, prova testimoniale, etc.).

Infine, si concentrerà l'attenzione sul ragionamento giudiziario e sulla descrizione di questo strumento offerto dalle neuroscienze. Le ricerche neuroscientifiche e le applicazioni

neurotecnologiche investono, infatti, anche lo studio sulla incidenza delle emozioni e della razionalità nelle decisioni, sulla distinzione tra verità e menzogna, sulla valutazione dei limiti della capacità di intendere e di volere, sulla elaborazione di un giudizio per la identificazione di comportamenti violenti o antisociali.

Alcuni esempi di argomenti di possibile trattazione saranno quelli di seguito indicati.

1) Le neuroscienze ed il comportamento criminale, gli esperimenti sull'aggressività, la nozione di imputabilità. Emozioni e azione umana.

2) Neuroscienze e pericolosità sociale. La teoria della pena alla prova delle neuroscienze. Il trattamento penitenziario.

3) La testimonianza ed il contributo della psicologia cognitiva, le distorsioni cognitive. Il contributo delle neuroscienze: la macchina della verità e le nuove tecniche di lie e memory detection.

4) La libertà di scelta del consumatore.

5) Neuroscienze ed accertamento del danno (pain detection).

6) Neuroscienze ed accertamento degli stati minimi di coscienza: il dibattito bioeticista.

7) Il ragionamento del giudice ed i vizi del ragionamento. Gli esperimenti neuroscientifici su emozioni e decisione.

Caratteristiche del corso

Area: comune

Metodologia Relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi, con successivo dibattito e gruppi di lavoro/laboratori per l'esame di materie specifiche e di casistiche, con discussione tra i partecipanti **Organizzazione** Scuola Superiore della Magistratura, in collaborazione con la Struttura di formazione decentrata presso la Corte d'appello di Cagliari **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Cento in presenza **Composizione della platea extra-distrettuale** Venti magistrati con funzioni giudicanti civili di merito, dieci magistrati con funzioni giudicanti civili di legittimità, dieci magistrati con funzioni giudicanti penali di merito, dieci magistrati con funzioni giudicanti penali di legittimità, dieci magistrati con funzioni requirenti **Postergazioni** Ammessi ai corsi P13020, P14010, P14027, P14050, P15024, P15078, P16023, P17045, P18004, P18066, P19005, P19009, P20053, P22007 **Sede e data** Cagliari, 31 marzo 2025 (apertura lavori ore 15.00) – 2 aprile 2025 (chiusura lavori ore 13.00)

Cod. T25003

E-Evidence e cooperazione giudiziaria in materia di prove elettroniche nei procedimenti penali: novità normative con particolare riferimento all'ordine europeo di produzione e all'ordine europeo di conservazione (corso Borsellino)

I dati digitali, quali e-mail, messaggi di testo e dati relativi al traffico telefonico e telematico, hanno un significato probatorio nell'85% delle indagini penali instaurate nell'Unione europea; nondimeno essi scontano problemi di corretta acquisizione perché spesso vengono conservati in un Paese diverso da quello in cui è commesso il reato (sia che si tratti di un attacco terroristico, di criminalità informatica, di un post on-line di incitamento all'odio o della condivisione di materiale pedopornografico) sia perché sono facili da cancellare.

Durante il corso verranno analizzati genesi, contenuto e implicazioni di tre fondamentali atti preposti alla regolamentazione dell'accesso "transfrontaliero" delle prove digitali (c.d. E-Evidence): il regolamento (UE) n. 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli ordini europei

di produzione e di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali, in vigore dal 18 agosto 2023; la direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio , recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali, che dovrà essere recepita entro il 18 febbraio del 2026; il regolamento (UE) n. 2023/969 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023, in vigore dal 6 giugno 2023, che istituisce una piattaforma di collaborazione come ausilio al funzionamento delle squadre investigative comuni e che modifica il regolamento (UE) n. 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio. Atti fondamentali rispetto all'armonizzazione degli ordinamenti giuridici degli Stati membri dell'Unione Europea, per migliorare l'accesso alle prove elettroniche in linea con esigenze di efficienza e l'efficacia delle indagini e degli accertamenti penali, indipendentemente dall'ubicazione dei dati.

In particolare, saranno esaminati con taglio pratico i punti chiave del rammentato regolamento n. 2023/1543, ponendo al centro della riflessione l'ordine europeo di produzione e l'ordine europeo di conservazione, vale a dire, rispettivamente, la decisione giudiziaria che ordina la consegna di prove elettroniche e quella che ordina la conservazione delle prove elettroniche, che può essere successivamente richiesta. Si approfondiranno condizioni e requisiti di emissione di tali strumenti, si da chiarire da chi possono essere emessi, per quali dati, a chi possono essere rivolti, in quale fase del procedimento penale, con quali forme e quali sanzioni sono previste in caso di inottemperanza. Particolare attenzione verrà poi dedicata agli obblighi di cooperazione giudiziaria europea ed extraeuropea in materia di prove elettroniche, sia nella fase delle indagini che in quelle del processo, con un approfondimento dedicato al Secondo protocollo addizionale alla Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica e alle squadre investigative comuni (create da due o più Stati membri dell'Unione europea per effettuare indagini penali specifiche e limitate nel tempo) nonché sulla relativa piattaforma di collaborazione, che serve a facilitare il coordinamento e la gestione delle squadre investigative comuni, lo scambio rapido e sicuro e la conservazione temporanea dei dati operativi, la sicurezza delle comunicazioni per messaggistica istantanea, chat, conferenze audio e conferenze video, la tracciabilità dello scambio di prove, la valutazione delle squadre investigative comuni. Oltre alle relazioni frontali, per garantire un taglio operativo, verrà prevista la redazione di bozze di provvedimenti da parte dei discenti da esaminare collettivamente; inoltre, verrà simulata la creazione di squadre investigative comuni in modo da cogliere implicazioni e potenzialità di questo strumento, ancora poco utilizzato nel nostro Paese nonostante le enormi potenzialità. A tal fine verranno coinvolti esperti anche internazionali, che potranno portare la loro concreta esperienza sul campo e saranno in grado di trasmettere il know-how.

Caratteristiche del corso

Area: penale

Metodologia *A fianco di relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi e seguite da dibattito, saranno di norma previsti lavori tra gruppi ristretti di partecipanti con esame di casistica; eventuale tavola rotonda* **Organizzazione** *Scuola superiore della magistratura, in collaborazione con la Struttura di formazione decentrata presso la Corte di Appello di Caltanissetta* **Durata** *Quattro sessioni* **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** *Novanta in presenza* **Composizione della platea extra-distrettuale** *Sessanta magistrati ordinari di merito e di legittimità con funzioni penali* **Postergazioni** *Ammessi al corso P24024* **Sede e data** *Enna, 2 aprile 2025 (apertura lavori ore 15.00) – 4 aprile 2025 (chiusura lavori ore 13.00)*

Cod. T25004

Ambiente, “giustizia climatica” e diritti umani

Il corso, attraverso l’analisi di norme, principi e casi pratici, mira a fornire una comprensione approfondita del contenzioso climatico ed ambientale, fornendo ai partecipanti gli strumenti e le competenze necessarie per interpretare ed applicare la giurisprudenza nazionale e sovranazionale, nel contesto del contenzioso interno climatico e ambientale in sede civile.

In che modo la protezione dell’ambiente è connessa alla tutela dei diritti umani?

Il corso ha lo scopo di rispondere a tale domanda, proponendo un approccio alle tematiche ambientali incentrato sui diritti umani: un ambiente salubre è necessario per il pieno godimento dei diritti umani, e, al tempo stesso, principi consolidati per la protezione dei diritti umani nei diversi settori rappresentano uno strumento flessibile ed innovativo per garantire la tutela dell’ambiente.

Di conseguenza, non sarà trascurata la ricerca dell’inquadramento del “bene giuridico ambiente”, all’interno della categoria delle res e dei beni secondo l’ordinamento giuridico, nelle varie tipologie che prospettano, e la possibilità di individuare un diritto soggettivo o un interesse pubblico al riguardo, con il relativo inquadramento sistematico.

Partendo dall’esame della giurisprudenza sovranazionale, sarà affrontato il tema del bilanciamento tra gli obblighi positivi di tutela dell’ambiente che incombono sugli Stati ed altri interessi della società, quali il lavoro e la libertà d’impresa (Corte EDU, 24 gennaio 2019, ric. N. 54414/13 e 54264/15, Cordella e altri c. Italia, e Corte di giustizia UE 25 giugno 2024, C-628-22, CZ c. ILVA, concernente l’attività dell’ex ILVA di Taranto), facendo riferimento alle norme rilevanti della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, della Carta fondamentale dei diritti umani dell’Unione Europea e del diritto UE ed internazionale.

Il corso affronterà inoltre l’evoluzione del ruolo del giudice ordinario in materia ambientale e presterà particolare attenzione alla c.d. giustizia climatica, o climate justice.

L’esame delle recenti pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo (Verein KlimaSeniorinnen Schweiz and Others v. Switzerland, Carême v. France, Duarte Agostinho and Others v. Portugal and 32 Others, Grande Camera, 9 aprile 2024) e della Corte di giustizia dell’Unione europea (22 dicembre 2022, Grande Camera, causa C-61/21) sul tema sarà lo spunto per considerazioni in merito all’incidenza dei cambiamenti climatici sulle posizioni soggettive individuali e collettive.

Saranno esaminati i recenti provvedimenti, sino al d.l. 17 ottobre 2024, n. 153, in materia di disposizioni urgenti per la tutela ambientale.

Saranno, quindi, affrontati gli specifici aspetti dell’accesso alla giustizia in materia climatica, dell’individuazione dello “status di vittima” di violazione di diritti umani e della tutela del clima nell’ambito del diritto alla sfera privata e familiare.

Ci si soffermerà anche sull’esame di casi emersi nel contenzioso nazionale e sugli strumenti di diritto interno nei diversi settori, dedicando attenzione a temi quali il risarcimento del danno ambientale in materia civile, nonché dell’ambiente sano e sostenibile nel rapporto di lavoro.

Caratteristiche del corso

Area: civile

Metodologia Relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi, con successivo dibattito, gruppi di lavoro e laboratori per l’esame di materie specifiche e di casistiche, con discussione tra i partecipanti **Organizzazione** Scuola superiore della Magistratura, in collaborazione con la Struttura di formazione decentrata presso la Corte di appello di L’Aquila **Durata**

Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Cento in presenza **Composizione della platea extra-distrettuale** Sessanta magistrati con funzioni civili **Postergazioni** Nessuna **Sede e data** Pescara, Aula Alessandrini del Tribunale, 9 aprile 2025 (apertura lavori ore 15.00) – 11 aprile 2025 (chiusura lavori ore 13.00)

Cod. T25005

Principi e regole del diritto internazionale e dell'Unione Europea in tema di tutela penale dell'ambiente

Il corso si propone di esaminare, in una prospettiva "multilivello" a prevalente dimensione "esterna", le regole e i principi del diritto internazionale in tema di tutela penale dell'ambiente. La consapevolezza fondamentale dalla quale occorre muovere è che le fonti del diritto sovranazionale hanno registrato un sensibile e progressivo arricchimento in materia, a partire dalle iniziative dell'Unione europea volte a potenziare strumenti a tutela dell'ambiente e della salute e che chiamano ad un serrato confronto i magistrati che operano in aree caratterizzate da "elevata sensibilità ambientale". La stessa nozione di "ambiente" si contraddistingue per la natura complessa; da un lato, infatti, richiama le interrelazioni, in continuo adattamento, tra le sue specifiche componenti; dall'altro, si riferisce a tutte le realtà della convivenza e a tutti i livelli di governo regolatorio e gestionale, ponendosi quale nozione di rilievo in tutti i settori giuridici.

Dopo l'esame dei principi di diritto internazionale si approfondirà il quadro regolatorio vigente in materia di tutela penale dell'ambiente e le questioni esegetiche più significative scaturenti dall'emanazione e dal recepimento della direttiva UE 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE; un intervento che fissa le prossime linee evolutive, conferendo maggiore centralità all'esigenza che il magistrato arrivi pronto alle sfide interpretative e applicative. In un settore nel quale non mancano condizioni di incertezza scientifica, dati variabili nel tempo e problemi che riguardano i diversi livelli territoriali di governo, regolazione e gestione, ad essere posta in crisi è l'idea di un unico organo che "legiferi" con riferimento a molteplici interessi, risultando inevitabile la simultanea "regolazione" da parte del diritto internazionale, del diritto sovranazionale europeo, del diritto nazionale e, nell'ordinamento interno, da parte di leggi e regolamenti statali, regionali, degli enti locali, e di norme di provenienza tecnica.

Da questo assetto connotato dalla sovrapposizione tra diversi ordinamenti e dall'intervento contestuale di una pluralità di soggetti e di fonti normative derivano oggettive difficoltà interpretative che consentono di apprezzare la necessità che l'interprete e l'operatore di giustizia conoscano a fondo i principi generali che regolano la materia a tutti i livelli; principi necessari, se si pensa che gli equilibri ambientali rifuggono una predeterminazione definibile in norme generali ed astratte ed esigono, spesso, il ricorso a criteri flessibili, per verificare l'efficacia dei risultati e la coerenza delle scelte con gli obiettivi di carattere generale indicati dai legislatori, chiamando i giudici ad un'opera di vivificazione applicativa del sistema normativo che consente di annoverare, a pieno titolo, tra le fonti del diritto per l'ambiente, anche la giurisprudenza delle Corti nazionali, europee ed internazionali. Il corso svolgerà con taglio critico l'inquadramento di questa complessa evoluzione normativa multilivello, esaminando anche le casistiche che ne sono state lo stimolo.

Per introdurre l'analisi delle diverse fonti sovranazionali del diritto dell'ambiente, con precipuo riferimento al profilo penale della tutela, il corso muoverà dal primo riconoscimento dell'ambiente come valore autonomo, oggetto di tutela unitaria nel diritto internazionale (Dichiarazione di Stoccolma del 1972) e ripercorrerà le evoluzioni registrate in stretto collegamento con la tutela dei

diritti fondamentali, a seguito dell'interpretazione estensiva della Corte Europea dei diritti umani. Si approfondirà il significato e la portata del "principio di precauzione", sancito dalla Dichiarazione di Rio del 1992, è sorto dalla consapevolezza, a livello di Comunità internazionale, che esistono determinati danni ambientali che hanno natura irreversibile. Accanto ad esso, si esaminerà il "principio dello sviluppo sostenibile", con il quale si obbliga lo Stato a sviluppare e usare le proprie risorse, non soltanto tenendo in conto le esigenze delle generazioni presenti ma facendo programmazione a lungo raggio e, quindi, pensando anche a quali potrebbero essere le conseguenze dello sviluppo delle risorse economiche e industriali dello Stato in relazione alle generazioni future. Il principio, contenuto nell'Agenda 21 – documento giuridico non vincolante firmato a Rio – ha orientato la politica ambientale del pianeta fino al 2015, quando è subentrata Agenda 2030, programma d'azione globale adottato all'unanimità da 193 paesi membri delle Nazioni Unite, che ha previsto 17 obiettivi di sviluppo sostenibile da raggiungere entro il 2030 (Sustainable development goals), nell'attuazione dei quali l'Italia si trova al momento solo al ventiquattresimo posto.

Si approfondirà la definizione dell'ambiente nel diritto sovranazionale europeo, sviluppatasi in parallelo a quella del diritto internazionale, confermando la visione antropocentrica della dimensione giuridica dell'ambiente, con individuazione come linea guida del principio dello sviluppo sostenibile. In tale contesto l'ambiente è stato definito prima come obiettivo da disciplinare nell'interesse della parità di condizioni di concorrenza nel mercato (teoria dei c.d. poteri impliciti ex art. 235 del Trattato di Roma) e, successivamente, come insieme vero e proprio di obiettivi da perseguire oltre che di diritti da garantire (ex artt. 191, 192, 193 del TFUE). Le norme del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea stabiliscono, infatti, i principi della politica ambientale dell'Unione, le procedure attraverso cui realizzare tali principi e la facoltà degli Stati di stabilire una protezione maggiore rispetto a quella riconosciuta a livello europeo. Tra i principi ispiratori della normativa europea vi è il fondamentale "principio del chi inquina paga", in base al quale il soggetto che determina un danno ambientale non ha solo il dovere di rimuovere il danno, ma anche di risarcire il soggetto leso. A tale principio si è aggiunto, di recente, un altro, quello del "non arrecare un danno significativo all'ambiente" ("Do not significant harm"), principio introdotto dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 (c.d. "Regolamento Tassonomia") recante la modifica del regolamento U.E. 2019/2088 e relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili, con "tassonomia" delle attività economiche sostenibili per indicare una classificazione delle attività sulla base del loro impatto su sei obiettivi ambientali. Da ultimo, come risulta dal Programma di azione per il 2030 approvato nell'aprile 2023, l'Unione Europea sta impostando una politica ambientale completamente innovativa, con un'inversione notevole della stessa lettura del principio di sviluppo sostenibile, passando, attraverso la transizione ecologica, da una visione di sviluppo come paradigma con il quale confrontare gli eventuali limiti posti dalle esigenze di tutela dell'ambiente ad una impostazione nella quale, invece, gli equilibri ambientali costituiscono un dato di partenza delle impostazioni delle altre politiche.

Si analizzerà quindi la vigenza nel nostro ordinamento di un insieme di norme già direttamente applicabili, in quanto contenute nei regolamenti dell'Unione europea. Con esplicito riferimento alla tutela penale dell'ambiente, l'Italia ha già dato attuazione, con la l. 22 maggio 2025, n. 68, alla direttiva 2008/99 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008. Il 15 dicembre 2021, tuttavia, la Commissione europea ha approvato la proposta di una nuova direttiva, approvata il 27 febbraio 2024 dal Parlamento europeo e che dovrà essere attuata dagli Stati membri entro il 21 maggio 2026. La Direttiva sollecita l'introduzione di nuovi reati e contiene una clausola di "reati qualificati", che si applica quando uno dei reati previsti venga commesso intenzionalmente e

provochi la distruzione dell'ambiente o un danno irreversibile o duraturo allo stesso. Vengono progettate sanzioni specifiche per le persone fisiche e per quelle giuridiche e gli Stati membri dovranno far sì che le persone fisiche e le imprese possano essere sanzionate con misure supplementari, quali l'obbligo per l'autore del reato di ripristinare l'ambiente o di risarcire i danni, l'esclusione dello stesso dall'accesso ai finanziamenti pubblici o il ritiro di permessi o autorizzazioni. Una tendenza evolutiva che richiede di essere da subito individuata e posta al centro della riflessione critica dei magistrati.

Caratteristiche del corso

Area: penale

Metodologia *A fianco di relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi e seguite da dibattito, saranno di norma previsti lavori tra gruppi ristretti di partecipanti con esame di casistica; eventuale tavola rotonda* **Organizzazione** *Scuola superiore della magistratura, in collaborazione con la Struttura di formazione decentrata presso la Corte di Appello di Lecce* **Durata** *quattro sessioni* **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** *Novanta in presenza* **Composizione della platea extra-distrettuale** *Sessanta magistrati ordinari con funzioni penali* **Postergazioni** *Ammessi ai corsi T23005, D23059* **Sede e data** *Taranto, 19 maggio 2025 (apertura lavori ore 15.00) – 21 maggio 2025 (chiusura lavori ore 13.00)*

Cod. T25006

Gli interessi nelle obbligazioni pecuniarie: cosa sono, quando si riconoscono, come si liquidano

Il corso si propone, con l'aiuto di studiosi e di giudici di legittimità e di merito esperti della materia, di fornire ai giudici civili una bussola per orientarsi nelle intricate questioni concernenti gli interessi, istituto di diritto civile caratterizzato da una storia antica e da pregnanti evoluzioni nell'attualità.

Il codice civile enuncia la nozione dei frutti civili, quali gli "interessi dei capitali" all'art. 820 c.c., nel libro dedicato ai diritti reali, e li disciplina in via generale in alcune disposizioni nel libro IV delle obbligazioni, tra cui gli artt. 1224 e 1282, 1283 e 1284 c.c. Ancora, il tema degli interessi ritorna nel codice civile nella disciplina prevista dall'art. 1815 c.c. in tema di mutuo, peraltro più volte modificato dalla legislazione c.d. antiusura.

Ulteriori disposizioni speciali sono sopravvenute nel tempo a regolare gli interessi di determinate obbligazioni pecuniarie: si pensi, ad esempio, agli interessi nelle transazioni commerciali, regolate dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, in attuazione della direttiva 2000/35/CE, più volte modificato; agli interessi di mora relativi ai corrispettivi per la vendita di prodotti agricoli e alimentari, in attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, nonché all'art. 7 l. 22 aprile 2021, n. 53, in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari.

In materia bancaria, poi, la legge speciale ha individuato dei parametri normativi per l'individuazione del tasso effettivo, indicati con acronimi (TAN, TEG e TAEG), che possono disorientare i giudici che non trattano quotidianamente la materia.

A fronte di tale variegato panorama normativo, la giurisprudenza ha elaborato una ricca casistica ed anche una variegata terminologia, trasfusa negli atti giudiziari: nelle difese delle parti si legge, talora senza la dovuta accuratezza ed univocità, di interessi legali e civili, interessi moratori, convenzionali e commerciali, interessi anatocistici, usurari ed extrasoglia, interessi corrispettivi e

compensativi.

La prima sessione sarà dedicata a una ricognizione normativa della nozione di “interessi civili”, alla luce delle più recenti rivisitazioni ed approfondimenti dottrinari sul tema, allo scopo, da un lato, di fare chiarezza terminologica sugli aggettivi che si accompagnano alla parola, dall’altro di offrire un ausilio all’interprete per distinguere i diversi tipi di interessi: non per il nome, quanto in base alla ratio ed alla natura delle differenti tipologie di interessi, in modo da individuarne correttamente la disciplina.

La seconda sessione sarà incentrata su ricorrenti problematiche giuridiche in materia di interessi: in particolare, anche con l’aiuto dell’esperienza di giudici dell’esecuzione, attese le intricate questioni generate dal dispositivo della sentenza non chiaro in materia di interessi, con l’obiettivo di evidenziare le criticità più ricorrenti (ad esempio, la formula «interessi come da domanda»), valorizzando le prassi e i modelli virtuosi.

Un secondo approfondimento verrà dedicato alla determinazione del tipo di prescrizione applicabile e del dies a quo per il calcolo del termine di prescrizione, con riguardo anche alla imputazione dei pagamenti al capitale od agli interessi in tutti quei casi in cui non sussista un’esplicita previsione al riguardo e, quindi, vi sia necessità della qualificazione da parte del giudice.

Infine, sarà trattato il tema degli interessi in materia di contratti bancari, mediante un inquadramento di carattere generale ed attenzione alle particolari clausole che la pratica ha escogitato al riguardo, come quella, fra le altre, che prevede il tasso di interesse indicizzato ad una valuta straniera, lasciando gli approfondimenti a specifici laboratori.

La terza sessione sarà costituita da laboratori in cui, previa illustrazione di recenti e rilevanti pronunce della Corte di cassazione in materia di interessi, i partecipanti saranno coinvolti nella risoluzione di casi pratici: fra gli altri, l’applicazione dell’art. 1284 c.c. nel caso delle obbligazioni di valore, l’eterointegrazione del contratto in presenza di clausola di interessi corrispettivi nulla per violazione della legge antiusura o della disciplina a tutela del consumatore (Cass., sez. un., n. 19597/2020), l’ammortamento alla francese (Cass., sez. un., n. 15340/2024), la indicizzazione degli interessi al franco svizzero dei mutui (che coinvolge anche un complesso sistema di conversione del capitale, questione su cui la giurisprudenza interna non è uniforme).

Caratteristiche del corso

Area: civile

Metodologia Relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi, con successivo dibattito e gruppi di lavoro/laboratori per l’esame di materie specifiche e di casistiche, con discussione tra i partecipanti **Organizzazione** Scuola Superiore della Magistratura, in collaborazione con la Struttura di formazione decentrata presso la Corte d’appello di Milano **Durata** Tre sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Centoventi in presenza **Composizione della platea extra-distrettuale** Novanta giudici civili di merito, cinque giudici civili di legittimità **Postergazioni** Nessuna **Sede e data** Milano, Palazzo di Giustizia, Via Luciano Manara n. 4, 2 luglio 2025 (apertura lavori ore 15.00) – 3 luglio 2025 (chiusura lavori ore 17.00)

Cod. T25007

Le misure di prevenzione e repressione delle discriminazioni e della violenza contro le donne. Un approccio integrato alla protezione delle vittime della violenza di

genere (corso Rosario Livatino)

Il corso si propone come occasione e strumento di formazione e di approfondimento del tema della violenza contro le donne. Verranno esaminate, anche in chiave storica, sociologica, psicologica e culturale, le questioni relative alle discriminazioni ancora esistenti nei confronti delle donne in ambito civilistico e lavoristico e saranno esplorati i risvolti della violenza domestica sul piano del diritto penale sostanziale e processuale.

A tal fine, il corso si incentrerà sullo studio della direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024, sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 14.6.2027. La direttiva «rafforza e introduce misure in relazione a: la definizione dei reati e delle pene irrogabili, la protezione delle vittime e l'accesso alla giustizia, l'assistenza alle vittime, una migliore raccolta di dati, la prevenzione, il coordinamento e la cooperazione» (Considerando n. 1). La fonte unionale si inserisce nel percorso che ha condotto, dopo molti momenti di arresto, nel 2023, all'entrata in vigore, anche nel contesto dell'Unione, della Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, siglata a Istanbul in data 11 maggio 2011 e già recepita dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77.

Sarà esaminato anche il rapporto più aggiornato del Group of Experts on action against Violence against Women and Domestic Violence (GREVIO), gruppo di esperti indipendenti incaricato di vigilare sull'attuazione della Convenzione da parte delle Parti contraenti. L'ultimo rapporto di attività annuale pubblicato dal GREVIO, riferito al 2022, evidenzia le tappe principali e i risultati ottenuti, includendo, tra l'altro, l'adozione di un nuovo questionario di valutazione, intitolato "Costruire la fiducia fornendo sostegno, protezione e giustizia", che definisce l'ambito del primo ciclo di monitoraggio tematico, lanciato nel 2023, e la proficua cooperazione tra il GREVIO e il Comitato delle Parti; da quest'ultima è scaturita l'adozione della Dichiarazione di Dublino sulla prevenzione della violenza domestica, sessuale e di genere, firmata da 38 ministri e direttamente ispirata al pilastro della prevenzione. Sempre nell'ambito del rafforzamento della tutela dei diritti delle donne e del perdurante impegno all'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le stesse, sarà esaminata l'importante attività di implementazione della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women - CEDAW). Si approfondiranno i contenuti delle analisi del Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne quali emergenti dall'ottavo rapporto periodico dell'Italia esaminato nelle riunioni tenutesi a Ginevra il 1° febbraio 2024 e che ha condotto a svolgere osservazioni conclusive con le quali si sono poste in evidenza le principali aree di preoccupazione e le relative raccomandazioni, ivi compresa la necessità di favorire la visibilità della Convenzione, del Protocollo opzionale e delle raccomandazioni generali del Comitato.

L'approfondimento della normativa sovranazionale e dell'evoluzione in essere in quest'ultimo contesto consentirà di collocare e meglio interpretare la normativa interna dei diversi settori, come detto, svolgendo un'analisi estesa all'ambito civilistico e lavoristico e alla considerazione dei risvolti della violenza domestica sul piano del diritto penale sostanziale e processuale. Saranno svolte analisi volte a verificare se si possa o meno parlare di un mutamento di prospettiva culturale sulla questione della discriminazione verso la donna e se, in un eventuale mutamento di prospettiva, si possano adottare modelli e istituti volti alla prevenzione delle situazioni di disparità, di abuso e di violenza di genere, nonché alla rieducazione ed al reinserimento sociale degli autori di reati del c.d. codice rosso, anche mediante istituti di giustizia riparativa volti a ricomporre la sfera psicologica ed affettiva delle vittime, per favorire un approccio integrato alla protezione delle vittime della violenza di genere.

Caratteristiche del corso

Area: comune

Metodologia Relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi e seguite da dibattito con interventi programmati, seguite da eventuale tavola rotonda **Organizzazione** Scuola superiore della magistratura, in collaborazione con le Strutture di formazione decentrata presso le Corti di Appello di Palermo e di Caltanissetta **Durata** Tre sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Novanta in presenza **Composizione della platea extra-distrettuale** Dieci magistrati con funzioni civili, dieci magistrati con funzioni di giudice del lavoro, quindici magistrati penali e quindici pubblici ministeri **Postergazioni** Ammessi ai corsi T24008, P24064 **Sede e data** Agrigento, 26 settembre 2025 (apertura lavori ore 15.00) – 27 settembre 2025 (chiusura lavori ore 17.00)